ELEMENTI
DI
GIURISPRUDENZA CIVILE

UNITI ALL' OSSERVAZIONI PRATICHE E NOZIONI
NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL' ARTE NOTARIALE

DEL DOTTORE

ANTONIO FILIPPO MONTELATICI

GIA' LETTORE IN FIRENZE

TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA

DAL DOTTORE

GIROLAMO SACCHETTI

REDATTORE DEL GIORNALE PRATICO LEGALE
E DEL DIARIO LEGALE

CON L' AGGIUNTA DI TUTTE LE VARIAZIONI SEGUITE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE MEDESIME
E DI ALTRE OSSERVAZIONI.

TOMO V.

FIRENZE 1824.
PRESSO LA STAMPERIA BONDUCCIANA
E ALLA LIBRERIA BRAZZINI

Digitized by Google

TRATTATO DELLA DOTE

CAPITOLO I.

Tralasciato il significato più ampio della dote, di cui tratta *Bald. Novell. in suo tractatu de dote cap.* 1. ed altri, noi parleremo soltanto di quella dote, che suol costituirsi alle femmine da maritarsi, o monacarsi.

I Pratici definiscono questa dote - ciò, che dalla donna, o da un altro per la medesima si consegna all'uomo per sostenere gl' oneri matrimoniali: *Constant. Roger. de dot. cap.* 1. *n.* 1. *Campeg. de dot. qu.* 1. *n.* 2. Alcuni asseriscono, che questa definizione non spiega abbastanza, mentre definisce piuttosto l'oggetto, e la materia della dote, che l'istesso contratto di dote; e perciò credono, che si debba definire un contratto di società, colla quale la moglie consegnando qualche cosa al marito l'obliga agl' oneri matrimoniali: *Onatt. de contract. tom.* 2. *tract.* 11. *disp.* 37. *sect.* 1. *n.* 23. *Tusch. lit. D concl.* 717. *n.* 1. *et* 2.

Ciò che sia della varietà di queste definizioni si deve sapere, che nè l'una, nè l'altra può adattarsi tanto al matrimonio carnale, che spirituale. *Everard. in loc. a matrim. carnal. ad spiritual. n.* 8. *Boer. dec.* 3. *n.* 14. *ad rem vid. Rot. part.* 1. *diversor. dec.* 180. Da ciò ne nasce, che all'oggetto, che possa dirsi vera dote, deve costare della validità del matrimonio: *Bald. in L.* 3. *et in Leg. incestae de rit. nuptiar.*, o del voto solenne, se si tratti di monache.

Ma avuto riguardo ai molti privilegj della dote si dice dote anche quella, che si dà alla donna vedova, o alla sposa *de futuro*, o putativa, rispetto alle quali la dote destinata si ha per vera dote: perciò se accaderà, che si faccia un legato

per la dote; non si può adattare a quelle donne, che sono celibi, o che non hanno emesso il voto; cosicchè fatta la nomina per la futura sposa, e morendo questa avanti, che si adempia la condizione, s'acquista dagl'altri superstiti nominati.

CAPITOLO II.

§. I.

Della qualità, e differenza della Dote.

La dote soffre varie divisioni. Altra si dice profettizia; altra avventizia.

La profettizia è quella, che immediatamente proviene dal padre, o dall'avo, o dal proavo paterno. L'avventizia è quella, che proviene dalla madre, o da un estraneo.

La differenza, che passa tra l'una, e l'altra si è, che se la dote è profettizia, morta la figlia secondo il gius comune ritorna al padre, se però non sarà stata emancipata: *Leg.* 1. *Leg. Dos a patre ff. solut. matrim. Urceol. cons. for. cap.* 7. *per tot. Christin. dec. Belgic.* 132. *n.* 14. *vol.* 3. il quale dice esser vera la proposizione, se la figlia non sarà stata emancipata: *Vid. Rot. dec.* 391. *n.* 24. *et seq. part.* 17. *rec*: Diversamente si è però, se la dote sarà avventizia, la quale si presume donata, se pure non sia stata stipulata la reversione dal donante: *Gratian. disc. for. cap.* 666. *n.* 27., e se si presume donata, non essendovi il patto reversivo *V. Merlin. dec.* 112. *Mascard. de probat. conclus.* 571. *per tot.*

NOTE.

In Firenze la dote della moglie premoriente si acquista dal marito, se non esistono figli: esistendo però quelli si riserva a loro favore, salvo l'usufrutto al padre, finchè vivrà; ma essendo superstite la moglie, che passa alle seconde nozze, l'intiera dote si trasferisce nel secondo marito, non rimanendo al-

cuna cosa ai figli del primo matrimonio, come dalla *Rubr.* 129. *Stat. Flor. lib.* 2. che in questa parte deroga *Leg. Hac aedictali Cod. de sec. nupt. Castrens. in L. Si ita quis* §. *Ea lege n.* 5. *de verbor. obligat. et cons.* 129. *lib.* 1. *sub n.* 2. *vers. Concludo ergo Rot. Florent. lib. motiv.* 115. *ad num.* 177. *et seq. et lib.* 105. *n.* 14. *vers. Considerandum namque per nos fuit.*

Parimente secondo lo Statuto Fiorentino il marito della donna binuba, che premuore al medesimo senza figli, o figlie, o discendenti dalle medesime (cioè comuni dal detto matrimonio) ha il diritto di lucrare la terza parte degl' estradotali, benchè esistano i figli del primo matrimonio: *Rot. Florent. lib. motiv.* 24. *a* 165. *Raudens. var. cap.* 69. *num.* 2. *lib.* 1. *Castrens. cons.* 192. *per tot. lib.* 1. *Roland. quaest.* 30. *n.* 6. *Sabell. resol.* 46. *n.* 13. *Gerispin. in adnot. ad dict. rubr.* 129. *ubi testatur sic decisum fuisse a tribus Advocat. Florent. in quad. caus. Scoti, Petroni, et Brandi sub die* 29. *Februarii* 1527.

Esistendo i figli del primo matrimonio la donna nel costituire la dote al secondo marito deve ottenere il mondualdo, talchè non ottenuto quello anche ai termini dello Statuto Fiorentino la dote costituita nel primo matrimonio non può validamente costituirsi, ma deve procedersi a nuova tassazione ad arbitrio del Giudice: *Florentin. dotis* 29. *Maii* 1780. *coram Venturini lib. motivor.* 46. *a* 707.

§. II.

La dote soffre altra divisione, vale a dire, che altra è espressa, altra presunta, ed altra putativa.

La dote espressa è quella, della di cui costituzione costa, o mediante la promessa, o mediante il pagamento.

La dote presunta è quella, che s' induce dalla Legge, come se la donna passi alle seconde nozze, e della dote non sia stato trattato; nel qual caso (eccettuato ciò, che abbiamo detto di sopra) si presume, che sia stata costituita la dote

istessa, che fu costituita al primo marito: *Bersand. de viduis cap.* 3. *quaest.* 8. benchè la Legge non disponga di ciò: *id. cap.* 3. *quaest.* 7. *n.* 2.

La dote putativa è quella, che interviene nel matrimonio invalido per se stesso contratto però con buona fede almeno per parte della donna: *Bald. novell. de dot. part.* 11. *in fin.* la quale si deve avere per vera dote, e gode di tutti i privilegj della vera dote: *De Luc. de dot. disc.* 101. *num.* 10. *et disc.* 122. *num.* 2.

§. III.

La dote altra è confessata, altra è vera. La dote confessata è quella, che il marito o in voce, o mediante un istrumento ha confessato di aver ricevuta in contanti, benchè non l'abbia realmente ricevuta, o perchè ebbe la volontà di donarla, o perchè colla speranza del futuro pagamento fece una confessione *de recepto*: e rispetto a quella si ricerca, se provi una vera dote in pregiudizio del marito, o di lui eredi: *De Luc. de credit. disc.* 80. *n.* 12. *et in conflict. observ.* 44.

NOTE

Parlando delle cose, che riguardano la dote confessata, si deve distinguere, o la confessione fu emessa avanti il contratto matrimonio, o costante il medesimo. Nell'uno, e nell'altro caso la dote confessata non è vera dote, perchè la sola confessione del marito non prova la verità del pagamento della dote in pregiudizio del marito, che confessa, nè degli eredi, se pure non apparisce dell'attual pagamento. Nel caso di ratifica fatta costante il matrimonio la confessione predetta si dice fatta per causa di donazione: *Leg. Cum quis decedens* §. *Titio ff. de leg. Rot. dec.* 55. *n.* 1. *part.* 6. *rec.*, nè il giuramento conferma la medesima, perchè essendo simulata non viene a corroborarsi per mezzo del giuramento: *Clar.* §. *Donatio quaest.* 9. *n.* 3., nè giova la protesta, che sia stata fat-

ta per sgravio di coscienza: *Bald. cons.* 398. *lib.* 1. *et cons.* 14. *lib.* 2.; e questo è il caso, in cui la confessione è nulla *ipso jure.*

L'altro caso riguarda la confessione della dote fatta avanti il matrimonio, la quale si elide coll' eccezione, vale a dire, che sia stata fatta colla speranza del futuro pagamento, ancorchè si tratti di donna, che passa alle seconde nozze: *Text. in L. ultim. et Auth. quod loc. eod. de dot. caut. Rot. dec.* 259. *n.* 2. *part.* 6. *rec. Alexand. cons.* 142. *n.* 5. *vol.* 5. *Covarruv. variar. lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 6. *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 14. *et final. Gloss. unic. part.* 1. *pag. mihi* 637. *n.* 85. *Menoch. lib.* 3. *disp.* 12. *n.* 8.; il che si può estendere alla confessione emessa anche dopo il matrimonio; e ciò, che in dubbio debba determinarsi lo stabilisce *Fontanell. loc. cit. n.* 63. il quale estende le sopraddette conclusioni anche, quando la confessione sia stata fatta dal suocero: *d. Fontanell. n.* 48. *loc. cit. Buratt. dec.* 108. *n.* 4. *et dec.* 612. *n.* 2.

L'eccezione della non numerata dote, se il matrimonio si sciolga dentro il biennio, come dal *Text. in auth. quod locum Cod. de dot. caut.* compete dentro l'anno dal dì dello scioglimento del matrimonio secondo la disposizione del *Testo in L. ultim. Cod. eod.* sciolto poi dopo il biennio fino al decennio compete fra tre mesi: *Boss. de dot. cap.* 10. *num.* 30. *Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 20. *n.* 10. *Fontanell. loc. cit. n.* 79.

Le regole sopra stabilite procedono, quando si tratta di semplice confessione non avvalorata da verun amminicolo di verità; diversamente poi se vi concorrono delle congetture, mentre allora pregiudica al marito, ed al terzo,

La prima, e principal congettura si è, che precedendo la promessa della dote ne segua la confessione: *Text. in Leg. in contractib. Cod. de non numerat. pecun.* ed a quali limitazioni soggiaccia tal regola *Vid. Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 20. *n.* 12. *Fontanell. loc. citat. n.* 31. *Boss. dict. cap.* 10. *n.* 141. *Rot. dec.* 24. *n.* 5. *et* 160. *n.* 1. *part.* 7. *et dec.* 342. *n.* 2. *part.* 11. *rec. Rot. apud Salgad. dec.* 22.

La seconda congettura si deduce dalla verità di alcune delle somme confessate: *Mantic. tit.* 20. *n.* 141. *Boss. d. cap.* 10. *n.* 129. *Rot. dec.* 160. *part.* 7. *rec. ad rem Vid. Surd. cons.* 489. *n.* 22. *Rot. dec.* 148. *n.* 9. *part.* 10. *rec.*

La terza congettura è, quando è stata fatta di cose stabili stimate: *Mantic. loc. cit. n.* 13.

La quarta congettura è quella, che nasce dalla verisimiglianza, che la quantità della dote sia congrua: *Rot. dec.* 24. *n.* 14. *part.* 7. *rec.* Moltissime altre congetture potranno vedersi presso il *Mantic. dict. tit. Rot. dec.* 117. *part.* 11. *et dec.* 259. *n.* 11. *p.* 6. *rec. Gratian. disc. for.* 562. *n.* 20. *Rot. dec.* 24. *n.* 4. *part.* 7. *dec.* 426. *n.* 5. *part.* 9. *rec. Mantica et Boss. loc. cit. per tot. Rot. post Constant. ad Stat. Urb. dec.* 27. *a n.* 3. *usq. ad n.* 8.

Alle dette presunzioni tra le altre si può aggiunger questa cioè, se il promittente sia ricco, probo, e di facile esazione: *Menoch. praesumpt.* 135. *num.* 15. *lib.* 3. *Surd. dec.* 105. *n.* 1. *Rot. part.* 11. *rec. dec.* 41. *n.* 9. se il creditore sia sollecito, e diligente nell'esigere: *Gob. cons.* 68. *num.* 14. *Rot. cor. Merlin. dec.* 124. *n.* 19. *et in rec. dec.* 41. *n.* 9. *et dec.* 86. *n.* 7. *part.* 11. dalla taciturnità: *Surd. dict. decis.* dalla prestazione degl'alimenti: *Urceolo dec. Flor.* 29. *n.* 14.

Si possono considerare ancora molte altre congetture; tuttavia si devono regolare dal prudente arbitrio del Giudice, come dal *Menoch. praesumpt.* 12. *et* 13. *Tusch. lit. D concl.* 748. 749. 751. 760. *Gerisp. cons.* 62. *n.* 18. *et seq. Magon. dec. Flor.* 68. *Gratian. dec.* 103. *e* 137. *ad mat. Vid. Rot. dec.* 124. *per tot. part.* 10. *rec.*

Riguardo ad un uomo nobile, che sposa una donna ignobile *vid. Rot. post Salgad. dec.* 22. *et* 23. *Rot. in rec. part.* 12. *dec.* 296. *n.* 2., e dell'uomo di bassa condizione, che sposi una donna nobile *Vid. Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 20 *n.* 23. *et seq. Tiraquell. de nobilib. cap.* 18. *n.* 19. *Boss. de dot. cap.* 8. *n.* 27. *et* 31. *Ludovis. dec.* 66. *n.* 12. *et seq.*

Secondo la disposizione dello Statuto Fiorentino *sub rub.* 61. 63. *lib.* 2. la dote confessata si equipara alla dote data,

e consegnata: e detto Statuto comanda, che non possa opporsi l'eccezione della simulazione, o della finta confessione. *Bald. in Leg. Antiqua in princ. Cod. Vellejan. Socc. cons.* 66. *col.* 2. *lib.* 1. talchè i medesimi privilegj, che competono alla dote pagata, competono alla dote confessata, come in termini di detto Statuto stabilisce *Tusch. lit. S concl.* 520. *et Rot. nostr. lib. mot.* 6. *a* 227. *et lib.* 14. *a* 12. *et lib.* 65. *a* 538.

Secondo la Legge dell'anno 1550. la dote confessata anteriore deve preferirsi al Fisco.

Secondo lo Statuto di Mercanzia è manifesto, che le doti sono esenti dal concorso, e dal contributo, o la moglie agisca contro i beni del marito decotto, o contro il promittente la dote, procedendo ancora a favore della dote destinata: *Magon. dec.* 86. *n.* 1. *et seq. Caball. cons.* 133. *num.* 27. *lib.* 2. *Rot. Flor. lib. mot.* 26. *a* 488. *lib.* 30. *a* 388. *lib.* 48. *a* 607. *a* 119. *lib.* 81. *a* 209. *lib.* 127. *a* 28. §. *His omnibus.*

Si noti però, che il *Coccin. in L.* 1. *nota n.* 2. *ff. solut. matr.* dice alle parole – *ricevuta, o confessata del detto Statuto* – si deve intendere avanti il contratto matrimonio: e *Bald. nov. de dot. part.* 10. *in princ. column.* 10. *vers. cognita tamen* dice, che – l'eccezione della dote non numerata s'intende esclusa anche in pregiudizio dei creditori, se apparisca da un Istrumento guarantigiato. –

Il pagamento semplice della gabella non prova il pagamento della dote, ancorchè nel libro delle gabelle sia stato detto – *ebbe, ricevè* – specialmente se il pagamento sia stato fatto dal marito: *Martimed. dec.* 87. *per tot.* tra quelli del contado il pagamento della gabella fa prova: *id. Martimed. exam.* 51. *per tot. Tusch. ib. relat.*

§. IV.

La dote altra è estimata, altra inestimata. L'estimata è, quando le cose dotali furono date per un certo, e determinato prezzo; diversamente poi, quando fu data in una determinata specie: il che non può dirsi della dote, che è stata pagata in quantità, o in denaro.

La dote si dice estimata a vendita, quando nella tradizione della cosa dotale fu convenuto del di lei prezzo.

Si dice inestimata, quando il fondo dotale fu consegnato inestimato col patto, che sia restituito il medesimo in specie sciolto il matrimonio. Questa stima alcune volte si dice fatta per semplice prova; ed alle volte a vendita, come di sopra è stato detto. Si dice, e si presume fatta a vendita, quando si promette la restituzione della cosa data in dote; ma il marito si costituise debitore di quantità, come se avesse compiate le cose date in dote, e rimanesse debitore del prezzo: *Marti. med. exam.* 30. *cum duab. decis. seq.*, o fosse promessa in quantità, ed in luogo di quantità si prendesse un fondo in luogo del prezzo convenuto.

Si dice fatta la stima per la prova soltanto, quando si deve restituire il medesimo fondo, come dote costituita in tale specie, come sopra è stato spiegato, quasichè allora si faccia la stima, onde il fondo non si restituisca deteriorato: *Urceol. cons. for. cap.* 1. *n.* 63. *Rot. part.* 13. *rec. dec.* 63. *num.* 16. *Rich. dec.* 464.

L' effetto di questa distinzione si è, che fatta la stima a vendita il marito diviene di pieno diritto padrone delle cose dotali; ed allora se il fondo perisce o in tutto, o in parte, perisce per il medesimo: *L.* 10. *e* 12. *ff. de jur. dot.* diversamente se sia stato dato un fondo inestimato, o pure dato con quella stima, che non faccia vendita: *L. Cum post* §. *Cum res ff. eod. Leg. Cum inter vir. et uxor. Cod. eod.* perchè allora il pericolo, e comodo riguarda la moglie: *L. Plerumque ff. eod.* non ostando, che i Dottori indistintamente alcune volte dicano, che il dominio delle cose dotali sia presso il marito costante il matrimonio, e morto quello ritorni alla medesima; mentre ciò si deve intendere secondo le circostanze dei casi, e in dubbio in quanto alla piena amministrazione delle cose dotali: *Leg. In reb. ff. de jur. dot. Urceol. cons. for. cap.* 92.

Si noti ancora, che benchè il fondo dotale sia passato nel

dominio del marito, tuttavia se il marito non si ritrovi idoneo negl'altri beni, *ipso jure*, e in sussidio il detto dominio ritorna senza alcun onere alla moglie, come se sempre fosse rimasto presso la medesima: *Negusant. de pignorib. part.* 2. *membr.* 2. *n.* 51. *Rot. dec.* 167. *num.* 3. *part.* 17. *rec.* Vi è questo di speciale nella dote, che la moglie mancando i beni del marito viene soccorsa, e la dote passa nella medesima: *Rot. dec.* 666. *n.* 129. *p.* 3. *n.* 4. *rec.* tuttavia questi privilegj competono soltanto alla donna, e ai figli del medesimo matrimonio, ma non agl'altri, nè agl'estranei. *Martimed. decis.* 51. *per tot.*

E quando la dote è stata pagata parte in denaro, parte in quantità, si presume, che consista tutta in quantità, come dal *De Luc. de dot. disc.* 158. *n.* 16. *Rot. dec.* 2. *n.* 2. *cor. Pamphil. dec.* 350. *n.* 25. *cor. Bich. et dec.* 231. *n.* 17. *p.* 9. *dec.* 69. *n.* 2. *part.* 15. *rec.*

All'effetto, che la stima della cosa dotale faccia compra, e vendita è necessario, che venga fatta per un prezzo giusto: *Rot. dec.* 167. *n.* 2. *part.* 17. *rec.*

Il patto, che la dote deva restituirsi in quel modo, col quale è stata ricevuta, non repugna alla compra, e vendita, che è formata dalla stima della cosa dotale: *Rot. dict. dec.*

L'obbligazione generale di tutti i beni del marito a favor della moglie per la dote esclude, che la dote sia in specie: *Rot. dec.* 15. *n.* 4. *part.* 17. *et dec.* 98. *n.* 16. *part.* 18. *rec.* ed in questo caso passa in dominio del marito.

La dote si presume in dubbio, che sia in quantità: *Rot. dec.* 20. *n.* 3. *et dec.* 277. *n.* 21. *part.* 15. *dec.* 874. *n.* 3. *in fin. cor. Cerr. dec.* 80. *n.* 42. *cor. Ansald.*

Cosa si deva dire, quando nel contratto matrimoniale s'appongono delle clausule traslative di dominio *Vid. Rot. cor. Merlin. de pignor. dec.* 114. *n.* 3. *et* 4. *dec.* 152. *n.* 11. *part.* 6. *rec.*

Alla donna è più conveniente d'aver la dote in contanti, che in beni: *Rot. dec.* 167. *n.* 9. *part.* 17. *rec.*

Le cose date in dote, che consistono in peso, numero, e

misura, sono a pericolo del marito: *Fontanell. de pact. nuptial. tom.* 2. *Gloss.* 8. *part.* 13. *n.* 4.

CAPITOLO III.

Se la Dote consistente in denaro, o in altra cosa ec. possa dopo il contratto matrimonio commutarsi in altri beni.

Quì si esamina, se la dote consistente in denaro, o in altra cosa possa dopo il contratto matrimonio commutarsi in altra cosa di consenso della moglie.

La regola generale stà per la negativa: tuttavia questa regola ha la sua limitazione, se vi concorrano copulativamente due cose, cioè l'utilità, ed il vantaggio della moglie, talchè mancando uno vacilla il contratto, nè vale il patto portato in un incerto evento: *Leg. Ita constante* 27. *ff. de jur. dot. L. Si mulier* 21. §. *in fin. ff. de pact. nupt.*, e che la trasmutazione possa farsi concorrendovi i sopra detti requisiti della quantità alla specie: *V. Rot. dec.* 74. *n.* 12. *apud Merlin. de pignor. De Luc. de dot. disc.* 158. *n.* 34. ma non può farsi dalla specie alla quantità, perchè è una alienazione della cosa dotale, alla qual resiste la *Leg. Julia De Luc. ibid.*

CAPITOLO IV.

Dell' aumento, o diminuzione di Dote.

La dote si può aumentare primieramente dai frutti percetti dallo sposo sulle cose dotali avanti il matrimonio: *Leg. Dotis fructus ff. de jur. dot.* La ragione si è, che lo sposo non acquista il dominio delle cose consegnategli, come cose dotali, ma come cose, che sono per divenire dotali, se il matrimonio avrà luogo: *Onatt. tom.* 2. *de contract. disp.* 38. *sect.* 7. *n.* 110. La dote ancora si aumenta per moltissime cause, sulle quali *vid. Leg.* 4. *ff. de jur. dot. Leg. Plerumque, et Leg. Ex lapidicinis ff. de jur. dot. Leg. Tali facta* §. *Socer genero, et*

Leg. Si quis sthicum ff. de jur. dot. Leg. Liceat soleat ff. eod. Onatt. loc. cit.

In quel modo, con cui la dote si può aumentare, può ancora diminuirsi, e 1.° se qualche cosa immobile non stimata con quella stima, che faccia compra, e vendita, perisca senza colpa lata, o leve dell'istesso marito: *Leg. Plerumque, et Leg. In rebus ff. de jur. dot.* 2.° Diminuiscono la dote le spese fatte dal marito nelle cose dotali, se pure si tratti di quelle cose, che furono consegnate al marito, (come si è di sopra osservato) fuori del titolo di vendita, e se si tratti di spese necessarie per la conservazione del fondo: *L.* 1. *et seg. quod dicitur ff. de impensis in reb. dotal. fact.* non però per la percezione dei frutti: *Leg. ead. quod dicitur*: il che parimente deve dirsi delle collette, e dei tributi: *Leg. Neque stipendium ff. eod.*

I frutti della dote aumentano la dote medesima, quando il marito non sostenne gl'oneri matrimoniali: *Grat. disc. for. cap.* 634. *n.* 16. *cap.* 700. *n.* 52. *Tusch. lit. D concl.* 738. *et seq.*

CAPITOLO V.

Dell' evizione da prestarsi dal dotante, e dell' altre cauzioni della Dote tanto costituenda, che restituenda.

Quando la dote consiste in quantità, in luogo della quale sono stati consegnati dei beni inestimati, o in modo, che la tradizione faccia compra, e vendita, la materia dell'evizione si deve regolare ai termini del contratto di compra, e vendita considerato il marito come un estraneo; quando poi la dote consiste in specie per regola generale ha luogo la distinzione, se la dote incominci dalla promessa, o dalla tradizione talchè nel primo caso si deve prestar l'evizione, ma non nel secondo: *Leg. Moevia* 50. §. *Fundus ff. solut. matr. et L.* 1. *Cod. de jur. dot. Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 14. *n.* 37. *Rot. part.* 1. *rec. dec.* 62. *n.* 10. Essendo però questa questione più di fatto si deve regolare secondo le cir-

costanze del fatto contratto: tuttavia nella contingenza del fatto si devono fare delle distinzioni, se cioè si tratti di padre, o di altra persona obbligata a dotare, o di estraneo dotante per liberalità, o se nel dotante vi concorra la buona, o mala fede; ed al contrario se il marito sia consapevole, o nò del vizio, a cui è soggetta la cosa, o se abbia luogo l' evizione, o il supplemento ec.

Per quello riguarda il dotante, che opera dolosamente, o con mala fede è certo, che indistintamente è tenuto dell' evizione, o sia padre, o estraneo, o la dote incominci dalla promessa, o dalla tradizione: *Surd. de alim. tit.* 7. *qu.* 20. *n.* 26. *Mangill. de evict. qu.* 70. *n.* 8. come della moglie, che assegnò i beni altrui, come propri in causa di dote; *L. Aristo de donat.* tuttavia cessando la mala fede si presta l' evizione della dote, che ha principio dalla promessa, non però se ha principio dalla tradizione, se si tratti di un estraneo non obbligato a dotare; nel caso però, che consegni la dote senza il patto reversivo, perchè allora si presume, che l' abbia donata; ed in quel modo, in cui non si presta l' evizione nella donazione, che incomincia dalla tradizione: *Negusant. de pignorib. membr.* 4. *part.* 2. *n.* 27., così non si presta nella costituzione della dote, che incomincia dalla tradizione: del resto se un dotante di tal sorte stipulasse il patto reversivo, nell' uno, e nell' altro caso è tenuto alla prestazione dell' evizione, come è d' opinione il *Barbos. ad L.* 1. *n.* 6. *Cod. de jur. dot.* E' tenuto ancora a prestarla quello, che è obbligato a dotare in forza di Legge: *Buratt. dec.* 747. *n.* 4.

Ma se non segue nè in tutto, nè in parte la vera evizione per ragione di dominio, ma si scopra un onere, o servitù della cosa consegnata, o promessa, da cui ne nasca una diminuzione, o evizione indiretta della cosa dotale, è certo, che si dà contro il dotante l' azione *quanti minoris* secondo le circostanze, delle quali tratta la *Rot. dec.* 143. *n.* 8. *p.* 5. *rec. Alexand. cons.* 26. *lib.* 4. *Bich. dec.* 56. *Monter. dec.* 13. *Merlin. de pignor. lib.* 9. *qu.* 57. *n.* 5.

Resta a vedersi, se nei casi, in cui si deve prestar l' evi-

zione sia lecito alla dotata, o al marito di ritornare ai primieri diritti, o piuttosto agire coll' evizione: ma è certo, che nel caso d' evizione dei beni dotali tornano a rivivere i primieri diritti tanto a favore del marito, che della moglie: *L. Qui res* 98. *ff. de solut. De Marinis dec.* 156. *n.* 8. *vol.* 2. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 14. *Boss. de dot. cap.* 17. *n.* 13. Questa conclusione s' estende all' usure, e frutti dotali, ai donativi, e lucri anche a favore degl' eredi sciolto il matrimonio, quando però l' evizione accada in vita della donna: le quali azioni, e ampliazioni si restringono, ed hanno luogo, quando l' evizione possa ascriversi a colpa, o negligenza del marito, o della moglie: *Capyc. contr.* 33. *Hodiern. ad Surd. dec.* 266. *n.* 18. *Altograd. cons.* 55. *num.* 11. *lib.* 1. *Bald. Novell. de dot. part.* 12. *n.* 33., o del marito soltanto sciente della qualità della cosa consegnatagli in dote, e che prevedeva l' evizione, e non abbia curata la medesima: *Buratt. dec.* 745. *in fin.*

Premesse queste cose ne resultano due conclusioni di diritto per quello, che riguarda la restituzione della dote, specialmente sciolto il matrimonio.

Primieramente è certo, che il marito, o per dir meglio i di lui eredi non sono tenuti a favore della vedova a restituire la dote, che richiede, evitta nella stima senza dolo, o colpa del suo marito: *Leg. Secuta* 5. §. *Fundus aestimatus ff. solut. matrim.* secondariamente ne nasce la conclusione, che seguita l' evizione nelle cose dotali con dolo, o colpa del marito si può imputare al medesimo, perchè allora la vedova conseguisce per stima sui beni del marito la restituzione della dote evitta: *Leg. Moevia ff. eod.* Non compete però alla donna alcuna azione dell' evizione, se abbia tollerato, che senza giudizio resti evitto il fondo dotale: *Leg. Non tamen ff. de evict.*

Passando a parlare della materia dei fidejussori, che costituiscono la sicurezza della dote, relativamente a queste cauzioni si fanno due questioni, primieramente intorno ai fidejussori delle doti, che per regola generale sono proibiti: *L.* 1.

et 2. *Cod. de fidejussor. dot. dent.*, il che talvolta si deve limitare.

La seconda intorno alla cauzione, che il padre del marito, o altro ascendente debba prestare per la conservazione della dote, o intorno la donazione, che si dice per le nozze, che non è altro, che l'istessa cauzione: *Harprect. in* §. *In omnibus* 1. *instit. de fidejussor. ex n.* 2. *Hering. de fidejuss, cap.* 6. *ex n.* 153. *Laurea dec.* 7.

La proibizione sopraenunciata riguarda soltanto la cauzione della dote da conservarsi, e restituirsi dal marito costante il matrimonio, sebbene il marito la dia spontaneamente: *Fontan. de pact. nuptial. claus.* 12. *Gloss. unic. n.* 17.

La qual proibizione però non procede nella dote costituenda, o di quella costituita da pagarsi: *Hering. loc. cit.* Si limita ancora la detta regola nei pegni, poichè sebbene s'equiparino la dazione dei pegni, e fidejussori, tuttavia è certo, che i pegni si possono dare, e non i fidejussori: *Id. ex n.* 42. si limita ancora sciolto il matrimonio: *Barbos. in L. Si cum dotem* §. *Transgrediatur n.* 38. quando il padre abbia prestata la fidejussione per il figlio: *Hering. ex n.* 195. *loc. cit.*, e quando il marito verga all'inopia: *Hering. ubi supra*. Nel terzo, che insieme col marito riceve la dote, e si obbliga, come correo, e principal debitore: *Guttierez de juram. cap.* 21. *n.* 14. *Fontanell. claus.* 12. *Gloss. unic. n.* 18., se il fidejussore si obbligasse a favore non del coniuge, ma dell'estraneo dotante: *Hering. loc. cit. n.* 18. *Bald. Novell.* 27. *privileg.* 21. *limit.* 1. ancora coll'intervento del giuramento: in ultimo per una contraria consuetudine *secondo lo Statuto Fiorentino lib.* 2. *rub.* 71. *era permesso di dare i mallevadori per la conservazione, e restituzione della dote.*

Ma ammessa la proposizione, che in forza di giuramento si sostenga qualunque costituzione di fidejussione, sembrano inutili le questioni, che su tal materia potrebbero promuoversi.

CAPITOLO VI.

Della Dote costituita coi nomi dei debitori.

In questa materia torna ad aver luogo la differenza già spiegata della dote estimata, o inestimata, la quale è ricevuta non solo nella dote composta di cose immobili, ma anche di nomi di debitori.

Nel primo caso, cioè relativamente al nome del debitore stimato si deve esaminare, se il marito abbia, o nò saputo, che il nome consegnato per dote fosse inesigibile, mentre se lo sapeva, e lo ricevè, deve imputare a se stesso, se nulla ha potuto esigere: *L. Permittendo §. Si a debitore vers. Quod si jam ff. de jur. dot. Olea de cess. jur. tit. 5. qu. 12. num. 6. Franch. dec. 108. n. 2. et 3.*

Diversamente poi deve decidersi, se l' avrà ignorato, o si arguisca da una probabile causa d'ignoranza, che egli non fosse consapevole dell'inesigibilità, mentre in questo caso il pericolo del nome del debitore si ascrive a danno della moglie sebbene si ritrovi colposa l'ignoranza del marito, come dall' *Olea: Mangill. de evict. qu. 77. n. 10. Boer. dec. 329. n. 3.* Giacchè vien provveduto al marito, se realmente è leso ricevendo un nome di debitore, il quale ignorandolo egli stesso non era solvente, mentre nella causa di dote non si ammette alcun inganno, nè si permette, che alcuno dei contraenti venga a locupletarsi con danno altrui; nè in questo caso giova alla moglie allegare, che il nome del debitore fosse assegnato al marito, al quale non incombe verun onere di provare l'ignoranza, ed in dubbio si deve favorir quello, quando si tratti di evitare un danno: *ad mater. Acosta de privileg. creditt. reg. 2. ampliat. 6. n. 96. Franch. dec. 108.* Il nome di debitore si dice estimato, quando si assegna al marito per la quantità della dote avanti promessa; *Olea de cess. jur. loc. cit.* o quando tra le parti è stato convenuto, che sia stato dato, e ricevuto, talchè debba considerarsi estimato; non

però se la dote promessa in denaro si paghi con un' assegna di un nome: *Vid. ad mater. Franch. cit. decis.*

Nel secondo caso si deve distinguere tra il nome perento senza negligenza, dolo, o colpa da quello, che perì per negligenza, dolo, o colpa del medesimo, mentre quello non s' imputa a danno del marito, nè la moglie può conseguir altro in caso di restituzione, che la cessione delle ragioni contro il debitore: *Leg. Deducta ff. ad Trebell. Mangill. de evict. qu. 77. n.* 17; il che milita anche nel caso, in cui la moglie abbia convenuto col marito, che gli sia lecito, quando si trattasse di restituzione di dote, di prendere un nome di debitore consegnato per dote senza alcuna precedente stima, o non esatto quello consegnare il denaro contante: non ostante gl' eredi del marito vengono liberati per un nome inestimato cedute l'azioni, e non esatto senza colpa, o negligenza del marito: *Mangill. loc. cit.*

Ma se il dolo, la colpa, o la negligenza del marito avrà dato causa all' inesazione del nome estimato è tenuto il marito del proprio a rendere la dote, nè vien liberato col cedere l' azioni: *Leg. Nupta §. Quoties ff. solut. matr. quemadmod. dos petat. Olea loc. cit.*; il che milita non solo, se il nome di debitore non sia stato ancora esatto, ma ancora se il debitore frattanto sia deteriorato di facoltà, talchè inutile sia la cessione dell' azioni: ma quando non esigè il nome, ma che ancora è esigibile, in questa seconda specie di dote devesi interpellare, se nel giudizio di restituzione voglia cedere le azioni. Ma il pericolo del nome ceduto sotto condizione spetta alla moglie: *Leg. Promittendo* 42. §. *Si a debitore ff. de jur. dot. Adden. ad Oleam tit.* 1. *qu.* 3.

Finalmente i nomi dei debitori assegnati al marito tali quali sono cedono a danno del marito: *Rot. cor. Pamphil. dec.* 256. *n.* 5.

NOTE.

Non sono molto differenti quelle cose, che abbiamo dette di sopra dei nomi di debitori dati in dote da quelle, che si

hanno nella *L. Extraneus ff. de jur. dot.*; dalla quale ne nasce la questione, se, e quando il marito, e di lui eredi possano astringersi alla restituzione della dote inesatta: e stabilisce tre casi, e gli decide la Legge predetta.

Il primo è il caso di un estraneo, che dota per necessità; ed allora la mancanza del medesimo avanti l'esazione della dote s'imputa al marito.

Il secondo è quello dell'estraneo, che dota per liberalità, ed in questo caso il pericolo è della moglie.

Finalmente il terzo caso è, quando la dote si promette dall'istessa donna, o dal di lei padre; mentre allora non s'imputa al marito, se non ha esatta la dote, e perciò non sarà a di lui pericolo, come dal *d. Testo ec.* e ciò procede per comune sentimento dei Dottori relativamente alla madre, e a tutti gl'ascendenti: *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 851. *num.* 14. *et* 15., ed ancora alle altre persone, che per ragione di carità sono obligate dalla Legge a dotare, come sono il fratello ec. *De Luc. disc.* 142. *de dot. et disc.* 163. *n.* 5.; e ciò procede qualunque volta al tempo della promessa, o poco dopo, che è nata l'azione dell'esazione, al dotante siano mancati gl'assegnamenti, purchè non possa il marito esser redarguito di negligenza.

Suol farsi però la difficoltà, se dopo esser venuto il giorno del pagamento il dotante sia stato idoneo in qualche tempo, dimodochè il marito non negligente avrebbe potuto facilmente esigere; e dopo quello sia divenuto insolvente: in questa questione sono di diversa opinione i Dottori: vi sono alcuni, i quali pensano in questo caso, che non abbia luogo la disposizione della detta Legge *Extraneus*, perchè sembra, che cessi la ragione di scusare il marito, se non abbia forzato il suocero, mentre non si dice, che si forzi quando essendo idoneo poteva colle sue facoltà eseguire il pagamento; e di questa opinione, come la più vera, ed accetta nel Foro ne attesta il *De Luc. de dot. disc.* 144. *n.* 4. *Rot. Rom. dec.* 542. *n.* 9. *part.* 19. *tom.* 2. *rec.*

Altri pensano, che la disposizione di detta Legge abbia

luogo, non avuto riguardo alla mora del marito, se avanti che il suocero fosse decaduto di facoltà, non abbia ritirata la dote, perchè la Legge parla generalmente. *Fontan. de pact. nupt. clausul.* 6. *Gloss.* 1. *part.* 2. *n.* 7. *Franch. dec.* 424. *n.* 4.

Tuttavia convengono tutti in questo, che la prima opinione proceda senza dubbio, quando si tratta d' estraneo, che dona per liberalità: *Fontanell. loc. cit.* Ma si ammette ancora la detta prima opinione nel caso, in cui il padre promissore della dote idoneo in principio a pagarla, incominci dipoi ad amministrare malamente i propri beni, ed il marito trascuri di riscuoter la dote: *Boss. loc. cit. Rot. dict. dec.* 542. *n.* 9. Anzi attesa anche questa seconda opinione, essa non ha luogo, se la negligenza del marito abbia proseguito anche dopo la morte del padre; ed in seguito il di lui erede lasciato ricco, sia divenuto povero; mentre allora è tenuto della negligenza il marito: *Fontanell. loc. cit.* la ragione la dà il *Marzimedici dec. Senen. in examin.* 36. *n.* 23.

Un' altra questione si suol fare, cioè se la condizione del dotante non sia variata, ma esso, o il di lui erede sia liberato dall' onere della restituzione cedendo le azioni alla moglie: di ciò diffusamente è stato parlato nell' antecedente paragrafo: tuttavia è di contrario sentimento il *De Luc. de dot. disc.* 71.

È da notarsi parimente, che la difficoltà può aggirarsi nel conoscere, quando la dote abbia avuto principio nell'uno, o nell' altro modo: quando però la cosa è ambigua, allora se non costa della promessa, ed apparisca la tradizione, si dice, che quella ha incominciato dalla tradizione: *Buratt. dec.* 745. ma se le parole denotano promessa, talchè l' atto non sia assoluto senzachè ne abbisogni un altro, è chiaro, che si dice, che incominciò dalla promessa: o le parole possono importare tradizione, come *dà*, *consegna*, *dona ec.* Questa certamente non è una vera consegna, ma dimostra la volontà di consegnare: *Cavaler. dec.* 307. *n.* 2. *et* 3. È vero però, che se queste parole sono munite della clausula del costituto, allora si conclude la vera tradizione: *Vid. Fontanell. de pact. nuptial.*

claus. 5. *Gloss.* 8. *part.* 14. *Cancer. var. resol. part.* 3. *cap.* 4. *de servit. n.* 28.

CAPITOLO VII.

Dell' Ipoteca della Dote a favore del Marito.

Si devono nella soggetta materia considerare due casi. Il primo è in quanto all' ipoteca a favore del marito contro la moglie, o altro, che per essa promette la dote: Il secondo è in quanto all' ipoteca a favore della moglie nei beni del marito per la recupera della medesima dote.

In quanto al primo noi diciamo, che l'ipoteca incomincia dal giorno dei contratti capitoli matrimoniali, non però dal giorno del pagamento, o, come vogliono alcuni, dal giorno dell' effettuato matrimonio dimodo, che se nel tempo intermedio o la donna, o quello, che promette la dote, abbiano contratti altri debiti, il marito deve preferirsi: così il *Boss. de dot. cap.* 2. *num.* 108. *et seq.*, e così si osserva in pratica, come insegna *Vincentius de Franchis dec.* 677. la quale in questa materia è magistrale: *De Luc. de dot. disc.* 79. *per tot.*, e benchè altri siano di diverso sentimento: *Negusant. de pignorib.* 4. *membr.* 2. *part. n.* 79. con altri riportati dal *De Luca de dot. d. disc.* 79. l' opinione più comune si è, che l' ipoteca della dote si retrotrae al giorno della convenzione, sebbene la convenzione sia fatta avanti le nozze.

Ciò che debba dirsi, se la promessa della dote sia fatta in occasione di matrimonio proibito per causa di consanguinità, ma celebrato sotto la speranza di una futura dispensa, se l' ipoteca incominci dal giorno della promessa, o piuttosto della dispensa: e si deve dire, che anche in questo caso la retrotrazione si deve fare al tempo della promessa; il che più veramente procede in quanto all' ipoteca tacita, come dal *Merlin. de pignor, et hypothec. lib.* 3. *qu.* 74.

CAPITOLO VIII.

Dell' Ipoteca della Dote a favore della Moglie.

Senza fermarsi ad esaminare l' opinioni dei Dottori relativamente alla materia, di che si tratta, ed abbracciando il sentimento il più ricevuto dai Pratici noi diciamo, che l'ipoteca della donna nei beni del marito per il caso della restituzione non incomincia dal giorno della numerazione, ma da quello della promessa, al quale si retrotrae: *Text. est express. in L.* 1. *ff. qui potior. in pign. hab.* – *Non utique solutionum tempora sunt servanda, sed dies contractae obligationis* – dalle quali parole si rileva chiaramente, che l'ipoteca per la restituzione della dote nei beni del marito incomincia, o sia si retrotrae al giorno della promessa: la quale opinione asserisce esser la più vera, e comune: *Martimed. dec.* 76. *n.* 6. *et Vid. Negusant. de pignor.* 4. *membr.* 2. *part. n.* 77. *Barbos. in* 3. *part.* 1. *n.* 33. *ff. sol. matrim. Cost. de retrotract. cap.* 8. *cas.* 31.

Da tali premesse si rinnuova quella questione, di cui abbiamo parlato, e quello, che siamo per dire potrà servire per una spiegazione più chiara delle cose precedenti; ed è, se la moglie possa agire per la restituzione delle sue doti contro il marito, ed i di lui eredi ec. quando fu negligente ad esiger la dote, e dalla di lui negligenza la moglie rimase indotata, essendosi reso insolvente il debitore della medesima.

Per la decisione di tal questione molte dispute si fanno, come abbiamo detto; ma regolarmente in pratica si deve tener per fermo, che la moglie possa agire contro il marito, che fu negligente ad esigere la dote: *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 14. *tit.* 46. *vers. Neque huic,* talchè rimanga obligato alla restituzione di essa, come se l'avesse ricevuta a forma del sentimento del *Barbos. loc. citat. n.* 35. *et Text. in L. Vir ab eo ff. de jur. dot.* il che accade secondo i citati Dottori, quando specialmente il marito ricusasse di ricevere la dote offerta spontaneamente: e ciò, che fin quì è stato detto, s' estende contro

il marito, e di lui erede, contro i quali ancora basta una semplice, e meno solenne confessione della dote fatta dal marito a favore della moglie, ancorchè quella dote veramente, e realmente non sia stata pagata; il che certamente non procede, se si tratti di repetizione contro i creditori del marito; nel qual caso non si può dedurre la semplice confessione della dote, se non sia avvalorata con delle prove, o almeno d'ammiricoli concludenti, che veramente, e realmente sia stato fatto il pagamento di essa; mentre la dote in quanto alla costituzione, o all'esazione non sembra privilegiata, ma si procede colla regola generale, che prova in qualunque materia indifferente: *Martimed. dec.* 87. *per tot.*

NOTE.

Alla donna, a cui si deve restituire la dote anche secondo le cose decise nella Curia Fiorentina, si devono l'infrascritte cose, cioè il vedovile, e l'anello matrimoniale detto volgarmente - *l'anello benedetto* - quale se non vi sia, si devono alla detta vedova due scudi per qualunque centinajo di dote pagata.

Il vedovile si restringe ad una veste per la stagione d'Estate, ed un altra per la stagione d'Inverno secondo lo stato, e condizione della persona; e per tutte le predette cose, e per gl' alimenti compete alla medesima il privilegio, e l'ipoteca stessa sopra i beni del marito defunto, che ha per il conseguimento della sua dote. Vi è una *Decisione magistrale avanti Neroni, e Graffioni del dì* 11. *Febbrajo* 1728. *impressa nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 23. Quali vesti lugubri siano dovute, ancorchè la moglie non abbia data dote *Vid. Conti dec. Flor.* 55. *pag.* 28. Non è tenuta a restituire le medesime, ancorchè sia passata alle seconde nozze, *d. decis. n.* 29., e si devono far di nuovo, nè si restituiscono agl'eredi del marito, ancorchè siano preziose: *d. dec. n.* 40., e molto più se la moglie morto il marito abbia fatte del proprio le dette vesti: *d. dec. n.* 36.

CAPITOLO IX.

Della congruità della Dote.

Il Padre non solo è tenuto a dotare la figlia, ma anche a dotarla congruamente, come vedremo a suo luogo; onde tratteremo di questa congruità.

Si devono distinguere due casi, o la dote si deve costituire dal padre, o morto quello dai fratelli, o agnati.

In quanto al primo caso bisogna sapere, che la congruità si desume da più circostanze, come 1.° dalle facoltà del dotante: 2.° dalla dignità della famiglia tanto del dotante, che della dotata: 3.° dalla qualità, e condizione dei coniugi: 4.° dal numero dei figli del dotante: 5.° dalla consuetudine del paese: 6.° dalla quantità della dote data dal padre all'altre figlie; delle quali circostanze parlano il *Text. in L. Quaero* 6. *et L. Cum post* 70. §. *Gener ff. de jur. dot.*

Avendo detto, che la congruità principalmente si desume dalle facoltà del dotante si dubita, se queste facoltà devono esistere al tempo della dotazione, o al tempo della morte del padre. Il sentimento più vero si è, che si deve aver riguardo al tempo della dotazione; dimodochè sebbene nel tempo di mezzo tra la dotazione, e la morte del padre siano aumentate le facoltà paterne non può la figlia domandare il supplemento della dote per la regola, che nell' obligazioni si deve aver riguardo al tempo del contratto: *Leg. Rutilia polla* 69. *ff. de contrah. empt. Ruin. cons.* 56. *num.* 13. *et* 14. *lib.* 3. *Paris. cons.* 26. *n.* 10. *lib.* 1. *et cons.* 22. *n.* 10. *lib.* 5. *Mans. cons.* 640. *n.* 7. *et seq. Rot. dec.* 195. *n.* 4. *part.* 2. *rec. Constant. ad Stat. Urb. dec.* 35. *n.* 56.

Inoltre non può la figlia lamentarsi procedendo specialmente ai termini dello Statuto Fiorentino per essergli stata assegnata una dote minore, che all'altra; e perciò per questo capo non sarà permesso di chiedere il supplemento per conseguire un eguàl quantità; essendo in facoltà del padre di assegnare ad una figlia una dote maggiore, e ad un' altra una

minore; e basta, che la figlia, a cui ha costituita una dote minore, sia stata egualmente ben collocata secondo le qualità dei tempi ec. *Ruin. cons.* 56. *n.* 9. 10. *et* 16. *lib.* 3. *Constant. loc. cit. n.* 34.

In quanto all' altro caso, in cui la dote si deva costituire dai fratelli dopo la morte del padre, si deve ricorrere a quelle cose, che abbiamo detto in principio di questo titolo relativamente al padre; ed in pratica si osserva, che la dote suole costituirsi secondo i costumi della famiglia; nè si può stabilire una determinata regola, dovendosi ciò principalmente regolare secondo le facoltà di quello, che deve costituire la dote, e secondo gl' usi, e la pratica del Paese.

Tuttavia il fratello, che dota coi beni paterni le sorelle escluse dallo Statuto, che ordina la costituzione della dote, è tenuto a costituire una dote eguale alle sorelle: *Mantic de tacit. lib.* 12. *tit.* 21. *n.* 33. *Boss. de dot. cap.* 13. *num.* 26. *Constant. ad Stat. Urb. adnot.* 55. *n.* 35. non essendo proibito al fratello, che ha del suo, d'esercitare dei beni qualche liberalità: *De Luc. de dot. disc.* 26. *n.* 5.

Quì opportunamente si ricerca, se la sorella possa chiedere l' intiera dote da uno dei fratelli eredi del padre, o debba convenirgli tutti per la loro rata.

È certo, che da ciascuno bisogna domandar la rata della dote, mentre è regola di ragione, che l' erede non rappresenta il defunto, se non per la rata ereditaria: *L.* 1. *Cod. si cert. petat. et Leg.* 2. *de haeredit. action.* tuttavia questa regola ha la sua limitazione, se si tratti di debiti in specie, e in corpi, mentre questi si devono chiedere da quello, che gli possiede, e che solo ha la facoltà di dargli: ha luogo la limitazione ancora nei debiti ipotecarj, per i quali ancora un solo erede può convenirsi, se possieda dei beni, che eguaglino il debito, perchè l'ipoteca percuote i beni, e non la persona: *L.* 1. *Cod. si unus ex plurib. haered.*, e perchè questo diritto è individuo: *L. Rem haereditariam* 65. *ff. de eviction. et Leg.* 47. *et ibi Gloss. rub. possessor. ff. de jur. disc. ibiq. Doctores.*

„ In quanto ai diritti, che hanno le femmine per la loro

„ dotazione, e alimenti si veda la *Legge del* 18. *Agosto* 1814.
„ *Cap.* 8. *riportata nel Volume* 2.° *pag.* 165.

„ Le femmine aventi diritti alla dote, e alimenti, come
„ sopra, possono a forma dell'art. 46. di detta Legge assicu-
„ rare i loro diritti nelle forme prescritte dal *Regolamento di*
„ *Procedura Civile art.* 1014. *e seg.*

CAPITOLO X.

Dei privilegi della Dote.

I privilegi della dote sono enumerati dal *Bald. Novell. in suo tractat. de dote*, che divide in dodici; e sono i seguenti.

Il primo, e principal privilegio è quello, che la semplice promessa della dote produce un'azione: *Text. in L. penultim. Cod. de dot. promiss.* sebbene secondo le regole di ragione da un nudo, e semplice patto non nasce azione.

Un altro privilegio della dote si è, che la promessa vale ancora non espressa la causa della dote: *Leg. Quod dotis* 24. *ff. de jur. dot.* Quindi si deve sapere, che secondo il gius comune la promessa, o confessione del debito non vale, non espressa la causa di esso: *Leg.* 25. *circa ff. de doli exceptione*: e per questo non ha luogo nella dote, nella quale vi sia ancora la semplice promessa vaga, ed incerta, o conferita nell' arbitrio di un terzo, o del promittente, e senza espressione di causa: *Leg.* 2. *Cod. de jur. dot. ibiq. Gloss. De Luc. de dot. disc.* 151. *n.* 8. *Florentina Promissionis per epistolam diei* 8. *Octob.* 1699. *in Thesaur. Ombros. dec.* 42. *tom.* 3. massimamente se si faccia dalle persone, che sono tenute a dotare *de jure*, o in sussidio, o per metà, come sono il padre, la madre, i fratelli: *Mantic. de tacit. lib.* 12 *tit.* 12. *n.* 15. *vers. Secundo extenditur, et in fratre Bottiglier. de success. theorem.* 29. *n.* 10. *n.* 10., molto più, se precederà il trattato di matrimonio, mentre allora la promessa senza causa vale per la soggetta materia, ancorchè si tratti di persone estranee: *Vid. Mantic. loc. cit. n.* 15.

Finalmente altro privilegio della dote è la tacita ipoteca

tanto a favore del marito per esigere la dote tanto dalla moglie, che da qualunque altro promissore, quanto a favore della moglie, che vuole repeter la dote sciolto il matrimonio, come si rileva dal *Text. in Leg. unic.* §. *Ut plenius Cod. de rei uxor. action.* §. *Fuerat instit. action.* tuttavia vi è la differenza, che l'ipoteca compete alla donna colla prelazione; al marito poi senza di essa, e la ragione della differenza la porta il *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 7. *Gloss.* 2. *n.* 2. ove dice, che il marito può cautelarsi col ricevere dei mallevadori dal promittente, non però la moglie dal marito,

Questa ipoteca si dice tacita, perchè procede dalla disposizione della Legge senza alcun patto.

Si dubita poi, se la moglie stipulando un' ipoteca espressa sembri, che renunzi alla tacita per la regola, che la previdenza dell'uomo fa cessare quella della Legge: *Leg. Maritum Cod. de Procurator.* Ma è deciso, che o la moglie si provede di un' ipoteca espressa generale, o speciale; se di una generale rimane inutile la generale tacita; e perciò cessa eccettuato il caso, in cui per caso fosse più utile l'ipoteca tacita, che l'espressa; mentre allora non sembra, che abbia renunziato alla medesima, mentre non si deve volgere in danno nostro ciò, che è stato introdotto per vantaggio: *L. Nulla* 24. *ff. de legib.* I casi poi, nei quali sarebbe più utile l'ipoteca generale tacita gli enumera *Fontanell. loc. citat. n.* 15. *Negusant. de pignorib.* 4. *membr.* 2. *part. n.* 84. Se poi la donna si cautelò coll'ipoteca speciale, non cessa la tacita generale: *L.* 2. *Cod. de pignor.*

Si suol ricercare, se la tacita ipoteca per le doti comprenda tanto le cose mobili, che immobili del marito; e si decide affermativamente: talchè non si possa agire coll' ipoteca contro le cose mobili, se non quando sono presso il marito; diversamente quando è fatta l'alienazione secondo ciò, che nota la *Gloss. in Leg. Cum tabernam* 33., e si osserva ancora in pratica, che l'ipoteca delle cose mobili duri soltanto, finchè sono in dominio del debitore, come tra gl'altri insegna *Ansald. de commerc. disc.* 83. *n.* 87. *et seg.*

Incidentalmente quì si ricerca, se l'ipoteca competente

per la dote competa ancora alla donna per gl'alimenti dimodo, che la donna possa agire contro i terzi possessori per conseguirgli. Non ostante il sentimento di alcuni riportati dal *Negusant. de pignorib. in 4. membr. 2. part. num. 46.* quello più ricevuto si è, che per gl'alimenti non compete l'ipoteca in questo caso, perchè l'ipoteca legale non ha luogo, se non che nei casi espressi dalla Legge: *Gloss. in Leg. final. in fin. ff. de privil. creditor, vidend. Martimedic. dec. 75. n. 5. et seq.*

È opportuno ancora il ricercare, se la donna nell'anno del lutto possa pretendere gl'alimenti dagl'eredi del marito defunto: *Vid. Surd. de alim. tit. 2. qu. 44. per tot.* Ma in pratica si suol distinguer così: o si tratta di donna dotata, o indotata. Nel primo caso è certo, che gl'eredi del defunto sono tenuti ad alimentarla, perchè la vedova si considera ancora maritata, come ancora perchè il peso di alimentare procede dalla dote. È vero però, che in questo tempo gl'eredi lucrano i frutti della dote, i quali se non siano sufficienti per gl'alimenti, sono tenuti a supplire del proprio; e se avanzano, cedono a loro favore; nè osta, che gl'eredi finito l'anno siano tenuti a rendere la dote coi frutti, procedendo ciò nella dote consistente in cose mobili: mentre gl'immobili subito si devono rendere; e ciò procede se non siano stati somministrati gl'alimenti: che se gl'eredi scelgono di render subito la dote anche delle cose mobili, non sono tenuti a prestar gl'alimenti.

Se poi si tratta di donna indotata l'opinione più ricevuta è, che la moglie deve essere alimentata nell'anno del lutto, onde non sia costretta a mendicare con disonore del marito; nè osta, che la moglie povera succeda nella quarta parte dei beni del defunto marito ricco, come nell'*Auth. praeterea Cod. und. vir et uxor.* Tuttavia si limita tal regola, se la donna abbia il padre ricco, o se abbia da vivere altronde, mentre l'obligazione degl'eredi proviene dall'equità: l'obligazione legale poi degl'alimenti cessa qualunque volta l'alimentando può vivere della sua industria: *Text. in Leg. Si quis a liberis §. 5. deinde, et §. Alimenta ff. de liber. agnosc.*

CAPITOLO XI.

Del patto dotale a norma dello Statuto Fiorentino Rub. 58. lib. 2.

Il patto dotale apposto nell' apoche matrimoniali secondo il nostro Statuto Fiorentino, e secondo lo stile della nostra Curia opera, che la moglie possa di propria autorità prendere il possesso de' beni del marito seguita la di lui morte, e fa suoi i frutti senza pericolo del suo credito dotale mediante l' imputazione di tali frutti nella sorte.

All' effetto, che l' erede della moglie possa godere del benefizio della *L. in reb. Cod. de jur. dot.* è necessario, che l'istessa moglie in qualche modo abbia dichiarata la sua volontà di godere del predetto benefizio: *Florent. praetensae Inmissionis* 18. *Augusti* 1742. *cor. Paperini.*

Se i frutti percetti siano minori del quattro per cento, il tenutario non può chiedere il supplemento, perchè secondo lo Statuto si concedono sopra i beni dati in tenuta tassativamente: *Rot. nostr. lib. mot. diei 3. Decemb.* 1548. *lib.* 11. *a* 239. *Adden. ad dec. cons.* 182. *Castrens. cons.* 338. *lib.* 1. *Gerispin. ad rub.* 58. *Stat. Flor. lib.* 2. *vers. Vide autem Scurt. ibid. si fructus percepti sint min. vers. Uxor, quae tenutam, Negusant. de pignor. et hypothec. membr.* 2. *part.* 19. *vers. Si tamen.*

La tenuta opera in forza dello Statuto, che il possessore lucri i frutti dei beni, dei quali ottenne la tenuta; se però questi cinque, o quattro per cento si devono in luogo di frutti dei beni, nei quali acquistò la tenuta, ne segue, che se i beni dati in tenuta sono del tutto infruttiferi, non si deve alcun frutto: *Florentin. Liquidationis Fructuum* 1735. *cor. Pellegrini* §. *Tenuta enim.*

Nella questione, se alla donna tenutaria oltre gl' alimenti dati dai figli si debbano i frutti della dote; sebbene vi siano cinque diverse opinioni della nostra Rota, rigettate le altre deve seguitarsi quella, che fa una distinzione, vale a dire, se il patrimonio dei figli è pingue, ed opulento la madre tenu-

taria può conseguire l' uno, e l'altro, cioè i frutti, e gl' alimenti, se abiterà coi figli: Trattandosi poi di patrimonio tenue i frutti ritratti dalla tenuta si devono compensare cogl'alimenti da quella percetti: *Vid. motiv. ex lib. motiv.* 128. *a* 527. *ad mat. in Leg. Si servus plurium* §. 1. *ff. de legat.* 1. *Florentin. Primogenituraе de Dragomannis* 9. *Septembris* 1730.

CAPITOLO XII.

Dell' assicurazione della Dote per la vergenza del marito all' inopia.

Quando il marito o per caso, o fortuitamente verge all' inopia ancora costante il matrimonio si concede alla donna nei beni del marito l' assicurazione, o restituzione della dote, che si può concedere tanto per la dote, che per gl' appendici all' effetto non solo di salvare la sorte, ma ancora di alimentare se medesima, i figli, e marito: *Leg. Si constante ff. solut. matrim. Leg. Ubi adhuc Cod. de jur. dot.*, *et* §. *Illud quoque auth. de aequalit. dot.* Si avverte ancora, che se il marito possieda dei beni sufficienti per la reintegrazione della dote, e per sostenere gl' oneri matrimoniali anche al netto dei debiti, la moglie si ammette all' assicurazione della dote, quando il marito incominci ad amministrar male le sue sostanze: *Escobar. de ratiocin. part.* 2. *comput.* 18. *n.* 10.

Questo diritto della moglie è personale, nè si estende ai figli, quando ancora si debba a quelli il lucro della dote dopo la morte del padre, o della madre respettivamente: quando però sopravvenisse il timore di dilapidazione, allora si dovrebbe provvedere al loro interesse ad arbitrio del Giudice.

Il giudizio d' assicurazione, o repetizione si può fare per mezzo d' azione, o dell' eccezione. Si fa coll' agire, quando direttamente s' istituisce il giudizio contro il marito; ed allora non è necessario, che siano citati i creditori, eseguendosi questo soltanto contro il marito: *Rot. dec.* 446. *num.* 11. *coram Cavaler.*

Quando poi si deduce per modo di eccezione contro i creditori del marito, allora non è necessario, che prima preceda la prova della vergenza dell'inopia (come si ricerca nel primo caso) *Gratian. decis.* 194. *n.* 2. *Costa de remed. subsid. remed.* 1. *n.* 2. *Caren. resol.* 20. *n.* 3. *et* 4. *Mangill. de subhast. qu.* 54. per la ragione, che se si dà alla moglie l'azione, molto più competer gli deve l'eccezione: di quì ne segue, che ammessa tal'opinione, come la più vera, e la più equa, come dall' *Afflict. dec.* 213. *n.* 2. la detta assicurazione si concede alla donna non solo per via d'eccezione, e retenzione contro i creditori del marito, ma ancora per mezzo d'azione contro il marito medesimo: *Text. in Leg. Si constant. ff. soluto matrim.* La domanda di assicurazione proposta per mezzo d'eccezione contro i creditori anteriori del marito, non si ammette per impedire l'esecuzione, e vendita dei beni del marito.

Ma all'effetto, che sia luogo all'assicurazione della dote deve costare della dote in quel modo, di cui parlasi nel concorso dei creditori, e come stabilisce *Magon. dec. Luc.* 55. *num.* 11.

Deve inoltre la moglie provare la vergenza del marito all'inopia, avvertendo, che quando si tratta soltanto tra i coniugi, basta una semipiena prova di tal vergenza: *Mangill. de subhastat. qu.* 54. *n.* 15. *Posth. resol.* 26. *n.* 42. *et seq.*

Ma se si tratta contro i creditori del marito, o terzi possessori, che hanno causa da esso, si ricerca la prova piena della vergenza: *Ciarl. controv.* 94. *n.* 10. *lib.* 1. *Magon. dec. Lucens.* 55. *n.* 4. *Rot. dec.* 23. *n.* 13. *et* 14. *part.* 9. *rec.* il che non deve intendersi giudaicamente, vale a dire, che la detta prova deva essere esattissima, essendo sufficiente il provare, che il marito principj a mancar di facoltà, e che poco bene amministri i propri beni senza, che diventi affatto insolvente: *Text. in §. Illud quoque auth. de aequalit. dot. Posth. resolut.* 26. *n.* 47. *et* 48., e quando si dica, che il marito si serva malamente dei propri beni *V. Merlin. de pignor. lib.* 3. *qu.* 73. *n.* 25. *Rot. dec.* 479. *n.* 10. *part.* 14. il che è certo, che si può provare per mezzo di testimoni, ancorchè quelli depon-

gano della publica fama, e della comune opinione, che il marito non abbia beni, che sia decotto, e che se i figli, o alcun' altro non l'avesse alimentata, morirebbe dalla fame: *Rot. dec.* 474. *n.* 4. *ad* 10. *part.* 14. *rec.*, e come si provi *V. Gaill. observat.* 83. *n.* 2. *lib.* 2. *Boss. de dot. cap.* 19. *n.* 17. *vers. Nihilominus.*

Quando è luogo all'assicurazione la donna, resta assicurata non solo per la dote, ma anche per il lucro dotale, e la donazione per le nozze: *Gaill. d. observat. Cancer. varian. resolut. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 38. *Rot. dec.* 292. *n.* 2. *part.* 2. *rec.* ed anche per i beni parafernali: *L. Ubi adhuc ff. de jur. dot. Gaill. dict. observ. n.* 3., e per le spese, e frutti. Tale assicurazione compete ancora contro il suocero, che ricevè la dote, se si provi la vergenza all'inopia: *Surd. de alim. qu.* 39. *n.* 12.

Quando è luogo all'assicurazione quella non si concede sopra tutti i beni, ma sopra qualche corpo proporzionato, e non eccedente: *Olea de cession. jur. et act. tit.* 3. *qu.* 7. *num.* 21 *Bersan. de vid. cap.* 2. *qu.* 13. *n.* 25. *et ad Text. in Leg. Si fundum per fideicomm. ff. de leg. pr.* Tuttavia l'assegna in questo caso non deve farsi per mezzo di subasta, o secondo l'offerta dei creditori: *Mangill. de subhast. qu.* 56. *Staiban. cons.* 73. *n.* 7. *Franc. dec.* 54. *n.* 7.

L'assicurazione della dote non è una vera restituzione colla traslazione del dominio: *Grat. discept.* 87. *n.* 16. *Costa remed. subsid.* 1. *n.* 3. *Urceol. cons. for. cap.* 24. *n.* 20. *ex rub.* 24. §. *Viro vero* „ ivi „ Quando il marito verge all'inopia, la moglie può molestare i beni del marito, e secondo la forma del diritto comune richiedere la quantità, e rata della sua dote, ed aumento, e difendersi contro tutti i creditori fatta prima la stima. „

„ Il semplice Decreto inibitoriale ottenuto senza contra-
„ dizione da una donna per assicurazione delle sue doti non
„ è sufficiente per sostenere il titolo di credito dirimpetto ai
„ creditori del marito senza, che ne sia provata la costituzio-
„ ne: *Giorn. Prat. Legal. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 41. *part.* 203.
„ La donna maritata non può ottenere l'assicurazione per

„ l'aumento dotale sopra i beni del marito, quando quest'
„ aumento dotale non ha le caratteristiche della dote: *Decis.*
„ *del Supr. Consig. del* 10. *Agosto* 1821. *Giorn. pred. Vol.* 7.
„ *dec.* 65. *part.* 279. La donna maritata vergendo il marito
„ all' inopia può domandare i frutti dotali anche contro i ter-
„ zi possessori dei beni del marito: *Giorn. Prat. Legal. vol.* 3.
„ *ann.* 1817. *dec.* 37. *part.* 217., e ciò resulta dall' ipoteca ta-
„ cita legale indotta dalla Legge per i di lei alimenti sulla
„ proporzione dei frutti dotali „ *ivi* „ *pag.* 219. *e vol.* 5. *dec.* 25.
„ *part.* 96. La vergenza del marito all' inopia può giustificar-
„ si anche per mezzo di testimoni: *Tesor. del For. Toscano*
„ *tom.* 1. *dec.* 21. *part.* 89. Quando la donna maritata ha ot-
„ tenuta l'amministrazione dei beni in forza del decreto d' assi-
„ curazione di dote, i frutti, che percipe, devono servire per
„ mantenimento di se, del marito, e della famiglia: *Tes. del*
„ *For. Toscan. tom.* 1. *dec.* 86. *part.* 354.

„ Quando alla donna è stato assegnato in dote un fondo,
„ non può essa impedire ai creditori del marito di perseguita-
„ re i di lui beni, quando non giustifichi, che il prezzo del
„ fondo dotale sia stato assicurato nei beni di esso: *d. Tesor.*
„ *tom.* 1. *dec.* 94. *part.* 375. Sebbene *l' art.* 281. *del Regola-*
„ *mento di Procedura Civile* prescriva nella materia delle pe-
„ rizie, che deva alla parte interessata esser notificata la de-
„ stinazione del giorno, in cui venga eseguita la perizia, non-
„ dimeno non ha luogo la disposizione di tal' articolo, quando
„ la perizia sia diretta a valutare il fondo, sopra il quale la
„ donna domanda l' assicurazione della dote. *Giorn. Prat. Le-*
„ *gal. vol.* 5. *dec.* 61. *part.* 284. Quando la donna maritata ha
„ ottenuta l' assicurazione della dote sopra gl' immobili del ma-
„ rito, questi passano sotto la di lei amministrazione: *Giorn.*
„ *Prat. Legal. vol.* 6. *ann.* 1820. *dec.* 3. *part.* 14. Quando l'as-
„ sicurazione si domanda sopra gl' immobili è necessaria la
„ stima giudiciale: *d. Giorn. vol.* 6. *dec.* 44. *part.* 171., e non
„ fa ostacolo, che la stima dei beni sia superiore al credito
„ dotale, mentre sopra di essi ottiene l' assicurazione, ma con
„ obligo di restituire ciò, che avanza „ ivi „

„ L'assicurazione della dote è un modo meno proprio del „ pagamento, e restituzione della dote medesima: *Tesor. del* „ *For. Toscan. tom.* 1. *dec.* 96. *part.* 319. La donna non ha „ diritto ai frutti dotali, quando ha ricevuti gl'alimenti dal „ patrimonio del marito „ ivi „ *part.* 380. Quando i figli do- „ mandano contro il padre gl' alimenti, e che sono tassati con „ decreto del Giudice, non può la madre opporre utilmente „ il decreto inibitoriale: *Giorn. Prat. Leg. vol.* 6. *ann.* 1820. „ *dec.* 83. *part.* 367. L'inibitoria non può comprendere i frut- „ ti di un negozio, che devono servire per gl'alimenti della „ famiglia: *d. Giorn. dec.* 83. *p.* 369. I figli non possono va- „ lersi dell' inibitoria concessa alla madre per impedire ai cre- „ ditori la vendita dei beni: *Diar. legal. ann.* 1824. *num.* 5. „ *p.* 17.

„ In quanto al modo di domandare, ed ottenere il decre- „ to di assicurazione di dote si osservi ciò che prescrive il Re- „ golamento di Procedura Civile „ *art.* 1002. *fino al* 1013.

CAPITOLO XIII.

Se, e quando, ed a chi debba restituirsi la Dote sciolto il matrimonio.

In quanto al tempo della restituzione la dote si deve restituir subito, se questa restituzione deve farsi in beni inestimati. Se poi consiste in quantità (tolta qualunque diversa convenzione) si concede una dilazione; la quale però cessa nel caso di restituzione penale, cioè mediante un colposo divorzio, o quando il marito faccia il legato della dote a favore della moglie.

In quanto alle persone, a cui si deve fare la restituzione, è chiaro, che si deve fare all'istessa donna, e morta quella ai suoi eredi.

La dote costituita nei beni immobili, come altrove abbiamo detto, si deve restituire subito, che è sciolto il matrimonio: *Leg.* 1. §. *Cum autem in exactione: Carloval. de ju-*

dic. lib. 1. *tit.* 3. *disput.* 8. *n.* 28. *Surd. dec.* 212. *n.* 14. se consiste la dote in beni mobili si deve restituire dopo l'anno: *ead. Leg.* 1. §. *Cum autem Cod. de rei uxor. action. Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 31. *n.* 41., ma se la dote è stata costituita in beni immobili stimati con quella stima, che forma vendita, si deve restituire dopo l'anno, come la dote consistente in beni mobili: *Leg. Si aestimatis* 51. *ff. solut. matrim. Antonell. de tempor. legal. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 12.

I beni mobili, che sono consunti coll'uso, come le vesti, e simili si devono rendere alla vedova colla stima: *L. Æxtimatae res* 52. *ff. solut. matrim. Leg. Plerumque in princ. ff. de jur. dot. Antonell. de tempor. legal. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 12.

La restituzione della dote si deve fare alla donna, che ha il marito bandito, o condannato alle miniere, o alla galera a vita, o esiliato dalla Città, o se è assente da lungo tempo, e che non sia per ritornare in breve tempo, e similmente in caso di separazione personale per colpa del marito: *Leg. Si marito* 32. *ff. solut. matrim. Constant. ad Stat. Urb. adnot.* 31. *tom.* 2. *Olea de cess. jur. tit.* 3. *qu.* 7. *num.* 24. la dote lasciata in legato si deve restituire dopo sciolto il matrimonio: *Pascal. de patr. potest. part.* 2. *cap.* 7. *num.* 25. *Castill. controv. lib.* 4. *cap.* 49. *num.* 9.

Il marito nel restituir la dote non è tenuto, se non in quanto siano bastanti le sue facoltà, e dedotto prima il proprio mantenimento; il che si dice benefizio della competenza, quale passa negl'eredi, ma non negl'estranei: *L. Marit. ff. solut. matrim. L. unic.* §. *Cum autem Cod. de rei uxor. action. L. Etiam* 19. *ff. solut. matrim. Gloss. in Leg. Nec maritus* 8. *ff. solut. matrim.*

La moglie per la sua dote nel caso di subasta dei beni fatta dai creditori, può eleggere un corpo a suo piacimento per la restituzione della medesima: *Urceol. consult. cap.* 52. *n.* 17. *Giurb. dec.* 16. *n.* 16. *et* 17. *Posth. resol.* 17. *num.* 89. *Thor. not. dec.* 68. *n.* 22.

„ Questa disposizione è coerente a ciò, che prescrive „ *l'art.* 1010. *del Regol. di Proced. Civile.* „

Nella questione se, e quando il suocero sia tenuto a restituire alla nuora la dote, si deve stabilire per regola, che il padre è obligato a restituire la dote al figlio di consenso del medesimo, perchè si presume, che in seguito sia pervenuta nelle mani del padre: *Text. in L. Si cum dotem §. Transgrediamur ff. solut. matrim. Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 19. *Merlin. de pignor. lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 49. *n.* 2., e perciò compete alla vedova l'ipoteca con prelazione nei beni del medesimo: *Gloss. in Leg. Assiduis Cod. qui pot. in pign. hab.*

Tuttavia insorge una difficoltà, se si ricerchi il comando, o la volontà espressa del padre nell'atto del pagamento della dote fatto al figlio, o sia sufficiente la tacita per obbligarlo; ma abbracciando il sentimento più sicuro è necessario il consenso espresso, come dall'*Hodiern. ad Surd. dec.* 47. *n.* 1. *Osasc. dec.* 44. *n.* 15.

L'altro caso si considera nel padre, che acconsentì semplicemente, che il figlio s'unisse in matrimonio, ma non acconsentì all'esazione della dote da farsi dal figlio; ed in questa questione l'opinione comune si è, che il padre non è tenuto a favore della nuora: *Leg. Si filiorum ff. solut. matrim. Paul. de Castr. in d. Leg. Si cum dotem §. Transgrediamur num.* 1. *Merlin. de pignor. lib.* 5. *qu.* 49. *num.* 44. *Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 19. *n.* 25. *Mastrill. dec.* 46. *n.* 13., e benchè molti siano di contrario sentimento, come il *Surd. dec.* 62. *n.* 14. *Antonell. de tempor. legal. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 64. 65. 66. *Corn. cons.* 256. *num.* 37. *Merlin. de pignor. lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 49. i quali possono vedersi, si deve piuttosto dire nel caso esposto dai Dottori, che il padre sarà tenuto in quella circostanza, in quanto che abbia presso di se il peculio del figlio, ma non in maggior quantità di quella del peculio: *Leg. Si filio famil.* 14. *ibiq. Gloss. ff. solut. matrim.*

Si esamina di più l'altro caso del padre, e figlio, che ricevono insieme la dote, e che si obligano per la restituzione; nel qual caso sembra deciso, che ciascuno sia tenuto

per la sua rata: *Leg. Reos §. Cum in tabulis ff. de duob. reis Costa de pact. nupt. qu.* 21. *n.* 1. *Campeg. de dot. qu.* 169. *n.* 72. Tuttavia questa conclusione non manca di contradittori, ma la conciliano così: che si deve presumere, che la dote sia pervenuta tutta in mano del padre, quando egli solo faccia gl'affari domestici, ed in quel caso non ostante, che il figlio solo sia intervenuto alla recezione della dote, può la nuora promuovere l'azione solidalmente contro il suocero: *Costa loc. cit. Campeg. parit. loc. cit.*, ma se mediante gl'incomodi di salute del padre, o per altra causa, il figlio si disimpegni degl'affari domestici, si presume, che abbia ricevuta tutta la dote, e per conseguenza è obligato solidalmente verso la moglie: *Antonell. de temp. legal. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 70. *Osasc. dec.* 44. 1. 2. *Il Costa loc. cit.* dice, che il figlio nel caso, in cui costi, che la dote sia pervenuta nel padre, può opporre alla moglie, che vuol repeterla, prima che siano escussi i beni del padre.

L'altro caso parimente è, quando il padre non presta il consenso per il matrimonio, ma che il figlio esiga, o riceva la dote; in questo caso non vi è dubbio, che sia obligato il medesimo, e i di lui beni alla restituzione della dote: *Antonell. de tempor. legal. Merlin. de pignor. loc. cit.* Si deve ancora osservare, che il padre è libero dalla restituzione della dote, quando fu pagata al figlio senza suo comando, o consenso, ma che sia stata erogata in utilità di esso: *Leg. Si cum dotem*: *Anton. loc. cit.* L'istesso procede, se la dote sia stata pagata al suocero anche presente il figlio, perchè allora contro il suocero nasce l'obligazione: *d. Leg. e i sopracitati, ai quali si può aggiungere Surd. dec.* 47. *n.* 13.

Possono vedersi ancora *Thesaur. qu. for. lib.* 3. *qu.* 68. *n.* 1. *Castrens. ad dict. Leg. Si cum dotem*, *Merend. controv. jur. lib.* 23. *p.* 41. *n.* 10. *Merlin. Antonell. Molines dec.* 19. *n.* 56. *lib.* 1. *et alibi*: *Bartol. in d. Leg.*

CAPITOLO XIV.

Se la Moglie possa alienare, o obligare la sua Dote.

Sebbene la moglie si dica padrona della dote, e tale si consideri a molti effetti di ragione, tuttavia non può distrarre regolarmente la sua dote, nè alienarla, eccettuato però il caso di urgente necessità; ed in questo caso col consenso del marito può obligare, o anche distrarre soltanto la metà di essa: *Thesaur. dec.* 223. *n.* 13. *Castill. dec.* 234. *n.* 10. *Florentina Donationis de Capponibus* 10. *Maii* 1737. *cor. Dom. Cancellario Fabbrini*, *Palma dec.* 439. *Bonfin. in tract. de fideicomm. disp.* 23., *Florentina Nullitatis Obligationis diei* 17. *Septembris* . . . . *cor. Bonfinio*: *Florentina Obligationis* 9. *Septembris* 1746. *cor. Bizzarrini.*

I casi, in cui l'alienazione, o distrazione è permessa, sono varj, e principalmente se si tratti di scarcerare il marito, o riscattarlo dalla schiavitù; ma deve osservarsi, che se la moglie si obliga per un altro, deve renunziare al privilegio del Senatus Consulto Vellejano: *Auth. Si qua mulier Cod. ad Vellejan. atque Leg. Juliae de fundo dotali*; le quali obligazioni, e renunzie si devono fare previe le solennità, cioè il decreto del Giudice detto *mondualdo*; avanti il quale la donna deve esser cerziorata dell'importanza dell'atto, e dei pregiudizj, che dall'obligazione, o distrazione ne possono derivare; come può vedersi, quando abbiamo trattato del mondualdo.

Per quello riguarda il Giudice, che deve cerziorare, è necessario, che diligentemente esamini, se la causa dell'obligazione sia giusta, ed ancora utile alla donna: ma se accada, che la donna si oblighi più volte anche colle dovute solennità oltre la metà delle sue doti, tali obligazioni saranno del tutto nulle, ed invalide.

NOTE.

L'obligazione della donna viene a mancare nonostante

il decreto del Giudice, e il giuramento relativamente alle sue doti, se la causa si scopra falsa, e non riguardi in verun modo il di lei vantaggio: *Martimedic. dec.* 333. *per tot. Rot. dec.* 171. *n.* 7. *e per tot. part.* 11. *rec.* Talmentechè se più furono le cause copulativamente enunciate, scoperta la falsità di una viene a mancare l'obligazione per ragione dell'individuità, benchè forse diversamente potesse dirsi, se le cause fossero dedotte alternativamente: *Rot. dec.* 109. *part.* 12. *et dec.* 220. *per tot. part.* 14. *et dec.* 31. ove si dice, che può esser nulla in tutto, massimamente, se non vi è speranza di rilevazione: *Rot. dec.* 462. *et* 774. *part.* 4. *rec.* E se la donna obligandosi per il marito l'obligazione sia nulla in tutto, o in quanto all'eccesso soltanto per la nullità opinò *Tondut. de praevent. part.* 3. *dec.* 10. *per tot.*, e che possa sostenersi per la metà della sua dote, quando la donna contrasse diverse obligazioni annullate le posteriori *V. Fontanell. de pact. nupt. claus.* 7. *Gloss.* 2. *part.* 6. *num.* 21. *Vid. Urceol. cons. for. cap.* 24. *n.* 43. *et cap.* 28. *n.* 23.

La donna obligandosi senza le solennità statutarie non s'obliga nè civilmente, nè naturalmente, dimodochè se a detta obligazione accedè il mallevadore, non resta obligato: *Maur. de fidejussor. part.* 2. *sect.* 8. *cap.* 56. *Caball. cons.* 130. *per tot. lib.* 1.

La madre tutrice dei proprj figli, che avanti il rendimento di conti è passata alle seconde nozze in pena per il rendimento di conti essa assoggetta all'ipoteca i proprj beni, e quelli del marito; ma se non avrà espressamente, o non legittimamente accettata la tutela, ma avrà soltanto amministrato di fatto, questa pena non ha luogo almeno in quanto al marito: *Sabell. in summ.* §. *Mater a n.* 1. *usq. ad* 15. *Gob. cons.* 74. *per tot. dec.* 499. *n.* 12. *et seq. part.* 9. *tom.* 2. *recent.*

La lesione, che può accadere alla donna oltre la metà della dote, si deve attendere dal tempo, in cui si deve far la restituzione, nè si deve riguardare il tempo dell'obligazioni da essa fatte: *Posth. resol.* 896. *n.* 8. *Cancer. var. resol.*

part. 3. *n.* 120. *Fontanell. de pact. nupt. claus. Gloss.* 8. *n.* 17. *et* 18. *Urceol. cons. cap.* 14. *n.* 4.

La donna per una causa propria può obligarsi, ancorchè non gli rimanga la metà, o alcun'altra parte di dote: *Cyriac. controv.* 129. *n.* 35. *Mans. cons. for.* 320. *n.* 23. *Tondut. resol. civil. cap.* 45. *n.* 8. *tom.* 1.

La donna, che contrae publicamente è privata del benefizio del Senatus Consulto Vellejano: *Liburnen. Nullitatis, seu peculii filii fam. diei* 22. *Junii* 1766.

La donna maggiore si obliga validamente per una causa necessaria, e volontaria in materia di dote da costituirsi, purchè l'obligazione si contragga avanti il matrimonio, per il quale si deve costituir la dote: *Andreol. contr.* 112. *n.* 3. *et seq. Rot. dec.* 177. *n.* 11. *part.* 1. *dec.* 168. *num.* 7. *part.* 7. *et dec.* 190. *n.* 3. *part.* 8. *rec.*

L'obligazione della donna oltre la metà della dote si sostiene, quando l'effetto dell'obligazione è stato portato dopo la morte: *Conti dec. Sen.* 36. *n.* 29.

„ La Legge del 15. Novembre 1814. che relativamente „ all'obligazione delle donne è stata trascritta nella sua to- „ talità nel *tom.* 3. *pag.* 175. è quella, che determina i casi, „ ed il modo, con cui la donna può obligare, o alienare „ la dote. „

CAPITOLO XV.

Della disposizione dell' Auth. Res quae Cod. commun. de legatis.

Quando all'onestà delle fanciulle non è stato provveduto con un sussidio dotale o dai beni di esse, o da quelli obligati a dotarle, si deve ricorrere allo scorporo del fidecommisso contro il possessor del medesimo all'effetto, che sia costretto a costituir la dote. E sebbene per lettera della Legge sia stato provveduto a favore delle figlie di primo grado, o dell'altre descendenti, che ottengano il primo posto, e grado,

secondo il sentimento comune dei Dottori quest'azione compete a qualunque descendente del lato paterno, o materno osservato l'ordine già prescritto, quando fu trattato dell'onere di dotare: tuttavia si deve avvertire secondo il diritto civile, che la regola predetta ha luogo nel fidecommisso soltanto ascendentale, ma non nel trasversale, o in quello, che fu costituito per mezzo di un estraneo.

„ Relativamente a tal materia si osservino le Leggi Toscane abolitive dei fidecommissi del dì 22. *Giugno* 1747, „ e 23. *Febbrajo* 1789.

„ Fu avanti i Tribunali con diverso esito fatta la questione, se le femmine avessero in ordine alla citata Legge „ del 23. Febbrajo 1789. suddetto per la costituzione della „ loro dote l'istesso privilegio delle spese funerarie: Il Supremo Consiglio di Giustizia fin sotto dì 16. Settembre 1819. dichiarò non competersi alle femmine Sarri tal „ privilegio, giacchè non vi erano nella Casa esistiti mai fidecommissi, e non poteva altresì darsi mai tal privilegio, „ se non che sui beni liberi in mancanza di beni fidecommissi: E d'altronde non era allegabile tal privilegio in „ quanto che erano state col Motuproprio del 15. Novembre 1814. tenute ferme le Leggi Francesi abolitive dei fidecommissi *V. Giorn. Pratic. Legal. Vol. V. ann.* 1819. „ *dec.* 86. *pag.* 434.

„ Sembra inutile attesa l'abolizione dei fidecommissi il „ riportare ciò, che nella detta materia vien dichiarato nell'Istituzioni, delle quali si fa la traduzione.

CAPITOLO XVI.

Se, e quando sia luogo alla ridotazione.

Non è nuovo in diritto, che la figlia dotata dal padre; che perdè la dote ricevuta per caso, o per infortunio, cosicchè non abbia potuto provvedere a se stessa, che col consumare la dote, o per imbecillità d'animo, escluso il

dolo, o la colpa lata, possa costringere il padre, o i di lui eredi a dotarla nuovamente. Il Testo è espresso nella *Leg. Etiam* 19. §. 1. *ff. solut. matrim. ibiq. Doctores*, *Faber. in Cod. lib.* 5. *tit.* 6. *de dot. promiss. promiss.* 13. *Cancer. variar. resol. part.* 1. *cap.* 3. *num.* 30. *Menoch. de arbitrar. cas.* 182. *n.* 57. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 3. *Gloss.* 1. *part.* 1. *n.* 69. *Surd. de aliment. tit.* 7. *qu.* 5. *n.* 5. *et seq. Mangill. de evict. qu.* 74. *n.* 5, *Alvarez Valasc. de privileg. pauper. et miserabil. personar. part.* 1. *qu.* 16. *n.* 5. *et seq.*

L'istesso procede relativamente al fratello, il quale nel caso di dote perduta nel modo, che sopra, per parità di ragione è tenuto a costituire nuovamente la dote alla sorella: *Vid. Gratian. diso. for.* 466. *n.* 9. *et* 689. *n.* 20. *Mangill. de evict, dict. qu.* 74. *n.* 11. diversamente poi si procede, quando con dolo, e propria colpa della figlia siasi perduta la dote, mentre in tal caso nè il padre, nè il fratello potrebbero esser costretti a dotarla nuovamente: *d. Auth. quod locum Surd. de aliment. tit.* 7. *qu.* 5. *n.* 5. *Mangil. de evict. qu.* 74. *n.* 5. In quanto all'estraneo, se la dote è stata costituita da questo, che non è tenuto per disposizione della Legge a dotare, non può esser costretto a dotar nuovamente, e neppure quello, che per patto si era obligato di dotare, mentre col primo atto restò perenta l'obligazione: *Gratian. discept. forens.* 56. *n.* 18.

La sopra detta conclusione relativamente al reiterato pagamento della dote ha luogo nell'avo, e proavo, e ancora nel suocero, il quale restituì la dote alla nuora dopo la morte del figlio, e tanto nel caso, in cui fosse deperita tutta, o in parte: *Boss. de dot. cap.* 4. §. 16. *n.* 215. *Boer. dec.* 137. *n.* 2.

Il Bossio tuttavia limita tal regola, quando la condizione del padre fosse divenuta deteriore, mentre non sarebbe tenuto allora a dotare nuovamente, se non in quanto lo permettessero le di lui sostanze, come nell'*Auth. sed quamvis Cod. de rei uxor. actione*; ed è da notarsi, che quell'obligazione ha luogo non solamente una volta, ma ogni volta, che accada tanto sciolto il primo, che il secondo matrimonio: *Boss. dict. tract. de dot. cap.* 4. §. 16. *n.* 212., e ciò procede non solo nella

figlia legittima, e naturale esistente nella patria potestà, ma anche nell'emancipata, e anzi nella spuria, e naturale: *Bots. de dot. cap.* 4. *n.* 216. *e* 217.

Tuttavia in questa materia è certo, che all'effetto di liberarsi da una reiterata costituzione di dote si ricerca il dolo, e la colpa lata nella donna: *Valasc. loc. citat. part.* 1. *qu.* 16. *n.* 6. *et* 7., nè è da dubitarsi, che la donna stessa debba provare, che la perdita della dote sia accaduta senza il di lei fatto, o colpa lata; *Peregrin. de fideicom. art.* 42. *n.* 88. *Merlin. de legitim. lib.* 2. *tit.* 2. *qu.* 30. *n.* 8. *Gratian. disc. for.* 466. *n.* 2. ma se non prova alcuna causa legittima della perdita della dote si presume, che essa sia in colpa, talchè non è ammissibile l'azione della ridotazione: *Menoch. de arbitr. cons.* 182. *n.* 48. *Merlin. de legitim. lib.* 2. *tit.* 2. *qu.* 30. *n.* 14.

Tra i casi, che possono ascriversi a colpa della donna, s'enumerano 1.° se non abbia esatta la dote dal marito, o di lui eredi in quel tempo, in cui potè: *Munoz de ratioc. cap.* 18. *n.* 4.; 2.° parimente se ella abbia quella rimessa, o dotata quella, che non era tenuta a dotare: *Giurb. dec.* 5. *n.* 39. *et* 40.; 3.° se spontaneamente abbia assoggettata la dote ad un'ipoteca altrui: *Alexand. in auth. quoad locum Cod. de collation. Surd. de aliment. tit.* 4. *qu.* 5. *n.* 15. *Merlin. de legit. lib.* 2. *qu* 30. *n.* 8. *et* 9. Dato però, che la donna insistesse per la ridotazione è certo, che dovrebbe prima escutere gl'eredi, e i beni del marito: *Costa de remed. subsidiar. remed.* 37. *num.* 1. *Altograd. cons.* 95. *n.* 15. *lib.* 1., e ciò si deve intendere, se i beni del marito da escutersi non fossero intricati di litigj non facili a superarsi: *Scacc. de commerc. et camb.* §. 2. *Gloss.* 5. *n.* 264. *et* 268. *Mangill. de evict. qu.* 78. *num.* 15. *Rot. Rom. dec.* 666. *n.* 9. *et seq. part.* 4. *tom.* 3. *rec.*

CAPITOLO XVII.

Dei Beni parafernali.

Accade alcune volte, che le femmine da maritarsi consegnano allo sposo una quantità di beni a titoto di dote; e si riservano gl'altri beni, che hanno, che dai Dottori si chiamano parafernali, come sono quelli, che la moglie costante il matrimonio acquista mediante una successione, o qualunque altro titolo.

Alcuni però questionano, se si debbano dire piuttosto parafernali, che estradotali quei beni, che acquista la moglie costante il matrimonio: *Menoch. de praesumpt. lib.* 3. *praesumpt.* 8. *n.* 3. *et seq.* Rigettata tuttavia la detta distinzione è comune opinione, che non vi è alcuna differenza tra i detti beni, ma tutti quelli, che non sono dotali, promiscuamente si chiamano parafernali, ed estradotali: *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 6. *Gloss.* 2. *part.* 7. *n.* 6. *Castill. controv. lib.* 4. *cap.* 40. *et* 62. *Thesaur. dec.* 187. *n.* 2.

È di natura dei predetti beni. che rimanga presso la moglie il pieno, ed assoluto dominio; dei quali tuttavia è permessa l'amministrazione al marito, come nella *Leg. Si ego ff. de jur. dot. Castill. loc. cit.* Quindi ne segue la regola generale, che essendosi dal marito percetti i frutti dei beni parafernali, sciolto il matrimonio se ne deve render conto alla vedova, e restituirgli: *Castrens. in Leg. fin. Cod. de pact. convent. Honded. cons.* 91. *n.* 98. *lib.* 1. *Thes. dec.* 187. *in fin.*

La risoluzione tuttavia di tal questione dipende piuttosto dalle circostanze di fatto, e della volontà, che da una regola di diritto. Per la qual cosa si deve distinguere tra i frutti estanti dei beni parafernali, e quelli, che già furono consumati, mentre in quanto agl'estanti è certo, che si devono restituire alla vedova: *Leg. Si stipulata* 35. §. *Sed si uxor de donat. int. vir et uxor. Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 2. *Gloss.* 2. *part.* 7. *n.* 18. tralasciata qualunque distinzione, se siano naturali, o industriali, perchè indistintamente tutti i

frutti estanti percetti anche di volontà della moglie si devono restituire per la ragione, che si dicono una sequela del dominio: *Afflict. dec.* 44. *n.* 5. *Guid. Pap. dec.* 468. *n.* 1.

I frutti poi estanti si considerano in varj modi, cioè quelli, che pendenti al tempo della morte del marito sono stati percetti dagl'eredi: *Fontanell. de pact. nupt. claus.* 5. *Gloss.* 2. *part.* 7. Si dice, che esistano ancora i frutti, quando il marito col loro valore ha acquistato qualche predio: *d. Fontanell. claus.* 6. *Gloss.* 2. *part.* 7. *n.* 28., o in altro modo convertì quelli in proprio vantaggio: *De Luc. de dot. disc* 186. *n.* 23. Spetta però alla vedova di provare, che esistano: *Vid. Fontanell. loc. cit. n.* 24. *usq. ad* 27.

Nella questione, se gl'eredi del marito siano tenuti a restituire i frutti consunti si deve osservare, se la donna si è maritata senza dote, perchè in tal caso si presume, che il marito abbia percetti i detti frutti in ricompensa degl'oneri matrimoniali, e perciò gl'eredi non sono tenuti alla restituzione: *Honded. cons.* 91. *n.* 71. *Fontanell. loc. cit. num.* 11. *Cyriac. controv.* 31. *n.* 8.

Ma se si tratta della moglie, che abbia consegnata al marito la dote, allora si deve esaminare la volontà di essa; mentre se contro la di lei volontà il marito percipè, e consumò i frutti, sciolto il matrimonio tutti, e di qualunque sorte si devono restituire alla vedova: *Leg. De his Cod. de donat. int. vir. et uxor. Fontanell. loc. cit. n.* 18. *De Luc. dec.* 168. *n.* 39., che se colla permissione della moglie gli abbia consumati, non può lucrargli tutti, se non che gl'industriali: *Fontanell. loc. citat. Cyriac. controv. forens.* 21. *n.* 2.

Ciò, che sia degl'articoli riguardanti tal materia si possono vedere i citati autori: è da sapersi però, che veruna questione può proporsi, quando lo Statuto disponga, che i frutti dei medesimi beni devono lucrarsi dal marito. Esisteva in quanto a noi lo Statuto Fiorentino *rubr.* 65. *lib.* 2. il quale dispone, che il marito non sia tenuto a render conto dei frutti dei beni estradotali consumati colla di lui moglie, e che non può impedirli, che quelli percipa in futuro sia col con-

senso, o contro voglia del marito: magistralmente lo dice *Gerispin. cons.* 24. *per tot.* ove ancora si stabilisce, che la detta proposizione si debba estendere all'usufrutto dei beni acquistati dalla moglie costante matrimonio.

Stabiliscono ancora indistintamente gl'infrascritti autori, che i frutti delle cose parafernali, o estradotali diventano del marito, il quale come un *negotiorum* gestore di quelli non rende conto, dovendosi tra di essi supporre una donazione, purchè però costi della volontà espressa, o tacita della moglie; altrimenti si fissa diversamente *Alexand. cons.* 63. *lib.* 2. *Martimed. exam.* 29. *num.* 6. *Surd. dec.* 192. *Thuse. litt. M concl.* 97. *per tot. dec.* 381. specialmente se siano stati consunti in usi promiscui ec. Tuttavia questi beni parafernali o estradotali non hanno il privilegio della dote: *Gloss. in L. Si ego §. Dotis ff. de jur. dot. Alexand. cons.* 36. *lib.* 6. ma la moglie ha l'ipoteca tacita sopra i beni del marito, se egli amministrò: *L. ultim. Cod. de pact. convent. Negusant. de pignor. part.* 2. *membr.* 4. *n.* 63. però non viene ammessa al privilegio dell'anteriorità: *Covarruv. resol. lib.* 1. *cap.* 7. *n.* 1. *Pacific. de Salv. interdict. inspect.* 3. *cap.* 4. *n.* 501. *Gratian. discept.* 671. *n.* 6. L'amministrazione concessa dalla moglie si considera fatta come ad un Procuratore, e può revocarsi a piacimento: *Leg. Hac Leg. et Leg. fin. Cod. de pact. convent. Bich. dec.* 158. *n.* 8.

La moglie ha ancora la tacita ipoteca nei beni del marito per l'aumento della dote costituito dal medesimo, il quale aumento si dice – *antefactum* – *Bersan. de viduis cap.* 2. *qu.* 16. *n.* 31. *et qu.* 33. *n.* 29. *et* 30. non però con privilegio.

Nel caso, in cui l'aumento si faccia dall'istessa moglie, o da altro ha il benefizio della tacita ipoteca: *Bersan. loc. cit.*

I beni parafernali si devono restituire alla vedova subito dopo sciolto il matrimonio: *Bersan. cap.* 2. *qu.* 35. *n.* 30.

I beni parafernali consistenti in cose di piccolo oggetto, e vesti ec. si considerano parte di dote: *Bersan. qu.* 35. *n.* 37.

CAPITOLO XVIII.

Delle Persone obligate a dotare.

Si misurano quasi col medesimo diritto la dotazione, e gl' alimenti: da ciò ne è nato il volgar proverbio presso i Dottori, che – quello, il quale è obligato ad alimentare, è ancora obligato a dotare. –

Il primo, che è obligato a dotare è il padre: *Leg. Qui liberos ff. de ritu nuptiar. L. ultim. Cod. de dotis promiss.*, ed è obligato a dotar la figlia benchè ricca, e provvista in altro modo: *L. ultim. Cod. eod.* ma ancora maritata, e dotata: *Leg. Pro oneribus Cod. de jur. dot. Alexand. cons.* 7. *n.* 21. *lib.* 2. *et cons.* 88. *lib.* 6. *Boss. de dot. cap.* 11. sia essa, o non sia nella di lui potestà: *d. Leg. fin. Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 1. *part.* 1.; il che si amplia ancorchè il padre stesso sia sotto la patria potestà: in questo caso il sentimento più comune si è, che l'obligazione dell' avo sia sussidiaria: *Rot. dec.* 146. *n.* 11. *et seq. part.* 6. *et dec. la* 3. *n.* 12. *part.* 10. *rec.* Inoltre la predetta obligazione ha vigore, ancorchè non sia stata costituita alcuna dote, nè il marito l'abbia richiesta, ed in grazia del suocero per patto abbia presa moglie senza dote: tuttavia la figlia potrà intimare il padre per la ragione, che tal convenzione non può pregiudicare alla medesima la quale non ha prestato il consenso: *Boss. de dot. cap.* 4. Tuttavia per sicurezza del suocero, che stipula così, vi sarà la cautela, che il marito si obligbi del proprio di rilevare indenne il suocero dalle molestie, che può inferire la figlia costante il matrimonio.

Si ricerca ancora, se la figlia maritandosi senza il consenso, o contro voglia del padre possa chiedere la dote; e si deve distinguere, se si marita degnamente, o indegnamente, o avanti, o dopo l'età di venticinque anni: mentre trascorsa questa età, se si marita indegnamente, chiedo la dote legittimamente.

Quella dunque, che si marita indegnamente avanti la

detta età non pare, che abbia alcuna azione per domandar la dote: *Merlin. de legitima lib.* 4. *qu.* 6. *n.* 11. vi sono alcuni di contrario sentimento, che sostengono, che il padre non sia tenuto a dotare la figlia ingrata, e che tale non possa dirsi, se si marita indegnamente: *Grat. discept. for.* 213. *ex n.* 46. *Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 16. *a n.* 11. *usque ad* 19. *Surd. de alim. lib.* 1. *qu.* 6. *n.* 17.

Le regole sopra stabilite procedono, ancorchè la figlia sia naturale soltanto, o spuria: *Rot. dec.* 30. *part.* 7. *recent.* e si estendono anche contro il padre cherico, il quale sia mancante di beni patrimoniali, ed abbia le sole rendite della Chiesa: *Rot. d. dec. n.* 37.

Tuttavia la differenza, che passa tra la dote dovuta alla figlia legittima, ed alla bastarda si è, che alla prima si deve ancorchè sia ricca, e provvista in altro modo, ed alla seconda non si deve, se sia ricca, e provvista: *Rot. dec.* 224. *num.* 5. *part.* 2. *dec.* 194. *num.* 68. *part.* 7. *dec.* 8. *part.* 10. *rec.* Per quello riguarda la tassa della dote delle medesime figlie naturali, queste non possono conseguire la medesima dote, che si deve alla figlia legittima, mentre in quanto alle figlie legittime si deve usare soltanto qualche moderazione ristretta ai puri limiti di necessità da determinarsi ad arbitrio del Giudice: *d. dec.* 30. *part.* 7.

NOTE.

Il padre sebbene abbia data la dote alla figlia, e che questa sia stata consunta, o perduta è tenuto a dotarla nuovamente, come già fu provato coll'autorità dell'*Auth. Quod locum Cod. de collat. Boss. de dot. cap.* 4. *n.* 214. *Fontanell. loc. cit.* in quel modo, che abbiamo accennato di sopra; il che è comune agl'altri obligati a dotare per il secondo marito però non per il primo: *De Luc. de dot. disc.* 4. *n.* 7. *Giurb. dec.* 5. *et* 6.

Si nota ulteriormente, che il padre non è tenuto ad alimentare la figlia ricca, e provvista, perchè l'argomento dagli

alimenti alla dote conclude soltanto affermativamente, non negativamente: *Rot. dec.* 133. *n.* 6. *part.* 11. *recent.*

Erede.

Morto il padre la seconda causa di dotare è dell' erede del padre: *Rot. dec.* 66. *n.* 6. *part.* 1. *rec.* con questa differenza però, che quello dà la dote alla figlia, benchè maritata, e ricca, questo poi, eccettuata la legittima, o quando la dotazione è espressamente ordinata dallo Statuto, è tenuto soltanto in sussidio: *Gerispin. cons.* 65. *n.* 33. *Rot. dec.* 173. *et dec.* 252. *part.* 11. *rec.*

Quello, che si stabilisce dell' erede procede in quanto al donatario universale; ma in quello si ricercano due cose 1.° che la donazione sia universale di tutti i beni, diritti, e azioni: 2.° che il donante non abbia alcun' erede universale: *Bald. in Leg. fin. Cod. de dot. promiss. Mantic. de tacit. lib.* 12. *cap.* 18.

Il Fisco, che prende i beni del padre delinquente si considera in luogo dell' erede al medesimo effetto di dotare: *Farinacc. de delict. qu.* 2. *n.* 46. se pure non si tratti di delitti di lesa Maestà: *Text. in Leg. Quisquis §. Ad filias ff. ad Leg. Jul.*

NOTE.

Il fratello in mancanza degl' ascendenti, e descendenti è obligato a dotare la sorella anche del proprio, se manchino i beni paterni, o aviti, perchè in questo caso è tenuto ad alimentarla: *Bartol. et Bald. in L. Quaesitum ff. ubi pupillus educari debeat. Rot. in Romana Dotis de Salviatis* 15. *Maii* 1699. §. *Nec ad hoc cor. Priolo*, e tutti i parenti, e fratelli, che sono obligati a dotare le consanguinee non possono stipulare, o formare il patto reversivo della dote, mentre essi per necessità di sangue, ma non volontariamente danno la dote: *Rip. in L.* 1. *ff. sol. matr. n.* 89.

Si ricerca ancora, se la sorella possa costringere il fra-

tello a costituirgli la dote; quando egli voglia ammetterla ad un egual successione, sebbene ricusi: e si dice, che è nell'arbitrio del fratello, se voglia farlo o nò: *Rot. dec.* 146. *n.* 7. *et seq. part.* 10 *rec.*

Il fratello cherico è tenuto anche colle rendite della Chiesa a dotare, e alimentare la sorella; talchè ne inferisce il *Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 16. che possa alimentare i consanguinei colle rendite della Chiesa.

Avo.

Non esistendo il padre, o descendenti del medesimo l'onere di dotare passa nell'avo, e successivamente nell'abavo, e tritavo, e negl'altri ascendenti del medesimo lato, non esistendo i quali succede l'obligo della madre: *Leg. Si quis a liberis* §. 1. *ff. de liber. agnosc. Mantic. de tacit. lib.* 2. *tit.* 16. *n.* 28. *Boss. de dot. cap.* 1. *n.* 8. *Constant. ad Stat. Urb. dec.* 34. *n.* 4.

Zio.

È questione tra i Dottori, se il zio, o nipote *ex fratre* sia tenuto a dotare l'amita, o la nipote: moltissimi sono per la negativa *Mantic. de tac. lib.* 12. *tit.* 16. *Mastrill. dec.* 85. *n.* 29. Per l'affermativa però, che il patruo sia tenuto a dotare la figlia del fratello, che sia povera, scrissero *Bald. in Leg.* 1. *n.* 4. *ff. solut. matr. Afflict. dec.* 371. *num.* 3.

Fratelli.

Aggiungendo a ciò, che abbiamo detto superiormente nelle note, e per conservare un ordine in qualche modo più esatto si deve osservare, che dopo gl'ascendenti sopra accennati sono tenuti i fratelli germani a dotare in sussidio, cioè in mancanza di beni della linea degl'ascendenti: *Leg. Cum plures* §. *Tutor ff. de adempt. legator. Constant. ad Stat. Urb. adnot.* 32. *lib.* 1. *n.* 9. *pag. mihi* 378. mancando questi quell'

onere passa nei fratelli consanguinei, e quindi gl'uterini; e finalmente le sorelle a favore dell'altre sorelle, quando però non vi siano persone più prossime: qual'ordine secondo la più comune opinione non deve essere simultaneo, cioè dei consanguinei, e dei germani, ma successivo, dal quale non vanno esenti le amite, e le matertere.

Il Figlio in quanto alla Madre, che si rimarita.

Non si trova in diritto disposto, che il figlio debba dare la dote alla madre, che si marita di nuovo, quando sia indotata, o abbia perduta la dote, ma pare, che sia stato stabilito in contrario: *Leg.* 1. §. *Praeterea ff. de tutel. ration. distrahend. L. Tutor secundum* §. *fin. ff. de administrat. tutor. Jason. in Auth. res quae n.* 9. *Cod. comm. de legat.* benchè sia obligato ad alimentarla, essendo povera: *L. Si quis a liberis ff. de lib. agnosc.* Tuttavia se la madre sia giovinetta, dimodochè vi possa essere il timore d'incontinenza da riconoscersi dall'arbitrio del Giudice, è tenuto a dotarla: *Adden. ad dec.* 460. *n.* 159. *part.* 4. ma quello si colloca nell'ultimo posto tra i congiunti (benchè occupi il primo grado di sangue); e ciò, che procede nei congiunti legittimi, ha ancora luogo nei naturali: *Rot. dec.* 30. *part.* 7. *rec.*

Degl'altri Estranei, o Remoziori ec.

Benchè sia regola generale, che gl'estranei, o ulteriori consanguinei non siano in verun modo tenuti a dotare, tuttavia da questa regola alcune volte si recede, talchè il più remoto, o estraneo sarà tenuto a dar la dote prima del più prossimo. Il primo caso è nella fanciulla avanzata, o legittimamente adottata: *Merlin. de legit. lib.* 1. *tit.* 2. *qu.* 2. Il secondo caso si è, quando la donna fosse per succedere *ab intestato*, ma l'agnato il più remoto l'escluda; perchè allora quello, che l'esclude, è tenuto a dotarla: *Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 16. Il terzo caso si verifica nell'uccisore del pa-

dre, il quale oltre la pena criminale in luogo dei danni, e interessi è tenuto civilmente a dotare le figlie dell' ucciso: *Ludovis. dec. Lucen.* 72. *n.* 28. *Farinacc. de homicid. qu.* 119. *n.* 10. le quali conclusioni si devono intendere, purchè le donne non abbiano dote, e siano povere; questa dotazione può estendersi alle volte fino alla legittima, e più: *Merlin. de legitim. qu.* 13. *n.* 25. Il quarto caso si verifica in quello, che stupra una fanciulla, il quale è tenuto a sposarla, o dotarla per disposizione del *Testo in cap.* 1. *de adulter. in* 6.

NOTE.

Vi è la patria Legge del 1754, la quale dispone, che qualunque querelato, e convinto di stupro semplice sia condannato non più alla pena di lire 500. a favore del Fisco, ma soltanto in lire 300. da applicarsi ec.

„ A forma poi della Legge criminale del 30. Novem-
„ bre 1786. art. 98. vien prescritto, che trattandosi di stupro
„ semplice la pena sia di lire 150; ma se vi è prova di una
„ non ordinaria, e qualificata seduzione potrà il Giudice esten-
„ dere la condanna dalle lire 150. alle 250., e potrà ancora
„ condannare l'imputato a dotare, o sposare l'offesa. Essen-
„ dovi poi la prova di precedente promessa oltre la pena com-
„ minata sarà l'imputato condannato a dotare, o sposare la
„ stuprata.

Ciò che sia prescritto dal Gius comune in quanto alle pene *V. Bajard. Clar. al* §. *Stuprum n.* 42., ed i Dottori, che trattano della materia della dote in quanto all' onere di dotare.

Madre.

Dopo l'avo; e gl'altri ascendenti della linea masculina subentra in quarto luogo l' obligazione della madre: *Leg. Si quis a liberis* §. 1. *ff. de liber. agnosc. Mantic. de tacit. lib.* 12. *tit.* 16. *n.* 28. relativamente alla figlia legittima, e naturale: diversamente poi rispetto alle figlie naturali soltanto, perchè

in quel caso mancando il padre ad essa soltanto spetta l'onere di dotare cessando quello negl' ulteriori ascendenti.

N O T E.

Quest' onere spetta alla madre, ed agl' altri ascendenti della linea materna sussidiariamente soltanto dopo i descendenti della linea mascolina: *Rot. post Constant. ad Stat. Urb. dec.* 134. *n.* 8.

Benchè per il sentimento più comune sia creduto, che gl' ascendenti dell' uno, e dell' altro sesso siano tenuti alla dote secondo la *dec.* 30. *Rot. Rom. part.* 7. *rec.* tuttavia, siccome nei legittimi la prima è l' obligazione degl' ascendenti mediante l' agnazione, così nei bastardi la prima obligazione è di quelli mediante la cognazione, poichè i bastardi non ritengono agnazione. *Franch. dec.* 238.

CAPITOLO XIX.

Della repetizione della Dote.

È certo, che al marito per esigere la dote compete l' azione – *ex stipulatu* – e nel medesimo modo non vi è dubbio, che competa alla moglie l' istessa azione: *Leg. Assiduis* §. *Ad haec omnia Cod. qui potior. in pignor. hab.* §. *Fuerat instit. de action.* qual diritto passa negl' eredi della medesima: *Text. in L. unica* §. *Maneat Cod. de rei uxor. action.* Quest' azione regolarmente è di buona fede, mentre si dà per repeter la dote insieme coi frutti decorsi dopo sciolto il matrimonio; il che procede tanto secondo il diritto civile, che canonico: *Leg.* 2. 7. *et* 11. *ff. solut. matrim.*, e la ragione si è, perchè l' azione della dote si dà anche per il di lei aumento; ma siccome i frutti appartengono talvolta all' aumento della dote, ne segue (come abbiamo detto) che si dia per i frutti ec.

La moglie ha nel predetto caso ancora l' azione ipotecaria, che si dice persecutoria delle cose del marito obligate, o

tacitamente per disposizione della Legge, o espressamente, come dimostreremo nel trattato del concorso dei creditori.

Si deve quì notare, che sebbene quest' azione della repetizione della dote si soglia dare sciolto, che sia il matrimonio, tuttavia ancora costante il medesimo si può dare nel caso, in cui il marito, o per sua colpa, o senza di essa verga all' inopia, essendovi allora il pericolo della deperizione della dote: *Leg. Ubi autem Cod. de jur. dot.* come dimostrammo altrove.

CAPITOLO XX.

Osservazioni sulla materia della Leg. Foeminae §. Illud quoque Cod. de secund. nupt.

La disposizione di questa Legge è, che la donna, la quale passa alle seconde nozze, resti priva della proprietà dei beni provenienti dal defunto marito per titolo lucrativo di successione, o di legato, ritenuto il solo usufrutto: *Cujac. in d. Leg. vers. Et additur etiam, et vers. Nam si ante mortem, ibique Voet. in comment. ad Pandect. lib.* 23. *tit.* 2. *Heinec.* §. 178. *Domat. les lois civil. liv.* 3. *tit.* 3. *tit.* 4. *sect.* 2. §. 1. *Florent. Bonorum de Mannellis* 1711. §. 1. *cor. Luci* Questa ha luogo non solo nella madre, che passi alle seconde nozze; ma secondo il comune sentimento dei Dottori procede ancora nel padre, e nell'avo, come stabilisce la *Rota nostr. in Florentin. Success.* 4. *Septembris* 1636. §. *Quoad dubium, et lib. motivor.* 111. *a* 279. *ex auctoritate, Text. in Leg. Generaliter* 5. *Cod. de secund. nupt.*, e lo stabilisce ancora la medesima *Rot. nostr. in d. Florentina de Mannellis*, ed i concordanti ivi nominati ec. o sia succeduta nei beni del marito defunto avanti il passaggio alle seconde nozze, o dopo che queste sono state contratte *Barbos. in d. Leg. Foeminae n.* 35. *Barry de success. tom.* 2. *lib.* 18. *tit.* 2. *n.* 8. *vers. quod Rot. dec.* 80. *n.* 10. *part.* 6. *rec. et Rot. nostr. lib. mot.* 46. *art.* 108.

La ragione di tal disposizione sembra esser fondata nella compensazione dell' ingiuria, che si porta ai figli del primo ma-

trimonio per il passaggio alle seconde nozze del padre, o della madre, come si decide nel §. *Si ante tutelam vers. Nota autem de nupt., et in* §. *Prospeximus auth. de elig. secund. nupt. Sanchez de matrim. lib. 7. disp.* 80. *n.* 2.

L'esclusione del padre binubo dalla proprietà dei beni provenienti dalla moglie defunta ha luogo non solo, se immediatamente sia successo in quelli, ma se ancora mediante la persona del figlio i beni siano nel medesimo pervenuti a titolo di successione: *dict. Marta de success. legal. part.* 2. *qu.* 2. *art.* 2. *n.* 1. *Bersan. de viduis qu.* 10. *n.* 5. *et appendic. post dict. tractat. n.* 1. ove dichiara la contraria opinione *relat. in dict. qu.* 19. *n.* 6. *Rot. dec.* 177. *n.* 2. *part.* 4. *tom.* 2. *rec. Rot. nost. lib. motivor.* 46. *a* 108. §. *moti, et lib.* 11. *a* 74. §. *Nec minus, et in Florentina Bonorum* 8. *Augusti* 1671. *cor. Farsetti lib. motiv.* 117. *a* 498., e nella medesima proprietà succedono non tanto i figli maschi, ma ancora le feminine, benchè escluse dallo Statuto secondo la comune, e ricevuta teorica del *Salicet. in dict. Leg. Quam sequunt. Perez in Cod. d. tit. de secund. nupt. num.* 6. *Voet. in comment. ad Pandect. lib.* 23. *tit.* 2. *de rit. nupt. n.* 104, ed altri riportati dalla *Rot. cor. Bich. dec.* 350. *n.* 33. ed in termini lo Statuto nostro: *Rot. Flor. lib. motiv.* 79. *a* 219. *et lib. mot.* 94. *a* 73. *et in Florentina Successionis* 4. *Septembris* 1736. *lib. mot.* 111. *a* 274. *et in vot. dict. Audit. Luci etc.* La ragione di questa Teorica del Saliceto si è, perchè lo Statuto nostro alla *Rubr.* 130. *lib.* 2. *et Reform. ann.* 1620. trattano delle successioni intestate; perciò apertamente costa, che non s'intende derogato alla disposizione di detta Legge; mentre ciò, che viene deferito ai figli per il passaggio alle seconde nozze dei genitori non è una successione per riparare un'ingiuria ai medesimi inferita, ma un lucro ai medesimi riservato dalla Legge, come prova il *Text. in auth. lucrum Cod. de secund. nupt. Gob. cons.* 64. *n.* 63. *Rot. cor. Bich. dec.* 350. *n.* 40. *et vot. dict. Audit. Luci:* dal che ne segue, che i figli vengono ammessi a questo benefizio, sebbene non siano eredi del padre binubo, nè del fratello, da cui i detti beni pervennero al padre: *Leg.*

Generaliter §. *fin. Cod. de secund. nupt. Molin. de legitim. lib.* 3. *tit.* 1. *qu.* 21. *n.* 7. *et seq. Rot. cor. Bich. loc. cit.* per la qual cosa stabiliscono i Dottori in termini di renunzia fatta di tutta l'eredità, che non ostante i figli renunzianti possono vendicarla dal padre binubo, se pure non si tratti di renunzia abdicativa: *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 2. *part.* 4. *n.* 49. *De Luc. de success. ab intestat. disc.* 33. *n.* 7. *Rot. dec.* 45. *n.* 25. *et seq. part.* 7. *rec.*, ed in precisi termini la *Rot. nost. lib. mot.* 94. *a* 73. La Teorica del Saliceto, di cui si è detto sopra, procede, sebbene l'esclusione delle femmine sia prescritta dallo Statuto in favore dell'agnazione, come magistralmente decide il *predetto Voto dell'Audit. Luci.*

E ciò ha luogo, sebbene l'esclusione delle femmine dalla successione, o eredità sia concepita con dizioni universali, e illimitate: *Barry de success. lib.* 18. *tit.* 2. *n.* 8. *Boer. dec.* 187. *Bersan. de viduis cap.* 3. *qu.* 19. *et Rota nostr. in Florentina Bonorum* 8. *Augusti* 1671. *cor. Farsetti lib. mot.* 117. *a* 498.

E benchè le femmine siano escluse espressamente dallo Statuto, tolta la distinzione dei patrimonj, cioè del paterno, e del materno, a questo obietto risponde il detto voto dell'*Aud. Luci.*

Neppure si può evitare dal padre la censura di detta Legge, sebbene sia passato alle seconde nozze per causa giusta, tra le quali si enumera la cura dei figli, e specialmente delle femmine, il governo della casa, ed il desiderio di propagar la famiglia. Queste però potranno bastare all'effetto, che l'arbitrio del Giudice, o del Principe si muova ad esser indulgente a favore del padre, e di assolverlo dalla pena del *binubato*; ma non operata questa solennità le cause predette non rendono il padre immune dalla detta pena, come dichiara la *Rot. nostr. in Florentin. Donationis* 10. *Septembris* 1697. *cor. Belluzzi*, che è seguitata dal *d. Aud. Luci nel Voto del dì* 11. *Settembre* 1711.

Nè cessa la disposizione di detta Legge, sebbene sia intervenuto il consenso espresso dei figli alle seconde nozze dei genitori, mentre questo si deve riferire alla riverenza dovuta

al padre; e quest' atto virtuoso non deve pregiudicare ai figli, come stabiliscono *De Luc. disc.* 33. *n.* 5. *de success. ab intest. quem sequitur dict. dec. Florentina cor. Belluzzi.* Per la qual cosa il sentimento più comune si è, che non s' intenda renunziato alla disposizione della *Leg. Foeminae*, se non quando la renunzia sia fatta espressamente: *Rocc. disp. cap.* 55. *n.* 58. *Franch. dec.* 435. *n.* 29. *et dec.* 666. *n.* 4. Da ciò ne segue, che mentre si cerca, che il legato lasciato al coniuge anche nel caso di passaggio alle seconde nozze sia non ostante soggetto alla censura di detta Legge, il sentimento più ricevuto si è, che questo legato s' intende riservato ai figli del primo matrimonio, ed il coniuge, che passa alle seconde nozze, decada dalla proprietà del legato, come può vedersi presso il *Gob. consult. decis.* 64. *n.* 34.

CAPITOLO XXI.

Osservazioni sulla Legge Hac edictali Cod. de secund. nupt.

Si trova prescritto in questo testo, che il marito, o la moglie, che passano alle seconde nozze non possano per verun titolo tanto tra i vivi, che per causa di morte dei propri beni conferire nel nuovo coniuge più di quello, che hanno conferito in uno dei figli del precedente matrimonio, o in quello, che ha ricevuto meno; e se di fatto ha dato di più, si deve deferire ai figli del primo matrimonio: *Bersan. de vid. cap.* 3. *qu.* 10. *n.* 1. *Rot. Flor. cor. De Comitib. dec.* 119. *per tot.*

Le disposizioni di questa Legge *Hac edictali* tendono a togliere quell' ineguaglianza, che i genitori per l'affezione del secondo coniuge sogliono conservare verso i figli del primo matrimonio: qual' ineguaglianza si deve considerare, quando si può esercitare l' azione: *Bersan. loc. cit. n.* 2.

Se ad uno dei figli avrà lasciato meno della legittima si deve riguardare non ciò, che ha lasciato, o ciò che doveva lasciare; e così si deve considerare l' intiera legittima; e può lasciare una corrispondente quantità anche al secondo coniuge:

Fontanell. de pact. nuptial. lib. 3. cap. 62. *n.* 16. la qual opinione però non è senza controversia.

La parte minore data al figlio non si deve intendere soltanto quella, che il figlio ebbe in forza del testamento paterno, ma ancora quella, che ottenne dal marito: *ib. ibid.*

La disposizione di questa Legge non si estende all' usufrutto del legato, che volle, che rimanesse intiero a favore della moglie, la quale passi alle seconde nozze: *Justinian. Thes. qu.* 29. *n.* 1. È di contrario sentimento il *Fontanell. in hac Leg. n.* 33. *De Comitib. dec. Florent.* 119. *Bald. in Leg. Haereditatum n.* 19. *ff. ad Leg. Falcid.* fatta però la stima del frutto secondo il *Fontanell.* però il computo di tal' usufrutto si deve fare secondo la regola di *d. Leg. Haeredit. Fontanell. et De Comitib. loc. cit.*

Nel giudizio della *Leg. Hac edictali* vengono ancora i frutti dal giorno della morte del testatore, e avanti la mossa lite, talmentechè quel più, che deve restituirsi ai figli del primo matrimonio, si deve restituire insieme coi frutti dal giorno della morte del patrigno, o della matrigna: *Gabriel. concl.* 4. *n.* 55. *et seq. De Comitib. loc. cit.*

I figli del primo matrimonio sempre egualmente dividono ciò, che il coniuge ricevè, sebbene i medesimi fossero stati disegualmente onorati dal genitore: *Surd. cons.* 37. *n.* 3. *vol.* 3. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 4. *n.* 21. Ma siccome questa parla delle vedove, comprende ancora i lasciti sotto la condizione della vedovanza: *De Comitib. loc. cit. n.* 23. Se alcuno dei figli del primo matrimonio sia escluso, o mediante lo Statuto, o la renunzia, non deve però escludersi il coniuge secondo, o la seconda, perchè il padre così, o la madre non inferisce a quel figlio, o figlia alcun' ingiuria, e se lasci poco, o nulla, perchè ciò non sia tenuto a fare, siccome questa Legge in lettera parla di titolo lucrativo, non deve estendersi al titolo oneroso: *Riminald. cons.* 47. *num.* 9. *et cons.* 241. *Michalor. de fratrib. part.* 3. *cap.* 13. *num.* 109.

Inoltre la disposizione di detta Legge ha luogo nei legati

degl'alimenti lasciati alla matrigna, purchè il coniuge superstite, a cui furono fatti, non sia tanto povero, che non possa sostentarsi altrimenti: *Surd. de aliment. tit.* 9. *qu.* 9. *n.* 13. *et* 16. *Rot. cor. Cerr. dec.* 352. *n.* 20. Questa disposizione procede ancora nei lasciti a titolo lucrativo: *Surd. cons.* 164. *n.* 2. *De Comitib. loc. cit.* Non ha luogo, quando si lascia qualche cosa al secondo coniuge in contemplazione dei figli del primo matrimonio: *De Comitib. loc. cit.* il che certamente segue, quando la madre con atto tra i vivi lascia, o assegna qualche cosa ai figli del secondo matrimonio, perchè ciò non si considera per indurre l'ineguaglianza: *Merlin. de legitim. lib.* 4. *tit.* 2. *qu.* 13. *n.* 7. Nè procede nei beni lasciati al secondo coniuge coll' onere di restituirlo ai figli del secondo matrimonio: *Leg. Mulier* 22. *ff. de trebell. Michalor. de fratrib. part.* 3. *cap.* 13. *n.* 162. *Bersan. de vid. cap.* 3 *qu.* 10. *num.* 14. *De Marin. alleg.* 64. *n.* 20. *et seq. tom.* 3. *De Comit. loc. cit.*

La conclusione esposta procede soltanto nel caso, in cui il secondo marito grava di restituire ai figli del primo matrimonio, dimodochè faccia la vece di un nudo ministro, o di erede fiduciario, e non risenta alcun comodo dall'eredità della moglie binuba; diversamente però sarebbe, se fosse gravato a restituire sotto condizione, o in diem.

In ultimo la detta Legge proibisce qualunque astuzia, o cautela, per mezzo della quale indirettamente si lasci più al secondo coniuge, che ai figli del primo matrimonio: *Hodiern. ad d. Leg. qu.* 26. *n.* 24. *De Comit. ut supr.*

Quando accade, che i legati si facciano con qualche onere apparente per eludere la censura di detta Legge, il Giudice deve procedere cautamente nell' esaminare i titoli onerosi, se realmente sussistono, o piuttosto siano stati architettati per eluder detta Legge. *Hodiern. ad hanc Leg. qu.* 23. *et* 32. *De Comitib. ibid.*

In ultimo si deve osservare, che ciò, che si deve in vigore di detta Legge, non s'imputa nella legittima: *Fontanell. de pact. nuptial. clausul.* 3. *Gloss.* 8. *part.* 4. *n.* 57. ed al contrario non viene la legittima nel computo per far la divisione,

ma prima si deve detrarre dai figli del primo matrimonio ed in seguito egualmente: e come rilevasi dal *Fontanell. et De Comitib. loc. cit.*

„ Relativamente alla materia di che nel presente capi-
„ tolo s' osservi la *Legge del* 15. *Novembre* 1814. *al titolo*
„ *delle persone, a cui non è permesso far testamento*, e spe-
„ cialmente *gl' art.* 4. 5. 6. *e* 7.

Della gabella della Dote.

Secondo la Legge del Registro del 30. Dicembre 1814. la gabella per le doti è fissato in lire tre, quando le donne si costituiscono da se stesse la dote, o vien costituita dagl'ascendenti; quando poi sono costituite dai collaterali, o dagl' estranei si paga la gabella alla ragione dell' uno per cento.

TITOLO UNICO

Del sistema Ipotecario, e dell' Iscrizione.

„ Inutile si renderebbe di parlare dell' antico concorso
„ dei creditori, a cui può dirsi subentrato attualmente a for-
„ ma delle disposizioni contenute nel Regolamento di Proce-
„ dura Civile il Giudizio di graduatoria, se prima non si
„ dassero le nozioni necessarie sul sistema Ipotecario presso
„ noi introdotto fino del 1808. mediante la promulgazione
„ delle Leggi francesi.

„ Questo sistema fu reso esecutorio in Toscana coll'
„ Editto dell'Amministratore Dauchy fino dal 14. Aprile 1808.
„ e ne fu decretata l' osservanza col R. Motuproprio de' 15. No-
„ vembre 1814. In seguito diverse disposizioni del sommo
„ Imperante ne hanno assicurata l' osservanza medesima pre-
„ vie alcune modificazioni.

„ Nel modo il più conciso esporremo ciò, che alla ma
„ teria è analogo, e riporteremo le Leggi, che di tal materia
„ hanno disposto non meno, che le Decisioni dei Tribunali
„ Toscani, le quali hanno rapporto col sistema predetto.

„ È certo, che seguitando le orme della giustizia com-
„ mutativa i beni del debitore devono formare la sicurezza
„ del creditore: ma la pietà, le manifatture, l'agricoltura, ed
„ altri rapporti sociali esigono, che tra i crediti nascenti da
„ tante, e diverse cagioni, quante sono le umane contingenze,
„ alcuni siano prediletti dalla Legge in modo, da ottenere
„ una distinzione, e da meritare la preferenza nell' ordine dei
„ pagamenti. *Cod. Civ. Francese art.* 2092. e 2093. I privi-
„ legj, e l' ipoteche sono la causa di tal prelazione: *art.* 2094.
„ in conseguenza delle quali il creditore ipotecario sempre
„ vince i creditori meramente personali (*cioè chirografarj*)
„ nell' esecuzione dei beni obligati al suo credito: *art.* 2166.

„ come il privilegiato sempre è preferibile all' uno, e all' al-
„ tro: *art.* 2095.

„ Dietro queste nozioni svilupperemo quello, che interessa
„ l'esistenza, e la forza dei privilegj dei creditori, riducendo la
„ materia ai seguenti punti, cioè 1.° cosa siano, e di quante
„ sorti; 2.° quali siano le regole generali, che riguardano la
„ dottrina dei privilegj; 3.° quali siano le regole speciali, che
„ determinano il numero, e l'esistenza dei diversi privilegj;
„ 4.° quali siano i mezzi per conservargli; 5.° Quale sia l'or-
„ dine di preferenza tra di loro.

§. I.

Dei Privilegj.

„ Il privilegio è definito dall'*art.* 2095. *del Cod. Fran-*
„ *cese* - Un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad
„ un creditore per esser preferito agl' altri creditori anche
„ ipotecarj - Questo diritto, a differenza dell' ipoteca, può
„ affliggere anche i mobili: *art.* 2099. secondo la diversità
„ delle cause, che gli danno origine, 1.° o abbraccia tutti i
„ mobili, o in caso d'insufficienza tutti gli stabili del debito-
„ re: 2.° o si ristringe anche ai determinati mobili; 3.° o com-
„ prende alcuni stabili soltanto: *art.* 2101. *e seg.*

„ Le regole generali comuni ad ogni privilegio sono le
„ seguenti; 1.° fra più creditori privilegiati ciascuno concorre
„ a contributo cogl' altri a meno che non resista a questa re-
„ gola la qualità particolare del privilegio: *art.* 2906. *e* 2907.
„ 2.° il cessionario di un credito privilegiato gode dello stes-
„ so privilegio, di cui godeva il cedente: *art.* 2112. *l'istesso*
„ *deve dirsi di quello, che pagando un debito altrui, abbia*
„ *acquistato il subingresso legale, o convenzionale nei diritti*
„ *del creditore art.* 1249.; 3.° Il privilegio del Tesoro pubbli-
„ co è determinato da Leggi particolari, ma per regola non
„ nuoce ai diritti anteriormente acquistati dai terzi: *art.* 2908.
„ 4.° quelle medesime cause, che estinguono l' ipoteche, fanno
„ cessare anche i privilegj: *art.* 1299.

„ Il privilegio sopra tutti i mobili del debitore, e in caso
„ della loro insufficienza sopra tutti gli stabili compete ai cre-
„ diti nascenti 1.° dalle spese giudiciali: *art.* 2101. 2104. *Leg.*
„ *Quod privilegium* 8. *in fin. ff. deposit. Viene accordato dalla*
„ *Legge il privilegio per il rimborso delle spese giudiciali fat-*
„ *te per l' esecuzione del titolo del credito, non già per quelle,*
„ *che il creditore ha dovuto fare per ottener la condanna del debi-*
„ *tore; talmente, che il creditore gode di tal privilegio per le sole*
„ *spese fatte dal dì dell' intimazione in virtù della Sentenza,*
„ *e per le altre successive di gravamento, e vendita di mobi-*
„ *li, purchè però tali spese siano state preventivamente tassate*
„ *dal Giudice. Così godono l' istesso privilegio i Procuratori,*
„ *gl' Avvocati per il pagamento dei loro onorarj*. Compete
„ l' istesso privilegio per i crediti nascenti 2.° dalle spese fu-
„ nerarie; ma di pura necessità: *V. Pigeau lib.* 2. *part.* 5.
„ *tit.* 4. *cap.* 1. *L. Funeris* 1. *ff. de relig. et sumpt. funer.*
„ *Per spese funerarie s' intendono quelle, che sono necessarie*
„ *per dar sepoltura al defonto. Funeris sumptus accipitur quid-*
„ *quid corporis* causa erogatum est, antequam sepeliatur:
„ *Leg.* 45. *ff. de relig. et sumpt. Siccome la Legge non deter-*
„ *mina l' estensione di tal privilegio, dovrà credersi che le spe-*
„ *se eccessive, ed arbitrarie non possono goderne.* Godono pure
„ tal privilegio 3.° i crediti nascenti dalle spese di ultima ma-
„ lattia del debitore. *Si deve osservare però, che quì deve in-*
„ *tendersi di quella malattia, di cui il debitore è morto.* Godo-
„ no ancora di questo privilegio; 4.° i crediti di salarj alla
„ gente di servizio per l' annata scaduta, e per l' anno corren-
„ te; 5.° quelli provenienti dalle somministrazioni di sussisten-
„ za fatte al debitore, e sua famiglia, cioè per gl' ultimi sei
„ mesi dai venditori a minuto, come i fornaj, macellaj, e si-
„ mili; e per l' ultimo anno dai padroni di locanda, e mer-
„ canti all' ingrosso. *art.* 2101. *e* 2104.

„ Il privilegio sopra certi dati mobili compete 1.° al lo-
„ catore di un fondo rustico, o urbano sopra tutti i frutti dell'
„ annata, e sopra il valore di ciò, che serve ad ammobiliare
„ la casa appigionata per qualunque credito nascente dalle

„ pensioni maturate, o da maturare, se la locazione ha data
„ certa, o per la pensione di un anno oltre il corrente, se
„ non ha questa data certa, come pure per qualunque ripara-
„ zione locativa, e per tutto ciò, che riguarda l'esecuzione
„ dell'affitto: *art.* 282. *In quanto ai frutti dell'annata, so-*
„ *pra i quali, come sopra si dà il privilegio, si deve detrarre*
„ *prima il prezzo de' beni, che sia dovuto ad un terzo, e de-*
„ *tratte le spese della raccolta: d. art. Perciò la Corte di Cas-*
„ *sazione decise giustamente, che il lavoratore a giornata do-*
„ *vesse preferirsi al locatore, quantunque fosse stato impie-*
„ *gato dall' affittuario senza sua scienza, e sebbene egli non*
„ *avesse reclamato il prezzo delle sue giornate a misura, che*
„ *le terminava: Giurisp. del Cod. Napol. vol.* 17. *n.* 5.

„ *Trattandosi poi di utensili di una casa, sopra i quali*
„ *esiste il privilegio, quando il prezzo di essi non sia stato*
„ *pagato, il locatore deve cedere al diritto di questo. Il Re*
„ *golamento di Procedura Civile accorda anch' esso tal privi-*
„ *legio, e prescrive il modo per legittimamente esercitarlo:*
„ *art.* 841. *e seg.*

„ Compete tal privilegio 2.° al creditore, che ha in mano
„ il pegno di cosa mobile: *d. art.* 2102. Compete 3.° a
„ chiunque abbia speso per la conservazione della cosa: *d.*
„ *art. L. Interdum* 5. *ff. qui pot. in pign. hab. Qualunque de-*
„ *tentore di una cosa altrui, o a titolo di deposito, o di altro*
„ *siasi titolo abbia dovuto fare delle spese per la conservazio-*
„ *ne della medesima ha sopra questa due specie di diritti:*
„ *Dirimpetto al proprietario ha una specie di diritto di pe-*
„ *gno, in virtù del quale può ritenerla, finchè non sia rim-*
„ *borsato delle spese da esso necessariamente fatte, e dirim-*
„ *petto anche ai creditori del proprietario, ai quali può ne-*
„ *gare la restituzione, quando la reclamino fino al rimborso*
„ *di dette spese: di più in caso di vendita ha egli contro*
„ *questi creditori un privilegio, per cui è preferito ad essi sul*
„ *prezzo per l'importare delle spese fatte necessariamente;*
„ 4.° al venditore sopra i mobili non ancora pagati, qualora
„ esistano sempre nel possesso del debitore - *d. art. Secondo*

„ *il Codice Francese o abbia, o non abbia avuta fede del* „ *prezzo gode del privilegio sopra accennato. Di più se la ven-* „ *dita è stata fatta senza termine al pagamento può anche* „ *rivendicarla (senza pregiudizio però del locatore) purchè* „ *le cose siano nel medesimo stato presso il compratore, e che* „ *intenti l'azione vindicatoria dentro otto giorni dalla conse-* „ *gna: art.* 2102. *n.* 4. *E' da notarsi però, che questo dispo-* „ *sto non altera in verun modo le Leggi commerciali in ma-* „ *teria di rivendicazione, come nell' art.* 576. *e seg. del Cod.* „ *di Commercio.*

„ Compete tal privilegio 5.° ai locandieri, osti, alberga- „ tori per i conti dei passeggieri sulle cose portate nei loro „ alberghi – *d. art. Infatti i locandieri per l' effetto di esser* „ *sodisfatti dell' importare delle somministrazioni fatte agl'* „ *ospiti non hanno altra sicurezza, che gl' effetti trasportati* „ *alla locanda ec. Hanno diritto di ritener questi, fintantochè* „ *non sono stati pagati, e possono fargli vendere in caso di* „ *morosità autorizzati con decreto del Giudice per esser sodi-* „ *sfatti così del loro credito a preferenza degl' altri creditori* „ *Al medesimo privilegio si possono dire sottoposti i denari* „ *degl' ospiti, che si trovano nel quartiere del viaggiatore,* „ *quando accada la morte nella locanda.* Compete 6.° ai vet- „ turali per terra, o acqua sopra le cose da essi trasportate „ per il prezzo delle vetture, e per il rimborso delle spese „ accessorie „ ivi „ *d. art. E ciò ha luogo, ancorchè ne ab-* „ *biano fatta la consegna. Decis. della Corte di Parigi del* „ *dì* 2. *Agosto* 1809. *presso Sirey.* Compete 7.° a qualunque „ danneggiato da un funzionario publico nell' esercizio delle „ sue funzioni sopra il deposito da esso fatto, e frutti dovu- „ tigli per la riparazione del danno *d. art. In Toscana non* „ *ha luogo il disposto del detto art. n.* 7. *giacchè verun pu-* „ *blico funzionario dà cauzione in contanti, se non che i* „ *notari moderni, essendo gl' antichi notari riammessi all'* „ *esercizio del rogito previa cauzione.* 8.° Compete ai creditori del „ defunto sopra i mobili dell' eredità in faccia soltanto ai cre- „ ditori dell' erede, purchè domandino dentro tre anni la sc-

„ parazione dei patrimonj, e non abbiano accettato l'erede
„ per loro debitore. *Quando sia stata accettata l'eredità con*
„ *benefizio di legge, ed inventario non ha luogo tal separazio-*
„ *ne, poichè questa esiste per operazione della Legge.*

„ Il privilegio poi sopra certi dati stabili compete 1.° al
„ venditore sopra lo stabile venduto per il pagamento del
„ prezzo; essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali
„ sia dovuto, o in tutto, o in parte, il primo venditore è pre-
„ ferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamen-
„ te *art.* 2103. Fintantochè il prezzo dell'immobile non è
„ stato pagato l'acquirente non è realmente assoluto proprie-
„ tario, o almeno lo è coll'onere di pagare il prezzo totale,
„ o residuale. Così i creditori del compratore non potranno
„ esercitare i loro diritti, finchè non è stato saldato questo
„ prezzo; e perciò è troppo giusto, che questo privilegio sia
„ accordato in primo luogo al venditore; ed è questo così
„ sacro, che la Legge stessa ha cura di conservarlo (Ved.
„ gl'art. 12. e 13. della Legge de' 25. Dicembre 1819., e
„ gl'art. 3. e 4. del Motupr. de' 19. Febbrajo 1820.) Com-
„ pete tal privilegio 2.° a chiunque abbia somministrato il de-
„ naro per l'acquisto di uno stabile, purchè apparisca per atto
„ autentico, che il denaro era stato dato per detto oggetto,
„ e costi dalla ricevuta parimente autentica del venditore, che
„ un tal denaro è stato a lui pagato. *d. art. n. 2. L. Licet 7.*
„ *Cod. qui potior. in pign. habeant.* Compete 3.° al coerede
„ sopra gli stabili dell'eredità per l'evizione della divisione.
„ *Art. pred. Presso i Romani era necessaria a quest'effetto la*
„ *nota cauzione de pretio restituendo.* Compete 4.° agl'archi-
„ tetti, cottimanti, muratori, ed altri impiegati per edifica-
„ re, ricostruire, o restaurare qualunque fabbrica, purchè da
„ un perito nominato dal Giudice *ex officio* sia anticipata-
„ mente steso processo verbale sullo stato del luogo, e sul la-
„ voro da farsi, come pure, che dentro sei mesi dal dì del
„ terminato lavoro sia questo riconosciuto da un perito pari-
„ mente nominato di ufizio. *d. art. L. Interdum 5. et seq. ff.*
„ *qui potior. in pignor. hab.* Quelli, che hanno somministra-

„ to del denaro agl' operaj nella stessa forma autentica, e colle
„ stesse cautele, di che sopra, subentrano nel medesimo pri-
„ vilegio: *d. art. n. 5. E' necessario per la conservazione di*
„ *questo privilegio una doppia iscrizione* 1.° *del primo proces-*
„ *so verbale comprovante lo stato dei luoghi, ed i lavori da farsi:*
„ 2.° *del secondo processo verbale di accertazione dei lavori me-*
„ *desimi: art.* 2110. Compete 5.° ai creditori del defunto, ed
„ ai legatarj sopra gli stabili dell'eredità in faccia soltanto ai
„ creditori dell' erede, purchè non lo abbiano accettato per
„ loro debitore, domandino la separazione dei patrimonj, ed
„ iscrivano il loro privilegio dentro sei mesi dal dì dell'aperta
„ successione. *Giova riportare una nota dell' estensore di una*
„ *collezione delle diverse disposizioni sul Sistema ipotecario.*

„ Nota – *I creditori di un defunto, ed i legatarj, che doman-*
„ *dano la separazione del di lui patrimonio da quello degl'ere-*
„ *di in conformità dell' art.* 878. *del Codice Civile Francese*
„ *conservano a riguardo dei creditori dell' erede medesimo, o*
„ *rappresentanti il defonto i loro privilegj sopra i beni immobili*
„ *dell' eredità mediante l' iscrizioni fatte sopra ciascuno di*
„ *questi beni entro sei mesi dal dì dell' apertura della succes-*
„ *sione;* (*art.* 2111.) *dal che manifestamente resulta, che*
„ *il creditore dell' eredità, quando non abbia presa iscrizione*
„ *entro il termine di sei mesi da decorrere dal dì dell'apertu-*
„ *ra della successione non può ottenere il pagamento del suo*
„ *credito avanti il creditore dell' erede: qual disposizione me-*
„ *riterebbe d' esser conciliata coll' altra contenuta nei precedenti*
„ *ti articoli* 878. *e* 880. *in virtù dei quali* „ *ivi* „ *I creditori*
„ *dell' erede possono in qualunque caso, e contro qualunque*
„ *creditore domandare la separazione del patrimonio del de-*
„ *funto dal patrimonio dell' erede rimanendo loro prescritto*
„ *questo diritto col decorso di tre anni riguardo ai mobili, e*
„ *riguardo agl' immobili l' azione può esercitarsi, finchè esisto-*
„ *no in mano dell' erede* „ *non si sà comprendere il motivo,*
„ *per cui la Legge rigorosamente prescriva ai legatarj, ed ai*
„ *creditori del defunto per la conservazione dei loro respettivi*
„ *privilegj sopra i beni de' medesimo l' iscrizioni dei loro cre-*

„ *diti dentro sei mesi, mentre il diritto appartenente ai cre-*
„ *ditori di un defunto, che domandano la separazione del*
„ *suo patrimonio, non è in realtà un privilegio, ma un effet-*
„ *to naturale della separazione, potendo tali creditori per*
„ *il pagamento loro dovuto agire contro i rappresentanti*
„ *l'eredità nella guisa stessa, che avrebbero potuto agire*
„ *contro il defunto non avendo essi dopo la sua morte un*
„ *maggior diritto sopra i di lui beni di quello che avevano*
„ *prima, che passassero nelle mani dell'erede. Ma se è*
„ *vero, che tanti semplici creditori chirografarj di un' ere-*
„ *dità, quanto gl' ipotecarj possono in virtù della facoltà*
„ *accordatagli dal preaccennato art.* 878. *indistintamente*
„ *domandare la separazione dei patrimonj per ottenere*
„ *quindi il loro pagamento sui beni tanto mobili, che im-*
„ *mobili dell' eredità: se è pur vero, che per conservare i*
„ *respettivi loro privilegj sui beni dell' eredità debbono in*
„ *virtù del citato art.* 2111. *prendere iscrizione nel termine*
„ *di sei mesi; lo che stà in contradizione dell' art.* 880,
„ *egli è altresì certo, che in virtù del susseguente art.* 2148.
„ *l' iscrizione non è permessa, se non che al creditore ipo-*
„ *tecario, che per questo oggetto è obligato di presentare*
„ *all' Ufizio della conservazione il titolo autentico, che gli*
„ *conferisca l' ipoteca: ora i creditori chirografarj dell'ere-*
„ *dità non potendo per mancanza d' autenticità di titolo se-*
„ *condo il predetto art.* 2148. *prender iscrizione, sarà inu-*
„ *tile, che domandino la separazione dei patrimonj; e per*
„ *conseguenza dovrebbe dirsi frustraneo per essi il disposto*
„ *dell' art.* 878. *di sopra menzionato.*

„ *Fintantochè non si avranno dagl' interpetri delle Leg-*
„ *gi degli schiarimenti da conciliare le suddette disposizio-*
„ *ni, giova opinare, che tutti i creditori d'un' eredità anche*
„ *chirografarj, possano prendere utilmente l' iscrizione volu-*
„ *ta dal Codice al citato articolo, purchè sia presa sopra*
„ *ciascuno degl' immobili appartenenti all' eredità, giacchè*
„ *non potrebbe il creditore ottenere la preferenza a quelli,*
„ *a riguardo dei quali avesse trascurata questa formalità;*
„ *ben inteso però, che i creditori, che avessero presa iscri-*

„ *zione pendente la vita del loro debitore sopra tutti i di.*
„ *lui beni non avrebbero bisogno di rinnovarla dopo la di*
„ *lui morte.*

„ I privilegj sopra i mobili non hanno bisogno di alcuna
„ formalità per esser conservati. Si limita il caso, in quanto
„ al privilegio dei creditori del defunto, di cui abbiamo di
„ sopra parlato; laddove i privilegj sopra gli stabili sono
„ soggetti alla formalità dell' iscrizione egualmentechè l' ipo-
„ teche, e prendono vigore dal giorno, in cui quella sia stata
„ eseguita. *art.* 2106. Siccome però alcune ipoteche sono di-
„ stinte dalla Legge in maniera da restar conservate indipen-
„ dentemente da questa formalità, come l' ipoteca a favore
„ dei minori, o interdetti sopra i beni del tutore: l' ipoteca
„ della moglie per la dote sopra i beni del marito, così varj
„ privilegj, sebbene affligenti i beni stabili, o non hanno bi-
„ sogno di veruna iscrizione per esser conservati, o se sono
„ iscritti dentro un dato tempo, risalgono col loro vigore all'
„ epoca, in cui ebbero origine. Da ciò ne nasce la necessità
„ delle seguenti limitazioni. 1.° I primi cinque privilegj con-
„ templati nell' art. 2107. cioè delle spese giudiciali, delle
„ spese funerarie, delle spese d'ultima malattia del debitore,
„ dei salarj dovuti alla gente di servizio per l' annata scadu-
„ ta, e la rata corrente si conservano anche sopra gli stabili
„ indipendentemente dall' iscrizione: *art.* 2107. 2.° I privilegj
„ del venditore dello stabile, o di chi abbia somministrato
„ il denaro per il pagamento del prezzo si conservano anche
„ mediante la trascrizione del contratto di vendita, purchè
„ appariscano da esso i respettivi crediti privilegiati. *art.* 2108.
„ *Questo titolo è stato abolito dai seguenti articoli* 11. 12.
„ 13. *e* 14. *del R. Motuproprio del* 25. *Dicembre* 1819., *e*
„ *dagl' articoli* 3. 4. 6. 10. 11. 12. 13. 14. *dell' altro del di*
„ 19. *Febbrajo* 1820. *che riportiamo.*

„ *Articoli del detto Motuproprio. Art.* 11. *Tutti gl'*
„ *acquirenti di beni immobili anteriori al* 1.° *Maggio* 1808.
„ *che avevano alla detta epoca effettuata all' estimo la vol-*
„ *tura dei beni acquistati, ma che non hanno fatta in se-*

„ guito veruna trascrizione, mentre restano da questa tra-
„ scrizione dispensati, potranno per altro andar soggetti alle
„ molestie per l' ipoteche del precedente proprietario posan-
„ ti sopra i detti beni sempre che queste ipoteche vengano
„ iscritte a tutto il 30. Giugno 1820 inclusivamente: ma ciò
„ bensì senza pregiudizio dell' ipoteche nel tempo intermedio
„ iscritte da altri creditori a carico tanto dell' antico, che
„ del nuovo proprietario, nel concorso delle quali queste
„ nuove iscrizioni non avranno anteriorità, che dal giorno
„ della loro data, e detto termine spirato qualunque iscri-
„ zione, che venga fatta contro l' antico proprietario, non
„ potrà pregiudicare al nuovo possessore.

„ Art. 12. Gl' acquirenti posteriori al 1. Maggio 1808,
„ che a l' emanazione della presente Legge avevano bisogno
„ della trascrizione per purgare i beni acquistati, come pure
„ quelli, che avevano effettuata la voltura, ma non la tra-
„ scrizione, suppliranno i primi colla voltura, e restano i
„ secondi dalla formalità dell' iscrizione dispensati: ma il
„ venditore, e quello, che avrà somministrato denaro per
„ pagare il prezzo, come pure i creditori ipotecarj dell'an-
„ tico proprietario potranno nel termine di due mesi decor-
„ rendi dalla publicazione della presente Legge eseguire le
„ loro iscrizioni contro l' immobile alienato quanto al ven-
„ ditore, ed al sovventore del denaro con quegl' effetti me-
„ desimi, che ad essi sarebbero derivati dall' iscrizione fat-
„ ta in sequela dell' effettuata trascrizione, e quanto ai
„ creditori con quegl' effetti medesimi, che sarebbero ad essi
„ resultati dall' iscrizione, che avrebbero potuta prendere
„ quindici giorni dopo la seguita trascrizione.

„ Art. 13. Per le vendite posteriori alla presente Leg-
„ ge il venditore, e quello, che avrà imprestato il denaro
„ per il pagamento del prezzo, conserveranno l' uno, e l'al-
„ tro il loro privilegio sul fondo venduto per quello, di cui
„ il compratore và ad essi debitore, per mezzo dell' iscrizio-
„ ne, che saranno tenuti a prendere dentro il mese dal dì
„ del celebrato contratto.

„ Art. 14. L' ipoteche impresse sopra l' immobile avan-

„ *ti il trapasso del medesimo nel nuovo proprietario sebbe-*
„ *ne non iscritte, e quelle, che per la non fatta voltura*
„ *nei termini dalle veglianti Leggi stabilite possono contrar-*
„ *si sopra i fondi alienati, e non voltati potranno con ef*
„ *fetto iscriversi contro il precedente proprietario entro quin-*
„ *dici giorni immediatamente successivi all' eseguita voltu-*
„ *ra: i privilegj potranno essere iscritti dopo la voltura*
„ *nel termine assegnato dalla Legge alla loro iscrizione.*

„ *Nota alla Collezione sul Sistema ipotecario più volte*
„ *citata.*

„ *Nota* – Per non pregiudicare ai diritti di alcuno quì la
„ Legge distingue quattro sorte d' acquirenti di beni immobi-
„ li, quelli cioè anteriori al 1.° Maggio 1808. giorno dell'
„ introduzione del Sistema ipotecario in Toscana, quelli dal
„ 1. Maggio 1808. a tutto Dicembre 1819, quelli dal 1. Gen-
„ najo 1820. a tutto Aprile 1820, e quelli finalmente poste-
„ riori a tal' epoca in avvenire.

„ I primi per assicurare i loro acquisti, e riconsolidare
„ le loro proprietà avevano bisogno di due formalità prescrit-
„ te l' una dalle Patrie Leggi estimali conservate dalle suc-
„ cessive Leggi Francesi, ordinata l' altra coll' editto dell'
„ Amministratore generale della Toscana Dauchy de' 14. Apri-
„ le 1808. mediante le disposizioni ivi contenute, e che sa-
„ ranno in appresso riportate.

„ Le patrie nostre Leggi sull' estimo mantenute in vi-
„ gore dall' art. 19. del precitato Editto qualificando, come
„ non acquistato, o riprovando, come inefficace il dominio
„ dei beni non voltati all' estimo in faccia all' acquirente ri-
„ lascia, e ritiene questi beni, e i loro prodotti nella su-
„ scettibilità di esser investiti dalle domande dei creditori, e
„ nell' obligazione di corrispondere agli impegni di quello,
„ nel di cui conto, o faccia hanno seguitato a vegliare anche
„ dopo l' alienazione. Così in termini precisi la Legge esti-
„ maria del 1694. prescrive – *Volendo inoltre S. A. R., che*
„ *di detti beni non tirati a estimo l' acquirente mai acquisti*
„ *il dominio, ma che restino affetti, ed obligati a tutti i*

„ *debiti, ed obligazioni, che passato il suddetto mese facessero quello, o quelli, in testa dei quali posassero detti beni,* „ *come se mai fossero stati alienati.* E così l' altra del 1735. „ *Oltre le pene provviste per gl' altri ordini precedenti volendo* „ *anche di più, che nel caso di detta mancanza nell' avvenire tutti quelli, che verranno sotto nome d' altri, siano tenuti, ed obligati detti beni a tutti gl' obblighi, che si facessero per quei tali, sotto la posta del quale, o de' suoi antenati si trovassero accesi sino a che non restino cancellati* „ *in detti estimi dai suddetti venditori, o simili, e descritti,* „ *ed annotati alle poste di quelli, che in effetto gli possedevano.* Le disposizioni a ciò relative contenute nel detto „ Editto dell' Amministratore generale sono le seguenti:

„ *Art. 7. I creditori, che aventi un' ipoteca a tenore* „ *degl' articoli* 2127. *e* 2128. *del Codice Civile non avranno* „ *fatto iscrivere i loro titoli anteriormente alle alienazioni,* „ *che saranno fatte degl' immobili ipotecati, non saranno ammessi a chiedere, che siano posti all' incanto, conformemente alle disposizioni del cap.* 8. *del tit.* 18. *del lib.* 3. *del* „ *Codice Civile, se non col giustificare l' iscrizione, che avranno preso dopo l' atto, che trasferisce la proprietà, e al più* „ *tardi dentro* 15. *giorni dalla trascrizione di quest' atto. Si* „ *farà l' istesso ai creditori privilegiati sù dei beni immobili* „ *senza pregiudizio degl' altri diritti resultanti al venditore,* „ *e agl' eredi dagl' artic.* 2108. *e* 2109. *del Codice Civile.* „ *Artic.* 8. *I diritti d' ipoteche, o privilegj acquistati secondo le Leggi particolari ai tre Dipartimenti della Toscana anteriormente al* 1. *Maggio* 1808 *potranno dalla data* „ *di questa epoca, esser iscritti dentro il termine di un anno,* „ *che spirerà il dì* 1. *Maggio* 1809. *esclusivamente. Art.* 9. „ *Le iscrizioni, che saranno fatte nel corso di detto anno conserveranno ai creditori le loro ipoteche, o privilegj, e il* „ *luogo, che assegnavano le Leggi anteriori. Art.* 10. *Le* „ *ipoteche, che non saranno state iscritte dentro il termine* „ *fissato dall' art.* 8. *non avranno effetto, che dal giorno dell'* „ *iscrizione, che ne sarà richiesta posteriormente. Nell' istesso*

„ *grado i privilegj degenereranno in semplici ipoteche, e non*
„ *avranno grado, che dal giorno della loro iscrizione. Art.* 15.
„ *I possessori d' immobili, che non avessero ancora adem-*
„ *piute tutte le formalità prescritte dalle Leggi, ed usi an-*
„ *teriori per consolidare le loro proprietà, e purgarne gl'*
„ *aggravj, e l' ipoteche vi suppliranno colla trascrizione dell'*
„ *atto di mutazione. Art.* 17. *Tutte le mutazioni anteriori*
„ *al* 1. *Maggio* 1808, *i cui atti saranno stati trascritti nello*
„ *spazio fissato dall' art.* 8. *non saranno purgati, che dalle*
„ *gravezze, ed ipoteche non iscritte ai registri della conser-*
„ *vazione prima dello spirare di detto termine. Artic.* 18.
„ *Se la trascrizione delle mutazioni mentovate agl' arti-*
„ *coli* 15. *e* 17. *non è fatta, che dopo spirato il termine ac-*
„ *cordato dall' art.* 8, *l' immobile, che ne è l' oggetto, ri-*
„ *mane gravato dei pesi, e dell' ipoteche publiche dai pre-*
„ *cedenti proprietarj avanti la loro spropriazione, e che fos-*
„ *sero iscritte avanti questa trascrizione. Art.* 19. *Non è in-*
„ *novato nulla per la mutazione al* 1. *Maggio* 1808. *circa*
„ *alle Leggi, ed usi, che avessero potuto obligare il nuovo*
„ *proprietario alla rappresentazione del pagamento del loro*
„ *prezzo, nè ai diritti, ed azioni dei creditori sia per esi-*
„ *gerlo, sia per andare dietro all' immobile nelle mani di*
„ *un terzo possessore. Gl' acquirenti pertanto, che all'epoca*
„ *del* 1. *Maggio* 1808. *non avranno voltato in proprio con-*
„ *to i beni acquistati potranno supplirvi colla trascrizione*
„ *dell' atto di mutazione su i registri del conservatore, o di*
„ *possedere con tranquillità i beni predetti* – Il sommo Im-
„ perante nella Toscana col suo R. Motuproprio de' 25. No-
„ vembre 1819. prevedendo il caso, che a quell' epoca vi fos-
„ sero tutt' ora degl' acquirenti anteriori al 1. Maggio 1808.
„ da essersi uniformati soltanto al disposto delle antiche Leg-
„ gi estimali, ed aver trascurato di eseguire quelle delle
„ nuove Leggi Francesi relative alla trascrizione, o come inu-
„ tile, o come oneroso, mentre per facilitare le contrattazio-
„ ni volle sgravare i suoi sudditi dal pagamento del così detto
„ diritto di trascrizione per gl' atti di mutazione, alla qual
„ formalità sostituì quella della voltura, preservò per altro

„ alle parti interessate il diritto di molestare i fondi acqui-
„ siti per l'ipoteche del precedente proprietario posanti sopra
„ i medesimi semprechè queste ipoteche vengano iscritte a
„ tutto il 30. Giugno 1820. inclusivamente. Gl'acquisti della
„ seconda classe quelli cioè dal 1. Maggio 1808. al 31. Di-
„ cembre 1819, che avevano bisogno della trascrizione per
„ purgare i beni acquistati, sono dispensati da tal formalità,
„ purchè a tutto Aprile 1820. abbiano eseguita la voltura di
„ detti beni ai libri estimali, quando ciò non sia stato pre-
„ cedentemente dai medesimi effettuato col riservo non solo
„ ai sovventori del denaro somministrato per pagare il prez-
„ zo, quanto ai creditori ipotecarj dell'antico proprietario d'
„ iscrivere a tutto Giugno 1820. termine perentoriamente pro-
„ rogato dal Motuproprio de' 19. Febbrajo 1820. i loro re-
„ spettivi privilegj, ed ipoteche con quegl' effetti medesimi
„ che in quanto ai primi sarebbero derivati dall'iscrizione
„ fatta in sequela dell'effettuata trascrizione, e in quanto ai
„ secondi con quegl' effetti medesimi, che sarebbero ad essi
„ resultati dall'iscrizione, che avrebbero potuto prendere quin-
„ dici giorni dopo la seguita trascrizione. Quelli poi, che dal
„ 1. Gennajo 1820. avranno fatto, o faranno acquisti a tutto
„ Aprile di detto anno, e che costituiscono la terza classe di
„ acquirenti faranno per il loro interesse la voltura più sol-
„ lecitamente, che gli è possibile per non trovarsi esposti
„ alle molestie di qualche creditore, che abbia a suo favore
„ ipoteca, sebbene non iscritta, ma impressa sopra l'immo-
„ bile avanti il trapasso del medesimo nel nuovo proprieta-
„ rio, e per non soggiacere ancora al peso di quell'ipoteche,
„ che per la non fatta voltura nei termini stabiliti dalle
„ Leggi estimali di sopra accennati possono contrarsi sopra
„ i fondi alienati, e non voltati, e con effetto iscriversi con-
„ tro il precedente proprietario dentro 15. giorni immediata-
„ mente successivi alla seguita voltura: con riservo sempre
„ ai creditori privilegiati d'iscrivere dopo la voltura nel ter-
„ mine respettivamente assegnato dalla Legge.

„ Gl'acquirenti finalmente posteriori al 30. Aprile 1820.

„ restano favoriti dal disposto dell'art. 14. della Legge de'
„ 19. Febbrajo 1819. con cui si deroga al prescritto delle Leggi
„ attualmente sempre veglianti nella parte, con cui ricono-
„ scono la validità di quelle ipoteche soltanto, che dopo de-
„ corsi i termini prefissi all' esecuzione della voltura in te-
„ sta del nuovo possessore siano imposte sopra i beni aliena-
„ ti da quelli, in faccia dei quali fossero ancora i detti beni
„ descritti.

Articoli del secondo Motuproprio,

„ *Art. 3. in fin. Invece dei due mesi prescritti dall'*
„ *art. 22. del detto Motuproprio viene accordato il termine*
„ *a tutto Giugno 1820. ai venditori posteriori al 1. Mag-*
„ *gio 1808. ai sovventori del denaro per pagare il prezzo*
„ *dell' acquisto, ai creditori ipotecarj dell' antico proprieta-*
„ *rio egualmente, che ai respettivi loro cessionarj contempla-*
„ *ti nel citato art. 12. per eseguire le iscrizioni cogl' effetti*
„ *dal detto Motuproprio stabiliti. Art. 4. Il termine di due me-*
„ *si dal dì del celebrato contratto è sostituito al termine del*
„ *mese, che nelle alienazioni posteriori al rammentato Mo-*
„ *tuproprio fu accordato al venditore, e ad ogn' altro alie-*
„ *nante a titolo oneroso, o gratuito per conservare col mez-*
„ *zo dell' iscrizione il privilegio del riservo del dominio, o*
„ *qualunque altro diritto resultante dall' atto traslativo di*
„ *proprietà. Art. 9. Ferme stanti le disposizioni delle Leggi*
„ *estimati in ogn' altro rapporto per quello, che interessa*
„ *il Sistema ipotecario tuttora conservato la formalità della*
„ *voltura surrogata dall' art. 10. del Motuproprio predetto*
„ *alla trascrizione, dovrà per tutti gl' effetti, sotto i quali*
„ *la voltura è contemplata dal Motuproprio predetto dal suc-*
„ *cessivo art. 14. intendersi adempita colla domanda, che*
„ *dagl' alienatarj venga fatta ai Cancellieri Comunitativi*
„ *di eseguire dal conto, e faccia del precedente proprieta-*
„ *rio la voltura dei beni alienati in conto, e faccia del*
„ *nuovo possessore. Art. 10. In conseguenza dovranno i Can-*
„ *cellieri Comunitativi tenere un registro, nel quale giorno*

„ per giorno con ordine numerico, senza lagune, e senza
„ interpolazione d' epoche prenderanno nota delle domande
„ per la voltura. Tali domande dovranno essere accompa-
„ gnate dalla consegna, o dai documenti, che a forma delle
„ Leggi veglianti accertano la seguita alienazione, o degl'
„ atti, in vigore dei quali il dominio dei beni immobili sia
„ passato da uno in un altro proprietario. I Cancellieri sa-
„ ranno tenuti a rilasciare a richiesta il riscontro della do-
„ mandata voltura, e dei documenti, ed atti consegnati, in
„ cui verrà indicato il giorno della domanda, e il numero
„ del registro, al quale la medesima si riferisce. Questo re-
„ gistro dovrà esser giornalmente firmato, e chiuso dai Can-
„ cellieri, ancorchè nessuna domanda per voltura sia stata
„ loro presentata. Art. 11. L' epoca, nella quale per gl' ef-
„ fetti relativi al sistema ipotecario soltanto dovrà intender-
„ si eseguita la voltura, verrà stabilita dalla data, nella
„ quale il mentovato registro presenterà fatta ai Cancellie-
„ ri la domanda per la voltura. Art. 12. Le domande per
„ la voltura dovranno esclusivamente esibirsi alle Cancelle-
„ rie Comunitative, nel cui Circondario saranno situati i
„ beni, che vogliono voltarsi senza che nulla resti innovato
„ per tutti gl' altri effetti, che non riguardano il Sistema
„ ipotecario, alle attribuzioni speciali conferite dai vegliant-
„ ti regolamenti all' archivio generale degl' estimi della Pro-
„ vincia Pisana. Art. 13. Le disposizioni contenute nei pre-
„ cedenti art. 9. 10. 11. e 12. incominceranno ad aver vi-
„ gore il 1. Maggio 1820. Saranno frattanto comunicate ai
„ Cancellieri Comunitativi delle speciali Istruzioni per il più
„ regolare adempimento di quanto è stato, come sopra, pre-
„ scritto. Art. 14. All' oggetto poi di allontanare le frodi,
„ che potrebbero commettersi a danno dei terzi, finchè i
„ beni alienati rimangono accesi ai beni estimati in faccia,
„ e conto dell' alienante, e per servir maggiormente allo
„ scopo del Sistema ipotecario nella circostanza in specie,
„ che non mancano agl' acquirenti i mezzi legali, onde prov-
„ vedere alla propria sicurezza, gl' alienatarj per atti sì
„ privati, che publici posteriori al 30. Aprile 1820. non

„ *acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi*
„ *con tali atti avvenuti fino all' eseguita voltura, nè potran-*
„ *no impugnare l' efficacia dell' ipoteche, che nel tempo in-*
„ *termedio tra l' atto d' alienazione, e la voltura venissero*
„ *imposte sopra detti beni da quelli, in faccia dei quali*
„ *saranno descritti ai libri estimali, purchè anche queste*
„ *ipoteche siano, come quelle anteriori all' atto di aliena-*
„ *zione, iscritte nel termine di giorni* 15 *dal dì, che sarà*
„ *stata presentata, e registrata la domanda di voltura, sal-*
„ *ve le azioni, che possono in tal caso competere contro*
„ *l' alienante. In vigore di queste disposizioni per tutti gl'*
„ *atti posteriori al* 30. *Aprile* 1820. *resterà derogato al*
„ *prescritto delle Leggi attualmente veglianti nella parte,*
„ *che riconoscono la validità di quell' ipoteche soltanto, che*
„ *dopo decorsi i termini prefissi all' esecuzione della voltu-*
„ *ra in testa del nuovo possessore siano imposte sopra i be-*
„ *ni alienati da quelli, in faccia dei quali fossero ancora*
„ *i detti beni descritti* – (*ha luogo la nota sopra ripor-*
„ *tata*)

„ Ritornando a parlare delle limitazioni, di che alla
„ pag. 69. è da avvertirsi 3.° che il coerede dividente, che
„ iscrive il suo credito dentro 60. giorni dal dì o della ter-
„ minata divisione, o della aggiudicazione per licitazione,
„ fa risalire ad un tal giorno la data di essa; *art.* 2109.
„ come si è detto: 4.° il privilegio degl' architetti, cotti-
„ manti ec. di cui abbiamo parlato di sopra pag. 66. si con-
„ serva mediante l' iscrizione del doppio processo verbale, co-
„ me all' *art.* 2103. ma la sua data risale al giorno dell'
„ iscrizione del primo processo: *art.* 2110. 5.° il privilegio
„ dei creditori, o dei legatarj, del quale pure abbiamo par-
„ lato alla pag. 67. si conserva mediante l' iscrizione presa
„ sopra ciascuno stabile dell' eredità dentro sei mesi dal dì
„ dell' apertura della successione, ed in tal caso la sua data
„ risale ad un tal giorno *art.* 2111. 6.° i creditori privile-
„ giati, che dovendo iscrivere il loro privilegio dentro un
„ determinato tempo hanno omessa questa formalità, possono

„ iscriverlo anche dopo: ma in tal caso sono considerati, co-
„ me ipotecarj; e così la data della loro ipoteca non prende
„ vigore in pregiudizio dei terzi, se non dal dì dell' iscri-
„ zione: *art.* 2113.

„ Per regola generale tra più creditori privilegiati cia-
„ scuno concorre a contributo cogl' altri, a meno che la qua-
„ lità particolare del privilegio non dia, o non tolga a qual-
„ cuno il merito di preferenza. Il regolare questa preferenza
„ nelle diverse circostanze è un oggetto di somma importan-
„ za. Distinguendo pertanto i casi decisi espressamente dai
„ controversi, ecco alcune regole, che gli riguardano.

„ I privilegj sopra gli stabili si esercitano nell' ordine
„ seguente 1.° I cinque privilegj enunciati all' *art.* 2101. *del*
„ *Cod. Francese come a pag.* 69. vincono ogn' altro privile-
„ gio, di cui parla *l' art.* 2103. *ved. l' art.* 2105. 2.° Tra i
„ creditori privilegiati dal *citato art.* 2201. il diritto di pre-
„ ferenza nasce dalla collocazione del loro privilegio in tale
„ articolo indicato: *d. art.* 2101. 3.° Tra i creditori enunciati nell'
„ *art.* 2103. la data dell' iscrizione determina per regola la
„ preferenza *art.* 2106. *Questa regola però si limita, quando*
„ *l' iscrizione fatta in tempo si deve retrotrarre ad un' epoca*
„ *superiore.*

„ In quanto ai privilegj sopra i mobili sono da notarsi
„ le seguenti regole speciali. 1.° Il privilegio del venditore
„ delle semente, e di chi ha speso, e lavorato per la colti-
„ vazione del fondo rustico và avanti al privilegio del loca-
„ tore sopra la raccolta dell' anno: *art.* 2102. *n.* 1. 2.° pa-
„ rimente il privilegio del venditore degl' utensili esistenti
„ nel fondo vince il privilegio del locatore sopra il prezzo
„ ivi „ 5.° Il privilegio del locatore del fondo rustico, o ur-
„ bano sopra gl' altri mobili portativi dal colono, o dell' in-
„ quilino vince quello dei venditori di essi a meno, che
„ questi non provino la scienza del locatore, che non appar-
„ tenessero al conduttore: *art.* 2102. *num.* 4. *Ved. ancora*
„ *l' art.* 1813. 4.° I depositi de' funzionarj publici danno il
„ seguente ordine di preferenza, Sono in primo luogo obliga-

„ ti per i danni cagionati dalle loro delinquenze in ufizio:
„ quindi in favore di chi abbia somministrato il denaro per
„ eseguirgli: in ultimo per il pagamento ordinario de' loro
„ debiti particolari. (*Si è avvertito, che in oggi presso di*
„ *noi non vi sono fra i funzionarj publici, che i notari, i*
„ *quali danno cauzione in contanti*) 5.° I cinque privilegj,
„ di cui parla *l' art.* 2101. si esercitano nell' ordine, in cui
„ sono collocati. Questi sono i casi di legittima preferenza
„ ordinata alla Legge: ma la moltiplicità, e la complica-
„ zione delle contingenze può far nascere molti altri casi,
„ per i quali insorga disputa tra quei creditori privilegiati,
„ chi debba essere di loro preferito. Il Sig. Pigean ha date
„ alcune regole, secondo le quali il Tribunale potrà regolarsi.
„ Eccole in compendio. 1.° Più creditori, che godono dello
„ stesso privilegio concorrono in contributo. 2.° Quando con-
„ corrono più creditori aventi un privilegio diverso, si os-
„ serva qual sia stato il mezzo di esecuzione, per cui si è
„ potuta realizzar la somma da distribuirsi, e così distingue-
„ re il sequestro di un credito spettante al debitore dalla
„ vendita de' suoi mobili. 3.° Fatta tale osservazione la pru-
„ denza del Magistrato deciderà.

§. II.

Dell' Ipoteche.

„ L' ipoteca si può definire un diritto reale indivisibile
„ sopra ciascuna parte degli stabili, che affligge, e loro ac-
„ cessorj nascente dalla Legge, dalla sentenza, e dalla con-
„ venzione in favore dei respettivi creditori: *Cod. Civil.*
„ *Francese art.* 2114. *e* 2116. *Elementi di Giurisprudenza*
„ *Civile comparata dal meritissimo Sig. Avv. Aud. Lorenzo*
„ *Quartieri Lib. III. tit.* 15. *art.* 419.

„ Questo diritto differisce dall' ipoteca Romana 1.° nei
„ mezzi di costituzione: 2.° nelle cose, che può affliggere:
„ 3. nei mezzi della conservazione.

„ Differisce nei mezzi di costituzione in quanto che 1.° i „ Romani non conoscevano altra ipoteca propriamente detta, „ che quella indotta dalla Legge, o costituita dalla convenzione espressa, o tacita, La sentenza non dava ipoteca, ma „ o la dichiarava, se era preesistente, o stabiliva un vero diritto di pegno sopra i beni del debitore *V. tit. Cod. de „ praetor. pignor. et tit. si in caus. jud. pign. capt. sit.* Il „ Codice Francese poi ammette l'ipoteca legale, giudiciale, „ e convenzionale: *d. Cod. Frances. art.* 2116. 2.° Presso i „ Romani l'ipoteca convenzionale si poteva costituire o per „ mezzo di semplice patto pretorio formato anche a viva voce „ §. *Item Serviana* 7. *instit. tit. de action. L. Si tibi decem* „ 17. §. *de pignor.* 2. *ff. de pact. Leg. Contrahitur* 4. *ff. „ de pignorib. et hypothec.* o mediante una scrittura privata „ munita della firma di tre testimoni per assicurarne la data: „ *Leg. Scripturas* 2. *Cod. qui potior. in pign. hab.* o per „ mezzo di quella tacita convenzione, alla quale la Legge „ attribuiva quest' effetto: *tit. ff. in quib. caus. pign. vel hypothec. tacit. contrahat.* Secondo il Codice Francese *art.* 2127. „ non può l'ipoteca costituirsi, che per mezzo di atto autentico notariale: *Quartieri loc. cit. art.* 421.; attualmente però „ (come vedremo in appresso) si può costituire per mezzo „ d'atto privato fatto alla presenza di tre testimoni, e di „ un Notaro, che riconosca le firme.

„ Differisce nelle cose, che può affliggere, poichè 1.° i „ Romani permettevano indistintamente l'ipoteca sugli stabili, e sopra i mobili del debitore: §. *Item Serviana* 7. „ *instit. tit. de action. L. Hypothecae* 5. §. 1: *L. Et quae* 15. „ *pr. ff. de pignor. et hypoth. Leg. Pomponius* 2. *et seq. ff. „ in quib. caus. ec.* Il Codice Francese all' *art.* 2119. dispone, che non ha luogo l' ipoteca su i mobili, quando passano „ in un terzo. Si limita tal disposizione negl' affari di commercio relativamente all' ipoteca delle navi, e altri legni; 2.° presso i Romani anche l' ipoteca convenzionale poteva esser generale, ed abbracciare a se tutti i beni presenti, e futuri del debitore: *Leg.* 1. *ff. de pignor.*

„ *et hypoth. Leg. Qui generaliter* 2. *ff. qui potior. in pign.* „ *habeant.* A forma del Codice Francese *art.* 2129. non pos- „ sono esser soggetti a ipoteca i beni futuri: *Quartieri loc.* „ *cit. art.* 422.

„ Differisce finalmente nei mezzi di conservazione in „ quanto, che la Legge Romana conservava in tutto il suo „ vigore l'ipoteca legittimamente imposta, finchè non fosse „ stato intieramente estinto il debito, che gli aveva dato „ origine: *L. In omnibus* 43. *ff. de solution.*, o non fossero „ trascorsi dieci, o vent'anni da che il fondo ipotecato era „ passato in un terzo possessore di buona fede presente, o „ assente il creditore: *L. Si debitori* 2. *Cod. si advers. credit.* „ e trent'anni, se il possessore era di mala fede: *Leg. Cum* „ *notissimi* 7. *pr. Cod. de praescript.* 30. *vel* 40. *annor.*, o „ quaranta, se il fondo era sempre in potere del debitore, o „ dei suoi eredi: *L.* 1. §. 1. *Cod. de annal. except.* Il Codice „ Francese ferme stanti le cause, per cui s'estinguono l'ipo- „ teche, prescrive, che veruna ipoteca abbia forza, se non è „ conservata col mezzo dell'iscrizione: *art.* 2134. ad eccezio- „ ne di alcune, che sussistono anche senza iscrizione, e delle „ quali faremo parola.

§. III.

Delle diverse specie d'Ipoteche.

„ Dalla definizione sopra data si rileva, che l'ipoteca è di „ tre sorte, cioè legale, giudiciale, e convenzionale.

„ L'ipoteca legale è quella, che nasce dalla Legge.

„ L'ipoteca giudiciale è quella, che procede dalla sen- „ tenza, o dagl'atti giudiciali.

„ L'ipoteca convenzionale è quella, che dipende dalle „ convenzioni, e dalle forme estrinseche degl'atti, e dei con- „ tratti.

„ I beni suscettibili d'ipoteca sono i beni immobiliari, „ che sono in commercio, ed i loro accessorj considerati, come

„ immobili: e l'usufrutto degli stessi beni, e dei loro accessorj
„ durante l'usufrutto: *Leg.* 9. §. 1. *ff. de pignorib. et hy-*
„ *pothec. L.* 11. §. 2. *L.* 13. §. 3. *eod. tit. L.* 16. §. 2. *ff.*
„ *de pignor. et action. L.* 15. *ff. qui potior. in pign. hab.*

§. IV.

Dell' Ipoteca legale.

„ L'ipoteca legale nascente dall' immediata disposizione
„ della Legge, come si è detto di sopra, s'impone da essa
„ 1.° sopra gli stabili presenti, e futuri del marito a favor
„ della moglie dal dì del matrimonio per la conservazione
„ della dote, e per l' esecuzione delle convenzioni matri-
„ moniali: *Cod. Franc. art.* 2121.; dal dì dell' aperta succes-
„ sione, o dell' accettata donazione per la restituzione dei
„ beni ad essa devoluti durante il matrimonio; e dal dì della
„ contratta obligazione insieme col marito per la sua rileva-
„ zione, e per la surrogazione dei suoi beni alienati; 2.° sopra
„ gli stabili presenti, e futuri del tutore a favore dei minori,
„ e di altri sottoposti dal dì dell' accettazione della tutela
„ per qualunque debito prodotto dalla sua amministrazione:
„ *art.* 2121. 2122. 2135.; 3.° sopra gli stabili presenti, e
„ futuri degl' amministratori a favore dello Stato, delle Co-
„ muni, e di ogn' altro stabilimento publico dal dì dell' iscri-
„ zione: *art.* 2121. 2122. 2133. 4.° sopra gli stabili già af-
„ fetti a privilegio, se non è stata fatta in tempo l' iscrizio-
„ ne di esso, e si faccia posteriormente: *art.* 2113.

„ Si possono aggiungere a questi sopra enunciati; 5.° i
„ diritti, e crediti delle femmine escluse in concorso dei ma-
„ schi dalla successione dei collaterali per il conseguimento
„ della dote congrua, e respettivamente degl' alimenti conve-
„ nienti sopra i beni del collaterale defunto fino dal giorno
„ della di lui morte; e quelli delle femmine escluse in con-
„ corso dei maschi dall' eredità degl' ascendenti paterni, e
„ materni per il credito nei casi di sussidio alle femmine

„ escluse dalla loro eredità sulla differenza, che passa tra la
„ legittima, e la virile: *Legge de'* 18. *Agosto* 1814. *art.* 46.

§. V.

Dell' Ipoteca giudiciale.

„ L'ipoteca giudiciale si pone in essere dal dì dell'
„ iscrizione sopra gli stabili presenti, e futuri 1.° del debi-
„ tore condannato con sentenza, o contradittoria, o contuma-
„ ciale, o definitiva, o provvisoria a favore del vincitore:
„ *Cod. Franc. art.* 2123. 2134. *Le Sentenze degl' arbitri, e*
„ *quelle pronunziate da' Tribunali esteri non danno ipoteca,*
„ *se in quanto alle prime non sono state rivestite della for-*
„ *malità dell' ordinanza, che ne dichiari l' esecuzione, ed in*
„ *quanto alle seconde non siano state approvate a forma delle*
„ *veglianti Leggi. In quanto alle sentenze contumaciali la*
„ *Corte di Rion dichiarò, che la sentenza contumaciale non*
„ *conferiva ipoteca, se non era notificata prima dell' iscri-*
„ *zione: La Corte di Cassazione decise diversamente. Vedi la*
„ *dec. de'* 21. *Maggio* 1811. *nella Giurisprudenza del Cod.*
„ *Nap. vol.* 32. *n.* 392.: 2° si pone in essere sopra gli sta-
„ bili del debitore, che ha riconosciuta in giudizio una scrit-
„ ta privata a favore del creditore: *art.* 2123. 2134. *Si noti*
„ *che il Decreto Imperiale de'* 3. *Dicembre* 1807. *ordinò, che*
„ *ogniqualvolta fosse emanata una Sentenza dietro un' istan-*
„ *za di recognizione di scrittura d' obligo con firma privata*
„ *fatta prima della scadenza, o dell' esigibilità del detto obli-*
„ *go, non potrà esser presa iscrizione ipotecaria in virtù di*
„ *essa sentenza, se non se per mancanza di pagamento dell'*
„ *obligo predetto dopo la scadenza, o esigibilità di esso a*
„ *meno che non sia stata fatta una stipulazione a ciò con-*
„ *traria.*

§. VI.

Dell' Ipoteca convenzionale.

„ L'ipoteca convenzionale s'impone per atto autentico „ notariale sopra uno, o più stabili spettanti al debitore, e „ da esso descritti. *Si può imporre per mezzo d' atto privato „ munito della firma di tre testimoni, e della recognizione „ notariale a forma della Legge del* 15. *Aprile* 1819. „ ivi „ „ *L' ipoteca convenzionale potrà in avvenire costituirsi per „ mezzo di scritta privata firmata dal costituente alla presen- „ za di tre testimoni, che dovranno apporre la loro firma „ all' atto, e dell' ipoteca così costituita dovrà dai Conserva- „ tori accordarsi la relativa iscrizione, quando la firma del „ costituente, e dei testimoni sia debitamente riconosciuta dal „ Notaro – Questa disposizione è stata ampliata dalla suc- „ cessiva Patria Legge de'* 25. *Dicembre* 1819. *all' artic.* 3. „ ivi „ *La scritta privata, che a forma della Legge del „* 15. *Aprile* 1819. *serve a costituire l' ipoteca convenzionale „ dovrà in avvenire a quest' effetto esser munita della reco- „ gnizione notariale, della firma del costituente, e dei testi- „ moni, la quale recognizione contenga la previa lettura fat- „ ta dal notaro al costituente, ed ai testimoni della scritta „ medesima, la ratifica del contenuto quanto al costituente, „ e la dichiarazione giurata tanto di esso, che dei testimoni „ di avere di proprio carattere apposta contestualmente all' „ atto la loro firma; di tutte le quali cose dovrà il Notaro, „ come publico ufiziale deporre nel suo atto di recognizione.*

„ *Quest' ipoteca per le disposizioni dell' art.* 1129. *del „ Cod. Francese non può comprendere i beni futuri: ma a „ forma del successivo art.* 2130. *si può convenire, che se i „ beni presenti non fossero sufficienti, debbano i futuri es- „ servi soggetti, finchè non sia assicurato tutto il credito. „ Può ancora il creditore domandare un supplemento d' ipote- „ ca, se i beni specialmente obligati siano divenuti insufficienti.*

„ S' impone ancora sopra tutti i miglioramenti futuri dei

„ beni del debitore, qualora sia capace di alienargli: Così i
„ beni dei minori, interdetti, ed assenti non potranno ipote-
„ carsi, se non previa cognizione di causa, o decreto del
„ Giudice: *art.* 2126. Quelli, che hanno sopra un immobile
„ una ragione sospesa da una condizione, o soggetta ad essere
„ risoluta in casi determinati, o annullata, non possono sti-
„ pulare, che un' ipoteca sottoposta alle medesime condizioni,
„ e alla stessa rescissione *art.* 2125.

§. VII.

Dei gradi d' Ipoteche tra loro.

„ A forma dell' articolo 2134. del Codice Francese ve-
„ runa ipoteca, o legale, o giudiciaria, o convenzionale non
„ acquista vigore, se non dal giorno, in cui di essa si è presa
„ iscrizione presso l' Ufizio del Conservatore dell' Ipoteche si-
„ tuato nel Circondario, ove esistono i beni ipotecati. Po-
„ tendo accadere, che venga presentata presso il Conservatore
„ dell' ipoteche un' iscrizione nel medesimo giorno, e così su-
„ scitarsi una questione, *l' art.* 2147. di detto Codice decide
„ la questione „ ivi „ Tutti i creditori iscritti nell' istesso
„ giorno hanno fra essi un' ipoteca dell' istessa data senza di-
„ stinzione tra l' iscrizione fatta nel mattino, e quella fatta
„ nella sera, quantunque tali differenze fossero state indicate
„ dal Conservatore,

„ Sussistono però anche senza la formalità dell' iscrizio-
„ ne 1.° L' ipoteca legale a favore dei minori, e degl' inter-
„ detti sopra i beni dei loro tutori, e dal dì dell' accetta-
„ zione della tutela. *Il tutore è tenuto a richiedere l' iscri-*
„ *zione sopra i di lui beni alla pena di esser considerato,*
„ *come reo di stellionato: art.* 2136. *Se manca, è respon-*
„ *sabile il tutore surrogato: art.* 2137. *Possono chiederla*
„ *anche i parenti, e gl' amici del minore, ed il minore stes-*
„ *so art.* 2139. 2.° L' ipoteca legale a favore della moglie
„ sussiste senza iscrizione dal dì del matrimonio: *art.* 2135. *Ciò*

„ *che si è detto di sopra rapporto all' obligo del tutore di*
„ *far l' iscrizione, s' applica al marito, come pure ai pa-*
„ *renti della moglie, ed al marito medesimo: art.* 2139.
„ *Essendo stata omessa o dal tutore, o dal marito l' iscri-*
„ *zione, vi era questione, se la loro privilegiata ipoteca con-*
„ *tinuava anche dopo l' età minore, o la dissoluzione del*
„ *matrimonio. Dopo varie dispute il Consiglio di Stato col*
„ *parere approvato dall' Imperatore il dì* 8. *Maggio* 1812.
„ *decise la questione a favore della vedova, e del minore*
„ *divenuto maggiore, e loro respettivi eredi. Rapporto però*
„ *alla vedova si fa una distinzione in quanto alla Tosca-*
„ *na, se tale sia rimasta avanti l' attivazione del Codice*
„ *Francese in Toscana, o dopo; e di ciò ne parleremo in*
„ *appresso.*

„ Si dà ancora l' ipoteca legale a favore delle femmine
„ escluse in concorso dei maschi dalla successione dei colla-
„ terali per il conseguimento della dote congrua, ed alimenti
„ sopra i beni del collaterale defunto; ed a favore delle fem-
„ mine escluse in concorso dei maschi dall' eredità degl' ascen-
„ denti paterni, e materni per il credito quantitativo d' ali-
„ menti, e di dote, che possa competergli sulla differenza,
„ che passa tra la legittima, e la virile: *art.* 46. *della Legge*
„ *del* 18. *Agosto* 1814. *Vedi sopra* §. 3. *in fin.*

§. VIII.

Del modo d' iscrivere i Privilegj, e l' Ipoteche con precedenti osservazioni.

„ L' iscrizione non produce altro effetto, che quello di
„ conservare l' ordine dell' ipoteche.

„ Questa si prende all' Ufizio della conservazione dell'
„ ipoteche, nel di cui Circondario sono situati i beni sottopo-
„ sti al privilegio, o all' ipoteca: *art.* 2146.

„ L' iscrizione non produce verun effetto sopra i beni di
„ un debitore prossimo al fallimento, se è stata presa in quel-

„ lo spazio di tempo, in cui gl' atti da esso fatti sono dichia-
„ rati nulli: *d. art.* 2146. *A forma dell' art.* 443. *del Codi-*
„ *ce di Commercio nel corso dei dieci giorni, che precedo-*
„ *no la detezione del fallimento, nessuno può acquistar pri-*
„ *vilegio, o ipoteca sopra i beni del fallito. Di più a forma*
„ *dell' art.* 444. *qualsivoglia atto, che trasferisca proprietà*
„ *di beni immobili fatto dal fallito a titolo gratuito nei*
„ *dieci giorni, che precedono il fallimento detetto, è nul-*
„ *lo, e senza effetto relativamente alla massa dei credi-*
„ *tori: qualsivoglia atto dello stesso genere a titolo oneroso*
„ *può esser annullato dietro la domanda fattane dai cre-*
„ *ditori, qualora sembri ai Giudici, che esso abbia dei ca-*
„ *ratteri di frode. Di più - qualsivoglia atto, o impegno*
„ *contratto del debitore per causa di commercio nei dieci*
„ *giorni, che precedono la manifestazione del fallimento, si*
„ *presume doloso per parte del fallito: esso è nullo, quando*
„ *vien provato, che esiste frode per parte degl' altri con-*
„ *traenti. art.* 445. *la manifestazione del fallimento rende*
„ *esigibili i debiti passivi non scaduti riguardo agl'effetti di*
„ *commercio, per i quali il fallito si trova esser uno degl'*
„ *obligati: gl' altri obligati, qualora non vogliano pagare*
„ *immediatamente, non saranno tenuti, che a dar cauzione*
„ *di pagare alla scadenza: art.* 448.

„ *Nascer può la questione, se trattandosi di debitore non*
„ *mercante prossimo alla decozione militino contro di questo*
„ *le disposizioni sopra enunciate. La Corte di Bruselles giu-*
„ *dicò per l' affermativa Ved. la Decis. del* 17. *Febbrajo* 1810.
„ *presso Sirey. M. Fournier Veneril in un articolo impresso*
„ *nella Collezione di Sirey part.* 2. *pag.* 273. *Anno* 1811.
„ *osservando, che l' art.* 2146. *del Codice Napoleone fa uso*
„ *del solo* FAILLITES *a differenza degl' articoli* 1276. 1613. 1913.
„ *e* 2052., *che cumulano le voci* FAILLITE, *e* DECONFITURE, *e*
„ *riflettendo, che gl' articoli* 443. *e segg. del Codice di Com-*
„ *mercio non si possono propriamente referire, che agl' atti del*
„ *fallito commerciante, ha sostenuta la negativa.*

„ Ha luogo lo stesso, vale a dire l' iscrizione non pro-

„ duce alcun effetto, se è stata presa dopo l'apertura della
„ successione del debitore accettata con bonefizio di Legge,
„ e d'inventario in pregiudizio degl'altri creditori della suc-
„ cessione: *d. art.* 2146. *E' molto opportuno il riportare un'*
„ *osservazione esposta dall' Autore della Collezione di diverse*
„ *disposizioni sul Sistema ipotecario publicata in Pistoja nel*
„ 1820. – *Qui bisogna osservare, che non è di facile intelli-*
„ *genza la disposizione contenuta in questo articolo. Se infat-*
„ *ti i beni devono, come è di ragione, passare negl' eredi col*
„ *peso dell' ipoteche, delle quali sono gravati, perchè i credi-*
„ *tori, che hanno l' ipoteca su questi beni non possono pren-*
„ *dere iscrizione dei loro crediti posteriormente all' apertura*
„ *della successione per avere il suo posto? Dall' altra parte,*
„ *come accordare questo precetto con quello dell' art.* 2111.
„ *che impone ai creditori, ed ai legatarj d' una successione*
„ *l' obligo d' iscrivere dentro sei mesi dal dì della sua apertu-*
„ *ra per potere domandare la separazione dei patrimonj? Pos-*
„ *sibile, che la Legge prescriva in un articolo una formalità,*
„ *che dichara senza effetto in un altro? Dunque per conciliare*
„ *re l' apparente contradizione tra i detti articoli deve osser-*
„ *varsi, che l' art.* 2146. *disponendo che l' iscrizione presa do-*
„ *po l' apertura di un' eredità non produce effetto tra i credi-*
„ *tori di una successione, intende stabilire, che se tra i cre-*
„ *ditori dell' eredità ve ne sono diversi ipotecarj, ma non*
„ *iscritti, e che uno di essi prenda iscrizione dopo l' aperta*
„ *successione non acquista preferenza sopra gl' altri non iscrit-*
„ *ti, ma deve andare in contributo con loro; e così lascia in-*
„ *tatto il disposto dell' art.* 2111.

„ L' iscrizione sopra i beni di un dabitore già morto
„ può farsi colla semplice designazione del defunto a forma
„ della disposizione dell' *art.* 2149., ma non è egualmente
„ certo, se gl' eredi del creditore possano farla in loro favo-
„ re senza la precisa indicazione dei loro nomi. *V. la Decis.*
„ *della Corte di Parigi de'* 19. *Marzo* 1808., *e* 16. *Feb-*
„ *brajo* 1809., *e della Corte di Cassazione de'* 7. *Settem-*
„ *bre* 1807., *e* 15. *Maggio* 1809. *presso Sirey*. Secondo il

„ sentimento del meritissimo Professor Quartieri nelle citate
„ Istituzioni di Giurisprudenza comparata si deve distinguere
„ il caso di una successione o vacante, o accettata con bene-
„ fizio di Legge, e d' inventario da quella d' un eredità ac-
„ cettata liberamente. Nel primo è valida senza dubbio l'iscri-
„ zione presa dal curatore, o dall' erede beneficiato in nome
„ della successione; nel secondo potrebbe esser soggetta a
„ censura, se non fossero specificati i nomi, e le qualità
„ degl' eredi a meno che non si trattasse di un' iscrizione
„ presa da un creditore in nome del suo debitore defunto.

„ Essendo l' atto dell' iscrizione meramente conservato-
„ rio, e non esecutivo, può prendersi dal cessionario sopra i
„ beni del debitore ceduto, e prima che sia notificata la
„ cessione. *Decis. della Corte di Parigi del* 13. *Nevoso An.* 13.
„ *nella Giurisprudenza del Cod. Napol. vol.* 7. *n.* 70. Il titolo
„ però da enunciarsi nell' iscrizione è quello, che dà origine
„ al debito, non quello soltanto della cessione. *Decis. della*
„ *Corte di Cassazione del* 4. *Aprile* 1810. *presso Sirey.*

„ Siccome può il creditore esercitare tutti i diritti del
„ suo debitore, che non siano esclusivamente personali,
„ *art.* 1166. può ancora fare iscrivere in nome di lui l'ipo-
„ teche, che gli competono. *Decis. della Corte di Parigi del*
„ 16. *Febbrajo* 1809. *presso Sirey.*

„ Passando a parlare del modo, con cui si prende
„ l' iscrizione, il creditore deve presentare al Conservatore
„ dell' ipoteche il contratto (*ed anche una scritta privata*,
„ *come si è detto*, *firmata da tre testimoni colla recognizio-*
„ *ne notariale*), o la sentenza, o l' atto, da cui deriva il
„ privilegio, o l' ipoteca. Egli vi unirà due note in carta
„ bollata, delle quali una resterà all' Ufizio del Conservatore,
„ e l' altra al creditore regolate sul modello, che sarà dato
„ in appresso.

„ Queste secondo il prescritto dell' *art.* 2148. *del Codice*
„ *Francese* devono contenere il nome, cognome, domicilio del
„ creditore, la sua professione, se ne ha, e l' elezione del
„ domicilio in un luogo qualunque del Circondario dell' Ufizio

„ della Conservazione dell' ipoteche, il nome, cognome, do-
„ micilio del debitore, la professione, se ne ha, ma conosciu-
„ ta, o un' indicazione individuale, e speciale fatta in modo,
„ che il Conservatore possa in ogni caso conoscere, e distin-
„ guere la persona debitrice dell' ipoteca, la data, e la na-
„ tura del titolo, l' importo dei crediti capitali espressi nel
„ titolo, e valutati dall' iscrivente riguardo alle vendite, ed
„ alle prestazioni, o ai diritti eventuali condizionati, o in-
„ determinati nei casi, in cui questa valutazione sia prescrit-
„ ta, come pure l' importo degl' accessorj di questi capitali,
„ ed il tempo, in cui sono esigibili, l' indicazione della qua-
„ lità, e situazione dei beni, su i quali intende di conservare
„ il suo privilegio, o ipoteca. Questa ultima disposizione non
„ è necessaria nei casi d' ipoteche legali, o giudiciali: *art.*
„ *pred.* 2148.

„ A forma *però del R. Motuproprio del dì* 25. *Dicem-*
„ *bre* 1819. *art.* 20. l' iscrizioni conterranno 1.° il nome, e
„ cognome del creditore, il nome del di lui padre, e la de-
„ signazione del domicilio da esso eletto in un luogo del Cir-
„ condario dell' Ufizio della Conservazione dell' Ipoteche, pres-
„ so il quale intende di fare l' iscrizione: 2.° il nome, cogno-
„ me, e domicilio del debitore, e del di lui padre; 3.° la
„ data, e la natura del debito: 4.° l' ammontare del credito,
„ e l' epoca della sua esigibilità, se questa non è indicata
„ dalla Legge per il respettivo atto, da cui dipende il privi-
„ legio, o l' ipoteca; 5.° la designazione della specie, e della
„ situazione dei beni, sopra i quali il creditore intende di
„ conservare il suo privilegio, o ipoteca. Questa ultima di-
„ sposizione non ha luogo nel caso d' ipoteca legale, o giu-
„ diciale, o d' ipoteca generale convenuta anteriormente all'
„ introduzione del Sistema ipotecario in Toscana in ordine
„ all' art. 7. del Motuproprio de' 19. Febbrajo 1820. bastando
„ una sola iscrizione a investire tutti i beni suscettibili d' ipo-
„ teca, e situati nel Circondarie dell' Ufizio.

MODELLO

Nota di Credito ipotecario.

IPOTECA

Inscritto il dì
milleottocento
all'Ufizio della Conservazione dell' Ipoteche di

Vol.	Art.	Fior.	C.
Diritto	«		»
Bollo dei Registri	«		«
Salario Fior. . . .	«		«
Totale Fior.			

Conservatore.

Reg. N.

Somma per la quale si richiede l' Iscrizione.

	F.	C.
Capitale del credito		
Frutti arretrati . . .	«	«
Tre annate d'interessi da scadere, compresa la corrente	«	«
Spese refettibili di ragione calcolate dimostrativamente . . .	«	»
Somma Totale	F.	

A favore di . . . . di . . . . . (*o del fu*) . . . .

Di professione

Di condizione

Domiciliat

e che elegg domicilio per gli effetti della presente inscrizione in . . .

Contro di . . . . di . . . . . (*o del fu*) . . . .

Di professione

Di condizione

Domiciliat

„ per la sicurezza della somma tra capitale, ed accessorj di fio-
„ rini . . e c. . . che fiorini . . importare del capitale fiorini . .
„ valore di frutti arretrati con più tre annate di frutti da scadere
„ compresa la corrente, e fiorini . . . . importare di spese.

„ Esigibile in quanto al capitale . . . (*si enunci il tempo*
„ *della scadenza*) in quanto ai frutti ogn' anno alla scadenza
„ (*si esprima se è stato convenuto il pagamento in un tempo*
„ *ristretto*) ed in quanto alle spese ai termini di ragione.

„ Resultante dal pubblico Istrumento del dì . . . . rogato dal
„ Notaro . . . (*o da scritta privata firmata da detto N. ec.*
„ *debitore, da tre testimoni, e recognita da Ser* . . . . .)

„ Per i quali crediti detto iscrivente richiede l'iscrizio-
„ ne per conservare l'ipoteca . . . . . (*convenzionale*,

„ *legale*, o *giudiciaria*) sopra un podere . . . . . (*o casa,*
„ *o altro stabile* (spettante al detto N. debitore situato
„ a . . . . . (*s'enunci il luogo*, *e Comunità*, *ove è posto*)
„ e compreso nel Circondario dell' Ufizio dell' ipoteche di . . . .

„ Questo modello può servir di norma per tutte le altre
„ iscrizioni, avvertendo, che se si tratti d' ipoteche legali,
„ giudiciarie, o generali procedenti da documenti anteriori al
„ primo Maggio 1808. epoca della publicazione del Codice
„ Francese in Toscana, si deve richiedere l' iscrizione sopra
„ tutti i beni del debitore.

„ I Conservatori ricuseranno di procedere all' iscrizione
„ di quelle note, che siano comprensive di più distinti titoli
„ di credito, sebbene obligatorj di un medesimo debitore, ed
„ esigeranno per ogni distinto titolo una distinta nota d'iscri-
„ zione. Ciò però non potrà aver luogo, quando le carte esi-
„ bite, sebbene comprensive d' un numero qualunque di cre-
„ ditori, e di debitori siano dirette a domandare l' iscrizione
„ per un unico identifico titolo: *Motuproprio de'* 19. *Feb-*
„ *brajo* 1820. *art.* 6.

„ Qualunque persona, che ha ottenuta un' iscrizione,
„ come pure un suo rappresentante, o cessionario per atto
„ autentico (*o scritta privata fatta alla presenza di tre te-*
„ *stimoni*, *e colla recognizione notariale*) può far cangiare
„ sul registro dell' ipoteche il domicilio da lui prescelto coll'
„ obligo di eleggerne, e indicarne un altro nello stesso Cir-
„ condario: *art.* 2152.

„ I diritti d' ipoteca meramente legale dello Stato, delle
„ Comuni, e dei publici Stabilimenti sopra i beni degl'
„ amministratori, quelli dei minori, o interdetti su i beni
„ dei tutori, delle mogli su i beni dei mariti saranno iscrit-
„ ti mediante la presentazione di due note colle formalità
„ prescritte dal citato *art.* 20. *del Motuproprio de'* 25. *Di-*
„ *cembre* 1819.

„ Le ipoteche impresse sopra l' immobile avanti il tra-
„ passo del medesimo nel nuovo proprietario, sebbene non
„ iscritte, e quelle, che per la non fatta voltura nei termini

„ prescritti dalle veglianti Leggi, possono costituirsi so-
„ pra i fondi alienati, e non voltati, potranno con effetto iscri-
„ versi contro il precedente proprietario dentro quindici gior-
„ ni immediatamente successivi alla seguita voltura: i privi-
„ legj potranno essere iscritti dopo la voltura nel termine
„ assegnato dalla Legge alla loro iscrizione: *art.* 14. *del Mo-*
„ *tuproprio de'* 25. *Dicembre* 1819.

§. IX.

Della rinnovazione dell' Ipoteche.

„ Le iscrizioni conservano l' ipoteca, ed il privilegio per
„ il corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il
„ loro effetto, se prima di detta scadenza non si sono rinno-
„ vate: *Cod. Francese art.* 2154.

„ Tutte le iscrizioni ipotecarie, per le quali andava a
„ compirsi al 30. Giugno 1820., ed al 31. Dicembre 1820.
„ in forza del Motuproprio de' 21. Maggio 1820. il decennio
„ della loro data, dovevano rinnovarsi a tutto il predetto
„ 31. Dicembre 1820. senza che restasse derogato all' obligo
„ della rinnovazione dell' iscrizioni già prese, rispetto alle
„ quali posteriormente al 31. Dicembre 1820. si verificasse
„ in seguito, e di tempo in tempo la scadenza dal decennio
„ dalla loro data: *art.* 1. *del Motuproprio del* 25. *Dicem-*
„ *bre* 1819., *e dell' altro de'* 21. *Maggio* 1820.

„ Il termine assegnato per la rinnovazione dell' iscrizio-
„ zioni ipotecarie dall' art. 1.° di detto Motuproprio era co-
„ mune ai venditori, ed altri alienanti a titolo oneroso, o
„ gratuito anteriori al primo Maggio 1808., ed a quelli, che
„ fossero legalmente subentrati nelle loro ragioni per conser-
„ vare per mezzo dell' iscrizione il privilegio del riservo del
„ dominio sia per il conseguimento del prezzo, sia per l'eser-
„ cizio di qualunque diritto resultante dall' atto traslativo di
„ proprietà: il termine predetto era egualmente comune ai
„ sovventori del denaro sborsato in pagamento del prezzo

„ dovuto al compratore, che avessero convenuta a loro favore
„ nell' atto istesso dell' alienazione la preambula ipoteca so-
„ pra i fondi alienati per conservare colla iscrizione, questa
„ loro privilegiata ipoteca. In difetto dell' iscrizione dentro
„ il termine, come sopra stabilito, il privilegio di detti alie-
„ nanti, e sovventori degenerava in semplice ipoteca, e tale
„ ipoteca dirimpetto ai terzi non aveva data, che dal giorno
„ della fatta iscrizione: *art.* 3. *della Legge de'* 9. *Feb-*
„ *brajo* 1820, *e Motuproprio dei* 21. *Maggio* 1820.

„ Il creditore, che avesse prese per un medesimo titolo
„ più iscrizioni contro una persona stessa non poteva rinno-
„ varne, che una a meno, che più non fossero divenute le
„ persone per lo stesso titolo obligate; nel qual caso poteva-
„ no rinnovarsi tante iscrizioni per lo stesso titolo, quante
„ erano le persone al medesimo obligate, dichiarando però
„ espressamente in ogni caso, quale tra le iscrizioni antiche
„ era quella, che intendesse di rinnovare: *art.* 2. *del Motu-*
„ *proprio de'* 25. *Dicembre* 1819.

„ *Col Motuproprio de'* 22. *Gennajo* 1822. *fu sospeso il*
„ *disposto dell' art.* 2154. *del Codice Civile Francese, e dell'*
„ *art.* 1. *del Motuproprio de'* 25. *Dicembre* 1819. *che lo*
„ *conserva, dimodochè dal* 15. *Febbrajo* 1822. *cessò l' obligo*
„ *di rinnovare l' iscrizioni ipotecarie, delle quali veniva a*
„ *scadere il termine d' anni dieci; e presa una volta l'iscri-*
„ *zione l' effetto della medesima sussiste anche dopo dieci*
„ *anni senza bisogno di nuova iscrizione, finchè non sia or-*
„ *dinato diversamente. Restarono però salvi, ed illesi i di-*
„ *ritti dei terzi per l' iscrizioni scadute, e non rinnovate a*
„ *tutto il dì* 14. *Febbrajo detto* 1822. *inclusive, dopo il qual*
„ *tempo avrà luogo la sospensione ordinata dell' obligo del-*
„ *la rinnovazione decennale.*

§. X.

Della accettazione, e riduzione dell'Iscrizioni.

„ A forma *degl' articoli* 2157. *e* 2158. *del Codice Fran-*
„ *cese* si cancellano l'iscrizioni di consenso delle parti inte-
„ ressate in vigore di una sentenza pronunziata in ultima
„ istanza, e passata in cosa giudicata: e nell'uno, e nell'
„ altro caso quelli, che ne richiedono la cancellazione depon-
„ gono all'Ufizio del Conservatore copia dell'atto autentico
„ concernente il consenso, o la copia della sentenza,

„ A forma dell'*articolo* 2. *della Legge* 15. *Aprile* 1819.
„ la radiazione deve eseguirsi dietro il consenso delle parti
„ interessate emesso per atto privato, sempre che l'atto sia
„ firmato dalle stesse parti, e la loro firma sia riconosciuta
„ dal Notaro. *Il Motuproprio de'* 25. *Dicembre* 1819. ordina,
„ che le formalità prescritte per costituire un' ipoteca per
„ mezzo di scritta privata debbano usarsi anche per la pre-
„ stazione del consenso alla radiazione di esse: in conseguen-
„ za di ciò oltre la firma di quello, che deve prestare il con-
„ senso è necessaria ancora quella di tre testimoni unita alla
„ recognizione notariale.

„ In ordine *all' art.* 2159. la radiazione non procedente
„ da reciproco consenso dee chiedersi al Tribunale, nella cui
„ giurisdizione si è fatta l'iscrizione ec.

„ A forma però dell'*art.* 2. *del Motuproprio de'* 19. *Feb-*
„ *brajo* 1820. il Tribunale competente per decidere sulla doman-
„ da di radiazione dell'iscrizioni ipotecarie sarà il Tribunale
„ del luogo, ove ha il suo domicilio reale il creditore, o
„ quello del luogo, ove il creditore ha eletto domicilio nell'
„ iscrizione.

„ Si deve dai Tribunali ordinare la cancellazione, quan-
„ do l'iscrizione fu fatta senza esser appoggiata nè alla Leg-
„ ge, nè a un titolo, o quando fu fatta per dependenza di
„ un titolo irregolare, o estinto, o sodisfatto, o quando sono
„ legalmente annullate le radiazioni di privilegio, o ipoteca:

„ *art.* 2160. Se le iscrizioni prese senza limitazione da un cre-
„ ditore, il quale ai termini della Legge avrebbe diritto di
„ far' iscrivere l' obligazione sui beni presenti, e futuri del
„ debitore, cadranno sopra più fondi separati non necessarj
„ per la cautela dei crediti, avrà il debitore azione per otte-
„ nere la riduzione dell' iscrizioni, o la loro cancellazione in
„ parte, che eccede la conveniente proporzione: *art.* 2161.

„ Secondo il prescritto dell' *art.* 2162. sono considerate
„ eccessive quelle iscrizioni, che cadono sopra più fondi, quan-
„ do il valore di un solo, o alcuno di essi, che siano liberi,
„ supera più di un terzo l' importare del credito in capitale,
„ e accessorj. *Vi sono alcuni, che sono stati di parere, che*
„ *anche un' iscrizione presa sopra un solo immobile può, e*
„ *deve esser ridotta, se il valore di tale immobile sorpassi*
„ *di gran lunga l' importare del credito, da cui procede.*
„ *Ma tal' opinione è sicuramente erronea, mentre l' ipoteca*
„ *non può posare sopra una porzione soltanto dell' immobi-*
„ *le, ma sopra la totalità di ciascuna delle parti. Questo*
„ *principio è letteralmente canonizzato dalla disposizione*
„ *dell' art.* 2119. *In quanto alla riduzione dell' iscrizione è*
„ *da osservarsi, che questa non può aver luogo relativamen-*
„ *te all' ipoteca convenzionale. Infatti quando l' ipoteca è*
„ *stabilita sopra i beni presenti, e futuri del debitore, biso-*
„ *gna senza dubbio convenire, che il creditore prende iscri-*
„ *zione sopra più beni acquistati dopo dal debitore di una*
„ *valuta superiore a quella, che non è necessaria per la si-*
„ *curezza del credito, potrà esser dal gravato medesimo*
„ *domandata la riduzione: ma quando l' ipoteca è stata*
„ *per mezzo di un contratto accordata sopra più fondi, dei*
„ *quali il debitore è attualmente il proprietario, non può*
„ *in seguito domandare la riduzione dell' iscrizione, quand'*
„ *anche il valore dei beni sorpassi enormemente l' importa-*
„ *re del credito. E' da osservarsi ancora, che avendo il*
„ *debitore data quest' ipoteca ha stimato da se stesso i pro-*
„ *prj fondi, e non ha più diritto di domandare una nuova*
„ *stima contro la sua propria confessione. Nota all' Opu-*
„ *scolo dell' osservazioni sul Sistema Ipotecario già citato.*

„ Possono ridursi, come eccessive le iscrizioni fatte a se-
„ conda della valutazione data dal creditore ai crediti, i quali
„ per quanto riguardava l'ipoteca da stabilirsi per la loro
„ sicurezza non sono stati determinati da alcuna convenzione,
„ e sono di loro natura condizionali, eventuali, o indeterminati: *art.* 2163. L'eccesso in questo caso è rimesso all'arbitrio del Giudice, il quale a norma delle circostanze, della probabilità dell'evento, e delle presunzioni di fatto procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservar libera al debitore una sostanza proporzionata senza pregiudizio delle nuove iscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore: *art.* 2164. Il valore degl'immobili, di cui deve istituirsi il conguaglio coll'ammontare dei crediti accresciuto più del terzo si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita resultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli secondo la proporzione, che esiste nei Comuni, ove sono situati i beni, fra questa matrice, o quota, e la rendita degl'immobili non soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl'immobili, che vi sono soggetti. Non ostante potranno i Giudici prevalersi degli schiarimenti, che possono desumersi dai contratti di locazione non sospetti, dai processi verbali di stima, che fossero precedentemente stesi in epoche non remote, o da altri simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie.

§. XI.

Dell'effetto dei Privilegj, e dell'Ipoteche contro i terzi possessori.

„ L'*art.* 2166. del Codice Francese prescrive, che i creditori aventi privilegio, o ipoteca iscritta sopra un immo-

„ bile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengo-
„ no sopra di esso le loro ragioni per esser collocati, e pa-
„ gati secondo l'ordine dei loro crediti. *L' ipoteca posa sopra*
„ *la totalità del fondo ipotecato, e sopra ciascuna delle sue*
„ *parti per l'integrità del debito - hypotheca non dividitur:*
„ *tota est in tota: tota in qualibet parte. Perciò questa dà*
„ *al creditore il diritto di perseguitare la cosa, che è il pe-*
„ *gno nelle mani di quelli, che ne sono in possesso. I Roma-*
„ *ni chiamavano questo diritto pignoris persecutio, ma oggi*
„ *si appella azione ipotecaria.*

„ *In virtù di questa azione reale può il creditore ipote-*
„ *cario costringere il terzo possessore della cosa, che gli è*
„ *ipotecata, o anche di una parte di essa a pagargli la tota-*
„ *lità del credito, e a rilasciargliela per esser venduta. art.* 2168.
„ ivi „ Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso o a pa-
„ gare tutti gl'interessi, e capitali esigibili qualunque sia la
„ somma, cui possono ammontare, o a rilasciare senza alcu-
„ na riserva l'immobile ipotecato - *Da ciò ne segue, che*
„ *se il debitore morendo lascia più eredi, tra i quali venga*
„ *diviso il fondo ipotecato, il creditore può col mezzo dell'*
„ *azione ipotecaria forzare ciascuno di questi eredi, che è in*
„ *possesso di una parte del fondo, benchè piccola, a pagargli*
„ *la totalità del debito. Nè questo erede può liberarsi dall'*
„ *azione intentatagli, ancorchè paghi la sua parte virile del*
„ *debito. In tal guisa estinguerà soltanto l'azione personale,*
„ *che si divide tra gl'eredi, ma non distruggerà l'azione*
„ *ipotecaria, alla quale è soggetto, come detentore del fondo*
„ *ipotecato. Questa azione ipotecaria essendo un' azione reale*
„ *non può essere intentata, che contro il vero possessore del fon-*
„ *do, sul quale è impressa l'ipoteca; così non potrà inten-*
„ *tarsi contro i locatarj, fittuarj, usufruttuarj, e quelli, che*
„ *ritengono il fondo precario nomine. Se però dopo la crea-*
„ *zione dell'ipoteca il proprietario ha concesso il fondo a ti-*
„ *tolo d'enfiteusi, o di rendita fondiaria, o a livello, allora*
„ *l'azione dovrà esser diretta contro l'enfiteuta, perchè questo*
„ *è il vero proprietario delle ragioni utili, è possessore del*

„ *fondo. Il creditore non può mai esercitare l'azione ipoteca-*
„ *ria, finchè non è venuto il tempo dell'esigibilità del suo*
„ *credito. Venuto il tempo del pagamento può intimare al*
„ *pagamento non tanto il debitore principale, quanto il pos-*
„ *sessor del fondo per mezzo di domanda d'immissione in*
„ *salviano – Regolamento di Procedura civile art.* 856. –
„ *Potrà in questo caso il terzo possessore dei beni doman-*
„ *dare, ed ottenere la sospensione delle molestie contro il*
„ *proprio fondo, subitochè dimostrerà, che il creditore può*
„ *esser sodisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del*
„ *debitore, che non siano però intrigati, ma di libera, e*
„ *non contrastabile esecuzione: d. Regolam. art.* 847. *Rela-*
„ *tivamente a tal materia si osservino gl' art.* 11. 12. 13. *e*
„ 14. *del Motuproprio de'* 25. *Dicembre* 1819, *e gl' arti-*
„ *coli* 3 4. 9. 10. 11. 12. 13. *e* 14. *del successivo Motupro-*
„ *prio de'* 19. *Febbrajo* 1820.

„ Qualora il terzo possessore voglia vendere il fondo da
„ esso acquistato libero da qualunque vincolo d'ipoteca, potrà
„ farlo osservando le formalità, di cui parleremo in appres-
„ so: in caso diverso resterà sempre obligato al pagamento,
„ giacchè l'*art.* 2167. *del Codice Francese* prescrive „ ivi „
„ Se il terzo possessore non adempirà alle formalità, che ver-
„ ranno stabilite in appresso, onde render libera la sua pro-
„ prietà, resta in vigore della sola iscrizione obligato, come
„ possessore, a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini,
„ e dilazioni accordate al debitore originario.

„ Tralasciando il terzo possessore di sodisfare pienamen-
„ te ad una di queste obligazioni *cioè o di pagare, o rila-*
„ *sciare il fondo*, qualunque creditore ipotecario ha diritto di
„ far vendere a carico di quello l'immobile ipotecato trenta
„ giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e dopo
„ l'intimazione fatta, (come si è detto) al terzo possessore
„ di pagare il debito già esigibile, o rilasciare il fondo. Potrà
„ (come pure si è accennato) domandare la sospensione del-
„ le molestie nel caso contemplato dall'*art.* 857. *del Regol.*
„ *di Proced. Civile.* L'eccezione però dell'escussione non po-

„ trà esser opposta al creditore privilegiato, o avente ipote-
„ ca speciale sopra l'immobile: *art.* 2171. *del Cod. Francese.*
„ Il rilascio del fondo per sodisfare all'ipoteca può eseguirsi
„ da qualunque terzo possessore, il quale non sia obligato per-
„ sonalmente per il debito, e che abbia la capacità di alie-
„ nare: *art.* 2172. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo
„ possessore avrà riconosciuta l'obligazione, o sarà condan-
„ nato in questa sola qualità. Il rilascio del fondo, finchè non
„ è seguita l'aggiudicazione, non impedisce, che il terzo pos-
„ sessore possa riprenderlo, pagando l'intiero debito, e le
„ spese: *art.* 2173. Il rilascio del fondo per sodisfare all'ipo-
„ teca si eseguisce alla Cancelleria del Tribunale del distret-
„ to, ove sono situati i beni, dalla quale se ne rilascia il certifi-
„ cato. Sulla petizione di quello fra gl'interessati, che previene, si
„ deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contra-
„ dittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le for-
„ me prescritte per le spropriazioni: *art.* 2174. Le deterio-
„ razioni cagionate dal fatto, o dalla negligenza del terzo
„ possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj, o privile-
„ giati danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità:
„ egli però non può repetere le spese, e miglioramenti da
„ lui fatti, se non che sino alla concorrenza del valore mag-
„ giore, che ne è resultato: *art.* 2175. I frutti dell'immobile
„ ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore, che dal gior-
„ no, in cui gli fu indicato di pagare, o rilasciare il fondo,
„ e se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spa-
„ zio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della
„ nuova intimazione, che sarà fatta. *Dalla disposizione di*
„ *tale articolo da alcuni Giureconsulti è stato opinato, che il*
„ *terzo possessore non è obligato, e non deve esser condan-*
„ *nato al rilascio del fondo, che nello stato, in cui si trova-*
„ *va al giorno della domanda d'escussione, ancorchè avesse*
„ *avuta notizia dell'ipoteche impresse sul fondo evitto, non*
„ *essendo tenuto alle deteriorazioni seguite anteriormente,*
„ *perchè siccome l'immobile apparteneva ad esso, poteva usar-*
„ *ne, e goderne a suo talento.* Le servitù, e i diritti, i

„ quali competevano al terzo possessore sopra gl' immobili, „ prima, che prendesse il possesso, rivivono dopo il rilascio „ del fondo, e dopo l' aggiudicazione contro lui eseguita. I „ suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca secondo „ il loro grado sopra i fondi rilasciati, o aggiudicati dopo „ tutti quelli, che si trovano iscritti a carico dei precedenti „ proprietarj: *art.* 2177.

„ Il terzo possessore, che ha pagato il debito ipotecario, „ o rilasciato l' immobile ipotecato, o subita la spropriazione „ del predetto immobile, ha il regresso per esser rilevato, „ come di ragione, contro il debitore principale.

„ Sembra opportuno il riportare le disposizioni contenute „ nella Patria Legge del dì 27. Luglio 1818. relative al su- „ bingresso legale del creditore con ipoteca speciale evitto da „ un creditore anteriore con ipoteca generale su i diritti di „ quest' ultimo.

„ *S. A. I. e R. volendo in quanto è possibile provvedere* „ *senza lesione dei diritti dei creditori anteriori all' indennità* „ *dei terzi possessori, e creditori validamente iscritti nel caso,* „ *che per parte dei creditori con ipoteca generale soffrano per* „ *qualunque siasi causa, evizione, o spoglio, o rimangano re-* „ *spettivamente privi della cautela speciale, è venuta nella* „ *determinazione di prescrivere, che ferme stanti l' eccezioni* „ *riservate ai terzi possessori dall' art.* 85. *del Regolamento* „ *di Procedura, i terzi possessori spogliati, o i creditori con* „ *ipoteca speciale rimasti privi di questa cautela per l' eserci-* „ *zio dell' azioni competenti ai creditori con ipoteca generale* „ *anteriore subentreranno di pieno diritto nelle ragioni, ed* „ *ipoteche del creditore, o creditori evincenti, e goderanno* „ *degl' effetti delle loro iscrizioni per ottenere quella rivalsa,* „ *che sia possibile contro l' universalità dei beni del debitore,* „ *con dichiarazione però, che per fissare l' anteriorità, ed il* „ *grado dell' ipoteca, che si acquisterà per via di detto subin-* „ *gresso legale al terzo possessore, e creditore rimasto privo* „ *dell' ipoteca speciale, s' avrà rapporto in quanto ai terzi pos-* „ *sessori all' epoca della voltura dei beni ai libri estimali: ed*

„ *in quanto ai creditori stati privati dell' ipoteca speciale*
„ *s' avrà riguardo all' epoca, che assegnava loro la valida iscri-*
„ *zione di tal' ipoteca, e con dichiarazione altresì, che non*
„ *resulti pregiudizio ai creditori posteriori aventi ipoteca con-*
„ *tratta, acquistata, e conservata precedentemente alla publi-*
„ *cazione della presente notificazione. Il subingresso legale nel*
„ *caso sopra enunciato competerà ai terzi possessori, ed ai cre-*
„ *ditori con ipoteca speciale per qualsivoglia titolo, o causa,*
„ *e così anche ai possessori delle Commende di patronato pri*
„ *vato, che si fonderanno nell' Ordine di S. Stefano, e all'*
„ *Ordine medesimo dal dì per altro della trascrizione del*
„ *contratto di fondazione non meno, che agl' assegnatarj del-*
„ *la rendita costituita di un terzo a favore di chiunque sia*
„ *ammesso a vestire l' abito per giustizia nell' Ordine predetto*
„ *a forma dell' art. 9. del R. Motuproprio de' 22. Dicem-*
„ *bre 1817. dal dì dell' Iscrizione speciale su i beni del terzo*
„ *costituente la rendita preindicata.*

„ *Le predette disposizioni investono non solo il terzo pos-*
„ *sessore, che paga il debito ipotecario validamente iscritto sul*
„ *fondo, ma ancora quel terzo possessore, che sopporti la*
„ *vendita coatta, o sia costretto a rilasciare l' immobile ipotecato*
„ *all' oggetto di ottenere la rilevazione, che di ragione contro il*
„ *debitor principale anche preferibilmente ai creditori ipotecarj*
„ *del medesimo ai termini però sempre della detta Legge*
„ *de' 27. Luglio 1818., e fino alla concorrenza del prezzo*
„ *erogato nella dimissione dei detti creditori evincenti: art. 7.*
„ *della Legge de' 25. Dicembre 1809.*

§. XII.

Dell' estinzione dei Privilegj, ed Ipoteche.

„ I privilegj, e l' ipoteche si estinguono

„ 1.° Coll' estinzione dell' obligazione principale; *art.* 2180.
„ *Se però l' obligazione è rimasta estinta mediante la nova-*
„ *zione tra il debitore, e il creditore senza la delegazione di*

„ *un nuovo debitore, possono le parti convenire espressamen-*
„ *te, che l' ipoteca del vecchio debito passi ad affliggere il*
„ *nuovo: art:* 1278,

„ 2.° Per la renunzia volontaria del creditore all' ipote-
„ ca „ ivi „ *La renunzia del creditore all' ipoteca può essere*
„ *espressa, o tacita. Il creditore, che permette la vendita, o*
„ *la donazione della cosa ipotecata è reputato aver fatta*
„ *renunzia alla sua ipoteca a menochè non sia stato espres-*
„ *so il contrario nell' atto: Leg.* 158. *ff. de regul. jur. et*
„ *Leg.* 4. 8. 1. *ff. quib. mod pign. vel hypoth. solvit. Quan-*
„ *do al debitore vien restituito il titolo, o sia atto, in forza del*
„ *quale si è obligato, si giudica per estinto il suo debito:*
„ *L.* 3. §. 1. *ff. de liberat. legat. Leg.* 59. *ff. de legat.* 3. *et*
„ *L.* 7. *Cod. de remiss. pignor.*

„ *Al contrario quello, che restituisce il pegno, non è*
„ *creduto far assoluzione del debito, per di cui sicurezza gli*
„ *è stato consegnato, se pure non venga formalmente espres-*
„ *so il contrario. La ragione di tal differenza in questi due*
„ *casi si è, che consegnando l' obligazione principale il cre-*
„ *ditore vien considerato. come renunziante all' ipoteca, e*
„ *al pegno, che non sono, che un accessorio Ma nel secon-*
„ *do caso, quantunque si restituisca l' accessorio, stà sempre*
„ *ferma la principale obligazione, che può sussistere senza*
„ *di quello. L' ipoteca costituita sopra un immobile donato*
„ *è estinta, se la donazione è revocata per causa d' ina-*
„ *dempimento delle condizioni imposte al donatario: art.* 954.
„ *o per causa di sopravenienza di figli al donante poste-*
„ *riormente alla donazione: art.* 963. *Quella costituita so-*
„ *pra dei beni è nulla, se nulla è la vendita o cessa d'aver*
„ *luogo per una causa, che derivi dal contratto di vendi-*
„ *ta: L.* 3. *ff. de pignor. et hypoth. Leg.* 3. *ff. quib. mod.*
„ *pign. vel hypot. solvit.*

„ S' estinguono i privilegj, ed ipoteche 3.° coll' adempi-
„ mento delle formalità, e condizioni prescritte ai terzi pos-
„ sessori per render liberi i privilegj da essi acquistati (*di*
„ *questi ne parleremo a suo luogo*) 4.° per la prescrizione.
„ *Si deve fare però una distinzione: o il fondo obli-*

„ *gato è presso il debitore, e si esige quella prescrizione,*
„ *che estingua l'azione del creditore: o è presso un terzo*
„ *possessore; e basta la prescrizione di dieci, o venti anni*
„ *secondo la presenza. o assenza del creditore, i quali però*
„ *non cominciano a decorrere che non dal giorno, in cui*
„ *il terzo possessore abbia fatto trascrivere (oggi voltare a*
„ *decima) il suo titolo d' acquisto.*

„ La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore
„ riguardo ai beni, che si trovano in suo potere, trascorso
„ quel periodo di tempo, che è determinato per la prescri-
„ zione dell'azioni, e che producano l'ipoteca, o privilegio.
„ La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo si
„ acquista da questo col periodo del tempo stabilito per pre-
„ scrivere il dominio in suo favore. Nel caso, in cui la pre-
„ scrizione si appoggi ad un titolo, essa incomincia a decor-
„ rere dal giorno, in cui il titolo predetto sia stato trascrit-
„ to nei libri del Conservatore. L'iscrizioni fatte eseguire dal
„ creditore non interrompono il corso della prescrizione sta-
„ bilita dalla Legge a favore del debitore, o del terzo pos-
„ sessore: *d. art.* 2180. 5.° Per la risoluzione dei diritti del
„ debitore, che l'ha imposta. 6.° Per il pagamento fatto dal
„ creditore al debitore senza opporre la seguita compensazio-
„ ne: *art.* 1299. *Se però l'obligazione è rimasta estinta me-*
„ *diante la novazione tra il debitore, ed il creditore senza*
„ *la delegazione di un nuovo debitore, possono le parti con-*
„ *venire espressamente, che l'ipoteca del vecchio debito pas-*
„ *sò ad affliggere il nuovo*: 6.° Per la totale deperizione del
„ fondo: *art.* 1302 *Se la deperizione non è totale, l'ipote-*
„ *ca sussiste nella sua integrità sopra la parte, che rimane,*
„ *essendo essa un diritto indivisibile: art.* 2114. *Quindi se*
„ *la casa ipotecata è stata consumata da un incendio, l'ipo-*
„ *teca sussiste sopra il suolo: L. Paulus* 29. §. *Domus* 2.
„ *ff. de pignor. et hypoth.*, *e se viene riedificata, l'ipote-*
„ *ca risorge sopra la nuova fabbrica: L. fin. ff. eod. Si*
„ *osservi però, che sebbene ipotecato un fondo, l'ipoteca*
„ *affligga tutti i mobili, che ne fanno parte integrale, o*

„ *che sono divenuti stabili per destinazione, pure se questi*
„ *sono in seguito separati dal fondo, l' ipoteca non può più*
„ *comprendergli. V. gl' articoli* 520. 521. 522. 532. *e* 2118.
„ *Quindi il Giureconsulto Cassio insegnò, che ipotecata una*
„ *selva, non s' intendeva ipotecata la nave formata col le-*
„ *gname preso da quella: L. Si convenerit* 18. §. *Si quis* 3.
„ *ff. de pignor. act.*

§. XIII.

Del modo di render libere le proprietà dai Privilegj, e l' Ipoteche.

„ A forma dell' *art.* 2181. del Codice Francese i con-
„ tratti, che trasferiscono la proprietà degl' immobili, o dei
„ diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà li-
„ berare dai privilegj, e dall' ipoteche saranno trascritti per
„ l' intiero dal Conservatore dell' ipoteche, nel Circondario del
„ quale si troveranno i beni. *In quanto però a tal sanzione*
„ *dal R. Motuproprio de'* 25. *Dicembre* 1819. *è stato pre-*
„ *scritto, che le volture dei beni immobili eseguite ai libri*
„ *estimali in testa del nuovo proprietario sono surrogate*
„ *alla trascrizione, che resta abolita relativamente ad ogni*
„ *contratto traslativo della proprietà dei beni immobili, non*
„ *esclusi i contratti di fondazioni di Commende nell' Ordine*
„ *di S. Stefano.*

„ La semplice trascrizione dei titoli traslativi di domi-
„ nio sopra il registro del Conservatore (*ora voltura all'*
„ *estimo*) non libera l' immobile dai privilegj, ed ipoteche
„ sopra di esso esistenti. Il venditore trasferisce soltanto nell'
„ acquirente la proprietà, e le ragioni, che egli aveva sulla
„ cosa venduta con i predetti privilegj, ed ipoteche, delle
„ quali era gravata: *art.* 2182. *Nota alla citata Collezione*
„ *di disposizioni sul Sistema ipotecario – La voltura dei*
„ *beni immobili ai libri estimali surrogata dalle nuove Leg-*
„ *gi alla formalità della trascrizione già ordinata dal Co-*

„ *dice Civile Francese è necessaria per qualunque siasi atto,*
„ *che trasferisce la proprietà, o l' usufrutto d' una cosa su-*
„ *scettibile d' ipoteca, ancorchè fosse un atto di semplice*
„ *transazione. Le sole divisioni erano esenti dalla trascri-*
„ *zione, perchè sono atti dichiarativi, ma non attributivi di*
„ *proprietà. Fino all' epoca della voltura l' immobile ven-*
„ *duto è soggetto non tanto all' ipoteche impresse sul mede-*
„ *simo avanti il suo trapasso nel nuovo proprietario, sebbe-*
„ *ne non siano iscritte, quanto a quelle, che per la non*
„ *fatta voltura nei termini delle veglianti Leggi stabilite*
„ *possono contrarsi sopra i fondi alienati, e non voltati.*
„ *All' oggetto dunque di prevenire tali pericoli per il nuovo*
„ *acquirente, e di assicurare i creditori ipotecarj. la nuova*
„ *Legge Toscana de' 25. Dicembre 1819. uniforme a ciò,*
„ *che era stato stabilito dall' art. 834. del Codice di Pro-*
„ *cedura Civile Francese ha dichiarato all' art. 14. che le det-*
„ *te ipoteche potranno con effetto iscriversi contro il precedente*
„ *proprietario dentro 15. giorni immediatamente successivi*
„ *alla seguita voltura. Il motivo di questa salutare disposi-*
„ *zione è stabilito sul fondamento, che un creditore non può*
„ *perdere la sua ipoteca, ed i diritti, che ne resultano per*
„ *causa del solo fatto del suo debitore, che vendesse senza*
„ *sua saputa, ed il creditore deve esserne messo a portata*
„ *con un atto, che abbia la più gran publicità, cioè colla*
„ *voltura ai libri estimali delle Comunità sostituita oggi*
„ *alla trascrizione: in guisa, che l' acquirente non può op-*
„ *porre al creditore del suo venditore la sola data del suo*
„ *contratto d' acquisto, come anteriore ad ogni iscrizione,*
„ *ma bisogna, che egli abbia fatta la voltura dell' immobile*
„ *comprato ai catasti estimali; e che scorrano quindici giorni*
„ *dopo la fatta voltura, poichè i crediti, i quali non fosse-*
„ *ro stati iscritti, non possono più pregiudicargli, nè per-*
„ *cuotere in conseguenza il nuovo acquisto. Dal che bisogna*
„ *concludere, che un acquirente comprometterebbe evidente-*
„ *mente la sua sicurezza, se si astenesse dal far voltura*
„ *col pretesto d' aver ignorata l' esistenza dell' iscrizioni pre-*

„ *se contro il suo venditore al momento dell' acquisto. Sarà*
„ *dunque sempre imminente il pericolo per il compratore,*
„ *che pagasse il prezzo del suo acquisto prima dell' adem-*
„ *pimento delle formalità, che la Legge prescrive per la*
„ *consolidazione della proprietà; lo che si ottiene mediante*
„ *la detta voltura all' estimo.*

„ *Da tutto quanto sopra bisogna necessariamente con-*
„ *cludere, che il contratto di vendita è vero, che trasferi-*
„ *sce nel compratore la proprietà intiera della cosa vendu-*
„ *ta; ma è altresì vero, che questa proprietà sempre suscet-*
„ *tibile dei pesi, dei quali il venditore ha potuto, o potreb-*
„ *be tuttora gravarla dopo la spirazione dei termini stabi-*
„ *liti dalle veglianti Leggi per eseguire le volture, non*
„ *è libera, che dal quindicesimo giorno dopo la detta ese-*
„ *guita voltura, ed è finalmente certo, che questa medesima*
„ *proprietà non è veramente riconsolidata, e resa incommu-*
„ *tabile presso il nuovo acquirente, se non che dopo l'adem-*
„ *pimento dell' altre formalità, che devono seguire la voltu-*
„ *ra nella guisa stessa, che addietro seguivano la trascri-*
„ *zione.*

„ Allorchè si farà donazione di beni suscettibili d' ipo-
„ teca, la trascrizione (*voltura*) degl' atti contenenti la do-
„ nazione, e l' accettazione, non che la notificazione dell' ac-
„ cettazione, che si fosse fatta con atto separato, dovrà ese-
„ guirsi agl' Ufizj delle ipoteche ec. (*Cancellerie Comunita-*
„ *tive*) *art.* 939. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istan-
„ za del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla
„ moglie, e se il marito non adempie a tale formalità, la
„ moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione: Allorchè
„ la donazione sarà fatta a persona d' età minore, o inter-
„ detta, o a stabilimenti publici la trascrizione (*voltura*)
„ si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori, o amministrato-
„ ri: *art.* 940. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione
„ (*oggi voltura*) da tutti gl' aventi interesse, eccettuati però
„ coloro, che hanno l' obligo di far la trascrizione, o che
„ hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donante: *art.* 941.

„ I minori, gl' interdetti, e le donne maritate non saranno
„ restituite in intiero per mancanza d'accettazione, o trascri-
„ zione (*voltura*) delle donazioni, salvo ad essi il regresso
„ contro i loro tutori, e curatori, o mariti, se compete, e
„ senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero,
„ quand' anche i detti tutori, o mariti fossero insolvibili:
„ *art.* 942. In caso di revoca per inadempimento delle con-
„ dizioni i beni ritorneranno in potere del donante liberi da
„ qualunque peso, ed ipoteca imposta dal donatario: ed il
„ donante avrà contro i terzi detentori degl' immobili donati
„ tutti i diritti, che avrebbe contro il medesimo donatario:
„ I beni compresi nella donazione revocata *ipso jure* ritorne-
„ ranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso,
„ e ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare
„ obligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della
„ dote della moglie del donatario stesso, e per gl' altri di-
„ ritti dependenti da recupera, o da convenzioni matrimonia-
„ li, e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fat-
„ ta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si
„ fosse inserita nel contratto; ed ancorchè il donante si fos-
„ se obligato come sicurtà nella donazione per l' esecuzione
„ del contratto matrimoniale: *art.* 967. Le disposizioni per
„ atto tra i vivi, o per testamento col peso di restitu-
„ zione, dovranno rendersi publiche ad istanza o del grava-
„ to, o del tutore deputato per l' esecuzione; cioè quanto ai
„ beni immobili mediante la trascrizione (*voltura*); e in
„ quanto alle somme impiegate su i beni immobili con pozio-
„ rità d' ipoteca mediante l' iscrizione su i beni medesimi:
„ *art.* 1069. La mancanza di trascrizione (*voltura*) potrà
„ dai creditori, e dai terzi possessori essere opposta anche ai
„ minori, o interdetti, salvo il regresso contro il gravato,
„ ed il tutore nominato per l' esecuzione, e senza che i mi-
„ nori, e gl' interdetti, possano essere restituiti in intiero
„ contro l' omessa trascrizione (*voltura*) quand' anche il
„ gravato, ed il tutore non fossero solvibili: *art.* 1070. Se-
„ condo il disposto dell' *art.* 2183. se il nuovo proprietario

„ vuole garantirsi dagl' effetti delle procedure permesse nel
„ Cap. VI. del presente Titolo è tenuto prima, che sia pro-
„ messa l' istanza, o dentro un mese al più tardi della pri-
„ ma fattagli intimazione di notificare ai creditori al domi-
„ cilio da essi eletto nelle loro iscrizioni; 1.° l' estratto del
„ suo documento contenente soltanto la data, e qualità dell'
„ atto, il nome, e l' indicazione precisa del venditore, o del
„ donante, la natura, e la situazione della cosa venduta, o
„ donata; e trattandosi di un corpo di beni la sola denomi-
„ nazione generale della tenuta, e dei distretti, in cui si
„ trova situata, l' importare dei carichi formanti parte del
„ prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se que-
„ sta è stata donata; 2.° l' estratto della trascrizione dell' atto
„ di vendita. *A questa formalità, che colla Legge del*
„ 25. *Dicembre* 1819. *è stata abolita, vi si è surrogata*
„ *quella indicata nell' art.* 21. *di detta Legge* „ ivi „ *La*
„ *fede della voltura resta sostituita all' estratto della tra-*
„ *scrizione, che il nuovo proprietario deve notificare alle*
„ *persone, che sono interessate nella purgazione della pro-*
„ *prietà dai privilegj, e dall' ipoteche preesistenti*; 3.° una
„ tabella in tre colonne, la prima delle quali conterrà la
„ data dell' ipoteche, e quella dell' iscrizioni; la seconda il
„ nome dei creditori; la terza l' ammontare dei crediti iscrit-
„ ti. *Se il prezzo del fondo comprato è bastante a sodisfa-*
„ *re tutti i creditori iscritti nel decorso dei quindici giorni*
„ *dopo la seguita voltura, ed estinguere quell' iscrizioni, che*
„ *potessero essere state prese nel corso dei due mesi dal dì*
„ *dell' affissione del contratto nella Sala d' Udienza del*
„ *Tribunale, e negl' altri luoghi indicati dalla patria Leg-*
„ *ge de'* 25. *Novembre* 1819. *all' art.* 23. *dalle persone in-*
„ *dicate nell' art.* 2195. (*cioè mogli, minori, e interdetti*)
„ *del Codice Francese in questa parte conservato dal detto*
„ *Motuproprio de'* 23. *Dicembre* 1819. *si rende inutile la*
„ *notificazione sopra enunciata, e se ne possono risparmia-*
„ *re le spese. convenendo amichevolmente del pagamento*
„ *dei creditori iscritti, e di quello del prezzo residuale in*

„ *mano del venditore. Le spese occorrenti per la notifica-*
„ *zione ai creditori iscritti, che non potranno a meno di*
„ *non esser considerabili specialmente, se il numero dei cre-*
„ *ditori è esteso, sono a carico del venditore, quando non*
„ *sia stato convenuto in contrario, perchè nascono dal di*
„ *lui proprio fatto, e non avrebbero luogo, se egli non avesse*
„ *debiti, e non fosse impressa alcuna ipoteca sopra i beni*
„ *venduti. Se procedono contro l'acquirente non possono es*
„ *sere dai creditori iscritti esercitate avanti il termine di*
„ *un mese dal giorno della ricevuta prima intimazione*
„ (*art.* 2183.) *Questo termine, se è obligatorio per i cre-*
„ *ditori, è per altro facoltativo riguardo al compratore, quale*
„ *anche* 15. *giorni dopo la trascrizione* (*voltura*) *può ese-*
„ *guire l'accennata formalità della notificazione. Nota alla*
„ *detta Collezione.*

„ L' acquirente, o il donatario dichiarerà col mede-
„ simo atto, che egli è pronto a sodisfare immediatamente
„ ai debiti, ed ai pesi ipotecarj fino alla concorrenza sol-
„ tanto del prezzo senza distinzione di debiti esigibili, o
„ non esibigili: *art.* 2184.

„ Quando il nuovo proprietario ha fatta la detta notifi-
„ cazione nel termine stabilito ogni creditore, di cui è iscrit-
„ to il titolo, può chiedere, che l' immobile sia posto all' in-
„ canto sotto condizione ec. *A questo articolo la Legge del*
„ 25. *Dicembre* 1819. *ha sostituita la seguente disposizione:*
„ *art.* 22. „ ivi „ *Dopo la notificazione, che il nuovo pro-*
„ *prietario è tenuto a fare nel giudizio di purgazione d'*
„ *ipoteche il creditore iscritto, non escluso quello, il cui ti-*
„ *tolo è iscritto al più tardi nei quindici giorni dopo la*
„ *fatta voltura all' estimo è ammissibile a chiedere, che l'im-*
„ *mobile sia posto all' incanto, ma a condizione* 1.° *che la*
„ *richiesta venga notificata nei modi dalla Procedura sta-*
„ *biliti dentro* 40. *giorni dopo la notificazione fatta ai cre-*
„ *ditori ad istanza del nuovo proprietario;* 2.° *che essa*
„ *contenga l' offerta dell' istanze di accrescere, o far accre-*
„ *scere del cinque per cento la somma, che non esclusi i*

„ *carichi, e altro portato nel compratore, o nel nuovo pro-*
„ *prietario costituisce il prezzo stipulato nel contratto, o*
„ *dallo stesso nuovo proprietario dichiarato;* 3.° *che la stes-*
„ *sa notificazione venga fatta nel medesimo termine al pre-*
„ *cedente proprietario debitor principale;* 4.° *che l' origina-*
„ *le, e le copie di tali atti siano sottoscritti dal creditore*
„ *istante, o dal suo Procuratore a ciò espressamente desi-*
„ *gnato, il quale in tal caso è obligato a dar copia della*
„ *sua procura;* 5.° *che egli offra cauzione fino alla concor-*
„ *renza del prezzo, compreso l' aumento, e degl' oneri po-*
„ *santi sul fondo. La mancanza di alcuna di queste condi-*
„ *zioni opera la nullità dell' offerta, che nè dall' offerente*
„ *nè da altri creditori può esser rinnovata, semprechè que-*
„ *sta offerta si notificasse decorsi i quaranta giorni dalla*
„ *notificazione fatta dal nuovo proprietario.*

„ L' *art.* 2186. del Codice Francese prescrive, che – omet-
„ tendo i creditori di domandare l' incanto nel termine, e nelle
„ forme prescritte il valore dell' immobile resta definitiva-
„ mente stabilito nel prezzo convenuto nel contratto ec.

„ *Questa disposizione è stata variata dalla Legge de'*
„ 25. *Dicembre* 1819. *ne' due seguenti articoli* „ ivi „
„ *Omettendo i creditori di domandare l' incanto nel termi-*
„ *ne, e nelle forme prescritte nel Giudizio di purgazione*
„ *d' ipoteche, il valore dell' immobile, purchè siano decorsi*
„ *i termini, nei quali possono iscriversi i privilegj, resta de-*
„ *finitivamente stabilito in tutto quello, che nel contratto*
„ *costituisce il prezzo, o in ciò, che è stato dichiarato dal*
„ *nuovo proprietario art.* 15. *di detta Legge. Qualora dai*
„ *Tribunali a norma dei principj di ragione venga ordinato*
„ *al nuovo proprietario il deposito del prezzo così definiti-*
„ *vamente stabilito nella cassa publica destinata a ricevere*
„ *i depositi giudiciali, l' esecuzione di questo deposito com-*
„ *pirà la purgazione dell' immobile da ogni privilegio, ed*
„ *ipoteca, il prezzo depositato rappresenterà a tutti gl' ef-*
„ *fetti il fondo ipotecato, e con la fede del deposito ese-*
„ *guito potrà il nuovo proprietario ottenere la radiazione*
„ *dell' ipoteche: art.* 16.

„ L'*art.* 2187. prescrive, che – in caso di nuova ven-
„ dita all'incanto la stessa si eseguirà colle forme stabilite
„ per le spropriazioni forzate (*oggi incanti a forma di*
„ *quanto viene prescritto dagl'art.* 1034. *e segg. del Regola-*
„ *mento di Procedura Civile*) ad istanza del creditore, che
„ l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario. L'istante espri-
„ merà negl'affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichia-
„ rato, e la somma maggiore, che il creditore si obligò di
„ accrescere, o far accrescere.

„ L'*art.* 2188. prescrive, che – l'aggiudicatario è te-
„ nuto di restituire all'acquirente, o donatario, cui fu tolto
„ il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma
„ anche le spese, ed i pagamenti legittimi fatti a causa del
„ suo contratto, quelli della voltura, quelli della notificazio-
„ ne, e quelli fatti per la rivendita.

„ L'acquirente, o donatario, che si mantiene nel pos-
„ sesso dell'immobile esposto all'incanto essendo il maggiore
„ offerente non è in obligo di far trascrivere il decreto d'ag-
„ giudicazione: *art.* 2189. *Le disposizioni contenute in quest'*
„ *articolo non hanno più luogo per l'abolizione della forma-*
„ *lità della trascrizione, come si è detto.*

„ *Art.* 2190. La desistenza del creditore, che chiede
„ l'incanto non può impedire la publica aggiudicazione,
„ quand'anch'egli pagasse l'importare della fatta obligazione
„ a riserva, che ciò non seguisse coll'espresso consenso di
„ tutti gl'altri creditori ipotecarj.

„ *Art.* 2191. L'acquirente, che sarà divenuto aggiudi-
„ catario avrà il suo regresso ai termini di ragione contro
„ il venditore per il rimborso di ciò, che eccede il prezzo
„ stipulato nel di lui contratto, e per gl'interessi di tal ec-
„ cesso da computarsi dal giorno di tal pagamento: *art.* 2192.
„ Nel caso, in cui il titolo del nuovo proprietario compren-
„ desse mobili, ed immobili, ovvero più immobili; gl'uni
„ ipotecati, gl'altri liberi situati o nello stesso, o in diversi
„ Circondarj degl'Ufizj alienati per un solo, e medesimo
„ prezzo, o per prezzi distinti, e separati, aggregati, o non

„ aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile
„ assoggettato a particolari, e separate iscrizioni sarà dichia-
„ rato nella notificazione del nuovo proprietario mediante una
„ stima, se siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espres-
„ so nel titolo. Il creditore maggiore offerente non potrà in
„ verun modo costringersi ad estendere la sua obligazione, nè
„ sopra il mobiliare, nè sopra gl' altri immobili fuori di
„ quelli, che sono ipotecati pel suo credito, e situati nel me-
„ desimo distretto, salvo il regresso del nuovo proprietario
„ contro i di lui autori per esser rilevato dei danni, che
„ soffrirebbe tanto per la divisione degl' oggetti contenuti
„ nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

§. XIV.

Del modo di purgar l' Ipoteche, quando non esistano iscrizioni su i beni dei Mariti, e dei Tutori.

„ L' *art.* 2193. del Codice Francese prescrive, che – gli
„ acquirenti d' immobili spettanti ai mariti, o ai tutori, quan-
„ do non esistono iscrizioni su i detti immobili a causa dell'
„ amministrazione dei tutori, o dei mariti rispetto alle doti,
„ alle recupere, o convenzioni matrimoniali, potranno toglie-
„ re l' ipoteche, che esistessero sopra i beni da essi acqui-
„ stati.

„ *Art.* 2194. A questo oggetto depositeranno copia del
„ contratto traslativo di dominio collazionato ec. *Alle dispo-*
„ *sizioni contenute nel principio di questo articolo sono state*
„ *sostituite quelle, che si leggono negl' articoli* 23. *e* 24. *del*
„ *Motuproprio del* 25. *Dicembre* 1819. „ ivi „ *Per la pur-*
„ *gazione dell' ipoteche, che esistono indipendentemente da*
„ *ogni iscrizione il nuovo proprietario sarà tenuto a deposita-*
„ *re nella Cancelleria del Tribunale Civile, che a forma dell'*
„ *art.* 800. *del Regolamento di Procedura Civile comprende*
„ *l' Ufizio della conservazione d' Ipoteche, nel di cui Circon-*
„ *dario sono situati i beni, copia autentica dell' atto trasla-*

„ *tivo di proprietà: un estratto di quest' atto contenente la*
„ *sua data, i nomi, cognomi, professione, e domicilio dei*
„ *contraenti, la designazione delle qualità, e situazione dei*
„ *beni, il prezzo, e gl' oneri della vendita sarà, e resterà*
„ *affisso per due mesi alla Sala d' Udienza del detto Tribu-*
„ *nale. Quest' estratto sarà affisso ancora alla porta del do-*
„ *micilio dell' alienante, alla porta del Tribunale, nel di cui*
„ *Circondario sono situati i beni, e sarà inserito nella Gaz-*
„ *zetta della Capitale: art. 23. Nel termine surriferito tutti*
„ *quelli indicati dalla Legge ad eccezione del Procuratore*
„ *Imperiale, e del Cancelliere ad esso sostituito, a cui non*
„ *avrà più luogo alcuna notificazione, potranno richiedere*
„ *l' iscrizione, della quale parla la Legge stessa con dovere*
„ *in ogni restante avere effetto il suo disposto: art. 24.*

„ Il predetto *art.* 2194. prosegue – in tempo (*cioè di*
„ *due mesi*) le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori
„ (*oggi curatori*), i minori, gl' interdetti, i parenti, o
„ gl' amici saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, o a
„ far eseguire all' Ufizio del Conservatore dell' Ipoteche le
„ Iscrizioni sull' immobile alienato, le quali avranno il mede-
„ simo effetto, come se fossero state fatte nel giorno del con-
„ tratto di matrimonio, o nel giorno, in cui il tutore ha
„ assunta l' amministrazione: tutto ciò senza pregiudizio dell'
„ istanza, che potesse aver luogo contro i mariti, ed i tu-
„ tori, come fu detto di sopra, a causa dell' ipoteche da essi
„ accordate a persone, senza aver loro dichiarato, che gl'
„ immobili erano di già gravati d' ipoteche per causa di ma-
„ trimonio, o di tutela. *Nascer può la questione, se l' immo-*
„ *bile del marito sembrando alla moglie venduto per un vil*
„ *prezzo possa ella rincararlo. Quantunque la Legge osservi*
„ *su questo proposito un perfetto silenzio, è però presumibile,*
„ *che la moglie non possa avere una simile facoltà, perchè*
„ *si aprirebbe con tal mezzo ai coniugi una strada indiretta*
„ *per arricchirsi con danno altrui contro lo spirito della Leg-*
„ *ge. Giova quì osservare, che secondo il Gius Romano l'ipo-*
„ *teca legale delle mogli impediva ai creditori del marito*

„ *prima dello scioglimento del matrimonio di esercitare la*
„ *loro azione contro di esso, e di far vendere i beni, che*
„ *erano a loro favore ipotecati. Ma questa regola non è sta-*
„ *ta ammessa dal Codice Francese, in virtù del quale ogni*
„ *creditore ipotecario iscritto ancorchè non sia il primo nell'*
„ *ordine può far vendere l'immobile gravato dalla sua ipote-*
„ *ca, non ostante l'esistenza dell'ipoteca legale della moglie*
„ *col riservo a questa dell'esercizio dei proprj diritti. Questo*
„ *modo per altro di sciogliere l'ipoteca legale è permesso nel*
„ *solo caso, in cui non vi siano iscrizioni per parte, ed in*
„ *nome di quello a cui essa appartiene. Se ve ne sono, bi-*
„ *sogna seguire il metodo ordinato nell'art.* 23. *del Motu-*
„ *proprio de'* 25. *Dicembre* 1819. *Nota all' Osservazioni ec.*

„ *Art.* 1295. Se nel corso di due mesi da che venne
„ affisso l'estratto del contratto non è seguita iscrizione per
„ parte, ed in nome delle mogli, minori, o interdetti sopra
„ gl'immobili venduti, essi passano all'acquirente senza al-
„ cun peso a causa delle doti, recupere, e convenzioni ma-
„ trimoniali della moglie, o dell'amministrazione del tutore,
„ e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito, e
„ contro il tutore. Se fu fatta iscrivere per parte, ed in no-
„ me di dette mogli, minori, e interdetti, e se esistono cre-
„ ditori anteriori, i quali assorbiscano il prezzo in tutto, o
„ in parte, l'acquirente è liberato col pagamento del prez-
„ zo, o di porzione del medesimo fatto ai creditori collocati
„ in grado utile, e le iscrizioni in nome delle mogli, minori,
„ o interdetti saranno cancellate, o in tutto, o sino alla de-
„ bita concorrenza. Se le iscrizioni in nome delle mogli, mi-
„ nori, o interdetti sono le più antiche, l'acquirente non po-
„ trà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle
„ dette iscrizioni, che avranno sempre la data del matrimo-
„ nio, o dell'assunta amministrazione del tutore: e in tal
„ caso saranno cancellate le iscrizioni degl'altri creditori,
„ che non si trovano in grado utile.

„ *Le formalità prescritte per la purgazione dell' ipote-*
„ *che, che esistono indipendentemente dall' iscrizione do-*

„ *vranno eseguirsi nei Tribunali, che a tenore dell' art.* 800.
„ *del Regolamento di Procedura, ed altre Leggi successive,*
„ *sono competenti per il Giudizio di purgazione d' ipoteche*
„ *quantunque l' Ufizio della Conservazione, nel Circondario*
„ *del quale sono situati i beni, che vogliono purgarsi, non*
„ *sia compreso nella Giurisdizione di detti respettivi Tri-*
„ *bunali* (*art.* 2. *del Motuproprio de'* 19. *Febbrajo* 1820.)

§. XV.

Della pubblicità dei Registri, e della responsabilità dei Conservatori.

„ I Conservatori dell' ipoteche sono tenuti a rilasciare a
„ tutti coloro, che le richiedono copia degl' atti trascritti nei
„ loro registri, e quella dell' iscrizioni, che tuttora sussisto-
„ no, o il certificato, che non ve ne esiste alcuna: *art.* 1296.

„ *Per dare alla firma dei Conservatori una maggiore*
„ *autenticità, e prevenire il caso, che da persona di mala*
„ *fede venga la medesima falsificata a danno degl' onesti*
„ *Cittadini, le note d' iscrizione, e trascrizione, ed i certi-*
„ *ficati d' ogni specie, che dai Conservatori suddetti verran-*
„ *no rilasciati dovranno a datare dal primo Marzo* 1819.
„ *in appresso esser contrassegnati di fronte alla firma*
„ *dei Conservatori stessi con un bollo, o marchio vero, il*
„ *quale avrà per impronta l' Arme Granducale, e porterà*
„ *nel contorno l' indicazione dell' Ufizio di Conservazione re-*
„ *spettivo colle parole - Conservazione dell' Ipoteche di . . .*
„ *Le note, e certificati emessi dai Conservatori dopo la*
„ *detta epoca, nei quali non fosse apposto il bollo sopra-*
„ *indicato, dovranno considerarsi, come mancanti dell' auten-*
„ *ticità necessaria per far prova tanto in Giudizio, che*
„ *fuori. All' oggetto poi, che le firme, e bolli predetti pos-*
„ *sano con facilità confrontarsi, e verificarsi in ogni occor-*
„ *renza la direzione generale del Registro farà pervenire*
„ *colla maggior sollecitudine a tutti i Tribunali del Gran-*

„ *ducato, ove rimarranno permanentemente in deposito, le*
„ *firme originali dei Conservatori corredate dai bolli dell'*
„ *undici Conservazioni d'ipoteche attualmente esistenti, onde*
„ *porre in grado i Ministri dei Tribunali medesimi di as-*
„ *sicurarsi dell' autenticità dei certificati, o note, che ve-*
„ *nissero loro esibite, o presentate coll'obligo ad essi di*
„ *darne il visto per l' effetto stesso ai particolari, che ne*
„ *facessero la richiesta. I Conservatori non potranno ricu-*
„ *sare, quando siano ricercati di apporre il bollo, o marchio*
„ *predetto sopra i certificati, e note da essi respettivamen-*
„ *te rilasciate prima dell'attivazione delle presenti disposi-*
„ *zioni senza esigere per questa operazione emolumento di*
„ *sorte alcuna. Notificazione dell' Amministrazione genera-*
„ *le del Registro, e Aziende riunite de' 30. Gennajo 1819.*

„ A forma dell' *art.* 2197. sono i Conservatori responsa-
„ bili per i danni resultanti 1.° dall' omissione sopra i loro
„ registri nell' iscrizioni richieste al loro Ufizio; 2.° da man-
„ canza di menzione nel loro certificato di una, o più iscri-
„ zioni esistenti, eccetto che in quest' ultimo caso l' errore pro-
„ venga da indicazioni insufficienti, che non potessero esser
„ loro imputabili.

„ Secondo il disposto dell' *art.* 2198. lo stabile, in ordi-
„ ne al quale il Conservatore avesse omesso nei suoi certifi-
„ cati di riferire uno, o più pesi iscritti, rimane libero da
„ tali pesi nel nuovo possessore, salva la responsabilità del
„ Conservatore ec.

„ *A quest' articolo è stato nella sua integrità sostituito*
„ *il seguente art.* 25. *della Legge de'* 25. *Dicembre* 1819.
„ ivi „ *Per operare al nuovo possessore il passaggio del*
„ *fondo libero da uno, o più oneri iscritti, che il Conser-*
„ *vatore avesse omesso nei suoi certificati, è necessario, che*
„ *la richiesta del certificato sia fatta dentro* 15. *giorni dopo*
„ *la voltura del suo titolo.*

„ *Art.* 2199. I Conservatori non possono in verun caso
„ ricusare, o ritardare l' iscrizione dei diritti ipotecarj, o il
„ rilascio dei certificati, che loro sono richiesti, alla pena del

„ risarcimento dei danni, e interessi delle parti: per il qual
„ effetto sull' istanza del richiedente si stenderà senza dila-
„ zione processo verbale del rifiuto, o del ritardo, o da un
„ Usciere d' Udienza del Tribunale, o da un altro Usciere
„ (*oggi Cursore*), o notato coll' assistenza di due testimoni.
„ Ciò nondimeno i Conservatori saranno obligati di tenere un
„ registro, nel quale iscriveranno giorno per giorno, e con
„ ordine numerico le consegne, che loro verranno fatte delle
„ note per esser iscritte, daranno ai richiedenti un riscontro
„ in carta bollata, ove si esprimerà il numero del registro,
„ in cui ne sarà notata la consegna, e non potranno iscrive-
„ re le note nei registri a ciò destinati, se non colla data,
„ e secondo l' ordine delle consegne, che saranno ad essi
„ fatte *art.* 2200. *Questi registri d' iscrizioni fanno riguardo*
„ *ai terzi fede in preferenza dei borderò tanto depositati all'*
„ *Ufizio, che esistenti in mano del creditore.*

„ *Art.* 2201. Tutti i registri del Conservatore devono
„ essere in carta bollata, numerati, e vidimati in ciascuna
„ pagina dal primo all' ultimo foglio da uno dei Giudici del
„ Tribunale, nel cui distretto è stabilito l' Ufizio. Questi sa-
„ ranno chiusi, e firmati ogni giorno come quelli della regi-
„ strazione degl' atti. *Questa formalità dovè essere adempita*
„ *dentro tre giorni dalla presentazione dei registri a forma*
„ *dell' art.* 33. *dell' Editto transitorio dell' Amministratore ge-*
„ *nerale della Toscana Dauchy dei* 14. *Aprile* 1808. *conser-*
„ *vato dalla Legge de'* 25. *Dicembre* 1819. „ ivi „ *Oltre i*
„ *registri menzionati di sopra, i delegati ne terranno un altro*
„ *in carta non bollata, nel quale saranno riportate per estrat-*
„ *to a misura degl' atti sotto il nome di ciascun gravato, e*
„ *alla casella, che gli sarà destinata le iscrizioni a suo ca-*
„ *rico, le cancellazioni, e gl' atti, che le riguarderanno, come*
„ *pure sarà riportata l' indicazione del registro, ove ciascuno*
„ *di questi atti sarà notato, e i numeri, sotto i quali vi sa-*
„ *ranno inseriti. Questo registro, o repertorio avrà una tavola*
„ *alfabetica.*

„ Gl' *articoli* 2002. e 2003. prescrivono delle pene con-
„ tro i Conservatori inosservanti.

Avvertenze.

„ *Vi sono nel Codice di Commercio Francese delle di-*
„ *sposizioni, le quali essendo relative al Sistema Ipotecario*
„ *sono attualmente in vigore in Toscana non solo per il di-*
„ *sposto dell' art* 26 *della Legge de'* 25. *Dicembre* 1819.
„ *quanto in ordine all' altra de'* 16. *Novembre* 1814. *con*
„ *cui fu provisoriamente conservato in Toscana il detto Co-*
„ *dice. Tali sono le disposizioni contenute nell' art.* 532. *e*
„ *segg. fino all' art.* 575., *e l' art.* 600.

„ *Varie sono le disposizioni contenute nel Decreto dell'*
„ *Amministratore generale della Toscana de'* 14 *Aprile* 1808.
„ *relative ai Conservatori dell' Ipoteche, che sono state con-*
„ *servate dall' art.* 26. *della Legge de'* 25. *Dicembre* 1819.

Della conservazione dell' Ipoteche.

„ La conservazione dell' ipoteche viene affidata all' am-
„ ministrazione della registrazione. Sarà stabilito un Conser.
„ vatore nei luoghi, e secondo le forme indicate dal Codice
„ civile.

Stabilimento degl' Ufizj dell' Ipoteche.

„ *Art.* 21. Vi è un Ufizio della conservazione dell' Ipo-
„ teche in ciascun Circondario di un Tribunale di prima
„ Istanza. Esso sarà situato nella Città, ove risiede il Tri-
„ bunale. *Gl' Ufizj di conservazione d' Ipoteche esistenti in*
„ *Toscana sono undici, e sono situati a Firenze, Siena, Pisa,*
„ *Volterra, Arezzo, Pistoja, Livorno, Portoferrajo, Modi-*
„ *gliana, Grosseto, e Montepulciano* (*ed ora Pontremoli.*)

„ Gl' *articoli* 23. 24. 25. di detto Decreto parlano di
„ cauzione da darsi dai Conservatori, e Agenti d' Ipoteche.

Degl' emolumenti dei Conservatori, e diritti d' iscrizione.

„ *Art.* 18. Gl' emolumenti dei Conservatori saranno per-
„ cetti nella quantità, che appresso – Per ogni iscrizione
„ d' ipoteca, o privilegio qualunque sia il numero dei credi-

„ tori, o dei debitori, se l'iscrizione è richiesta coll'istessa
„ nota lire una – Per ciascheduna dichiarazione sia di can-
„ giamento di domicilio, sia di surroga, o sia dell'uno, o
„ dell'altra tutto col medesimo atto lire una – Per ogni ra-
„ diazione o riduzione d'iscrizione lire una – Per i certifi-
„ cati d'iscrizione ipotecaria per ogni iscrizione in essi com-
„ presa lire una – Per ogni certificato negativo lire una – Per
„ copia estratta di documenti, ed altri atti depositati, ed esi-
„ stenti negl'Ufizj di Conservazione d'Ipoteche, come pure
„ per copia estratta dai registri di qualunque sorta stati te-
„ nuti dai Conservatori, e che non saranno i correnti, per
„ ogni carta a tariffa notariale soldi tredici, e denari quat-
„ tro (*art.* 2. *della Legge de'* 25. *Dicembre* 1819.

„ *Art.* 17. Per ogni iscrizione qualunque sia il numero
„ dei debitori, o dei creditori indicati nella nota d'iscrizio-
„ ne sarà dovuto il solo diritto di lire una, che sarà percet-
„ to in ogni Ufizio di Conservazione d'ipoteche, nel quale
„ sarà l'iscrizione effettuata. (*Art.* 17. *di detta Legge de'*
„ 25. *Dicembre* 1819.) Dopo, che per la vistosa diminuzio-
„ ne delle tasse, e degl'emolumenti è venuto a rendersi in-
„ sensibile l'aggravio dell'adempimento della formalità dell'
„ iscrizione essendo cessato l'oggetto dell'esercizio, che per
„ il favore delle persone, o degl'atti con diversi speciali
„ provvedimenti erano state accordate, resta dichiarato, che
„ tali esenzioni rimangono per l'avvenire abolite, derogando
„ in questa parte a qualunque Legge, ed ordine in contrario:
„ *Art.* 8. *del R. Motupr. de'* 14. *Febbrajo* 1820.

„ *Sebbene per regola non possano comprendersi in una*
„ *sola nota d'iscrizione più, e diversi crediti contro l'istesso*
„ *debitore, non ostante con Notificazione dell'I. e R. Con-*
„ *sulta de'* 12. *Marzo* 1821. *in deroga dell'art.* 6. *del Mo-*
„ *tuproprio de'* 19. *Febbrajo* 1820. *è permesso di compren-*
„ *dere in una sola nota d'iscrizione più, e distinti titoli di*
„ *credito di piccola entità, purchè siano obligatorj di un*
„ *medesimo debitore; e che debba esigersi dagl'Ufizj della*
„ *Conservazione dell'Ipoteche in tal caso un solo diritto*
„ *d'iscrizione, ed un solo emolumento.*

TRATTATO DEL CONCORSO DEI CREDITORI.

CAPITOLO I.

„ Il Regolamento di Procedura Civile prescrive il modo, „ e le regole, colle quali il creditore può prender possesso „ dei beni spettanti al suo debitore, e domandarne la vendi- „ ta: *art.* 848. *e seg.* Prescrive ancora il modo, con cui si „ espongono i detti beni all' incanto: *art.* 1034. *e seg.*, ed „ infine tratta del modo di distribuire il prezzo dei beni per- „ duto per mezzo di Giudizio di graduatoria: *art.* 914. e *seg.*

„ Il Giudizio predetto di graduatoria è subentrato all' „ antico Giudizio di concorso dei creditori, di cui siamo per „ parlare. Crediamo però opportuno di avvertire, che ripor- „ tando le regole del concorso dei creditori riferiremo ciò, „ che è stato variato dal Regolamento predetto di Procedura.

Il concorso dei creditori è un' unione di più creditori contro il debitore decotto: *L. Assiduis, qui pot. in pign. hab. §. Fuerat instit. de actione ibiq. Oinotom. n.* 51. *et* 52.

Il Giudizio di concorso, che si fa da più creditori contro il debitore per disputarsi il privilegio, o la prelazione, si può istituire all' istanze del debitore, o del di lui erede, o dei creditori: *Salgad. Labyr. creditor. p.* 1. *cap.* 1. *n.* 6. *et* 7.

„ Secondo il Regolamento di Procedura ciascun credito- „ re, ed anche il liberatario dei beni venduti all' incanto po- „ tranno promuovere il Giudizio di graduatoria: *art.* 914. „ ma gl' atti posteriori alla domanda fino alla Sentenza defi- „ nitiva saranno fatti dal Procuratore eletto dal Tribunale: „ *art.* 915.

Il numero dei creditori, che introducono il Giudizio di concorso non può esser minore di tre: *Salgad. loc. cit. part.* 3. *cap.* 16. *n.* 50. *et* 58.

„ Per le cose accennate di sopra sembra, che anche un „ solo creditore possa intentare il Giudizio di graduatoria.

Premessa la domanda di concorso deve il debitore rilasciare in poter della Curia, o del Giudice tutti i suoi beni,

perchè quelli rimangano sotto la fedele amministrazione di qualche economo, o curatore da deputarsi dal Giudice: *Montan. de tutor. et curat. cap.* 28. *num.* 69. *Gaill. practic. observat.* 10. *n.* 11. *Garzia de expens. cap.* 20. *n.* 6., il quale deve far l'inventario: *Salgad. loc. cit. part.* 2. *cap.* 1. *n.* 40., e prestar la cauzione di amministrare bene.

„ Nel Giudizio di graduatoria non è necessario la desti-
„ nazione di un economo, giacchè quel Giudizio a differenza
„ del concorso s'istituisce dopo, che i beni sono venduti, e
„ che in conseguenza il prezzo di essi esiste presso il com-
„ pratore.

In seguito si devono citare tutti i creditori: *d. Salgad. part.* 1. *cap.* 1. *n.* 27. 37. *e* 38. *Fontanell. de pact. nuptial. Gloss.* 8. *n.* 40. *Rot. post Pacific. de Salvian. interdict. dec.* 87. *Seraphin. dec.* 12. *et* 33., e secondo il comune sentimento, se sono certi, mediante una citazione personale: *Salgad. loc. cit. part.* 1. *c.* 1. *n.* 38. se poi sono incerti per mezzo di proclama: *Becc. cons.* 12. *n.* 9. *et in addit. n.* 10. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 1. *Gloss.* 6. *n.* 42. *et seq. part.* 8. *tom.* 2.

„ Nel Giudizio di graduatoria non si conoscono credito-
„ ri incerti, poichè a forma dell' *art.* 919. il decreto di am-
„ missione di domanda di graduatoria si deve notificare a
„ tutti i creditori, che hanno presa l'iscrizione ipotecaria, e
„ perciò si deve tal decreto notificare ai respettivi domicilj
„ eletti nell'iscrizioni medesime. Una simil notificazione dovrà
„ farsi al creditor gravato, e copia del decreto sarà affissa
„ 1.° alla porta del Tribunale, ove si è introdotto il Giudi-
„ zio di graduatoria; 2.° alla porta del Tribunale, nel Cir-
„ condario del quale ha domicilio il debitore; 3.° nella piaz-
„ za principale del luogo, ove esiste il Tribunale, avanti il
„ quale si fa la vendita; 4.° alla porta dell'Ufizio della Con-
„ servazione dell'ipoteche, nel Circondario del quale sono si-
„ tuati i beni venduti: *art.* 920. *e* 921.

In questo Giudizio è Giudice competente quello, che è Giudice del debitore, e non dei creditori: *Salgad. part.* 1. *cap.* 1. *n.* 34.

„ I Giudici competenti per eseguire i Giudizj di gra-
„ duatoria sono i Tribunali di prima Istanza maggiori con-
„ templati nell'*art.* 800. fino all'804. del Regolamento di
„ Procedura.

Questo Giudice trae a se qualunque creditore, ancorchè privilegiato, e gl'Ecclesiastici, e la Chiesa, i quali devono comparire presso il medesimo: e avanti di esso sperimentare i loro diritti: *d. Salgad. part.* 1. *cap.* 6. *per tot.*, e la ragione si è, che benchè il debitore servendosi di questo preventivo rimedio sembri attore, tuttavia in quanto a tutti gl'effetti è reo convenuto: *d. Salgad. part.* 1. *cap.* 7. Il Giudice in questo caso conosce privativamente di tutte le cause dependenti dal concorso: *id. part.* 1. *cap.* 5., e trae seco tutti i particolari Giudizj, e può inibire agl'altri Giudici, avanti i quali si agitarono le liti del debitore, che non procedano ulteriormente in causa, e così tirare a se le dette liti per mezzo di lettere requisitorie: *Salgad. loc. cit. et passim alibi Salgad. part.* 1. *cap.* 5. eccettuato tuttavia il Fisco, il quale trae tutti al suo Foro: *Peregrin. de jur. Fisc. lib.* 7. *tit.* 1. *n.* 1. *usq. in fin.*

Quello, che abbiamo detto di sopra si deve intendere del concorso intentato per mezzo del debitore; mentre se è stato provocato per parte dei creditori conoscerà privativamente quel Giudice, il quale ad istanza di un sol creditore prevenne la causa: *Salgad. loc. cit.*

I creditori si dicono quelli, ai quali si deve qualche cosa per qualunque azione, o diritto civile ordinario, o straordinario, o sotto condizione: *L. Creditores ff. de verbor. signific. Leg. Si cui ff. eod. Rot. part.* 6. *rec. dec.* 83. *n.* 17. purchè non possa rimuoversi con un eccezione perpetua: *Leg. Creditores.*

Fra i creditori altri sono chirografarj, altri privilegiati, ed altri ipotecarj.

Se i detti creditori concorrano insieme contro il debitore decotto, l'uno è da preferirsi dal Giudice all'altro secondo la Sentenza, che proferirà secondo la natura del credito,

o per ragione del tempo, o del privilegio, o dell'ipoteca, o della cosa. Primieramente deve preferirsi l'economo, o sia quello, che fece le spese: In secondo luogo quello, che rivendica una cosa sua: In terzo luogo quelli, che hanno fatte le spese per il funerale del debitore: In quarto luogo gl'ipotecarj: In quinto luogo i privilegiati: e finalmente in sesto luogo i chirografarj.

E tutto ciò sia detto per regola generale da limitarsi però alcune volte secondo ciò, che diremo in appresso,

„ In quanto alla graduazione secondo l' *art.* 932. *del* „ *Regolamento* si collocheranno 1.° tutte le spese giudiciali „ fatte dal Procuratore secondo la tassazione da farsi; 2.° i „ creditori privilegiati secondo le prerogative competenti a „ ciascuno privilegio esercibile sopra i fondi alienati; 3.° *i* „ creditori ipotecarj per ipoteca legale, o convenzionale iscrit- „ ta secondo il rango di ragione; 4.° tutti i creditori ipote- „ carj non iscritti secondo il grado delle loro respettive ipo- „ teche; 5.° tutti i creditori chirografarj in un sol grado, „ onde sull'avanzo del prezzo, se ve ne sarà, possano godere „ del contributo.

N O T E.

Dalle cose dette di sopra è certo, che per costituire un Giudizio di concorso di creditori intentato per parte del debitore deve al suo Giudice proporre una nota di tutti i suoi beni fatta, soscritta, e giurata dal medesimo (mentre se occulterà qualche cosa, il Giudizio sarà nullo) nella quale nomini tutti i suoi creditori, e debitori, che questi siano citati, e così si assicuri di non essere molestato: *Leg: Si pater Cod. qui bon. ced. poss. Cancer. variar. resolut. part.* 2. *cap.* 9. *n.* 26. *et* 27.

In Firenze si citano i creditori certi personalmente, e gl'incerti per mezzo di editto coll'assegnazione del termine di quindici giorni a comparire ec., e frattanto si deputa un economo, a cui si ordina farsi l'inventario di tutti i beni del

debitore colla prestazione del mallevadore da approvarsi dal Magistrato; e frattanto per risparmio di spese si sogliono deputare due Procuratori, che uno per rappresentare il patrimonio, e l'altro i creditori.

„ Tutte queste formalità non sono necessarie nel Giudi-
„ zio di graduatoria. In quanto però all' assegnazione del ter-
„ mine da farsi ai creditori questo a forma dell' *art.* 916. è
„ di un mese, ed è compreso nel Decreto di ammissione di
„ domanda di graduatoria, che si deve, come abbiamo detto
„ di sopra, notificare a tutti i creditori iscritti. Questi
„ creditori devono nel predetto termine di un mese produrre
„ i documenti dei loro crediti, notificandoli al Procuratore
„ incaricato per la procedura *art.* 926.

Il Fisco citato, come creditore, o altrimenti comparente nel Giudizio di concorso può avocar quello al suo Tribunale, come prova latamente il *Salgad. Labyr. credit. part.* 1. *cap.* 7. *n.* 14., ma ciò si può evitare assegnando al Fisco la porzione dovuta, mentre così s' estingue il diritto di esso: *Leg. Cum unum ex creditorib.* §. *Ex plane ff. de bon, auctor. judic. possid. Salgad. loc. cit. n.* 24.

Quando dal comune debitore si forma questo Giudizio, si procede per via ordinaria tra tutti, sebbene vi siano alcuni, che possano intentare la via esecutiva: mentre in questo caso assumono la natura di giudizio principale, che è ordinaria, e perciò essendo accessoria si confonde col principale: *Salgad. part.* 1. *c.* 16. *a n.* 17. *usq. ad* 63., e sebbene sembri, che molti siano di contrario sentimento, tuttavia questi parlano in termine di concorso particolare fatto tra gl' istessi creditori, tra i quali non vi è veruna prelazione senza intervento del debitore: *Salgad. loc. cit. cap.* 1. *n.* 43. *et* 48. *et cap.* 16.

Questionano i Dottori, se il creditore citato a comparire nel Giudizio di concorso non comparendo perda i diritti d' ipoteca, e di pegno, e per l'affermativa opina il *Salgad. loc. cit. part.* 1. *cap.* 4. *a n.* 4. *ad* 10. talchè non possa agire all' azione revocatoria; ma il contrario è più vero in pratica, perchè si provvede a quello coll' ajuto della restituzione in

intiero, come si osserva in Firenze; talmente, che quello, il quale agisce col predetto rimedio ottiene il suo posto, che avrebbe ottenuto, se fosse comparso, e così fu giudicato in Causa *Retali*, e *Rensi sub die* 11. *Augusti* 1777. referente *Alex. Luci*; e come più, e più volte fu giudicato: ed aggiunge *Mangill. de eviction. qu.* 9. *n.* 1., ed in termini *Magon. dec. Florentin.* 79. *in fin. Odd. de restit. in integrum qu.* 31. *art.* 1. *n.* 4 *Tiraq. de retract. conventional.* §. 2. *Gloss. unic. n.* 7. *Rot. post dissert.* 58. *Paulut. in Romana, seu Anconitana Pecuniaria* 23. *Junii* 1704. *cor. Priolo n.* 10. ove si dice, che la dottrina del *Salgad.* potrebbe solo procedere nel caso, in cui il Giudice citati i creditori devenisse alla libera assegna dei beni senza aggiungere alcuna condizione.

Il creditore, che riceve il pegno per esser sodisfatto dei frutti, se in quel tempo renderà la cosa al debitore, non dovrà graduarsi, perchè rendendo il pegno si presume sodisfatto sicuramente, o perchè abbia rilasciato il diritto del pegno, o abbia lasciato il diritto del credito: *late Salgad. cap.* 229. *part.* 1. Ma quando il pegno è stato dato per sola cauzione del credito, il creditore rilasciando quello non rilascia altro, che il diritto, che ha su quello, ma il credito sussiste, come rilevasi dalla *Legge Postquam* 3. *de pact. ubi Glossa.*

Il creditore, che vende il pegno assegnatogli dal creditore con facoltà di vendere si dice, che abbia novata la prima obligazione: *Urceol. decis.* 38. *num.* 17. il che procede, se acconsenta alla vendita del pegno; mentre allora sembra, che rilasci il suo diritto, se pure non abbia protestato in contrario almeno rispetto al diritto, ed all'ipoteca: *Rot. dec.* 328. *part.* 5. *rec.*

CAPITOLO II.

Della separazione dei Beni.

Prima di parlare di quelle cose, che riguardano i creditori sembra opportuno di parlare del benefizio della separazione dei beni.

Non essendo sufficienti i beni del debitore oberato tra gl' altri benefizj, che competono ai creditori vi è quello della separazione dei beni, quale non è altro, che una distinzione dei beni confusi dall' erede.

Siccome alcune volte è aggravato dai debiti non tanto il defunto, che l'erede, ed essendo confusi i beni i creditori ereditarj conoscano di non potere esser sodisfatti, il Pretore gli concede quel benefizio all' effetto, che i beni del defunto siano separati da quello dell' erede, e quelli si rilascino ai soli creditori ereditarj: *Leg.* 1. *ff. de separation.* Posta la qual separazione i creditori dell' erede non hanno alcun diritto nei beni del defunto, se prima non siano sodisfatti i di lui creditori: *Surd. dec.* 310. *n.* 3. *Rot. part.* 6. *rec. dec.* 269. *n.* 1. ove precisamente si dice, che anche i legatarj del defunto devono esser preferiti ai creditori ipotecarj dell' erede; nè in questo caso in quanto ai creditori del defunto ha luogo lo Statuto, che chiama tutti i creditori in contributo ai beni del debitore decotto, se sia fallito non il defunto, ma il di lui erede: *Decian. cons.* 11. *n.* 114. *lib.* 1. *Altograd. cons.* 4. *n.* 15. *et seq. per tot. lib.* 1. *Rot. part.* 13. *rec. dec.* 502. *n.* 8. per la qual cosa se l' erede ha introdotto il Giudizio di concorso, o il socio avente diverse società, o il possessore di due majorascati, o venga richiesto dai creditori, si deve fare la detta separazione, onde i beni dell' eredità non si confondano con quelle dell' erede, ma che separatamente i creditori dell' uno, e l' altro patrimonio possano esigere il debito; e ciò ancora dopo l' adita eredità, come dal *Text. in Leg.* 1. §. *Quod dictam ff. de separation. et in Leg.* 1. §. *Quod dictum ff. de separation. et in Leg.* 1. §. *Ex contrar. et in Leg. Debitor.* 3. *ff. eod.* E molto più si può impetrare la separazione, se l'eredità fu adita con benefizio di Legge, ed Inventario; mentre ciò opera, che l' eredità si considera, come jacente mediante la *Leg. fin.* §. *Computatione Cod. de jur. delib.*, ed in questo caso l' erede può anche conseguire cogl' altri creditori il suo credito; il che non accaderebbe, se non avesse fatto l' inventario: *Surd. dec.* 310. *n.* 6. *et seq. Text. in Leg.* 1. §. *fin.*

ff. de separat. anzi può chiedere questa separazione l'erede beneficiato, e quello, che fece l'inventario per conseguire quelle cose, che gli si competevano avanti l'adizione: *Surd. dec.* 322. *n.* 6.

Dalle quali cose resulta, che hanno questo benefizio di separazione i creditori ereditarj, i quali hanno credito *sub conditione*, *o ex die*: *Leg.* 4. *ff. hoc tit.*, ed ancora i legatarj, e fidecommissarj: *Leg.* 6. *et Leg.* 1. §. 1. 2. *ff. eod.* purchè lo chiedano, mentre non chiedendolo non giova: *Leg.* 1. §. *Quaesitum ff. eod.*, e perciò chiedendolo alcuni giova solo a questi: *d. Leg.* 1. §. 16. *ff. hoc tit.* Ma impetrata una volta la separazione i creditori ereditarj senza una giustissima causa non possono ritornare contro l'erede, benchè se avanzasse qualche cosa dai beni del defunto, ciò giovasse ai creditori dell'erede: *d. Leg.* 1. §. 17. *Leg.* 3. §. 2. *et Leg.* 5. *ff. eod.*

Cessa però questo benefizio, se sia chiesto oltre il quinquennio: *d. Leg.* 1. §. 13. *ff. eod.* o se i creditori seguitando la fede dell'erede, abbiano da esso ricevuto il pegno, o la fidejussione: *d. Leg.* 1. §. 10. o se i beni ereditarj siano talmente mescolati coi beni dell'erede, che non possano separarsi: *ead. Leg.* 1. §. 12. *ff. eod.*

In quanto alla separazione dei beni, con qual patto, e a chi si conceda *V. Calvin. de aequitate lib.* 2. *cap.* 197. *Rot. part.* 16. *rec. dec.* 210. *n.* 2. *dec.* 31. *n.* 1. *part.* 17. *dec.* 234. *n.* 10. *vid. Sabell.* §. *Haeres n.* 35. *et* 30.

„ Nei Giudizj di graduazione è luogo alla separazione dei „ beni trai creditori del defunto, e quelli dell'erede, *Giorn.* „ *Prat. Leg. vol.* 1. *ann.* 1815. *dec.* 39. *p.* 177. *e vol.* 5. *dec.* 7. „ *p.* 19., e questo diritto di separazione competente ai credi- „ tori del defunto non è un privilegio, o un' ipoteca, ma un „ diritto reale non soggetto a veruna iscrizione.

„ Ma per l'effetto di poter ottenere il benefizio della se- „ parazione dei beni è necessario, che il creditore faccia „ l'iscrizione ipotecaria dentro sei mesi dal dì della morte del „ debitore: *Codic. Civil. Francese art.* 2111. *Diar. Leg. ann.* 2. „ 1824. *dec.* 39. *p.* 74.

„ La disposizione di detto *art.* 2111. del Codice Fran-
„ cese relativa all' iscrizione da farsi da chi domanda la se-
„ parazione dei patrimonj non ha luogo, quando si tratta di
„ diritto quesito avanti l' attivazione del Codice predetto in
„ Toscana: *d. Giorn. vol.* 5. *dec.* 7. *pag.* 25.

„ La separazione dei beni può domandarsi, finchè esisto-
„ no i beni in mano dell' erede, o quando il prezzo succede
„ alla cosa „ ivi „ *n.* 27. In forza di questo benefizio l' erede
„ del testatore ha il diritto di esser preferito sopra i beni dell'
„ istesso testatore a qualunque creditore particolare dell' erede,
„ benchè ipotecario anteriore, e privilegiato: *d. Vol.* 5. *dec.* 32.
„ *p.* 132.

„ Questo benefizio compete ai creditori dell' autore non
„ ostante il lasso del quinquennio: *Tes. del Foro Tosc. dec.* 22.
„ *pag.* 157.

CAPITOLO III.

Delle Spese.

Nel Giudizio di concorso eseguito validamente ciascuno deve ottenere la sua prelazione, il suo luogo, e grado.

Per la qual cosa primieramente si deve graduare il creditore delle spese per formare questo Giudizio, e l' altre cose riguardanti l' interesse universale di tutti i creditori, tra i quali principalmente si deve numerare l' economo: *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *num.* 1566. *Carleval. de judic. tom.* 2. *disp.* 32. *n.* 4. *Posth. de subasth. inspect.* 41. *n.* 1. 2. 3. *et* 7.

„ Si è detto, che l' economo nel sistema dell' attual Pro-
„ cedura non ha luogo.

Si numerano ancora gl' Avvocati, Procuratori, Periti, Amanuensi: *De Luca de pens. disc.* 33. *n.* 9. *et de credit. disc.* 158. *Salgad. in Labyr. credit. part.* 3. *c.* 9. *n.* 18. *et* 19. *Martimed. dec. Senens.* 19. *n.* 22. *et* 23. *Zacch. de salar. qu.* 99. *n.* 8. *Rot. cor. Duran. dec.* 56. *n.* 6.

Il creditore, che è stato dichiarato anteriore, o poziore nel concorso, conseguisce con prelazione non solo il credito principale, ma le spese per conseguirlo coll' istessa poziorità, o anteriorità: *Posth. de subhast. inspect.* 39. *n.* 13. *et* 18. *et inspect.* 41. *n.* 19. *Fontanell. dec.* 95. *n.* 10. *Vid. De Luc. de judic. disc.* 147. *n.* 12. *et* 13.

In quanto ai Procuratori, e Avvocati, e gl' altri sopra nominati questi godono il privilegio, quando si tratta di utilità a favore dei creditori a concorso già incominciato: diversamente però si è, quando si tratta di difesa fatta fuori di Giudizio; perchè in tal caso è invalsa la pratica, che siano graduati con ipoteca dal giorno dell' intrapresa difesa, come si rileva dalla *Sentenza del Magistrato dei Pupilli del dì* 26. *Settembre* 1749. *in Causa Durazzini*, e dall' altra del *Magistrato Supremo del dì* 10. *Gennajo* 1740. *in Causa Creditori Giugni*: E che gl' Avvocati ec. abbiano l' ipoteca tacita con prelazione sopra la cosa difesa l' attesta *Giurb. dec.* 108. *num.* 10. 20. *et seq. Prat. observat.* 65., e che abbiano la detta ipoteca tacita con prelazione agl' altri creditori aventi l' ipoteca tacita, o espressa dal giorno dell' intrapresa difesa lo stabilisce *Ugolin. de Procurat. part.* 4. *cap.* 5. *Grat. disc. for. cap.* 257. *n.* 17. sebbene da tal patrocinio non ne sia resultata una Sentenza favorevole: *Rot. dec.* 517. *part.* 4. *divers. n.* 7.

„ I Procuratori legali per il pagamento dei loro onorarj
„ godono il privilegio della *Leg. Interdum ff. qui pot. in pign.*
„ *hab.* sulla cosa difesa: e quando la difesa non riguarda un
„ fondo, ma la persona, l' onore, e i diritti in genere del
„ Cliente, il privilegio s' estende su tutto il patrimonio, e si
„ conserva senza bisogno d' iscrizione: *Tesor. del For. Tosc.*
„ *tom.* 3. *dec.* 69. *p.* 228. *Giorn. Prat. Leg. vol.* 7. *an.* 1821.
„ *dec.* 16. *pag.* 90. *e vol.* 2. *ann.* 1816. *dec.* 4. *pag.* 21. *e*
„ *vol.* 4. *dec.* 6. *pag.* 25., ed hanno anche diritto di esser so-
„ disfatti delle funzioni stragiudiciali contro il cliente: *d. For.*
„ *Tosc. tom.* 4. *dec.* 53. *p.* 304.

„ Gl' Avvocati, e Procuratori per ottenere il pagamento „ dei loro onorarj non ostante qualunque privilegio, non pos- „ sono spogliare il terzo possessore dei beni acquistati dal de- „ bitore, al dominio dei quali non è stata relativa la loro di- „ fesa: *For. Tosc. dec.* 61. *p.* 332.

CAPITOLO IV.

Di quello, che vendica le cose sue.

Qualunque volta si agita la causa di prelazione, dovrebbe ottenere nella Sentenza il primo luogo quello, che vendica le cose sue; e ciò procederebbe in pratica in quanto al vero, e real dominio; perchè in questo caso si dovrebbe procedere per via di deduzione o restituzione, e non per mezzo di graduazione, giacchè il padrone non è creditore: *Leg. In rem, et tot. tit. ff. de reivindicat.*, ma siccome il concorso dei creditori si fa nei beni del debitore: *Leg. Si non expedierit* 6. *vers. praeter. bona ff. de bonor. auct. judic. possid. Leg. a Divo Pio* 15. §. *Si super rebus vers. Si forte ff. de rejud.* e non nei beni altrui, così per giusto diritto quello, che vendica le cose sue, è poziore a tutti, nè si enumera tra i creditori.

NOTE.

Ciò che sia del contenuto nell' articolo sopraenunciato è certo, che si deve graduare nel concorso con prelazione, e privilegio nel secondo luogo relativamente agl' altri creditori quello, che ha a suo favore il riservo di dominio; e si dice privilegiato, quando verun creditore possa acquistare alcun diritto sopra la cosa, nella quale il padrone si riservò il dominio: *Leg. Procuratores* §. *Plane ff. de tributoria act. Merlin. de pignor. lib.* 2. *qu.* 45. *n.* 7. *Castald. cons. for. cap.* 93. *Rot. dec.* 244. *n.* 1. *et* 8. *p.* 13. *rec.* È certo, che il riservo di dominio in quanto all' effetto susseguente si risolve in una preambula ipoteca, perchè il venditore non può agire per la resolu-

zione del contratto, ma ad esigere il prezzo; dopo il quale deve esser preferito agl' altri creditori del compratore; mentre il detto riservo non opera altro, che di conservare a favor del riservante l' ipoteca privilegiata fino all' intiero pagamento: *Leg. Licet 7. Cod. qui potior. in pign. hab.*, e la prelazione nella cosa venduta per conseguire l' intiero prezzo ad esclusione dei creditori del compratore: *Vid. Urceol. cons. forens. cap. 5. cons. D. Achillis Matterelli, et dec. Rot. Albergat. post dictam consultationem Urceol. impress.*, e ciò procederebbe, se non vi fosse il patto della Legge commissoria, che cioè non pagando il compratore nel tempo stabilito sia luogo alla resoluzione: *V. Rot. dec.* 177. *part.* 10. *rec.* Il medesimo effetto partorisce il riservo, o sia l' opposizione della preambula ipoteca: *Costa de privil. creditor. regul.* 1. *ampliat.* 4. *n.* 1. *Guttierez pract. quaest. lib.* 5. *qu.* 97. *in fin.* anche contro la dote: *Amat. resol.* 3. *n.* 16. 27. *part.* 1.

Per la medesima ragione di dominio quello, che deposita con deposito regolare, vale a dire consegnando il denaro in un sacco sigillato, vien preferito, come sopra: *Leg. Si hominem* 7. §. *Quoties ff. depositi. De Luc. de debit. et cred. disc.* 35. *n.* 5. Ma se il denaro sarà stato consegnato non sigillato, ma soltanto contato, cioè mediante il deposito irregolare, allora il depositante non vien preferito ai creditori ipotecarj anteriori, ma soltanto ai chirografarj: *Leg. Si veteri* 8. §. *Sed enim ff. de priv. credit. De Luc. de credit. disc.* 25. *n.* 21.

Dopo gl' ipotecarj, ed altri privilegiati ha il creditore per causa di cambio il privilegio di prelazione: *Berlich. concl.* 64. *n.* 14. come quello, che consegnerà ad un Banchiere di Firenze una somma per conseguirsi a Roma, e frattanto venga a mancare il Banchiere.

CAPITOLO V.

Delle spese funerarie.

Non possono tutti i creditori in quanto alla prelazione del loro credito esser della medesima condizione; agl' altri vengono preferiti quelli, che hanno fatte le spese funerarie. Questi dopo quelli già numerati si devono collocare nella Sentenza, mentre hanno il privilegio contro tutti gl' altri creditori, come si prova dalla *Leg. Impensae funerum ff. de religios. et sumptib. funer. Leg. Impensae funerum* 18. *cum seq. Cod. eod.* per la ragione, che qualunque volta alcuno diventa creditore per una causa riguardante la publica utilità compete al medesimo l' ipoteca tacita con prelazione contro gl' antichi creditori. Le spese fatte per seppellire i cadaveri riguardano molto la publica utilità, e ciò perchè i corpi dei defunti non restino insepolti: *Leg. Sunt personae etc. de relig. et sumptib. funer.* non solo per la cultura della pietà, ma ancora por conservare la salute dei viventi, e perciò si sono indotte varie specialità per la facilità dei sepolcri: *Leg.* 2. §. *Praeterea ff. de in jus voc. Leg. Si quis sepulcrum in princ. et* §. *fin. ff. de relig. et sumptib. funer.*, e così quello, che fa le spese funerarie, deve avere il privilegio, ed è preferito alla dote: *Pacific. de Salvian. interd. inspect.* 3. *cap.* 4. *n.* 72. *et* 88. *Ludov. dec. Perusin.* 78. *n.* 22., ed alla pensione privilegiata sopra le cose, che esistono nella casa: *Franch. dec.* 51. *n.* 5. ed anche al Fisco: *Gait. de credito cap.* 4. *q.* 11. *n.* 1932. finalmente a chiunque (eccettuati i soprannumerati, e specialmente quelli, che hanno il dominio, o riservo). Nè osta, che in diritto non sia espressamente detto, che debba esser preferita la spesa funeraria ai creditori anteriori aventi l' ipoteca convenzionale, e perciò non può asserirsi: *Text. si in Leg. Si in fraudem verb. bonor. ff. de testam. militari, in Leg.* 1. *versic. generaliter ff. de legat. prest.* Mentre si risponde, che bastantemente è stato provvisto dalla detta *Leg. Im-*

pensa funeris la quale parlando generalmente deve comprendere tutti, benchè privilegiati: *Leg. fin. §. In comput. Cod. de jur. deliber.* Ma questo privilegio per le spese funerarie l'ottiene l'erede, se avrà fatto l'inventario all'effetto, che possa costare del valore dell'eredità per evitare le frodi: *dict. Leg. Si quis sepulcrum.* Tuttavia il privilegio concesso alle spese funerarie non ha luogo, se quelle saranno irragionevoli; diversamente però se saranno state fatte per la necessità, e decoro secondo la condizione delle persone.

Quali si dicano spese funerarie si può rilevare dalla *Leg. Funeris sumptus ff. eod.* nella quale si stabilisce, che vien rilasciato all'arbitrio del Giudice, qual regola si debba osservare secondo la dignità, e quantità del patrimonio del defunto: *Argum. Text. in Leg. Si quis §. Haec actio vers. aequum §. 18. Judicem ff. eod.* ove si enumerano le spese occorse per i medici nel corso della malattia, o nell'insinuazione del testamento, o nella confezione dell'inventario, quali devono esser pagate avanti tutte le altre: *Leg. in restituenda ubi Baldus Cod. de petit. haered. Leg. ultim. §. In confutat. ubi Jason. Cod. de jur. deliber. Leg. Legatum ff. de relig. et sumpt. funer. Gait. de credit. cap. 4. qu. 11. num. 1935. Gratian. discept. cap. 94. n. 7. Acost. de privileg. credit. regul. 2. ampliat. 1. n. 2.*

NOTE.

Per la più chiara spiegazione delle cose sopradette è da sapersi, che il privilegio della prelazione, che compete per le spese funerarie, procede ancora per le spese di ultima infermità; e tali spese si dicono quelle fatte per il medico, chirurgo, medicinali, ed altre, che servirono per curare l'infermo nell'ultima infermità, di cui morì, non però di quelle, dalle quali restò sano: *Berlich. concl. 64. n. 95. Hodiern. ad Surd. dec. 112. n. 8. et 52. Cancer. variar. resolut. part. 1. cap. 9. n. 9. Merlin. de pignor. lib. 4. qu. 17. n. 24.* e si noti, che l'ultima infermità non si dice quella, dalla quale alcuno, sebbene perfettamente non sia guarito, tuttavia dopo

alcuni anni di quella è morto: *Rot. Lucens. apud Censal. in Leg. unic. Cod. Si quis Imperat. maledix.* §. 28. *n.* 79. *et seq. Borgnin. la dec.* 32. *n.* 4. 6. *et* 11. *Rot. dec.* 2103. *num.* 7. *cor. Coccin.*, e che tal prelazione procede contro la dote, e qualunque altro anche avente l'ipoteca anteriore espressa: *V. Cancer. loc. cit.* e precisamente contro il Fisco: *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *n.* 1932. non però contro quello, che ha imprestato il denaro per rifare, o conservare una casa: *Gait. loc. cit.* 1950. *Florent. apud Mans. cons.* 343. *tom.* 4.

CAPITOLO VI.

Dei Creditori Ipotecarj.

Dopo i creditori funerarj ne seguono gl'ipotecarj, i quali procedono tutti gl'altri creditori privilegiati secondo il *Text. in Leg. Eos* 9. *Cod. qui pot. in pign. hab.*

Questi o sono del medesimo tempo, o di diverso tempo. Creditori ipotecarj si dicono quelli, i quali ancora contrassero avanti per uno spazio d'ora, o per un momento: Così della poziorità, e spazio d'ora *Soccin. in Leg.* 1. *n.* 11. *ff. solut. matrim. Afflict. dec.* 188. *n.* 5. *et de potiorit. et momento tempor. Gloss. in Leg. Si ex plurib.* §. *fin. in fin. ff. de solut. Gait. practicar. observ.* 25. *n.* 5.

Se i creditori ipotecarj saranno di tempo diverso; allora dovrà osservarsi la regola, che chi è primo di tempo, è primo di diritto: *Text. in cap. qui prior* 54. *de regul. juris in* 6. *Leg. Si decreto* 2. *Leg. Cum re public.* 3. *Leg. Si fundum* 4. *Leg. Licet* 7. *Leg. Diversis* 8. *Cod. qui potior. in pign. hab. Leg. Qui generaliter* 2. *Leg. Debitor* 4. *Leg. Si non Dominus* 515. *Leg. Lucius* 19. *Leg. Fiscus* 22. *ff. qui pot. in pign. hab.*

Si dice primo non per il giorno del convenuto pagamento, ma per il giorno della contratta obligazione: *Barbos. in Leg. Ita stipulatus ff. de verbor. oblig. Rot. dec.* 476. *num.* 22. *part.* 1. *divers.* la predetta regola – *prior in tempore*

potior in jure milita 1.° tanto nell' ipoteche tacite, che espresse: *Bald. in Leg. Assiduis* 12. *n.* 2. *ibi Salicet. num.* 4. *Cod. qui potior. in pign. hab. Grat. disc. for. cap.* 730. *n.* 19. 2.° nell' ipoteca speciale, e generale; pertanto se alcuno attualmente sottoporrà all' ipoteca tutti i suoi beni presenti, e futuri, questa prima ipoteca generale sarà poziore alla speciale posteriore; e così dovrà dirsi della speciale anteriore, perchè la potestà dell' una, e dell' altra è la medesima: *Leg.* 2. *ibi aequali jur. Cod. de pignor. quod et observat. Gaillus observ.* 23. *n.* 4. *lib.* 2.; 3.° si deve ammettere la predetta regola nel creditore, cui prima fu obligata una cosa sotto condizione, e parimente in un altro creditore, a cui dopo puramente fu data la medesima cosa in pegno: verificandosi la condizione si retrotrae l' obligazione fino al principio della convenzione; e perciò il primo, e più antico, e conseguentemente poziore è quello, a cui fu da principio data la cosa sotto condizione: *Leg. Qui Balneum* §. 1. *Leg. Potior* 5. *videamus Leg. Nuntius ff. qui potior. in pign. hab. Thes. dec. Pedemont.* 235. *num.* 7. *Surd. dec.* 151. *n.* 5. 8. *et* 10.; 4.° la medesima regola si deve ammettere tanto nella sorte principale, che nell' usure, e accessioni, se per queste sia stata la cosa obligata fino dal principio della convenzione: *Leg. Grege* 13. *in fin. ff. de pignor.* sebbene nulla siasi parlato o nominatamente, o specialmente dell' obligazione, e dell' ipoteca delle usure: *Leg. Insulae* 14. *Leg. Lucius* 19. „ ibi „ *Qui prior est in tempore in sorte, intelligitur esse prior in usuris* „ *ff. qui potior. in pign. hab. Negusant. de pignorib. part.* 5. *membr.* 2. *n.* 10. il che tuttavia non procede, quando i frutti, e le usure non si devono per convenzione, ma per disposizione di ragione mediante la mora del debitore; mentre allora l' anteriorità di questi incomincia dalla mora, mediante la quale principiarono ad esser debitori, come dalla *dec.* 206. *part.* 10. *rec. Mantic. de tacit. lib.* 14. *tit.* 46. *n.* 9. *De Luc. de dot. disc.* 166. *n.* 92.; 5.° la medesima regola ha luogo contro i terzi possessori in qualunque modo sia pervenuta in essi la cosa sottoposta all' ipoteca, perchè mediante la distrazione fatta non si diminuisce il diritto,

che hanno i creditori: *Leg. Si convenerit* 18. §. *Si fundus ff. de pignor.*; 6.° il possessore è costretto a pagare, o rilasciare la cosa affetta d'ipoteca al creditore antico di quel debitore, da cui ebbe la cosa: *Covarruv. lib.* 1. *var. cap.* 8. *et lib.* 3. *cap.* 18. *n.* 4. *et practicar. quaest. cap.* 29. *n.* 4. *et* 6. Ha luogo l'istessa regola in qualunque pegno o convenzionale, o legale, o pretorio, o giudiciale: *Text. express. in Leg.* 2. *Cod. qui pot. in pign. hab. juncta Leg. Is cui* 5. §. *Postquam ff. ut in possess. legat.* la medesima ha luogo ancora, se il primo di tempo sia per causa lucrativa, ed il secondo per causa onerosa: *Leg.* 1. *Cod. de jur. disc.* 1. *lib.* 10. *Rot. in Roman. Salvian. de Casalib.* 21. *Junii* 1641. *cor. Cerro.*

Dalla predetta regola però, le di cui ampliazioni finquì abbiamo esposto, s'eccettua in virtù di privilegio il Fisco, il locatore, la dote, il mutuare per conservare una cosa, concorrendo un publico Istrumento con la privata scrittura, quello, che prima ha pagato, quanto quello, a cui poco fa fu concessa l'ipoteca, ed il creditore in forza del diritto di offerire, come dimostreremo in appresso.

NOTE.

I creditori di un censo perpetuo possono nel concorso chiedere i frutti decorsi anche dopo il fallimento, perchè non cessano non seguita la reale restituzione: *Rot. cor. Cavaler. dec.* 528. *n.* 1. *et dec.* 495. *n.* 2. *et* 3. *post Cenc. de censib.*

Il concorso non produce l'estinzione del censo, se non comparisca il creditore di quello, che chieda, ed ottenga di esser graduato tanto per la sorte, che per i frutti; diversamente se si domanda soltanto per i frutti: *Cenc. qu.* 107. *n.* 30. *Salgad. in Labyr. part.* 1. *cap.* 22. *n.* 45. *Rot. cor. Cerr. dec.* 227.

Ma è necessario per l'estinzione del censo, che il creditore non solo abbia chiesto, ed ottenuto nel concorso la graduazione ancora per la sorte, ma che abbia ancora conseguito qualche cosa, benchè piccola della medesima sorte all'effetto, che possa aver luogo l'estinzione di quello: *Rot. post Cenc. dec.* 383. *n.* 7. *et* 9. *et cor. Cerr. dec.* 627. *n.* 9.

Secondo la Riforma dell' anno 1713. non poteva il creditore pignoratario esser vinto, nè molestato nel concorso da qualunque creditore, benchè privilegiato: *Statut. lib.* 3. *rubr.* 2.

Trattandosi di creditori di debitori esercenti mercatura secondo lo *Statut. lib.* 3. *rubr.* 10. si conquassano l' ipoteche di tutti i creditori, e tutti i diritti reali, personali, e misti, dimodochè s' ammette nel pagamento di essi il contributo, salve però le doti, ed i debiti provenienti da tutela, o cura, o crediti per causa pia, che si parificano alla dote, o alla tutela: *Andreol. controv.* 22. *num.* 45. *Rot. apud Palm. Nepot. dec.* 44. *n.* 22., e più precisamente *Relat. Dom. Auditoris Angelo in Causa Ergas, et Brisacier diei* 30. *Augusti* 1685. *et Dom. Aud Finetti diei* 23. *Octobris* 1686. §. *Provata dunque, et in terminis crediti Montis Pietatis D. Audit. Fiscalis Vinta Relat. diei . . . Octobris* 1585. *et D. Aud. Cellesi* 13. *Augusti* 1631. *in Causa Giannozzi, Pandolfini, et Creditorum*, ed a favore dei medicamenti, e delle spese funerarie *in Sindacatu Emilii Bamberini* 13. *Novembris* 1636. *et ex Decret. Magistrat. D. D. Sex ann.* 1637. *in Sindacatu de Miniatis, ut apparet ex dict. Relat. Dom. Audit. Finetti* §. *Dunque.*

„ Attualmente trattandosi di fallimento di debitori mer-
„ canti deve attendersi ciò, che dispone il Codice di Com-
„ mercio Francese tutt' ora conservato in Toscana.

CAPITOLO VII.

Del Fisco.

Il Fisco ha sempre il gius del pegno, risponde il *Giureconsulto Ermogeniano in Leg. Aufertur* §. *Fiscus ff. de jur. Fisci*; non però sempre gode del privilegio di prelazione.

Per causa dei tributi il Fisco vien preferito agl' altri: *L.* 1. *Cod. si propt. publ. pens.* In quanto ai contratti il Fisco ha la prelazione fatta una distinzione relativamente ai beni del debitore; mentre se questi saranno acquistati dal debito-

re avanti il contratto fatto col Fisco, in questo caso non vien preferito ai creditori anteriori di tempo: *Leg. Interdum Cod. qui pot. in pign. hab. Leg. Si quis pignus Leg. fin. §. Finali ff. eod. tit.* Se poi si tratta di beni acquistati dal debitore Fiscale dopo celebrato il contratto col Fisco, allora è sentimento comune, che il Fisco vien preferito a qualunque creditore: *Leg. Si is qui ff. de jur. Fisci: De Luc. de dot. disc.* 83. *a n.* 17. *Rocc. Episc. disput. jur. Select. tom.* 2. *cap.* 108. *n.* 34.

Vi è la difficoltà nel determinare, a chi incomba l'onere di provare, se l'acquisto dei beni sia anteriore, o posteriore; sulla qual cosa *Bartol. in dict. Leg. Is qui* conclude, che la prova incombe all'attore, o il Fisco agisca contro il possessore privato, o il privato contro il Fisco per la regola, che a quello, che asserisce, incombe l'onere della prova: *Leg. Ei incumbit ff. de probation.*

In quanto alle pene fiscali si deve esaminare il *Text. in L. unic. Cod. de poen. Fisc. credit. preserv. lib.* 10. *ibiq. Brunemann.*

Finalmente se concorra la dote col Fisco *V. Merlin. de pign. et hypoth. lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 77.

NOTE.

Il privilegio sopra riportato non compete al Fisco contro il pupillo creditore anteriore: *Text. literalis est in Leg. fin. Cod. qui potior. in pign. hab.* nè contro la dote: *Rocc. disp. jur. select. cap.* 108. *num.* 35. *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *num.* 1896. *e* 1897. mentre la causa della dote è più privilegiata di quella del Fisco: *Massin. de confiscat. qu.* 39. *n.* 17. *Cancer. var. resol. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 3. *Staiban. resol. forens.* 69. *n.* 55. *et* 37. *lib.* 1. *Rocc. loc. cit.*

CAPITOLO VIII.

Del Locatore.

Compete ancora al locatore la prelazione, e può competere 1.° nei frutti della cosa locata; 2.° sopra le cose, che si ritrovano nel fondo locato: 3.° finalmente per la mercede dell'opera.

CAPITOLO IX.

Della prelazione del Locatore nei frutti della cosa locata.

In quanto alla prelazione del locatore sui frutti in vigor di Legge il sentimento è negativo, e si prova per la regola del *Text. in cap. prior. regul. jur. n.* 6. dalla quale non si deve recedere, se non nei casi espressi dalla Legge: in verun luogo leggiamo espresso, che il locatore debba esser preferito ai creditori anteriori sopra i frutti, mentre nella *Leg. In praediis ff. qui pot. in pign. hab.*, ove si stabilisce l'ipoteca sopra i frutti a favore del locatore, nulla si esprime relativamente alla prelazione, per la quale essendo cosa di gran momento non dovrebbe lasciarsi, se dalla Legge fosse concessa: *argum. Text. in Leg. Item apud Labeon. §. Hoc aedictum in fin. ff. de iniur.* In pratica però è ricevuto, che il locatore è preferito sopra i frutti della cosa sua; il che provasi col *Text. in Leg. Qui sit* 25. *ff. de usur. et in Leg. Si servus communis ff. de usur. §. Locavi juncta Gloss. in verb. facere ff. de furt.*

Il locatore vien preferito a tutti i creditori del conduttore anche anteriori aventi ipoteca; e ciò non solo nei frutti pendenti, o siano naturali, o industriali: *Bald. in Leg. In rebus* 20. *n.* 3. *Cod. de jur. dot.* ma ancora in quelli percetti dal conduttore, purchè siano estanti, come latamente stabilisce *Peregrin. cons.* 80. *n.* 2. *et seq. lib.* 3. *Grat. disc. for. cap.* 125. *n.* 9. *Rot. part.* 14. *rec. dec.* 64. *et dec.* 521.

È preferito ancora ai creditori aventi l'ipoteca anteriore generale espressa: *Pacion. de locat: et conduct. cap.* 33. *n.* 47. anche al creditore per causa di seme: *Gait. de credit. cap.* 4. *n.* 2008. *et in appendic. ad eumd. locum n.* 122. *nei quali luoghi anche risponde agl' obietti*: ed anche al creditore per causa di miglioramenti, perchè l'istesso fondo è una causa più antica, e più efficiente dei frutti di quello siano i miglioramenti: *Rot. cor. Ubald. dec.* 176. *n.* 8. ; e finalmente sembra, che *il Pacion. de locat. et conduct. cap.* 33. *n.* 59. *et seq.* conclnda, che il locatore sia preferito alla dote; e può per ragione della sua ipoteca privilegiata revocare il prezzo pagato cogl' altri frutti: *Text. in Leg. In praediis ff. in quib. caus. pignus, vel hypotec.*

Per la medesima ragione, per cui abbiamo detto esser privilegiato il locatore, deve esser preferito il padrone diretto ai creditori anteriori nel fondo enfiteutico per le pensioni decorse, e non pagate: *Gratian. discept. for. cap.* 36. *n.* 35. *Merlin. dec.* 810. *n.* 4. Si deve però avvertire, che alcuni sono contrarj a detta opinione: per la qual cosa all' effetto, che il locatore senza alcuna difficoltà venga del tutto preferito, sia cauto nell' atto della locazione di riservarsi il dominio de frutti fintanto, che non sia sodisfatto: *Rot. dec.* 351. *part.* 11. *rec. dum ultra tacitam hypothecam cum praelatione inductam a jure adest alia specialis ex pacto, ut advertit Card. De Luc. de credit. disc.* 16. *n.* 8. *et disc.* 17. *n.* 5. *et* 6. *et Rot. ead. in dec.* 68. *part.* 16. *rec.*

Il qual riservo di dominio si sottintende, sebbene espressamente non sia convenuto, quando si tratta di beni di Pupilli, o Comunità, o Minori esistenti sotto la legale amministrazione: come dal *De Luca de credito, et debito infra cit. disc.* 17. *num.* 8.

NOTE.

Se il creditore per causa di seme, e spese per la cultura sia preferito al creditore per causa di canone, o affitto, la cosa è dubbia presso i Dottori. Ciò, che debba dirsi su

questo articolo sembra approvato, che la prelazione competa al locatore per il canone di quell' anno, in cui sono raccolti i frutti, che cadono sotto il concorso, e non per gl' affitti degl' anni successivi: *Rot. cor. Ubald. dec.* 246. *n.* 8. Ma per la prelazione per causa di seme, e cultura stanno *De Luca de credit. disc.* 16. *n.* 9. *et de dot. disc.* 166. *num.* 57. *Thes. qu. for.* 29. *n.* 6. *lib.* 2. *Navar. de gravamin. vassallor. tom.* 1. §. 211. *n.* 1. *Conciol. ad Stat. Eugub. lib.* 5. *rub.* 40. *num.* 2. *Antonell. de tempor, leg. lib.* 41. *cap. fin. n.* 116. *Mantic. lib.* 11. *tit.* 23. *n.* 11. *ad* 20. *Merlin. de pignor. lib.* 3. *qu.* 5. *n.* 46.

CAPITOLO X.

Della prelazione del Locatore sopra le cose esistenti nel fondo locato.

Il *Peregrino* indistintamente *al cons.* 8. *lib.* 3. *n.* 3. osserva, che al locatore compete la prelazione sopra le cose trasportate, e condotte nel fondo locato. Ma il più vero sentimento ammette una distinzione: o il locatore ha data ad abitare la casa, o semplicemente per conservare le cose, come in una bottega, e simili ec. Nel primo caso le cose trasportate, ed esistenti nella casa sono ipotecate tacitamente a favore del locatore: ma egli misura il suo diritto dalla sola anteriorità di tempo senza privilegio di prelazione: *Bartol. in Leg. Interdum ff. qui pot. in pign. hab. n.* 12. *Ludovis. dec. Perusina* 85. *num.* 4. *part.* 2. *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *n.* 1566. Nel secondo caso, quando si tratta di bottega, granajo, magazzino, e simili luoghi atti alla conservazione di qualche cosa, non solo sono tacitamente ipotecate a favore del locatore per le pensioni, ma ancora con privilegio di prelazione sopra gl' altri creditori: *Gait. loc. cit. Gratian. disc. forens. cap.* 68. *n.* 4. *et cap.* 713. *n.* 3. *Acosta de privil. credit. regul.* 3. *ampliat.* 3. *n.* 6. *Rodriguez de concurs. creditor. part.* 1. *n.* 8. *art.* 19. *Rot. dec.* 15. *n.* 2. *part.* 19. *rec.*

NOTE.

Nella questione, se sopra le cose esistenti in una casa venga preferito il locatore per la pensione, o la moglie per la dote *Vid. Martim. dec. Senen.* 20. *per tot.* ove conclude secondo ciò, che abbiamo sopra fissato; ma aggiunge una specialità *in fin. dict. dec.* vale a dire, che dopo aver la moglie ricevuti i mobili del marito per l'assicurazione, o restituzione della sua dote, o di parte della medesima, e parte a pigione di una casa, ed i ivi vi trasportò i detti mobili, soggiunge, che non è giusto, che sia negata la pensione, e ritenga i mobili sotto la specie di dote senza frode.

„ *Si avverta ciò, che è stato detto nel Libro* 3. *pag.* 115.

In quanto al diritto, che ha il locatore di domandare il pignoramento sopra i mobili, e frutti esistenti nelle case, e fabbriche, e sopra i terreni locati, e sul modo di domandarlo si veda il *Regolamento di Procedura art.* 841. *fino a* 847.

CAPITOLO XI.

Della prelazione per la mercede dell' opere.

Il privilegio dell'ipoteca, e prelazione compete ancora al locatore per la mercede dell' opere; e s' intende per l'opera, e mercede necessaria, e non più: *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 41. *n.* 19. *et seq. n.* 23. Si veda il *d. Paciono* nelle questioni, ove, quando, e se la dote venga preferita al locatore dell' opere.

NOTE.

Per la medesima ragione vengono preferiti i pastori, e custodi degl' animali sopra quelli per la loro mercede: *Zacch. de salar. qu.* 99. *n.* 19., e parimente i custodi, i quali vengono destinati in tempo di vendemmie, e messi per custodire le biade. *Id. Zacch: loc. cit. Gait. de credit: cap,* 4. *qu.* 11.

n. 13. *et seq.* Nel concorso vien preferito agl'altri creditori anche anteriori sopra il prezzo della nave quello, che somministrò i cibi ai marinari, ed anche all'istesso maestro di nave per la sua mercede dovuta per regolar la nave: *Leg. Hujus ff. qui pot. in pign. hab. Rot. Florentin. apud mores cons.* 333. *num.* 4. *tom.* 4.

CAPITOLO XII.

Della prelazione del Pensionario.

Dopo la pensione privilegiata della locazione, come abbiamo detto si deve collocare tra i medesimi creditori privilegiati con prelazione il pensionario sopra i frutti del benefizio, il quale ha ancora l'ipoteca privilegiata, e vien preferito ancora ai creditori anteriori: *Garz. de benef. part.* 1. *cap.* 5. *n.* 206. se la pensione sia stata imposta fino dal tempo del conseguimento del benefizio: *Salgad. Labyr. credit. part.* 1. *cap.* 42. che se siano state riservate più pensioni in tempo diverso vien preferito quello, che ha una più antica pensione: *Tondut. de pension. cap.* 21.

CAPITOLO XIII.

Della Dote.

Interessa il ben publico, che siano conservate le doti delle donne: così risponde *Pompon. in Leg.* 1. *ff. solut. matrim.* nelle cose ambigue si deve sempre intendere a favore della dote *Text. in Leg. In ambiguas ff. de regul. jur.* Di quì è, che è stato ordinato, che questa abbia dei privilegj, e la prelazione: quali privilegj competono tanto alla dote profettizia, che avventizia, e come si è veduto nel trattato della dote.

Frattanto intorno alla prelazione della dote si devono fare delle distinzioni; mentre, o si tratta di repetizione di

dote mediante la vergenza del marito all'inopia, che propriamente si dice assicurazione: *Rot. dec.* 292. *n.* 2. *part.* 1. *rec.* o si tratta del concorso dei creditori esistendo le cose proprie, e dotali dell'istessa moglie: e su queste si deve esaminare: *Leg. Assid. Cod. qui pot. in pign. hab. et in auth. si quis Cod. eod.* o si tratta in genere della prelazione della dote, o fuori di questi casi; e intraprendiamo a ricercare, se, e quando competa la prelazione della dote. Su di ciò si deve distinguere, se la dote concorre col Fisco, o nò. Se concorre col Fisco, o con altro egualmente privilegiato, o con altra dote, ed allora siccome si tratta di privilegiati eguali si conquassano i privilegj, e subentra la regola, che quello, il quale è primo di tempo è poziore di diritto, come se si trattasse tra due privati, come dal *Rodriguez de concurs. credit. art.* 1. *post n.* 17. *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *n.* 1652. E ciò procede, o la dote abbia l'ipoteca espressa, o tacita: ma se concorra sopra il patrimonio del mercante fallito si devono osservare le cose, che abbiamo dette secondo lo Statuto Fiorentino ec. Se concorra con altri ipotecarj, o è anteriore, e vien preferita a tutti gl'altri ipotecarj non privilegiati per la detta regola, *qui prior in tempore potior in jure*, come ancora ai privilegiati posteriori: o è posteriore, e nuovamente si deve suddistinguere: o l'ipoteca è tacita, o espressa: se è tacita, vien preferita a tutti gl'altri creditori del marito, benchè siano anteriori, ed abbiano un'ipoteca tacita, come nella *Leg. Assiduis Cod. qui pot. in pign. hab. Faber in Cod. forens. definit.* 76. *lib.* 8., ed anzi la medesima ipoteca tacita della dote vien preferita all'ipoteca espressa posteriore degl'altri oreditori. O la dote ha l'ipoteca espressa, e non è preferita agl'altri creditori anteriori aventi l'ipoteca espressa: e questa è l'opinione comune: *Rot. dec.* 150. *n.* 3. *part.* 7. *et dec.* 80. *n.* 4. *part.* 3. *rec.*

Se poi la dote è in grado eguale agl'altri creditori, come per esempio del medesimo giorno, allora se concorra cogl'altri non privilegiati regolarmente è preferita: *Text. in* §. 1. *auth. ut exactione instante Grat. discept. for. cap.* 935., o concorre coi privilegiati col medesimo patto, nè si conosce chi

fu il primo, e perciò non si concede ad essi il solito privilegio, e si ricorre al gius comune: così *Merlin. de pignor. lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 62. *num.* 1.

NOTE.

L'ipoteca tacita della dote vien preferita ai creditori anteriori anche aventi un'ipoteca espressa nei beni acquistati dopo dal marito, o da altro obligato per la dote a guisa del Fisco: *Cancer. var. resol. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 2. *Rot. dec.* 328. *n.* 19. *et seq. part.* 5. *rec. et dec.* 7. *n.* 5. *et* 6. *part.* 12. Se poi concorra con altra dote procede la regola sopra enunciata - *qui prior in tempore, potior in jure* - *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 63. *per tot. Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 2. *qu,* 63.

CAPITOLO XIV.

Di quello, che ha mutuati dei denari per conservar la cosa.

Quello, che mutua il denaro per conservar la cosa, ha l'ipoteca tacita non sopra tutte le cose del debitore, ma sopra la cosa conservata: *Leg.* 1. *ff. quib. caus. pign. vel hypoth. tacit. contrah.*, e parimente ha la prelazione: *Leg. Interdum* 5. *ff. qui pot. in pign. hab.*

Se alcuno avrà somministrato del denaro al debitore per la necessaria conservazione di una cosa anteriormente ad un' altra obligata, per privilegio il mutuante sarà poziore, benchè sia posteriore: *d. Leg. Interdum* tanto perchè col denaro di questo creditore divenne salva la causa di tutto il pegno mediante le spese necessarie fatte da questo posterior creditore: tanto perchè chi ha col proprio denaro fatto sì, che resti salvo, ed intiero un pegno di una cosa obligata al creditore sembra, che abbia dato il denaro non tanto per causa del padrone della cosa, che in grazia dell' istesso creditore all' effetto, che fossero fatte le spese necessarie; *Paul. in Leg. Creditor ff. si*

certum petat, dalle quali cose ne inferisce l'estensione a più casi. *Martimed. examinat. per tot.*, ed enumera i necessarj requisiti per ottenere la medesima prelazione.

Se poi, e come il mutuante per conservar la cosa venga preferito a tutte le ipoteche anche anteriori, ed espresse: di queste, e di quelle, che riguardano la dote *V. Sabell. in summ.* §. *Mutuum n.* 7. *usq. ad* 8.

Quello ancora, che diede il denaro per comprare una casa, o qualche altra cosa, vien preferito nella cosa comprata a tutti i creditori più antichi, ai quali erano obligati i beni presenti, e futuri: *Ludov. decis. Perusin.* 45. *n.* 19. il che dovrà ammettersi, se si agirà in modo, che la casa da comprarsi sia sottoposta al pegno, ed ipoteca del mutuante, finchè il denaro sia restituito: e questo attesta esser l'opinione comune *Covarruv. lib.* 1. *var. cap.* 7. *num.* 2. *Guttier. allegat.* 5. E ciò è vero, purchè non sia *ex intervallo* intervenuta una speciale ipoteca per un diritto acquistato dagl'anteriori: *Text. in Leg. licet verbum statim ubi Sicard. n.* 7. *Cod. qui pot. in pign. hab. Merlin. de pignor. lib.* 3. *tit. qu.* 23.

NOTE.

Quello, che ha dato del denaro per conservare, comprare, o redimere una cosa vien preferito, se specialmente abbia convenuto di acquistare una speciale ipoteca sopra la cosa da comprarsi ec. *Leg. Licet Cod. qui pot. in pign. hab. De Luca de credit. disc.* 1. *n.* 1, del qual'articolo abbiamo diffusamente parlato sotto il titolo della compra, e vendita, e della versione ec. ed aggiungiamo quì, che dando il denaro senza esprimere la causa di comprare una cosa ec. è superfluo l'investigare, che cosa sia stato fatto del denaro, ed in qual causa sia stato erogato, non competendogli alcuna azione per il denaro dato liberamente: *Morott. respons.* 54. *n.* 3. *et* 4. *Capyc. Galeotto controv.* 21. *n.* 15. *lib.* 1. si limita tal regola nei fondi comprati coi denari dei pupilli, mentre questi sono preferiti a quelli, sebbene non si sia trattato di acquistar l'ipoteca: *Leg. Idemque ff. qui pot. in pign. hab.*

La detta prelazione con poziorità compete per la restaurazione, o rialzamento di una casa: *Rot. Rom. dec.* 104. *n.* 1. *p.* 19. *rec.* ma all'effetto, che competa tal privilegio il denaro deve essere espressamente dato nella causa della refezione, conservazione, o miglioramento, talchè col denaro dato divenga salva la causa del pegno, o aumentata: *Leg. Interdum* 5. *et Leg. Hujus ff. qui potior. in pign. hab. Martim. examin.* 11. *n.* 7. Si noti ancora, che quello, il quale dà il denaro per comprare delle cose, differisce da quello, che lo dà per rifare, o restaurare una casa, perchè nel primo caso all'effetto, che possa godere del privilegio della prelazione, deve espressamente cautelarsi dell'ipoteca sopra la cosa; diversamente però si è in quello, che dà il denaro per rifare una casa, mentre senza alcun riservo d'ipoteca acquista la prelazione. *Gratian. disc.* 670. *n.* 7. *et* 8. *Capyc. Galeott. d. contr.* 21. *n.* 5. *et seq.* Ma cosa debba dirsi, se siano più quelli, che abbiano somministrato dei denari per la medesima causa *V. Leg. Privilegia* 32. *ff. de reb. auct. judic. possid. De Luca de credit. disc.* 3. *n.* 3. *et* 11. *et de regal. disc. n.* 2. *et* 7. *Rocc. disput. jur. cap.* 138. *n.* 5. *et seq.* E quello, che è stato detto di quello, che dà il denaro, si deve dire degl'artefici, o di quelli, che somministrano calcina, legni ec. *Leg. Hujus enim* 6. *ff. qui pot. in pignor. hab. Acost. de privil. creditor. regul.* 1. *ampliat.* 3. *n.* 8.

„ In quanto a quelli, che somministrano denari per re-
„ staurare una casa ec. si osserva in pratica di far eseguire
„ una Perizia giudiciale per determinare, quali siano i la-
„ vori da farsi, ed eseguito il lavoro di fare per mezzo di altro
„ Perito giudiciale una visita, e riscontro del lavoro eseguito,
„ e ciò per l'effetto di mantenere il privilegio della prela-
„ zione. „

Le cose sopra fissate in quanto alla prelazione non procedono, se si tratti di una costruzione di una nave, o di una casa *ex integro*, o come dicono di nuovo: *Acost. loc. cit. n.* 6. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 41. *n.* 17. *Merlin. de pignorib. lib.* 3. *qu.* 5. *n.* 58. quello, che somministra denaro

sopra un pegno, se questo non sia bastante, non concorre per il residuo cogl' altri creditori: *De Luc. de credit. disc.* 16. *num.* 6. *et* 7.

CAPITOLO XV.

Del publico Istrumento concorrente colla Scrittura privata.

Se l' ipoteca di più creditori apparisce nei publici istrumenti, o in scritture muniti di tre testimoni, allora per determinare la prelazione regolarmente ha luogo la predetta regola generale – *qui prior in tempore, potior in jure* –; le quali cose si devono intendere della priorità del tempo in quanto alla costituzione dell' ipoteca, non però in quanto alla semplice obligazione costituita: mentre se fosse stato contratto senza ipoteca, e dipoi fosse stata aggiunta l' ipoteca, quando un altro nel tempo intermedio avesse contrattato, il secondo compratore sarebbe primo nell' ipoteca: *Leg. Creditor* §. *Si quis ff. qui cert. in pign. hab.*

Se però concorresse il publico istrumento con ipoteca con una scrittura privata anteriore parimente appoggiata ad un' ipoteca sarebbe preferito il creditore in forza di publico istrumento: *Leg. Scripturas Cod. eod.* se pure la scrittura non fosse munita di tre testimoni: *dict. Leg. Scripturas*, e ciò per evitare le frodi; ma siccome la recognizione basta per evitare la frode, dovrà dirsi, che la scrittura privata riconosciuta non potrà credersi minore di quella, che fosse munita di tre testimoni: *Genua de scriptura privata lib.* 1. *qu.* 4. *n.* 8. 9. *et* 10.

CAPITOLO XVI.

Di più Concorrenti in quanto al pegno Pretorio.

Qualunque volta alcuni pretendono, che il pegno sia pretorio, ed almeno convenzionale, ha luogo la solita regola – *qui prior in tempore etc.* – *L. Idem juris ff. qui potior. in*

pignor. etc. Leg. Si post Cod. ut in possess. legat. Quando poi tutti chiedono il pegno pretorio, o tutti sono del medesimo titolo per ragione di contratto, o d'ultima volontà, o per causa di danno inferito; ed allora tutti concorrono insieme, nè riguardo a questi si attende anteriorità di tempo: che anzi se alcuno di questi sia stato immesso col primo decreto, s'intendono immessi tutti; e la ragione di ciò si può desumere dall'istesso testo, purchè compariscano dopo l'immissione del primo dentro il biennio, se sono presenti, o dentro il quadriennio, se sono assenti, e provino il loro diritto, come può vedersi presso il *Merlin. de pignor. lib.* 1. *tit.* 2. *qu.* 22. *n.* 11. *et* 15. ove vi sono molte limitazioni *num. seqq. vid.*; o sono di diversi titoli, ed allora ha luogo la regola – *qui prior in tempore etc.* – *Leg. Si decreta Cod. qui pot. in pignore etc.* e così distingue *Petrus Ferrar. in pract. Papiens. in form. libell. in action. hypoth. in Gloss. ejusd. verb. sub ead. obligat. bonor. n.* 24. *pag. mihi* 400.

CAPITOLO XVIII.

Di colui, che ha pagato prima di quello, a cui poco tempo avanti gli era stata concessa l'ipoteca.

Se il secondo creditore numeri il denaro, per cui fu costituita l'ipoteca prima di quello, a cui avanti erano stati obligati i beni del debitore, il secondo creditore posteriore ipotecario si antepone al primo: *Leg. Titius* 4. *ff. quae res pignori etc. Leg. Potior* 11. *in princ. ff. qui potior. in pignor. etc. Leg. Si diversis* 8. *Cod. eod.* per la ragione, che l'ipoteca non incomincia prima, che il denaro sia stato numerato, o la cosa, per cui fu costituita, sia stata conseguita, come nella detta *Leg. Titius versic. eo temp. et d. Leg. Potior.*

Del Creditore in forza del Gius offerendi.

Se a principio del contratto non sia stato convenuto, che la cosa obligata possa vendersi, e riceversi in pagamento, si dà al creditore in forza del gius *offerendi* la prelazione, benchè posteriore.

Nel concorso degl'ipotecarj i creditori posteriori hanno il diritto d'offerire, che si deve ai più antichi, i quali tuttavia sono tenuti o a consegnare ai posteriori le sue azioni, o sodisfare, e pagare ciò, che gli si deve: *Leg.* 1. *Cod. qui potior. in pignor. hab. etc. et Leg. Potior* 11. §. *fin. ff. eod. Cod. de his, qui in prior. credit. loc.*; e questi creditori posteriori mediante il diritto d'offrire divengono i più antichi, e succedono in luogo degl'anteriori, benchè specialmente coll' offerire non abbiano convenuto di succedere nel luogo del primo: *Bartol. in Leg. Aristo* 3. *n.* 1. *ff. quae res pignor. oblig.*

È poi necessaria la cessione, la quale ottenuta il secondo, vien preferito agl'altri creditori, ai quali non viene preferito per diritto proprio, la quale ottenuta il secondo vien preferito agl'altri creditori, ai quali non viene preferito per diritto proprio: *Ruin. cons.* 145. *n.* 4. *post medium lib.* 4. Ma così operando la cessione ciò, che può il cedente, lo può il cessionario mediante il diritto, che gli è stato ceduto: *Surd. dec.* 308. *n.* 1. *Rot. dec.* 303. *n.* 7. *part.* 1. *rec.*

Il fondamento del diritto d'offerire è l'ipoteca, dalla quale riconosce la sua origine, e senza la quale regolarmente non può sussistere, come prova *Morott. in tractat. de jur. offer. per Text. in Leg. Cum tibi Cod. qui potior. in pign. etc. Leg. Nulla Cod. de solut.* Dal che ne segue, che i creditori chirografarj regolarmente non hanno il privilegio d'offerire al primo creditore, o avente causa da quello all'effetto di succedere nel di lui luogo, e così acquistare i beni del debitore: *Leg. Cum tibi* 10. *Cod. qui pot. etc. ibiq. Bartol. et Salicet. Thesaur. dec.* 157. *n.* 5. Se possiede un chirografario, allora qualunque altro può offerire: *Text. est expressus in Leg. Paulus* 12. §. 1. *ff. quib. mod. pign. vel hypothec. etc.*

In quanto al diritto d'offerire è migliore la condizione di quello, che possiede, che dell' istessa ipoteca, talchè se il primo, o il secondo creditore possedessero la cosa ipotecata, ma un terzo, che volesse offerire, questo sarebbe preferito: *Salicet. in Leg. Cum novissima* §. *eod. Cod. de praescript.* 30. *annor.*

Succedendo il creditore nel luogo, e nel diritto dell'altro mediante il rimedio del diritto d'offerire, questa surroga si fa ancora in quanto ai frutti, e l'interesse pagato il primo creditore: *Leg. Si prior* §. 1. *ff. qui potior. in pign. etc. Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 18. *n.* 38.

Si tralasciano quì molte cose relative al diritto d'offerire, In quanto a queste, e ad altre *Vid. Sabell. resol.* 21. *per tot* ove si esamina se, e quando questo diritto competa, e da chi, e contro chi si possa esercitare anche in quanto alla dote: in quanto a noi è chiaro da ciò, che è preferito il creditore posteriore all' anteriore in forza del diritto d'offerire.

NOTE.

Il creditore posteriore ipotecario, se paghi al creditore anteriore, succede nei di lui diritti senza cessione: *Olea de cession. jur. tit.* 4. *qu.* 1. *n.* 15.

Il creditore veramente personale all'effetto, che possa convenire il debitore del debitore senza cessione si ricerca, che il principal debitore sia escusso: *Scacc. de commerc.* §, 2. *Gloss.* 5. *n.* 417., e che il debitore abbia confessato il suo debito: *Olea de cession, jur. tit.* 4. *qu.* 4. *n.* 7.

Il creditore posteriore pagando all'anteriore, quando possa esser costretto a cedere le sue azioni, e se il creditore sia chirografario, *V. Olea dict. tit.* 4. *qu.* 1. *n.* 34.

Il creditore chirografario pagando all'anteriore non subentra nelle di lui ragioni senza cessione: *Olea loc. cit. n.* 15.

In oggi in pratica si dà il subingresso, e si considera indotto per solo patto stabilito col debitore, e cogl'altri requisiti, *Vid. Gloss. in Leg. Aristo si quae res pignor. etc.*

Rot. post Paulut. dissert. 56. et in n, 24, dict. dec. post dict. dissert. impress.

CAPITOLO XIX.

Dei Creditori privilegiati ipotecarj di diversi tempi.

Tra questi creditori ipotecarj privilegiati, se siano di tempo diverso, si conquassano i privilegj, e la predetta regola tra di essi si deve osservare: *Grat. discept. for.* 935. *n.* 37.

CAPITOLO XX.

Degl' Ipotecarj del medesimo tempo anche dubbj, e della loro poziorità.

Se concorrano più creditori ipotecarj del medesimo giorno, nè costi chi di loro sia anteriore nell'ora, o momento del tempo, e siano per esempio due istrumenti publici, o scritture munite di tre testimoni, o insieme nel medesimo atto sia l'istessa cosa obligata a tutti, nè apparisca da chi possa essere stata obligata al primo, allora tutti agiscono contro il debitore, o il possessore estraneo, e s'ammette ciascuno egualmente per contributo: *Rot. dec.* 61. *n.* 1. *part.* 18. *rec.* Se poi la cosa sia stata obligata separatamente, nè apparisca chi sia il primo, allora tutti agiscono contro il debitore, o estraneo possessore, ed è migliore la condizione dell'occupante; o agiscono tra loro uno contro l'altro, ed allora è migliore la condizione di quello, che possiede, come si nota nella *Leg. Si fundum §. Si duo ff. de pignor. Vid. Merlin. in suo tractatu de pignorib. in concurs. creditor. lib.* 4. *tit.* 1. *qu.* 4. *n.* 23. *De Luc. de credit. disc.* 1. *n.* 3.

L'anteriorità si contrae anche dal momento del tempo: *Gratian. cap.* 776. *n.* 38. *Merlin. de pignor. qu.* 4. *num.* 2. *Andreol. controv.* 352. *n.* 2. onde l'istrumento avendo indicata l'ora vien preferito all'altro fatto nel medesimo giorno senza indicazione d'ora: *Peregr. de jur. fisci lib.* 6. *tit.* 6. *n.* 35. *Andreol. d. controv.*

Se poi siano più gl'istrumenti del medesimo giorno senza espressione d'ora s'intende aver precedutto quello, che si trova il primo descritto nel protocollo: *l'Andreol. dict. contr.* 552. *n.* 6. sembra però, che sia di contrario sentimento: *De Luc. de credit. disc.* 9.

CAPITOLO XXI.

Dei Creditori privilegiati.

I creditori privilegiati sono quelli, che senza ipoteca hanno il privilegio d'esigere: così *Vinn. quaest. jur. select. cap.* 4. *lib.* 2. I creditori di tal genere gl'enumera *Merlin de pignor. lib.* 4. *tit.* 1. *qu.* 36. *n.* 10. *et seq.*

A questi si possono aggiungere i pupilli in quanto ai beni di quello, il quale non essendo tutore, agì come tutore; e le persone deboli enumerate nella *Leg.* 4. §. *fin. cum seq. ff. de priv. creditor. aliaeque de quib. in dict. tit.* ed anche la Republica nei beni del suo debitore: *Leg. Bonis* 22. §. *Respublic. ff. eod.*

Questi, se concorrano cogl'ipotecarj nella sentenza sono da ammettersi avanti i chirografarj, mentre i privilegiati sono poziori ai chirografarj, come dal *Vinn. loc. citat.* Nel medesimo luogo si devono numerare quelli, i quali somministrarono il denaro al debitore, perchè pagasse, e sodisfacesse un creditore avente privilegio: mentre si sostituiscono quelli in luogo del creditore, ed hanno il medesimo privilegio nel diritto di esigere, purchè il denaro si dia, e si eroghi in detto og-

getto: *Text. in Leg. Si ventri* 8. §. *Finali de privil. creditor. Leg. Inter eos* 19. *ff. de res judic.*

Tra gl' istessi privilegiati del medesimo titolo, sebbene di tempo diverso, non vi è alcuna prelazione: *Leg. Privileg.* 32. §. 1. *ff. de reb. auct. judic. possid.* si limita la regola in due dati: come nella *Leg. Assiduis Cod. qui potior. in pign. hab.* e nel Fisco *Leg. Quod quis ff. de privil. creditor.*

Se siano di diverso titolo, costa dalla *Leg. Privilegia* 16. *ff. de privileg. credit.*, che le loro prerogative si devono calcolare nell' esecuzione dei beni del comune debitore in favore della causa, a cui sono inerenti, non per il tempo, e antichità.

Questi creditori privilegiati s' ammettono nella sentenza, come abbiamo detto, se pure un altro non sia stato più diligente nell' azione, o nella sentenza da ottenersi, mentre vien preferito tra questi quello, che sarà il primo, ed avrà ottenuto per la regola del *Text. in Leg. Inter eos ff. de re judic. ibiq. Gloss.*

NOTE.

I creditori privilegiati devono agire contro i beni, su i quali altrimenti non avrebbero azione: *De Luc. de credit. disc.* 127. *n.* 3. *Salgad. Labyr. lib.* 1. *cap.* 9. *n.* 69. *Molines de primogenit. cap.* 7. *n.* 17.

CAPITOLO XXII.

Dei Creditori chirografarj.

I creditori chirografarj sono quelli, i quali senza ipoteca hanno l' azione personale soltanto: *Vinn. select. lib.* 2. *cap.* 4. I puri chirografarj concorrenti tra loro sono tutti eguali, anche se gl' altri precedano altri: *Leg.* 6. *Cod. de bon. auct. judic. possid.*

Questi pertanto non possono distinguersi nè per la causa, nè per il tempo; tutti saranno da ammettersi in contributo, di modo, che se il debitore non sarà solvente per tutti, sono ammessi in concorso, ed il pagamento si fa per la rata di quello, che a ciascuno è dovuto, e dei beni, che esistono del comune debitore: *Text. in Leg. pro debito* 6. *Cod. de bonor. auct. judic. possidend. L. Procuratores* §. 5. *Sed si plures cum Leg. seq. ff. de tribut. action. et in Leg. Si hominum* 7. §. *Si hominum* 7. §. *Quoties ff. depositi, Merlin. de pignorib. lib.* 4. *tit.* 1. *qu.* 36. *n.* 1. *Koppen. disc. German. qu.* 28. *Rot. dec.* 61. *n.* 1. *part.* 18. *rec. Ansald. de commerc. et mercat. disc.* 15., il che procede ancora tra i creditori procedenti dal medesimo Istrumento.

Queste cose procedono tra più privilegiati con poziorità aventi la sola azione personale: *Leg. Privil.* 16. *ff. de privil. credit.* per la qual cosa, se il debitore paghi per gratificazione (escluso il dolo) ad alcuno dei creditori chirografarj, non potrà l'altro creditore simile avocare da quello la sua rata: *ad Text. in Leg. Haereditatem* 28. *ubi Accursius ff. de donat. Leg. Ignoti juris Cod. revoc. his quae in fraudem creditor. Peregrin. dec. Portugal.* 16. *n.* 1. *versic. Quod tamen, atque in re: Vid. Ferrar. in Practic. Papiens. in forma libell. in actn hypothec. in verbo sub ead. obligat. bonor. n.* 7. *usq. ad* 19,

NOTE.

I creditori chirografarj vengono preferiti ai legatarj, talchè se il debito del defunto assorbisca tutta l'eredità, i legati non si devono: *Rot. part.* 33. *rec. dec.* 602. *n.* 89.

CAPITOLO XXIII.

Quando il Chirografario sia preferito all'altro Chirografario.

Il chirografario vien preferito all'altro chirografario, se uno tra questi creditori chirografarj prevenga gl'altri nell'

esecuzione, e prima ottenga la sentenza: *Argum. in Leg.* 2. *Cod. qui potior. in pign. hab. Leg.* 3. *Cod. ut in poss. legat. Leg. Inter eas* 19. *ff. de re jud.* Per aver alcuno ottenuto l'immissione in possesso col primo decreto per conservar la cosa, o per avere a di lui istanza posti sotto sequestro i beni del debitore non sembra, che abbia prevenuta la causa, ed abbia fatta sua la prima: *Cujac. lib.* 9. *observ. cap.* 37.

Inoltre il chirografario vien preferito all'altro chirografario, quando alcuno dei creditori chirografarj fu talmente vigilante, che ritirò dal comun debitore facendo così migliore la sua condizione: *Leg. Quod autem* 6. §. *Sciendum si pupillus* 24. *ff. quod in fraud. credit.* Finalmente la prelazione compete alcune volte ai chirografarj fra i chirografarj medesimi vicendevolmente, quando si tratti di mercatura, e mercanti, o di diverse negoziazioni ancora della medesima merce, o dei diversi luoghi, ai quali abbiano alcuni dei chirografarj affidate delle negoziazioni: mentre questi, i quali fidarono in qualche negoziazione soltanto, o soltanto in qualche mercanzia, o soltanto in qualche luogo, vengono preferiti agl'altri creditori chirografarj del medesimo comune debitore, ma di diverse negoziazioni, o di diversi luoghi: *Text. in L. Procurator* 5. §. *Si plures ff. de tribut. action. De Luc. de credit. disc.* 11. *n.* 2. *et disc.* 160. *n.* 5., il che vien dichiarato ancora dalla *Rot. dec.* 242. *n.* 9. *part.* 4. *diversor.*, e che questa debba considerarsi lo avverte il *Berlich. practic. observ. part.* 1. *concl.* 40. *n.* 6. che rapporto all'ipoteca sia l'istesso è dubbia la questione, come dal *Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 23. *n.* 32.

NOTE.

Sebbene i creditori chirografarj concorrano tra loro per contributo, non ostante se alcuno sia creditore del defunto, o per causa lucrativa, o onerosa nella sola azione personale è preferito ai creditori dell'erede anche ipotecario mediante il benefizio della separazione dei beni del defunto, sopra i quali i creditori dell'erede non hanno alcun diritto non sodisfatti

prima i creditori del defunto: *Leg.* 1. §. *Sciendum et Leg.* 2. *ff. de separat. Episc. Rocc. disput. jur. select. tom.* 1. *cap.* 57. *n.* 69. *Cavalcant. dec.* 28. *n.* 40. *et* 41. *part.* 3. *Surd. dec.* 510. *n.* 1206. *per tot.*

Si nota ancora, che quelle cose, le quali abbiamo detto superiormente in principio, non procedono contro gl'anteriori, o poziori, o dove si procede tra quelli, tra i quali si può trattare di prelazione: *Leg. Inter eos ff. de rejudicat. Acost. de privileg. credit. in praefat. ad regal.* 4. *num.* 27. *et seq. De Luc. de credit. disc.* 158. *n.* 6. ove si esamina, se la prevenzione nasca dalla sola domanda: si deve vedere ancora il *n.* 7. ove si osservano alcune cose sopra la poziorità del possessore.

Se più società anche sotto l'istesso nome si distinguano, e se i creditori di una si distinguano coi creditori dell'altra per ragione dell'interesse *Vid. Rot. part.* 16. *rec. decis.* 46. *n.* 7. *Ansald. de commerc. disc.* 11. *n.* 20. *et disc.* 4. *num.* 1. *Sabell. in summ.* §. *Mercat. n.* 17. *et* §. *Credit. num.* 17. Il creditore di una società nel corpo di questa è preferito ai creditori del socio: *Rot. part.* 13. *rec. dec.* 338. *n.* 4. *Ansald. de commerc. disc.* 4. *n.* 12. *et* 13.

Ed in quanto ai creditori di una Provincia se siano da preferirsi ai creditori anteriori dell'altra Provincia, ha luogo la conclusione nei creditori dei mercanti, i quali hanno più negoziazioni separate in diverse Provincie; mentre fuori di detto caso non si fa la distinzione tra i creditori di una, o di un'altra Provincia, ma si estende soltanto tra loro l'anteriorità, perchè i creditori hanno fino dal principio obligata la persona, e l'intiero patrimonio del debitore, nè si ha riguardo ad alcuna negoziazione: *Paul. de Castr. cons.* 285. *n.* 3. *vers. Nec obstat quod supra lib.* 1. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *tit.* 1. *qu.* 13. *n.* 9. *Rot. divers. dec.* 282. *n.* 8. *et* 9. *part.* 4. *late firmat Salgad. in Labyr. creditor. part.* 2. *c.* 12. 16. *et seq.*

CAPITOLO XXIV.

Delle cauzioni da prestarsi da quelli, che nel concorso dei Creditori ricevono il pagamento del prezzo dal debitore decotto.

Sebbene sia certo in diritto, che il creditore non possa esser costretto a ricevere il pagamento vincolato, ma che debba conseguirlo libero *Arias de Mesa lib.* 1. *variar cap.* 16. *n.* 27. *et seq. Menoch. de arbitrar. cas.* 132. *n.* 4. *Rot. post Zacch. de obligat. Camer. dec.* 227. *n.* 13. ciò però si limita in molti casi 1.° quando si tratta di un concorso formale, e del patrimonio di un debitore già mancato; nel qual caso è certo, che si debba prestar detta cauzione, o quando si tratta d'azione tributoria: *Leg. Si Procuratori* §. *fin. ff. de tribut. action. Salgad. in Labyrint. part.* 2. *cap.* 6. *n.* 1.; 2.° cioè, quando cessando la formale decozione, ed un concorso formale si tratta di un debitore defunto, il di cui erede con benefizio di Legge, ed Inventario distragga i beni ereditarj per causa di dimettere i creditori: in questo caso si deve osservare l'istesso secondo la dottrina della *Gloss. et Bartol. in Leg. fin. Cod. de jur. delib. Franch. dec.* 272. *num.* 9. *Rot. Rom. dec.* 113. *part.* 10. *rec.*; 3.° quando fuori del caso della morte civile, o naturale del debitore, ad istanza dell'istesso creditore coll'autorità del Pretore si vendano i beni del debitore, ed il licitatore offerisca il prezzo da non pagarsi senza la detta cauzione, la quale in questo caso il creditore non può evitare: *Franch. et Rot. loc. cit.*; 4.° quando il debitore volontariamente vende al terzo compratore, o secondo creditore, il quale offerisca il prezzo ai creditori anteriori col detto vincolo di cauzione; ed allora procede la regola, che il creditore non sia tenuto a ricevere la detta offerta: *Merlin. de pignor. lib.* 4. *qu.* 34. *n.* 97. *Bich. dec.* 321. *n.* 28.; 5.° quando il creditore in vigore dell'interdetto Salviano, o altro rimedio reale, o *rei* persecutorio domandi il possesso dei beni del debitore, il quale in forza del diritto di offerire voglia

dimettere il creditore sotto la detta condizione; ed in questo caso procede la regola, che il creditore non sia a ciò tenuto: *Rot. cor. Rojas dec.* 458. *et dec.* 118. *part.* 10. *rec.*

NOTE.

La cauzione predetta si deve prestare, come avverte il *De Luc. de judic. disc.* 40. *n.* 75. §. *Dubitandi etc.* „ ivi „ per la ragione, che sebbene il gius comune non conosca cauzioni di tal sorte, tuttavia conobbe: e ordinò, che il creditore fosse tenuto a provare d' essere anteriore a tutti; e quando sembrasse impossibile tal giustificazione, allora dovesse usarsi tal cautela ec. „

Per le cose sopra stabilite costa, che sia genericamente tenuto a dar cauzione: ma siccome qualunque regola ha la sua limitazione, da ciò ne segue, che alcuni non sono tenuti a dar cauzione, ed alcuni sono tenuti a darla con qualche limitazione.

Primieramente non è tenuto a prestar la cauzione di restituire quello, che fece le spese necessarie nel giudizio di concorso, nè il curatore dell' eredità jacente, nè qualunque amministratore: *Urceol. cons. for.* 119. *n.* 38. *Zacch. de salar. qu.* 99. *n.* 3. *Grat. disc. for. cap.* 277. *num.* 27. *et* 31. *Gait. de credit. cap.* 4. *qu.* 11. *n.* 1566. *Antonell. de tempor. legal. lib.* 4. *cap. fin. n.* 119. *in fin.*, e per identità di ragione non sono tenuti a prestarla gl' Avvocati, i Procuratori, i Periti, gli Scrittori per le loro mercedi, e respettivamente per i loro onorarj, e spese riguardanti il giudizio di concorso universale, non essendovi alcun creditore, che possa vincergli: *Martimed. decis. Senen.* 19. *n.* 22. In quanto ai Procuratori, Avvocati, Amanuensi ec. la Curia Fiorentina ha abbracciata l' opinione, che debbano dar cauzione, o sia che debbano cautamente rimettere la restituzione nel caso soltanto, che i beni del debitore decotto, dal prezzo dei quali restano soddisfatti del loro credito, siano rivendicati per ragione di dominio secondo ciò, che dice il *De Luc. de feud. disc.* 97. *n.* 7.

In quanto alle donne secondo il *De Luc. de Feud. disc.* 97. *n.* 2. non debbono esser costrette a prestar la cauzione di restituire, quando a queste si paghi la dote nei casi sopra enunciati a forma della *Leg. Assiduis Cod. qui potior. in pign. hab.*

Secondo l'abolito Statuto di mercanzia (Camera di Commercio) non può la donna astringersi, che a cedere a favore del compratore i suoi diritti, ed a prometter semplicemente la restituzione senz' obbligo di prestar cauzione, o di dare altra cautela, come in termini di concorso universale fissò la *Rot. Fior. in Liburnen. Exactionis Dotis diei* 4. *Augusti* 1685. *et Magistr. Pupillor. in Causa Lapini, e Galletti diei* 19. *Jul.* 1694. *in Causa Biondi, e Castelli cor. Paciono, et diei* 6. *Augusti* 1738. *in Causa Morani et Leri, e Creditori Relat. Canc. de Vincis.* Ed in termini di giudizio particolare di Salviano vi è il Motivo *DD. Audit. Maccioni in Florentina Cautionis* 17. *Novembris* 1651. *exist. in Cancelleria Supremi Magistratus in Filtia Motivor. ejusd. tempor. tom.* 1. *a* 980. *sub die* 14. *Januarii* 1622. e così pronunziò *Magistr. CC. seq. sub die* 14. *Januarii* 1682. *Relat. Petro de Angelis in Causa Castellucci ne' Valdensi impress. in Thes. Ombros. dec.* 13. *n.* 23. *et seq. tom.* 6.

Ed in termini di compratore, che abbia comprato colla condizione, che sia rinvestito il prezzo in tanti luoghi di monte coll' apposizione della preambula ipoteca a favore del medesimo creditore nel caso di evizione fu deciso dal *Magistr. Pupillor. sub die* 27. *Septembris* 1746. *Relat. Paperini in Causa Papini, e Dell' Ara*, alla qual Decisione precedè l'altra *D. Cancellar. de Archis in Causa Susini, et Bartoli diei* 12. *Decembris* 1736. ove, essendo stato già ordinato il rinvestimento in tanti luoghi di monte, fu ordinato, che quella condizione fosse tolta di mezzo, dimodochè i detti luoghi di monte potessero alienarsi liberamente: tuttavia questa opinione procede dall' equità: *Rot. nostr. in dict. Liburnen. Exactionis* 14. *Augusti* 1685. *cor. Cavalcanti*, e come rilevasi dal *Motiv. in Causa Baldacci, e Dazzi in Filtia Sententiarum*

DD. CC. LL. ann. 1682. 14. *Januarii num.* 116. §. *Ed intanto.*

È manifesto però, che dette cose non procedeno, quando si tratta di dote cospicua: *Rot. nostr. in Florent. Cautionis de Magalottis diei* 16. *Januarii* 1681. *ex lib. mot.* 117. *a* 521. *et in Causa Ridolfi, e Poltri lib. motiv.* 117. *a* 522. *Rot. Roman. in Mantiss. ad De Luc. de credit. dec.* 21. *n.* 11. *et* 12. *repetit. cor. Caprar. dec.* 179. *num.* 11. *et* 12. *ad mater. Vid. Balducc. dec. et res judicat. tit.* 4. *de dot. Post dec.* 18. *n.* 29. *in fin. Rocc. select. jur. disp. cas.* 112. *num.* 30. *Rot. post Constant. ad Stat. Urb. dec.* 151. *n.* 8. *Franch. dec.* 200. *n.* 5. *Fontanell. n.* 222. *in fin. Posth. de subhast. inspect.* 40. *n.* 10. *De Luc. de empt. et vendit. disc.* 47. *n.* 12. *Rot. dec.* 14. *n.* 20. *part.* 18. *rec.*

„ La formula per stipulare l' istrumento di cessione di „ ragioni, e confessione *de recepto* con cauzione, e con tutte „ le clausule necessarie in detto Istrumento si può vedere „ presso il Formulario del Cecchi: Questa può anche servir „ di regola stipulandosi un atto privato.

Spiegazione delle clausule, che si usano in questa specie di Contratti.

Le azioni anomale, e convenzionali si dicono quelle, che non hanno, o non seguitano alcuna determinata regola di diritto: *Campeg. de stat. exclusiv. foeminarum qu.* 3. *n.* 11. *et de dot. qu.* 22.

La clausula – *traslativamente, e non estintivamente* – opera, che il cessionario succede nei diritti universali del creditore: *Casareg. de commerc. disc.* 188. *n.* 7., e rappresenta il medesimo in tutto, e per tutto: *Cenc. de censib. qu.* 67. *n.* 4: ne è da dubitarsi, che la cessione, la quale dai contraenti si chiama non estintiva, ma traslativa, non sia meramente traslativa: *Carleval. de judic. disp.* 35. *n.* 45. *dec.* 631. *n.* 15., e molto più si deve dir traslativa, quando vi sono espresse le parole – *cedè, e cede* – *trasferì, e trasferisce* –, *Morlin. dec.* 83. *n.* 2. *Cenc. de censib. qu.* 105. *n.* 17.

Si noti, che la renunzia, o cessione estintiva equivale alla repudia: *Rich. dict. dec. per tot.*, ed alla quietanza; e perciò essendo fatta al debitore non opera, che la liberazione: *Gutierez de gabell. qu.* 23. *n.* 56. *Guzman. de evict. qu.* 35. *n.* 100. *Amat. resolut.* 57. *n.* 42. *ad mater. Vid. Rot. part.* 17. *dec.* 330.

La clausula – *all'uno, e l'altro effetto* – proviene dalla *Leg. Aristo* 3. *ff. quae res pignor. vel hypoth. dat. obligar. non possit*: comprende la facoltà d'*agire, di ritenere, e di escipere*: *Urceol. consult. for. cap.* 4. *n.* 24. *et* 49. *et de transact. qu.* 83. *n.* 27. *usq. ad* 30. *Rot. part.* 15. *rec. dec.* 280. *n.* 8.

La clausula – *purchè* (le ragioni che si cedono) *non si ritorchino nè direttamente, nè indirettamente, e neppure in concorso* – opera, che il cessionario non possa servirsi dei diritti ceduti contro il cedente secondo la *Gloss. fin. in Leg. empt. Cod. de haeredib. et act. vend. Rot. dec.* 74. *n.* 1. *part.* 9. *rec. et cor. Bich. dec.* 77. *n.* 1. *Alexand. cons.* 149. *n.* 6. *lib.* 2. mentre allora i diritti possono dirsi ritorti, se il cessionario voglia esercitare i diritti ceduti contro l'istesso cedente, o voglia agire contro i beni dal medesimo posseduti, come dalla *Rot. dict. dec.* diversamente poi, quando il cessionario dirige l'azione contro i beni del comune debitore: *Franch. dec.* 260. *n.* 4. *Rot. dec.* 329. *n.* 2. *part.* 10. *rec. et dec.* 344. *n.* 3. *et* 4. *part.* 17. Dunque questa clausula non comprende il caso, in cui dall'istesso cedente s'inferiscano delle molestie sopra la medesima cosa, il di cui prezzo fu pagato; poichè in questo caso sarebbe del tutto contrario alla giustizia, ed all'equità: *Rot. post Salgad. dec.* 19. *n.* 16. Che se a caso s'aggiungesse l'altra parte della clausula – *come di ragione* – il detto riservo non pregiudica in verun modo all'effetto della cessione, come spiega la *Rot. dec. praedict.* 344. *n.* 7. *et* 8.

In quanto alla clausula, o sia al rimanente della clausula – *nè direttamente, nè indirettamente* – queste parole non recano alcun danno al cedente, come dalla *Rot. dec. part.* 1. *n.* 3. *et seq. part.* 18. *rec.* perchè quando non vi sia stata espressa la clausula – *neppure in concorso* – queste medesime

parole non impediscono, che il cessionario concorra in egual grado col cedente; il quale non può dirsi, che riceva del danno, mentre ricevè dal cessionario la parte del suo credito; e perciò le parole medesime – *nè direttamente, nè indirettamente* – impediscono soltanto, che il cessionario non sia preferito al cedente, non però che concorra insieme con quello: *Gait. de credit. n.* 1835. *et* 1849. Quelle clausule, o il loro effetto vien bastantemente spiegato per le cose fissate dal *De Luc. de credit. disc.* 8. *n.* 2.

La detta clausula, o preservativa aggiunta dal cedente, ed accettata dal cessionario osta, ed è operativa, quando il cessionario per mezzo dei diritti ceduti voglia molestare l'istesso cedente soltanto coll'agire, o respingerlo coll'escipere: diversamente poi, se si trattasse di altri diritti anteriori per una diversa causa: *Rot. part.* 11. *rec. dec.* 49. *n.* 31.

Quando il creditore sia tenuto a far la cessione contro se medesimo già l'abbiamo veduto; ma aggiungiamo ciò, che stabilisce il *Merlin. de pign. lib.* 4. *tit.* 1. *qu.* 69. cioè, che il creditore è tenuto a fare contro se la cessione a favore del possessore, che offerisce il credito: *Olea de cession. jur. tit.* 5. *qu.* 2. *per tot. Franch. dec.* 206. *n.* 4. *vers. difficultas, et ad rem dict. claus. Rot. dec.* 74. *n.* 1. *part.* 9. *rec.*

L'accollatario non può a suo favore acquistare i diritti traslativamente per ragione dell'incompatibilità di essere il medesimo debitore, e creditore: *Rot. dec.* 283. *n.* 8. *part.* 9. *tom.* 1. *rec.*

Il cessionario per causa lucrativa non può servirsi dei diritti ceduti contro il cedente: *Gerispin. cons.* 94. *num.* 12. per la ragione, perchè la cessione, che si fa dalla Legge è necessaria, ed è volontaria quella, che si fa dall'uomo.

La cessione, che si deve fare necessariamente dal creditore al possessore, che offerisce il credito, è fondata nell'equità, e perciò intanto si deve fare in quanto, che non possa ritorcersi contro il medesimo: *Gerispin. dict. cons. n.* 13. e perciò, come spiega il *De Luc. de cred. disc.* 4. *n.* 6. *et* 14. è tenuto il creditore per equità a fare solamente quella ces-

sione, che giovi a quello, che paga, e che non rechi danno a se stesso, e così facendo di tutti i diritti ec., e che non possano le ragioni ritorcersi contro il cedente neppure in concorso, nè coll'agire, nè coll'escipere, perchè non è tenuto in quanto ai beni posseduti, o ad esso obligati in pegno di fare eguale il fidejussore, o correo ec. *Text. in L.* 2. *Cod. de fijussor. Casareg. de commerc. disc.* 151. *n.* 16. Si limita però la regola, che il creditore non è tenuto a cedere contro se tutti i diritti, e azioni al fidejussore, o accessoriamente obligato, ma ancora al correo, o a qualunque principalmente, e solidalmente obligato, il quale abbia pagato per un altro interessato, quando la cessione si debba fare per necessità, e non per equità, come nelle *Leggi soprariferite* §. *Quando*, a cui si aggiunge per maggior chiarezza delle cose esposte lo *Schettin. de jur. offerend. part.* 2. *cap.* 2. *per tot. Merlin. de pignor. lib.* 4. *qu.* 70. *Card. De Luc. de credit. disc.* 7. *Capyc. Latro dec.* 32.

Si noti ancora, che la cessione dei diritti riportata dal compratore, che ha pagato al creditor venditore, sul prezzo della cosa comprata non giova a quello, se sia molestato dagl' altri, quando non sia preceduto il patto stabilito col debitore, e respettivamente venditore di succedere in luogo degl' anteriori, e poziori, ai quali paga: *Rot. post Cenc. de censib. dec.* 559. *per tot. Urceol. cons. for. cap.* 4. *n.* 24. 49. ec. il che s'intende in quanto all'effetto di agire, ma all'effetto di ritenere, e di escipere non è necessario quel patto: *L. Eum qui* 18. *ff. qui potior. in pign. hab. ibiq. laudat. Doctor. et Urceol. cons. for.* 4. *n.* 5.

La clausula – *promesse di restituire per una volta soltanto in caso d' evizione, o di sopravenienza di creditori anteriori, e poziori, e di concorrere cogl' eguali* è spiegata dal *De Luc. de credit. disc.* 53. *n.* 14. „ ivi „ Si deve questa cauzione prestare nella rilevazione del prezzo della cosa venduta per restituire primieramente a se nel caso di evizione, e secondariamente agl' anteriori, e poziori ec. *Rot. dec.* 118. *a n.* 14. *usq. in fin. part.* 10. *rec. Vid. De Luc. de credit. disc.* 2.

n. 10. §. *Idem* „ ivi „ Secondariamente, perchè è pratica comune, che questa cauzione, e obligazione si concepisce non solo di restituire ai primi, e poziori, ma ancora di concorrere cogl' uguali, cioè quando si trattasse dell'azione tributoria.

La clausula - *per le quali cose ec. obligarono tutti i beni presenti, e futuri* induce l'ipoteca espressa: *Bich. decis.* 521. *num.* 3.

Vi è la clausula — *sotto l'obligazione di se stesso, de' suoi beni, del suo erede, e beni del suo erede.* Si noti quì, che i beni proprj dell'erede non vengono nella generale obligazione dei beni o legale, o convenzionale fatta per mezzo del defunto anche obligando se stesso, beni, ed eredi: *L. Paulus* 29. *ff. de pignor.* perchè questa posteriore si restringe alla persona dell'erede, non ai beni: possono però espressamente obligarsi i beni, e l'erede aderendo s'intende, che abbia ratificata l'obligazione fatta dei propri beni, purchè sia fatta in nome dell'erede: *Negusant. de pignor. part.* 2. *membr.* 2. *n.* 54. *Rot. part.* 3. *divers. dec.* 1666. *n.* 1. *ad mater. si agatur de haerede beneficiato: Magon. dec. Florent.* 124. *Surd. decis.* 315. *per tot. ubi agitur in materia concursus creditorum Franch. dec.* 53. *n.* 6. *et dec.* 34. *per tot. Rot. dec.* 7. *rec. num.* 1. *et d c.* 407. *part.* 12. *dec.* 222. *part.* 15. *ex quibus arguitur denegatam fuisse executionem contra bona haeredum etc.* e precisamente questa ultima *dec.* 122. *part.* 15. *rec.* è magistrale, nella quale fu disputato, se l'obligazione dell'erede comprenda non solamente i primi, ma ancora gl'ulteriori eredi; ed ai sopradetti citati aggiungesi il *Merlin. de pignor. lib.* 2. *tit.* 1. *qu.* 2. *et* 5. *per tot. Afflict. dec.* 205.

Tuttavia si presume, che i contraenti abbiano stipulato non solo per se stessi, ma ancora per i suoi eredi, benchè tassativamente stipulino per se: *Rot. part.* 9. *rec. dec.* 562. *n.* 7. *et part.* 11. *dec.* 371. *n.* 21. il che differisce molto da ciò, che abbiamo precedentemente detto.

La clausula — *per i suoi eredi, e successori* — si sottintende nei contratti, o si sia, o non si sia fatta speciale menzione degl' eredi: *Leg. Veteris Cod. de contrah. et committend. stipulat. Leg. Si pactum ff. de probat.*

CAPITOLO XXV.

Degl' effetti dell' Obligazione, o sia della cauzione — de restituendo. —

È intrinsecamente della natura della sentenza graduatoria, che i creditori graduati siano tenuti, come si è dimostrato, a prestare la cauzione al compratore, che paga: *Rot. post Zacch. de obligat. camer. dec.* 135. *n.* 1. *et cor. Cels. dec.* 206. *n.* 1. *et dec.* 92. *n.* 7. Da ciò ne nasce, che quel patto, o sia obligazione, o cauzione opera l'effetto, che il creditore ricercato nei casi sopra espressi, è tenuto a restituire il denaro ricevuto, e ritornando, o denegando il pagamento può esser convenuto esecutivamente: *De Luca de alienat. disc.* 37. *num.* 3. *Gratian. disc. for. cap.* 701. 772. *n.* 6. *Rot. post Zacch. de oblig. camer. dec.* 135. *n.* 1. *et cor. Cels. dec.* 92. *n.* 7. *et dec.* 206. *n.* 1. *Franch. dec.* 75. *n.* 9 *Rot. post Merlin. dec.* 51. *n.* 4. *et dec.* 773. *n.* 9. poichè il denaro pagato nel concorso al creditore col detto patto, o colla cauzione si presume sempre estante, come una specie di deposito, o di precario: *Leg. Procuratoris §. final. de tribut. act. Gloss. fin. in §. Constituitur instit. tit. de usufr.* „ ibi „ *et ita securtas cautionis apprehendendo loco securitatis remanebit* „ *De Luc. de credit. disc.* 2. *n.* 8. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 5. *Gloss.* 8. *part.* 7. *num.* 35. *et seq. Salgad. in Labyr. credit. part.* 1. *cap.* 10. *n.* 63. 68. *et* 75. *et part.* 3. *cap.* 4. *n.* 2. *Franch, dec.* 75. *n.* 9. *et dec.* 200. *n.* 4.

NOTE.

Quando è stata data la cauzione *de restituendo*, come sopra, non ha luogo il sussidio dell'escussione nell'avocazione del denaro; *De Luc. de credit. disc.* 52. *n.* 5. *et Franch. dec.* 75. *n.* 9. *et* 635. *n.* 3. specialmente se vi sia la clausula — *ad ogni mandato* — dalla quale rimane tolta qualunque difficoltà, come *ex dict. De Luc. loc. cit. n.* 6.

Si dà ancora l'avocazione del denaro senza cauzione con-

tro quelli, che ricevono dall' erede beneficiato: *De Luc. de credit. disc.* 52. *n.* 12. *et disc.* 53. *n.* 8. ove si spiega, come alcune volte in questo caso si renda inutile questa avocazione. Benchè non si possa denegare al creditore ipotecario l'immissione in forza del Salviano contro i beni posseduti dal debitore fino dal tempo dell' obligazione, ciò non ha luogo, quando il secondo possessore offerisce al primo creditore il pagamento, quale però deve esser libero, e non soggetto alla cauzione di restituire: *Rot. dec.* 118. *n.* 14. il che non ha luogo, quando si tratta tra mercanti, e nel concorso *n.* 15. *part.* 10. *rec.*

AGGIUNTA ALLA LEGGE DELLE MANI MORTE DEL 1751.

Pietro Leopoldo per Grazia di Dio Principe Reale di Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

Volendo noi fissare lo stato della Legge di ammortizzazione pubblicata nel 1751. dal Nostro Augustissimo Genitore di gloriosa, e a Noi sempre cara memoria, senza che in verun caso l' interpetrazione forense possa renderne dubbia l' intelligenza; Ed altresì sull' orme del savissimo Editto per la Lombardia Austriaca di Sua Maestà l' Imperatrice Regina Apostolica nostra amatissima Madre, e Signora, renderla anco più utile ai nostri Sudditi, e più facile ad eseguirsi comandiamo.

§. I. Che sotto nome di mani morte incapaci per la Legge di qualunque acquisto si intendano compresi per l' effetto, di cui si tratta, tutti i Corpi, Collegj, e Università tanto Ecclesiastiche che Laiche erette a forma delle Leggi, e Consuetudini del nostro Gran-Ducato; E tutte quelle Persone immaginarie, che per esistere debbono necessariamente essere rappresentate da Esecutori, e Amministratori o legittimi, o lasciati per atti tra vivi, o di ultima volontà, pensate, o che possino pensarsi in avvenire per far passare sotto qualunque specioso titolo in frode della Legge il patrimonio libero dello stato nelle mani morte sopra divisate; e tutto non ostante

qualunque Rescritto, interpetrazione, osservanza, o sentenza di Tribunale, che potesse allegarsi in contrario.

§. II. Eccettuiamo dalla generale proibizione di acquistare tutte quelle mani morte, che dentro il termine di due mesi da cominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge esibiranno avanti il nostro Segretario del Regio Diritto il privilegio di esenzione ottenuto dal Nostro Augusto Genitore, e da Noi: Tutte le altre, che dentro il termine prescritto non avranno esibiti i loro privilegj restino comprese nella disposizione della Legge.

§. III. Tutti i mercanti, che abitano nel nostro Porto di Livorno capaci di godere dei privilegj accordati dal Gran-Duca Ferdinando Primo nel 1593., e confermati dal Nostro Augusto Genitore, e da Noi abbiano la piena libertà, che loro viene concessa nel Capitolo vigesimoprimo per i privilegj accennati, di disporre dei proprj averi, siano nel Gran-Ducato, o fuori a favore delle mani morte tanto suddite, che non suddite, a condizione però che i beni stabili di suolo, che possedessero nei Nostri Dominj si vendano dentro l'anno, e un giorno, sicchè l'effetto sia che negli eredi, e legatarj di mano morta non possa passare, che il prezzo di essi in danaro, sempre però a forma di ragione, per ciò che concerne l'interesse dei terzi.

§. IV. I forestieri tutti abbiano l'istessa piena facoltà di disporre, qualora si tratti di luoghi di monte, ed altri crediti pubblici, che avessero nel Gran-Ducato; Ma i beni di suolo, dei quali abbiano il dominio diretto, o utile, o che loro fossero ipotecati siano sottoposti alla Legge.

§. V. Tutti i Nostri sudditi siano tenuti a disporre dei loro beni nella forma prescritta nella Legge Imperiale Paterna del 1751. al §. IV. e V. Ma se non avranno verun'agnato, o cognato nella linea degli ascendenti, e dei discendenti, o verun congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile inclusivamente nella linea collaterale, sia loro permesso disporre liberamente per ultima volontà a favore di opere, che interessano la pietà pubblica, già fondate, o da fondarsi nel

Nostro Gran-Ducato, come per stabilire Case di educazione per maschi, o per femmine; per dotar fanciulle; per eriger da' fondamenti Fabbriche sacre, o profane; per restaurare, o abbellire quelle, che già esistono, rispetto alle quali opere in questi casi vogliamo, che la grazia sia dovuta per disposizione della Legge, e che il Nostro Regio assenso vi si ricerchi per assicurare, che siano laiche sotto la Nostra Regia protezione, e che non servano di pretesto per defraudare la Legge; a condizione però che i beni stabili di suolo dentro l'anno, e un giorno si vendano per investirli in luoghi di monte, nel Gran-Ducato, o si diano in enfiteusi, o a livello perpetuo a Laici.

§. VI. Ma se abbiano parenti nei gradi sopra divisati, questa libertà di testare sia generalmente limitata alla sola vigesima parte di tutto l'asse ereditario depurato da pesi, e da debiti, ai quali fosse di ragione tenuto, ben' inteso però che i beni di suolo debbano vendersi dentro l'anno, e un giorno, e ritrarsene il prezzo in denaro effettivo, e che la detta vigesima non oltrepassi mai scudi cinquecento, che in questo caso surroghiamo ai cento zecchini permessi dalla Legge Imperiale Paterna del 1751 nel §. I.; ferma stante la libertà accordata dalla detta Legge di disporre in qualunque altro caso della somma di cento zecchini, a favore di mano morta, purchè questa non ecceda la vigesima parte del patrimonio libero del disponente.

§. VII. E per assicurare, che nei casi individuati al §. III. V. e VI. del presente Editto, le mani morte procedano dentro il termine ivi assegnato alla respettiva vendita, o allivellazione dei beni di suolo, dichiariamo, che il termine di un anno, e un giorno prescritto alle medesime per effettuarla dovrà incominciare a contarsi dal dì del pacifico possesso, che avranno conseguito di detti stabili le mani morte sopra divisate, e spirato detto termine senza che le medesime siano procedute alla respettiva vendita, o allivellazione; Vogliamo che l'erede laico del disponente abbia il regresso ai beni suddetti.

§. VIII. Gli eredi fiduciarj, e gli esecutori, se la fiducia, o esecutoria si risolve direttamente, o indirettamente a favore di mani morte, e di opere comprese sopra nel §. I. sieno tenuti dentro il termine prefisso dalla Legge del 1751. a presentar la supplica, e spirato detto termine la fiducia perisca, e l'erede, e l'esecutore se si provi, che di fatto in qualunque forma siasi in essa ingerito, incorra nella pena di cinquecento scudi da pagarsi la metà all'accusatore palese, o segreto, e l'altra metà allo Spedale di S. Maria Nuova.

§. IX. Proibischiamo a tutti quelli, che legittimamente godono il privilegio Clericale, o per qualsivoglia titolo si possano pretendere sottoposti all'Ecclesiastico d'essere eredi fiduciarj, tutori, esecutori, amministratori, ed economi di eredità, o di Laici, o di Ecclesiastici senza la Nostra espressa licenza, che ci riserviamo di accordare tutte le volte che per le particolari circostanze lo crederemo utile, o necessario.

§. X. E se si ingeriranno dell'amministrazione prima di averla ottenuta, tutti gli atti siano nulli, e incorrano nelle pene degli espilatori dell'eredità.

§. XI. Ma sul reflesso, che nei casi, nei quali è giusto di accordare la grazia, può anco esser necessario, che i detti Cherici, ed Ecclesiastici si mescolino nell'amministrazione prima di averne ottenuta la licenza, autorizziamo il Magistrato Supremo in Firenze, il Giudice Ordinario in Siena, e nel rimanente del Gran-Ducato i respettivi Governatori, e Giusdicenti Foranei ad accordarla provvisionalmente per due mesi, con ritirare però in valida forma l'obbligazione di dimettersene avanti il Tribunale, se dentro il termine assegnato non esibiscano la grazia, e di render conto a quelli, nei quali legittimamente passerà la tutela, o l'amministrazione, come sia di ragione.

§. XII. Tutti quelli, che vestono l'Abito di Religioni ammesse nei nostri Stati, fino che non hanno fatta la Professione si considerino come Laici tanto all'effetto di acquistare, che di disporre dei loro averi anco nell'atto medesimo della Professione, e sempre che le loro disposizioni importino la

renunzia abdicativa di tutti i beni; Volendo però che sia loro permesso di riservarsi un annuo livello vitalizio con tutti quei patti, e condizioni, che convengono alla natura dell' atto, e che crederanno necessarj a mettere in salvo il loro interesse, purchè non siano loro di ostacolo le disposizioni dei testatori, alle quali non intendiamo di derogare; che quello, che si riservano, non ecceda la vigesima parte di tutto l' asse ereditario depurato da tutti i debiti, e pesi; e che questa non oltrepassi l' annua rendita di cento scudi da ritirarsi in effettivo: E per assicurarne il pagamento abbiano il diritto di condizionare a loro favore vita naturale durante tanti luoghi di monte, o crediti pubblici, che coll' annuo frutto conguaglino il livello riservato.

§. XIII. Che se prima di professare non renunziano, e non si riservano alcun livello: vogliamo, che la Professione Religiosa all' effetto delle successioni equivaglia alla morte civile, e che i beni, e le azioni tutte passino nell' istante per ufficio della Legge in quelli, che per diritto civile, o municipale sono ad esse chiamati in quella guisa appunto, che passerebbero, se vi fosse la renunzia, che dicono abdicativa, o, se fossero mancati di morte naturale avanti la Professione.

§. XIV. Nel caso poi, che la Professione fosse annullata, se il Religioso passi a uno stato, in cui secondo la disposizione del presente Editto torni ad esser capace di acquisto, accordiamo che torni ancora nei suoi primitivi diritti, come se mai non avesse professato, purchè non li resistano le disposizioni dei Testatori, o i patti, e convenzioni, che intendiamo di rilasciare al corso Ordinario di giustizia; Con che però non abbia azione di ripetere i frutti da quelli, che gli hanno percetti, nè per rivocare i contratti stipulati a contemplazione de' matrimonj eseguiti nel tempo della presunta Professione, benchè si pretendesse di provarli fatti in veduta di vestir l' Abito religioso.

§. XV. Non ostante però, che la Professione Religiosa debba conguagliarsi alla morte naturale relativamente alle successioni tutte, pure vogliamo, che i Religiosi predetti per di-

sposizione della Legge medesima, e senza bisogno di altra grazia siano capaci di legati, o per una volta tanto, o vitalizj, che venissero fatti a loro favore per atti tra vivi, o per ultima volontà dai loro parenti paterni, o materni di primo, secondo, e terzo grado civile, e non più oltre; purchè si paghino in danaro effettivo, e purchè i detti legati fatti da uno, o più parenti nei gradi divisati al loro congiunto religioso non eccedino fra tutti la somma di scudi cento.

§. XVI. Disponghiamo generalmente, che i Monasteri e Conventi non abbiano mai azione per esigere quei livelli, e altre rendite vitalizie, che maturate dopo la pubblicazione della presente Legge non siano di fatto state esatte in vita dei loro sottoposti, ai quali appartenevano, ma vogliamo che passino in chi di ragione, sempre che questi siano capaci di acquisto.

§. XVII. Rispetto poi agli acquisti per titolo oneroso, e correspettivo avranno le mani morte la piena libertà di acquistare censi, luoghi di monte, ed altri crediti pubblici esistenti nel nostro Gran-Ducato.

§. XVIII. Tutti i beni stabili di suolo di diretto dominio delle mani morte, veruno eccettuato, de' quali il dominio utile, ed il possesso con titolo di enfiteusi, di livello precario, o affitto perpetuo, sia attualmente in mano dei Laici, ancorchè risolubile per i patti, e condizioni apposte nei contratti si considerino come appodiati, e quasi allodiali de' possessori, all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne, come beni proprj per atti fra i vivi: e di ultima volontà, salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti, e prerogative, che per disposizione del Gius comune si competono al padrone diretto, ed all' enfiteuta, o livellario per natura del contratto di enfiteusi, o di livello perpetuo per la recaducità, per la rinnovazione necessaria a favore di quelli, che hanno il diritto di domandarla, per la ricognizione nei tempi convenuti per l'investitura, e per il canone, e laudemio; Fermo stante però, che debba starsi al canone, e laudemio attuale convenuto nell'ultimo contratto, per cui il dominio utile è passato nei Laici; Che

non possa accrescersi nè direttamente, nè indirettamente; E che i miglioramenti, ed accrescimenti di qualunque genere, i quali venissero fatti nei beni enfiteutici, o livellarj dal giorno della pubblicazione della presente Legge in avvenire, siano sempre nel patrimonio libero dell'enfiteuta, e suscettibili di tutti i vincoli di ragione permessi, non ostante qualunque patto, e convenzione, che venisse stipulata in contrario.

§. XIX: Che se vegliante l'ultimo contratto sieno stati fatti fino al tempo della pubblicazione della presente Legge miglioramenti, o accrescimenti, che meritino giustamente l'aumento di canone, o di laudemio, in questo caso unicamente sia lecito alle mani morte nel solo successivo contratto l'accrescere il canone, e laudemio secondo che sia di ragione a proporzione dei miglioramenti fatti durante il suddetto ultimo contratto, e prima della pubblicazione della presente Legge.

§. XX. Ammettansi per valide le solite disposizioni in favore delle mani morte, sempre che si proveranno fatte con tutte le solennità prescritte dal Gius Civile, e Municipale, e la formula di disporre a forma della Legge Imperiale Paterna nei §§. IV. e V. sia di forma dell'atto.

§. XXI. Ed in favore delle ultime volontà solamente dichiariamo, che la mancanza di questa formula non importi la nullità totale dell'atto, e per sostenere il rimanente, che sia a favore di Persone, e Corpi capaci di acquisto si abbia per non scritto tutto ciò, che è proibito dalla Legge, e se cade sull'istituzione dell'erede, l'eredità passi agli eredi ab intestato con gli istessi pesi, non ostante che vi fossero gli eredi scritti in un altro testamento anteriore.

§. XXII. Accordiamo alle mani morte però avanti i nostri Tribunali Laici solamente il libero esercizio delle azioni tutte sì reali, che personali, che loro competono, e che gli competeranno in avvenire a forma della Legge di Amortizzazione veruna eccettuata contro i beni, e le Persone dei Laici, e sia loro dai detti Tribunali competenti amministrata la dovuta giustizia.

§. XXIII. I Patrimonj Ecclesiastici, che si fanno in favore di certa persona per promoverla agl' Ordini Sacri sieno pure compresi nella Legge. Ma perchè in alcuni pochi casi possono essere utili, e necessarj ci riserviamo di accordarne la grazia sempre che vi concorrano le ragioni della naturale equità, e del servizio della Religione, cioè quando sarà provato con la fede dei respettivi Ordinarj l' assoluta necessità di promuovere a patrimonio i supplicanti per provvedere al servizio della Chiesa; Che il fondo, che vuol sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nelle diverse Diogesi; E che con la fede dell' Estimo della Decima, o de' Monti, se consistenti in luoghi di monte, si giustifichi, che sia nel loro pieno dominio.

§. XXIV. E premendoci di assicurare semprepiù il possesso dei beni stabili nei Laici, e di liberarli dai pesi imposti a favore delle mani morte, alle quali sono obbligati, per facilitarne il loro commercio, comandiamo che qualunque Possessore Laico, Corpo, o Individuo in avvenire abbia l' arbitrio non ostante qualunque patto, o convenzione proveniente o da Testatori, o qualunque delle parti medesime, che lo proibisse, di affrancare, e liberare i fondi obbligati, ed ipotecati per la soddisfazione dei legati, e cause pie con la surroga di tanti luoghi di monte, o crediti pubblici esistenti nei nostri Dominj capaci di conguagliare col frutto quello, che pagano annualmente.

§. XXV. L' istesso si osservi rispetto al prezzo dei beni, che qualunque Possessore Laico, Corpo, o Individuo per patto si ritenesse in mano, con la differenza però che i luoghi di monte, che si danno in pagamento si valutino, al prezzo corrente, e che questo conguagli quello dei fondi, di cui fosse debitore.

§. XXVI. La voltura dei luoghi di monte surrogati ai beni tanto nell' uno, che nell' altro caso fatta, che sia con gli opportuni Decreti renda liberi i predetti beni in qualunque caso contingibile, ancorchè per dirvelo compreso fosse necessario di farne special menzione, da qualunque molestia, che diretta-

mente, o indirettamente si potesse promuovere per ragione di detti pesi, o per il prezzo, a cui erano per l' avanti obbligati; per il quale effetto ora per allora abolischiamo nelle mani morte perpetuamente qualsivoglia azione di regresso, che per qualunque titolo potesse loro competere.

§. XXVII. Se le mani morte in qualunque forma defrauderanno la presente Legge in aumento delle pene imposte da quella del 1751, vogliamo, che sempre possano essere spogliate degli acquisti, che si proveranno illegittimi, e che sempre debbano aversi come possessori dolosi, e di mala fede all' effetto di condannarle alla restituzione de' fondi, o suo equivalente con più tutti i frutti a favore dei chiamati, e di quelli, che hanno l' azione di convenirle, quale nel caso che competesse al Fisco di tutto quello che otterrà relativamente al fondo, e al frutto, dovrà darne la metà all' accusatore palese, o segreto.

§. XXVIII. Contro le contravvenzioni della Legge concediamo l' azione solamente a quelli, a favore dei quali si è aperta la successione, sieno eredi scritti, o ab intestato secondo la prerogativa del grado, e in difetto di questi al nostro Fisco.

§. XXIX. Il termine per intentare utilmente questa azione rispetto agl' eredi, e al Fisco per ciascun grado sia sempre di un anno, e un giorno continuo da cominciare a decorrere rispetto al primo grado dal giorno della trasgressione, rispetto agli altri dal giorno, che spira nel grado anteriore.

§. XXX. Ma contro le mani morte non vogliamo, che mai perisca l' azione all' effetto di poter esser sempre, ed in qualunque tempo convenute per questo titolo dagli eredi, e dal Fisco, senza che possa loro giovare la prescrizione, o qualunque titolo presunto, che nasce dalla centenaria, o dall' immemorabile.

§. XXXI. E per servire sempre più allo scopo di conservare le famiglie, ci piace che anco passato il surriferito termine si dia luogo alla prevenzione tra gli eredi, e il Fi-

sco; E che gli eredi in quarto grado in linea discendentale, e in secondo in linea transversale, qualora competa loro la purgazione della mora, o la restituzione in integrum, escludano il Fisco, ancorchè avesse prevenuto, nel qual caso quegli, nei quali passa l'eredità, saranno tenuti di dare quello, che si dee all'accusatore palese, o segreto a forma di quanto si è stabilito di sopra nel §. XXVII.

§. XXXII. E volendo noi fissare un metodo, che faciliti l'esecuzione della Legge, o ne assicuri l'osservanza, comandiamo che in avvenire tutte le suppliche a noi dirette riguardanti l'amortizzazione, e l'esecuzione del presente nostro Editto, si presentino al Segretario del nostro Regio Diritto; Che il giorno dell'esibita per tutti gli effetti di ragione provi il tempo, in cui le mani morte, o loro esecutori hanno domandata la grazia; Che a forma delle nostre Istruzioni non ammetta negli atti le suppliche concernenti dichiarazioni, o grazie preventive contro, o in favore delle mani morte, se non gli siano rimesse con nostro Real Rescritto, e con la clausula non ostante; Che spedisca senza altra partecipazione tutte quelle, che comprendono affari, nei quali la grazia è dovuta per la lettera della Legge, e che unicamente si vuole per impedire la trasgressione; E tutte le altre nelle quali vi si richiede una grazia speciale, dovrà indirizzarle al più presto informate col suo sentimento alla nostra Segreteria di Stato, la quale ce ne dovrà render conto, e rimettergliele spedite.

§. XXXIII. Tutte queste suppliche, tanto quelle spedite senza partecipazione, che l'altre che gli verranno rimesse dalla Segreteria di Stato col respettivo Rescritto, dovrà farle registrare, e conservare nell'Archivio Giurisdizionale, e sopra di esse spedir la licenza con l'obbligo di esibirla ai respettivi Tribunali deputati dalla Legge del 1751. al §. VI. per dare alla medesima l'opportuna esecuzione.

§. XXXIV. Nell'istesso Archivio Giurisdizionale dovrà pure formarsi, e conservarsi un Registro di tutte quelle mani morte, che avendo ottenuto dal nostro Augusto Genitore, o da noi il privilegio di esenzione, e avendolo prodotto nel termi-

ne di due mesi da incominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge, sono state nel §. II. della medesima eccettuate dalla generale proibizione di acquistare; del qual Registro spirato il detto termine di due mesi dovrà rimettersene una nota in forma autentica al Magistrato dell' Archivio della Città di Firenze, e all' Auditor Generale dello Stato di Siena; Volendo che l' istesso metodo si osservi rispetto ai privilegj di esenzione, che in avvenire ci piacesse di accordare di nuovo.

§. XXXV. Dichiariamo per modo di regola che tutte le parole dispositive tanto della Legge del 1751., che della presente, che ci è piaciuto di fare in augumento, e dichiarazione dell' altra, debbano sempre prendersi nel significato più naturale, più conveniente allo spirito della Legge, e più uniforme all' oggetto politico, che ci siamo prefissi, che è stato, ed è quello di assicurare il libero commercio dei fondi, che attualmente sono in mano dei Laici, e di restituire alla libera contrattazione ancora quelli, che già sono passati nelle mani morte per quanto è possibile di farlo, salva la giustizia, e il diritto pubblico dello Stato.

§. XXXVI. Qualunque interpetrazione, che debba fars; per quanto sia necessaria, intendiamo di riservarla a noi soli, e che i Giudici, e i Tribunali non abbiano altra autorità, che di farcene la rappresentanza per attenderne la nostra volontà.

§. XXXVII. In conseguenza di ciò dichiariamo che non ostante tutti Rescritti, Decreti, e Ordini, che possono esservi riguardanti il termine assegnato per dimandare la grazia, tutti i casi di questa natura, che si presenteranno in avvenire, debbano risolversi col puro fatto, cioè le mani morte l' abbiano domandata, o nò dentro il termine prescritto; E che mai non possa loro competere veruno de' rimedj ordinarj, e straordinarj, dei quali si parla nella Legge Imperiale Paterna al §. VIII. anzi tolghiamo loro l' azione per domandarla, e ai Tribunali la Giarisdizione di ammetter la domanda, se prima non siano abilitati a ciò con nostro special Rescritto munito della clausula non ostante.

§. XXXVIII. E per togliere qualunque dubbio, se rispetto a quelle disposizioni, nelle quali sia stata lasciata, o si lascerà la semplice proprietà a favore delle mani morte: e riservato l'usufrutto a favore di Persone Laiche, il termine assegnato di due mesi a domandare la grazia debba incominciare a decorrere dal giorno della apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo, o pure da quello, in cui per la morte degli usufruttuarj spirí l'usufrutto, e si consolidi con la proprietà, disponghiamo che detto termine debba incominciare a decorrere dal giorno dell'apertura, o pubblicazione del Testamento, o Codicillo sì riguardo alle disposizioni già fatte, aperte, e pubblicate, che a quelle, che si faranno in avvenire, dichiarando che l'usufrutto non faccia condizione, fermo stante rispetto ai fidecommissi quanto vien disposto nel §. VII. della Legge del 1751.

§. XXXIX. Eseguiscasi la Legge Imperiale Paterna in tutto ciò, che dispone sì rispetto al passaggio dei beni, sì rispetto alle pene imposte contro i trasgressori in quanto però si uniforma col nostro presente Editto, e s'intenda derogato al rimanente, come pure a qualunque altra Legge, Statuto, Consuetudine, Rescritto, Ordine, Osservanza, e Sentenza di Tribunale, ed a qualsivoglia altra cosa in contrario.

§. XL. Tutte le cause però terminate, e decise non possono sottoporsi a nuovo esame col pretesto di quanto ci è piaciuto di comandare nella presente Legge, e inviolabilmente si decidano con la nuda lettera tutte quelle, che pendono ancora indecise.

§. XLI. Tale essendo la nostra Sovrana volontà incarichiamo tutti i nostri Governatori, Commissarj, Giusdicenti, Tribunali, e Ministri di invigilare per la più esatta osservanza del nostro presente Editto, e di farlo intieramente eseguire; Volendo a tale effetto, che si pubblichi nelle forme solite per tutto il Gran-Ducato, onde non possa da veruno allegarsene ignoranza, e che il Magistrato dell' Archivio della Città di Firenze formi in conseguenza di esso un' Istruzione per i Notai, che contenga tutto quello della Legge, che gli riguar-

da; e specialmente la nota delle persone capaci di acquistare liberamente, e di quelle che non lo sono. Quali siano gli atti, dei quali si possono rogare, e come debbano farlo; e finalmente le pene della trasgressione: Indicando però, che detta Istruzione non dovrà aversi per parte della presente Legge, se non in quanto conviene con quello, che vi si dispone.

§. XLII. Il Magistrato suddetto obblighi tutti i Notai a prendere l'Istruzione accennata, e se ne rimetta un esemplare all'Auditor Generale di Siena, e al Governo di Grosseto, perchè ne facciano pubblicare una simile per mezzo del Tribunale, al quale sono sottoposti i Notai di quello Stato.

Dato in Pisa li 2. Marzo 1769.

PIETRO LEOPOLDO.

Legge, che abolisce il retratto del 22. Febbrajo 1778.

Essendo noi informati, che le diverse Leggi, e Statuti locali sopra i diritti di Prelazione, e di Retratto nella alienazione dei beni hanno introdotte nel Foro difformi consuetudini ec. ec. Perciò ci siamo determinati di abolire, conforme di nostro Motuproprio ec. abolischiamo, revochiamo, ed annulliamo tutti gli Statuti, Leggi, Ordini, e Consuetudini disponenti del diritto di Prelazione, e di Retratto nelle alienazioni di qualunque sorte di beni stabili, nessuna esclusa, nè eccettuata; vogliamo pure che resti abolita la Legge del 28. Gennajo 1550., e qualunque diritto, e privilegio che per qualsivoglia ordine, e consuetudine competesse al Fisco, ed ogn'altro Patrimonio pubblico, o regio; ed ordiniamo, che in avvenire si osservino generalmente in questa parte in tutto il Gran-Ducato le disposizioni del Gius Comune Romano.

Per le alienazioni già fatte fino al presente giorno dovrà attendersi il disposto delle Leggi, e Statuti respettivi osservati fin'ora sopra la Prelazione, ed il Retratto, purchè nei casi di alienazioni seguite per pubblico Istrumento, le azioni, che a

chiunque competessero per la Prelazione, ed il Retratto siano intentate nel termine di un anno dal dì della presente Legge; E nei casi di alienazioni seguite per Scrittura privata, o collusivamente siene intentate nel termine di anni dieci; Se pure tanto nell' uno, che nell' altro caso tali azioni non fossero già prescritte, e non siano per prescriversi a forma delle Leggi, e Statuti predetti, o dei patti in un termine più breve, quale in tali circostanze dovrà considerarsi per il termine da noi assegnato.

Aggiunte, e Correzioni.

Nella materia di adozione è necessario il consenso del padre, il quale dà il figlio in adozione.

Nel trattato dei Censi s'aggiunga, che i frutti del censo possono costituirsi alla ragione del dieci per cento: *De Luc. de usur. disc.* 11. *n.* 10. *de censib. disc.* 32. *n.* 9. *e* 14. *de dot. disc.* 113. *n.* 7.

Tuttavia i frutti non possono eccedere i frutti della cosa censita: *De Luca de censib. disc.* 3. *num.* 8. *et dict. disc. de dot. n.* 8. ove si stabilisce, che in questa materia di tassazione di frutti, o usure si deve stare alla consuetudine del luogo, o paese; sembra però, che secondo il Formulario Fiorentino debbano essere a ragione dell' otto per cento.

FINE DEL TOMO QUINTO.

Digitized by Google

INDICE

Dei Titoli, e Paragrafi della materia contenuti nel Tomo V.

Trattato della Dote. Capitolo I. . . . . . Pag. 3
Cap. II. §. I. Della qualità, e differenza della Dote „ 4
§. II. . . . . . „ 5
III. . . . . . „ 6
IV. . . . . . „ 9
Cap. III. Se la Dote consistente in denaro, o in altra cosa possa dopo il contratto matrimonio commutarsi in altri beni . . . . . „ 12
IV. Dell' aumento, o diminuzione di Dote . . „ ivi
V. Dell' evizione da prestarsi dal Dotante, e dell' altre cauzioni della Dote tanto costituenda, che restituenda . . . . . „ 13
VI. Della Dote costituita coi nomi dei debitori „ 17
VII. Dell' ipoteca della Dote a favore del Marito „ 21
VIII. Dell' ipoteca della Dote a favore della Moglie . . . . . „ 23
IX. Della congruità della Dote . . . . . „ 25
X. Dei privilegj della Dote . . . . . „ 26
XI. Del patto dotale a norma dello Statuto Fiorentino . . . . . „ 29
XII. Dell' assicurazione della Dote per la vergenza del Marito all' inopia . . . . . „ 30
XIII. Se, e quando, ed a chi debba restituirsi la Dote sciolto il matrimonio . . . . . „ 34
XIV. Se la Moglie possa alienare, o obligare la sua Dote . . . . . „ 38

Cap. XV. Della disposizione dell' Auth. Res quae Cod. comm. de legat. . . . . . Pag. 40
XVI. Se, e quando sia luogo alla ridotazione . „ 41
XVII. Dei beni parafernali . . . . . „ 44
XVIII. Delle Persone obligate a dotare . . . „ 47
Erede . . . . . „ 49
Avo . . . . . „ ivi
Zio . . . . . „ ivi
Fratelli . . . . . „ ivi
Il Figlio in quanto alla Madre, che si rimarita „ 51
Degl' altri estranei, e remoziori . . . . „ ivi
Madre . . . . . „ 52
XIX. Della repetizione della Dote . . . . . „ 53
XX. Osservazione sulla materia della Leg. Foeminae . . *§. Alio quoque Cod. de secund. nupt.* . „ 54
XXI. Osservazioni nella Leg. Hac edictali Cod. de secund. nupt. . . . . . „ 57
Titolo Unico. Del. Sistema Ipotecario, e dell' Iscrizione „ 61
§. I. Dei privilegj . . . . . „ 62
II. Dell' Ipoteche . . . . . „ 79
III. Delle diverse specie d' Ipoteche . . . . . „ 81
IV. Dell' Ipoteca legale . . . . . „ 82
V. Dell' Ipoteca giudiciale . . . . . „ 83
VI. Dell' Ipoteca convenzionale . . . . . „ 84
VII. Dei gradi dell' Ipoteche tra di loro . . . „ 85
VIII. Del modo d' iscrivere i privilegj, e l' ipoteche „ 86
Modello di Nota di credito ipotecario . . . . . „ 91
§. IX. Della rinnovazione dell' Ipoteche . . . . „ 93
X. Della cancellazione, e radiazione dell' Iscrizioni „ 95
XI. Dell' effetto dei privilegj, e dell' Ipoteche contro i terzi possessori . . . . . „ 97
XII. Dell' estinzione dei Privilegj, e Ipoteche . „ 103
XIII. Del modo di render libere le proprietà dei Privilegj, e Ipoteche . . . . . a 105
XIV. Del modo di purgar l' Ipoteche, quando non esistano Iscrizioni sui beni dei Mariti, e Tutori „ 113

§. *XV. Della pubblicità dei Registri, e della responsabilità dei Conservatori* . . . . . Pag. 117
Della conservazione dell' Ipoteche . . . . . „ 119
Emolumenti dei Conservatori, e diritti d'Iscrizione „ ivi
Trattato del Concorso dei Creditori Cap. I. . . . . „ 121
Cap. II. Della separazione dei beni . . . . . „ 126
III. Delle spese . . . . . „ 129
IV. Di quello, che vendica le cose sue . . . . „ 131
V Delle spese funerarie . . . . . „ 133
VI. Dei Creditori Ipotecarj . . . . . „ 136
VII. Del Fisco . . . . . „ 138
VIII. Del Locatore . . . . . „ 140
IX. Della prelazione del Locatore su i frutti della cosa locata . . . . . „ ivi
X. Della prelazione del Locatore sopra le cose esistenti nel fondo locato . . . . . „ 142
XI. Della prelazione per la mercede d' opere . „ 143
XII. Della prelazione del Pensionario . . . . „ 144
XIII. Della Dote . . . . . „ ivi
XIV. Di quello, che ha mutuati dei denari per conservar la cosa . . . . . „ 146
XV. Del publico Istrumento concernente colla Scrittura privata . . . . . „ 149
XVI. Di più concorrenti in quanto al pegno pretorio „ ivi
XVIII. Di colui, che ha pagato prima di quello, a cui poco tempo avanti gl' era stata concessa l' Ipoteca . . . . . „ 150
Del Creditore in forza del Gius offerendi „ 151
XIX Dei Creditori privilegiati ipotecarj di diverso tempo . . . . . „ 153
XX. Degl' Ipotecarj del medesimo tempo anche dubbj, e della loro poziorità . . . . . „ ivi
XXI. Dei Creditori privilegiati . . . . . „ 154
XXII. Dei Creditori chirografarj . . . . . „ 155
XXIII. Quando il chirografario sia preferito all' altro . . . . . „ 156

Cap. XXIV. Delle cauzioni da prestarsi dai Creditori Pag. 159
Spiegazione d' alcune clausule . . . . . „ 162
XXV. Degl' effetti della cauzione de restituendo „ 167
Legge delle Mani morte del 1769 . . . . „ 168
Legge sul retratto . . . . . „ 180